LE TRASFORMAZIONI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLE FONDAZIONI LIRICHE IN ITALIA

DI GAETANO ARMAO
PREFAZIONE DI GIOVANNI PUGLISI

CIDIM
COMITATO NAZIONALE
ITALIANO MUSICA
MEMBRO DELL'IMC
INTERNATIONAL MUSIC
COUNCIL / UNESCO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

classica

la musica che si vede

Classica è il canale televisivo interamente dedicato alla grande musica.

Ogni giorno 20 ore di programmazione: - opere liriche - danza classica e moderna - concerti sinfonici e poi film, musical, documentari, prove d'orchestra, jazz, musica da camera, musica contemporanea.

Abbonati subito!

199.100.900* • www.skylife.it • SKY CENTER

classica
www.classica.tv

Se sei già un cliente SKY telefona al 199 100 400* per aggiungere Classica al tuo pacchetto

*Tariffa massima da rete fissa 0,15 euro/min. IVA inclusa.

IN ONDA SU
SKY
CANALE 728

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo

Copertina *Marco Sauro*

Redazione *Stefania Agnello, Caterina Santi*

© CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica IMC/UNESCO
Largo di Torre Argentina 11 - 00186 Roma
Tel. +39 06 6819061 - Fax +39 06 68190651
www.cidim.it

Tutti i diritti riservati – Stampato presso Tipolitografia 5M srl - Roma

LE TRASFORMAZIONI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLE FONDAZIONI LIRICHE IN ITALIA

di Gaetano Armao

Prefazione
di Giovanni Puglisi

Con questa pubblicazione il Cidim ricorda
Carlo Maria Badini, il suo primo Presidente,
già Sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna,
del Teatro della Scala di Milano e Presidente dell'Agis

CIDIM
Comitato Nazionale Italiano Musica
Membro dell'IMC - International Music Council/UNESCO

Dedica dell'autore:

All'amico Ferruccio Barbera
che con le idee e la passione
ha dimostrato che le istituzioni,
anche quelle culturali,
possono modernizzarsi
senza smarrire la loro missione

Lo sviluppo non dipende tanto dal saper trovare
le combinazioni ottimali di risorse e fattori dati,
quanto dal conseguire ai fini dello sviluppo quelle risorse e capacità
che si trovano nascoste, disseminate o mal utilizzate

Albert O. Hirschman
La strategia dello sviluppo economico, La Nuova Italia, Firenze 1968

INDICE

Prefazione
di Giovanni Puglisi

Premessa

1. Gli enti autonomi lirici
di Antonino Strano

1.1 La legge n. 800/1967: il riordino degli enti autonomi lirici 15
1.2 La natura giuridica degli enti lirici 16
1.3 L'istituzione della Commissione centrale per la musica 17
1.4 I fondi e le modalità di sovvenzionamento degli enti lirici 18
1.5 Gli organi degli enti lirici 19
1.5.1 Il presidente 20
1.5.2 Il sovrintendente 20
1.5.3 Il consiglio di amministrazione 21
1.5.4 Il collegio dei revisori 21
1.6 Le entrate e i bilanci degli enti 22
1.7 Le attività di programmazione 22
1.8 Il controllo esercitato dallo Stato sugli organi 23
1.9 Lo statuto ed il regolamento organico degli enti 23
1.10 I risultati della *"Legge Corona"* 24

2. Il Fondo unico per lo spettacolo
di Antonino Strano

2.1 La legislazione successiva alla riforma del 1967 25
2.2 La legge n. 163/1985: l'istituzione del Fondo unico per lo spettacolo 26
2.3 Il Consiglio nazionale dello spettacolo 28
2.4 L'Osservatorio dello spettacolo 29
2.5 Il sistema agevolativo della legge n. 163/1985 30
2.6 Considerazioni sugli effetti del Fondo unico per lo spettacolo 30

3. La privatizzazione degli enti lirici
di Gaetano Armao

3.1 L'avvio della trasformazione degli enti lirici 34
3.2 Il decreto legislativo n. 367/1996: la trasformazione degli enti lirici in fondazioni lirico-sinfoniche 36
3.3 Finalità e natura giuridica delle fondazioni lirico-sinfoniche 39
3.3.1 Caratteri generali del modello adottato: la fondazione di partecipazione 39
3.3.2 Le finalità perseguite dalle fondazioni lirico-sinfoniche e le ragioni di scelta del modello 42
3.3.3 Lo scostamento dal modello privatistico di fondazione 44
3.3.4 Le attività esercitabili dalle fondazioni lirico-sinfoniche: la dicotomia tra attività istituzionali ed attività imprenditoriali 45
3.4 Il procedimento di trasformazione 46
3.4.1 Caratteri generali 46
3.4.2 La deliberazione di trasformazione 46
3.4.3 Il contenuto della deliberazione 48
3.4.4 La stima del patrimonio iniziale della fondazione 50
3.4.5 L'approvazione della delibera di trasformazione 51
3.4.6 Effetti dell'approvazione 51
3.5. Lo statuto 52
3.6 Organizzazione interna delle fondazioni lirico-sinfoniche 54
3.6.1 Gli organi 54
3.6.2 Il presidente 54
3.6.3 Il consiglio di amministrazione 55
3.6.4 Il sovrintendente 56
3.6.5 Il collegio dei revisori 57
3.7 Norme in tema di patrimonio e gestione 58

3.8 La tenuta delle scritture contabili e il bilancio di esercizio 60
3.9 Conservazione dei diritti e decadenze 60
3.10 La vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche 61
3.11 Insolvenza e amministrazione straordinaria 62
3.12 Il trattamento del personale e dei corpi artistici 64
3.13 Contributi dello Stato 67
3.14 Regime fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche 69

4. La riforma parziale del 1998
di Gaetano Armao

4.1 La *"Legge Bassanini"* 73
4.2 Il decreto legislativo n. 134/1998: la trasformazione *ope legis* in fondazioni lirico-sinfoniche 73
4.3 Statuto e stima del patrimonio 75
4.4 Organi delle fondazioni lirico-sinfoniche 76
4.5 Il tentativo di promuovere la partecipazione dei privati 76
4.6 La determinazione dei criteri di ripartizione del F.U.S. 77

5. Le vicende applicative della 'riforma' del 1998
di Gaetano Armao

5.1 La sentenza n. 503/2000: la Consulta dichiara l'incostituzionalità del decreto legislativo n. 134/1998 79
5.2 La risposta del Governo: il decreto legge n. 345/2000 e la legge n. 6/2001 80
5.3 Il settore dello spettacolo nella riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione: cenni 82
5.4 Il fallimento complessivo della riforma 85

6. La risposta alle disfunzioni dell'ordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche: le micro-riforme
di Gaetano Armao

6.1 La presa di coscienza del fallimento della riforma 89
6.2 La scelta parlamentare: i progetti di riforma dello spettacolo dal vivo 90
6.2.1 Caratteri generali 90
6.2.2 Le proposte di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche 91
6.3 Le micro-riforme del 2004, 2005 e 2006 93
6.3.1 Caratteri generali 93
6.3.2 La micro-riforma del 2004 93
6.3.3 La micro-riforma del 2005 95
6.3.4 Le modifiche normative alla conclusione della XIV Legislatura 97
6.3.5 Il controverso decreto del Ministero per i beni e le attività culturali per il contenimento dei costi 99
6.3.6 I progetti di legge di riforma della disciplina dello spettacolo dal vivo presentati nella prima fase della XV Legislatura 101
6.3.7 Gli interventi normativi del secondo semestre del 2006 – Il ritorno all'incremento del finanziamento pubblico delle fondazioni lirico-sinfoniche 104

7. Considerazioni conclusive 107
di Gaetano Armao

Postilla 121

Appendice normativa

– Legge 14 agosto 1967, n. 800 127
– Legge 30 aprile 1985, n. 163 141
– Legge 30 maggio 1995, n. 203 146
– Legge 28 dicembre 1995, n. 549 147
– Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 149
– Decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 157
– Decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239 159
– Decreto legge 24 novembre 2000, n. 345 convertito in legge, con modificazioni dell'art. 1, legge 26 gennaio 2001, n. 6 164
– Legge 11 novembre 2003, n. 310 167
– Legge 14 aprile 2004, n. 98 167
– Legge 21 maggio 2004, n. 128 168

– Legge 31 marzo 2005, n. 43 170
– Decreto ministeriale 21 dicembre 2005 176
– Legge 3 febbraio 2006, n. 27 177
– Legge 23 febbraio 2006, n. 51 179
– Decreto ministeriale 28 febbraio 2006 185
– Legge 9 marzo 2006, n. 80 188
– Decreto ministeriale 4 settembre 2006 188
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296 189
– Legge 24 dicembre 2007, n. 244
– Testo coordinato del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 189

Bibliografia 199

Appendice giurisprudenziale costituzionale 205

Progetti di legge 206

Relazioni Corte dei conti Sezione controllo enti 207

Prefazione

Se la musica era per Platone *"filosofia altissima"* e, in tempi più recenti, è stata il simbolo e insieme il mezzo più garbato di espressione dell'anelito risorgimentale all'unità nazionale, oggi in piena era del digitale terrestre e non solo, essa è diventata occasione per rinfocolare polemiche politiche e, spesso, giornalistiche. Mentre, infatti, molti si affannano per dimostrare i costi della politica (quasi che fossero l'unico o il principale scandalo di un Paese, che quasi affoga nello scandalismo ad ogni costo), pochi hanno voglia di occuparsi dei "costi" della musica, ovvero – pardon! – della lirica, meglio ancora degli enti lirici, oggi fondazioni.

Eppure su questa lunghezza d'onda si potrebbero sintonizzare diversi canali, più o meno disinteressati, che, sfogliando bilanci e parcelle delle fondazioni liriche italiane, troverebbero di tutto. Capire come e perché oggi, quasi alla fine del primo decennio del terzo millennio ci si possa ancora meravigliare per la spesso disinvolta gestione degli enti lirici è cosa meritevole di apprezzamento da parte di tutti, sia addetti ai lavori, sia melomani qualunque. Un po' meno degno di rispetto è l'atteggiamento di quanti, operando nel vario universo delle fondazioni liriche, sembrano volerne perpetuare i difetti, non comprendendo bene, o facendo finta di non comprendere, lo spirito riformatore con il quale il Legislatore s'è impegnato, negli ultimi tempi in particolare, al risanamento di questi enti.

Il libro di Gaetano Armao costituisce una interessante e intelligente silloge commentata per una visita guidata in questo complesso e di certo non facile sistema, per comprenderne le ragioni storiche e seguire gli indirizzi politici, che in modo quasi *bipartisan* sono stati adottati dai Governi dell'ultimo decennio e oltre. La lirica e l'opera lirica in particolare sono una delle ricchezze più prestigiose e più importanti del nostro patrimonio storico-culturale: la nostra stessa storia nazionale passa attraverso il suo ruolo e la sua vitale azione culturale, che attraverso le coscienze patriottiche dell'Ottocento italiano, ha segnato momenti e tappe fondamentali dell'Unità d'Italia. Oggi, poi, nelle più diverse e distanti parti del mondo la lirica costituisce un simbolo indiscusso dell'italianità, anzi il vettore più visibile e 'ascoltato' dell'armoniosità della nostra lingua [molti cantanti lirici di lingua madre non italiana, spesso, cantano nella nostra lingua, senza avere una piena conoscenza linguistica dei significati letterali delle parole che recitano, bensì solo in sintonia con lo spartito musicale dell'opera]. Sono noti a tutti i grandi cantanti italiani e non, che hanno fatto grande e bella la terra che ha dato loro i natali o che li ha ospitati e che hanno dato alla nostra cultura operistica la dignità e il ruolo di una grande forma artistica.

È in fondo questo il vero e grande patrimonio della nostra musica lirica, un patrimonio che nei secoli scorsi – in particolare nell'Ottocento e nella prima parte del secolo scorso – ha costituito l'onore e il vanto di quanti ne hanno fatto oltre che una musa, un'impresa. La storia della lirica in Italia è anche la storia dell'impresa culturale *ante litteram*, è la storia dell'impegno e dell'ingegno italiani volti a dare e a fare dell'arte una ricchezza non solo morale, ma anche economica. I suoi templi, dalla Scala di Milano al Massimo di Palermo, dal San Carlo di Napoli alla Fenice di Venezia, dal Regio di Parma al Petruzzelli di Bari, al Bellini di Catania, al Comunale di Bologna o di Firenze, al Regio di Torino e così via, sono l'esempio più fulgido di come l'arte può utilmente diventare impresa e quindi ricchezza, portando un valore aggiunto al prodotto artistico, che ne sviluppa l'anima commerciale e produttiva anche indiretta, e mette in circolo un'eco-

nomia indotta, che ha finito, nei decenni passati, con il diventare, in alcuni casi, la principale ricchezza economico-aziendale di quella città, che hanno avuto la fortuna e l'onore di possedere un teatro lirico.

Non so se è questa memoria storica che ha indotto il Legislatore a tentare la via delle privatizzazioni degli enti lirici, anzi sono quasi tentato di escluderlo, cercando la ragione solo nella crisi finanziaria dello Stato, che, messa in relazione con lo spreco degli enti lirici e la parallela crisi finanziaria degli enti locali, ha 'costretto' l'immaginazione ad andare al potere! Eppure in casi del genere, l'immaginazione non riesce a dare i suoi frutti migliori, forse, soprattutto, perché manca quella spontaneità che dell'immaginazione è l'*humus* vitale. Ciò che è mancato, infatti, in questi anni nella maggior parte dei casi è stato lo 'slancio vitale' dell'imprenditore che vedeva nell'impresa culturale la forma vera del fare economico: c'era lo 'stabilimento', c'era la solidità dell'impresa materiale, c'era persino la solidità d'avvio dell'impresa, ovvero un marchio solido e rispettato in Italia e nel mondo, come pochi altri, mancava però del tutto la flessibilità della produzione, del tutto slegata dalle regole dell'aziendalismo di natura privatistica e, invece, profondamente legata alle logiche dell'impresa pubblica, nella quale la stretta tra gli interessi della politica locale e quelli del sindacalismo più miope è diventata un vero e proprio cappio al collo delle fondazioni appena nate. Un infanticidio, dunque? No, un vero e proprio aborto.

È possibile un recupero delle fondazioni liriche in Italia? È possibile dare ai nostri teatri lirici, tra i più prestigiosi e più belli al mondo, vero patrimonio dell'umanità, oltre ogni riconoscimento formale dell'UNESCO, vitalità, ruolo e dignità? Personalmente credo di sì, a condizione che la cultura dell'impresa possa davvero diventare egemone e ritorni a fare dell'arte e della musica un'azienda produttiva dell'Italia, non solo dalla prospettiva estetica, ma anche da quella economica, così come fu, per esempio, nell'epoca risorgimentale e, in tempi più recenti, nell'Italia liberata.

Il libro di Armao è un buon viatico per intraprendere questa strada, ammesso che ci siano volontà politiche vere e generose e imprenditori coraggiosi, che almeno una volta nella loro attività d'impresa non dimentichino il prefisso della loro professione (*im*-prenditori), senza il quale è tutt'altra cosa.

Giovanni Puglisi
Rettore della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - Milano
Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO

Premessa

Questo studio intende analizzare il quadro normativo che si è progressivamente (ed alluvionalmente) formato nella disciplina del settore lirico-sinfonico in Italia, nel contesto della crescente crisi, non solo finanziaria, che ha riguardato il settore della promozione della cultura nel Paese.

Le vicende degli ultimi anni – nei quali gli enti hanno definito, con travaglio, i processi di trasformazione in fondazioni e di assunzione di moduli operativi di matrice privatistica – evidenziano la tendenza alla contrazione degli investimenti pubblici in correlazione alla lievitazione dei costi aziendali, con conseguente diffusione di una crisi economica prima solo latente e scongiurata grazie ai reiterati interventi di ripianamento delle perdite che hanno caratterizzato l'esperienza degli enti lirico-sinfonici.

La scommessa della privatizzazione ha conseguito risultati assai deludenti sul piano del coinvolgimento dei finanziatori privati, anche per la carenza di un'appropriata disciplina delle incentivazioni fiscali, mentre ha scaricato sulle istituzioni liriche le conseguenze dell'operatività secondo le regole di mercato. Ciò ha determinato, già a partire dal piano dell'affidabilità economico-finanziaria degli enti stessi, conseguenze assai rilevanti che hanno appesantito il già grave quadro economico.

In tale contesto, fatta eccezione per alcune novità recentemente introdotte, il regime giuridico ed economico del personale è rimasto sostanzialmente inalterato nel trapasso dalla sfera pubblica a quella (seppure solo formalmente) privata, anche in questo caso scaricando sui già provati bilanci delle fondazioni oneri ulteriori derivanti da rivendicazioni sindacali, spesso non pienamente consapevoli del peggioramento delle dinamiche economiche, nonché della necessità impellente di mutare profondamente le relazioni lavoristiche all'interno di enti divenuti ormai aziende.

In ultimo, come si preciserà, l'immutata situazione della governance *delle istituzioni liriche, rimasta per l'appunto inalterata di fronte al mutamento strutturale ed organizzativo, ha acuito le situazioni di crisi conseguite alle difficoltà finanziarie, con un'impropria trasposizione di vicende prettamente aziendali sul piano politico ed istituzionale.*

Questo contributo nasce da un'affettuosa 'provocazione' del Barone Francesco Agnello e trova spunto nei lunghi colloqui avuti con Lui sulle prospettive della trasformazione degli enti lirici. Peraltro, le analisi in esso contenute recano inevitabilmente anche le esperienze che, pur sempre con l'ottica del giurista di istituzioni pubbliche, ho avuto da vice-presidente di una importante fondazione lirica italiana e da coordinatore del gruppo di studio sulla riforma dello spettacolo del vivo istituito da Federculture.

Un particolare ringraziamento va poi al contributo offerto alla stesura di questo studio dall'Avv. Antonino Strano, giovane studioso, che ha curato la redazione del primo e secondo capitolo e supportato l'acquisizione dei materiali e la compilazione della bibliografia e dell'appendice.

Auspichiamo l'indulgenza del lettore – soprattutto di quello iniziato ai temi trattati – se l'analisi delle questioni, in taluni casi complesse (e non solo sul piano giuridico), viene svolta senza restare scevra da considerazioni che hanno ben presente l'esigenza di profonda riforma del settore e che vanno ascritte esclusivamente alla responsabilità dell'Autore.

Tale riforma, come si vedrà in parte imposta dal nuovo assetto costituzionale, tuttavia non può limitarsi alla creazione di pur pregevoli e necessari nuovi moduli organizzativi o funzionali, ma deve riguardare anche, in sintonia con il processo riformatore, l'approccio culturale di chi opera, a diverso titolo, negli enti lirico-sinfonici nella prospettiva popperiana che le istituzioni sono come le fortezze: "raggiungono lo scopo solo se è buona la guarnigione, cioè l'elemento umano" *(C. POPPER,* Miseria dello storicismo*, Feltrinelli, Milano, 1975, p. 69).*

Gli enti autonomi lirici

di Antonino Strano

1.1 – La legge n. 800/1967: il riordino degli enti autonomi lirici
1.2 – La natura giuridica degli enti lirici
1.3 – L'istituzione della Commissione centrale per la musica
1.4 – I fondi e le modalità di sovvenzionamento degli enti lirici
1.5 – Gli organi degli enti lirici
1.5.1 – Il presidente
1.5.2 – Il sovrintendente
1.5.3 – Il consiglio di amministrazione
1.5.4 – Il collegio dei revisori
1.6 – Le entrate e i bilanci degli enti
1.7 – Le attività di programmazione
1.8 – Il controllo esercitato dallo Stato sugli organi
1.9 – Lo statuto ed il regolamento organico degli enti
1.10 – I risultati della *"Legge Corona"*

1.1 – La legge n. 800/1967: il riordino degli enti autonomi lirici

Gli enti lirici fino alla riforma del 1996 erano regolati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 recante il *"Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali"*, la cosiddetta *"Legge Corona"* (dal nome del Ministro proponente Achille Corona).

Tale legge – introducendo in materia un complessivo riordino della disciplina – ha costituito per circa trenta anni il riferimento legislativo fondamentale nel settore delle attività musicali[1].

In generale, tale legge disciplinava l'attività degli enti lirici, delle istituzioni concertistiche assimilate, dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali, disciplinando altresì le modalità d'intervento statali a sostegno del settore musicale.

In particolare, le funzioni statali più rilevanti erano individuate nel finanziamento e nella vigilanza. In tal senso la disciplina in questione prevedeva che il finanziamento dovesse esplicarsi mediante l'erogazione di contributi secondo criteri e modalità predefinite. La funzione di vigilanza, invece si esplicava attraverso la nomina del sovrintendente, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, oltre che attraverso l'ap-

[1] Per i contributi di carattere generale sulla disciplina pubblicistica dello spettacolo, vedansi: C. DI MARCO, *Spettacolo nel diritto amministrativo*, in *Dig. disc. pubbl.*, 7, UTET, 1999, p. 463; E. PICOZZA, M. LIGIOS, A. CAMPESI, *Spettacolo (e attività culturali)*, in E. PICOZZA, *Dizionario di diritto pubblico dell'economia* (a cura di), Rimini, Maggioli, 1998, p. 735 ss.; C. BARBATI, *Istituzioni e spettacolo. Pubblico e privati nelle prospettive di riforma*, Padova, CEDAM, 1996; U. PERRUCCI, M. SALMI, *Diritto dello spettacolo*, Milano, ed. Pirola, 1990; G. LONG, *Spettacoli pubblici*, in *Enc. XLIII*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 422; F. ERNANI, R. IOVINO, *La repubblica degli enti lirico-sinfonici,* EDT, Roma, 1993; G. FERRARA, *L'amministrazione dello spettacolo: appunti e riflessioni,* in *Foro amm.*, 1980, p. 545; P. NUVOLONE, *Spettacoli trattenimenti pubblici*, in *Nss. D. I.*, XVII, Torino, UTET, 1970, p. 1189; A. GIANNINI, *Diritto dello spettacolo*, Roma, Jandi Sapi, 1959.
In generale, sugli enti lirici vedansi: I. MURGIANO, *Le gestioni 1983 e 1984 degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate*, in *Enti pubblici*, 1988, p. 233; A. GILLERI, *Appunti sul decreto legge riguardante norme urgenti per la gestione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate*, in *Dir. aut.*, 1987, p. 262; M. BIANCHINI, *La disciplina degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate*, Milano, Ass. Amici della Scala, 1986; I. MURGIANO, *Gli enti lirici*, in *Enti pubblici*, p. 479.

provazione del bilancio di previsione, del programma annuale di attività e del bilancio consuntivo[2].

L'art. 1 di tale legge nel qualificare il settore musicale di interesse generale, se ne prefiggeva lo sviluppo e la promozione disponendo che: *"lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto tesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale. Per la tutela e sviluppo di tali attività, lo stato interviene con idonee provvidenze"*.

Tale legge conferma lo stato giuridico di ente autonomo lirico, istituito originariamente con il decreto-legge 3 febbraio 1936 n. 438 recante *"Disciplina degli enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni"*, ed introduce quello di istituzione concertistica assimilata[3].

In particolare, l'art. 6 della legge riconosceva come enti autonomi lirici: il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona.

A detti enti venivano altresì assimilate due istituzioni concertistiche: l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti e del Teatro Lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari[4].

L'ultimo comma dell'art. 6 riconosceva al Teatro dell'Opera di Roma una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.

Un riconoscimento specifico era altresì fornito al Teatro alla Scala di Milano a cui l'art. 7 attribuiva la valenza di ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

La legge disciplinava organicamente molti aspetti di tali enti: la natura giuridica e finalità, gli organi ed il loro funzionamento, lo statuto e il regolamento organico degli enti, entrate e bilanci, programmi di attività e loro sovvenzionamento.

Venivano poi dettate anche disposizioni per i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali, che pur non essendo enti autonomi, potevano aver accesso ai contributi statali, a condizione che fossero riconosciuti dalla legge, o da successivo provvedimento ministeriale.

1.2 – La natura giuridica degli enti lirici

Ai sensi dell'art. 5 della legge, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate avevano personalità giuridica di diritto pubblico ed erano sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo[5].

Questi non perseguivano scopi di lucro, ma fini di interesse generale quali la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

Era altresì previsto che per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, questi provvedessero direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti.

Il riconoscimento alle attività liriche e concertistiche del rilevante interesse generale giustificava i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo in capo allo Stato sugli enti lirici.

---

[2] A. G. ARABIA, *Lo Spettacolo*, in S. CASSESE, *Trattato di Diritto Amministrativo – Diritto Amministrativo Speciale – Tomo II* (a cura di), Milano, 2003, p. 1585.

[3] M. RUGGIERI, *Il teatro lirico tra pubblico e privato (1898-2001)*, in A. F. LEON, M. RUGGIERI (a cura di) *Il costo del melodramma*, Numero speciale di *Economia della cultura*, Bologna, 2004, p. 87.

[4] Tale denominazione veniva ad assumere questo ente in virtù del disposto dello stesso art. 6 in sostituzione della precedente *"Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina"*.

[5] Per un approfondimento sulla natura giuridica degli enti autonomi lirici vedansi anche: E. BRUTI LIBERATI, *Gli enti lirici dopo il d.l. 11 settembre 1987, n. 374 e la relativa legge di conversione: enti pubblici, economici e non economici?,* in *Dir. econ.*, 1989, p. 741; G. ALBENZIO, *Il rapporto di lavoro negli enti lirici*, Milano, Franco Angeli, 1988; G. ALBENZIO, *La natura degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate secondo la l. n. 800/67*, nota a Corte Cass. 2 marzo 1987, n. 2185, in *Foro it.* 1987, I, p. 2421.

1.3 – L'istituzione della Commissione centrale per la musica

Oltre all'attribuzione della funzione di vigilanza al Ministero del turismo e dello spettacolo, presso lo stesso era altresì stata istituita, ai sensi dell'art. 3, la Commissione centrale per la musica.

A tale organo erano attribuite funzioni consultive concernenti in particolare l'analisi dei problemi generali riguardanti le attività musicali.

La Commissione era presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed era composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;

g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;

h) il presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia;

i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge[6];

l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;

n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge[7];

o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

p) due rappresentanti dei musicisti;

q) un direttore di orchestra;

r) un rappresentante degli artisti lirici;

s) un coreografo;

t) due critici musicali;

u) tre esponenti della cultura musicale;

v) un rappresentante dei Comuni d'Italia.

La Commissione era nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo[8].

Le funzioni di segretario erano svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

Erano altresì previste regole per la convocazione della Commissione e per la validità delle riunioni.

Questa poteva essere infatti convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di sua iniziativa, o qualora ci fosse stata richiesta motivata da un terzo dei componenti.

Le riunioni della Commissione erano valide quando erano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

---

[6] I teatri di tradizione riconosciuti erano: il Petruzzelli di Bari, il Grande di Brescia, il Massimo Bellini di Catania, il Sociale di Como, il Ponchielli di Cremona, il Comunale di Ferrara, il Sociale di Mantova, il Comunale di Modena, il Coccia di Novara, il Regio di Parma, il Municipale di Piacenza, il Verdi di Pisa, il Municipale di Reggio Emilia, il Sociale di Rovigo, il Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.
Erano invece riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: la Haydn di Bolzano e Trento, l'AIDEM di Firenze, l'Angelicum di Milano, il Pomeriggio Musicale di Milano, la Sinfonica Siciliana di Palermo, la Sinfonica di San Remo.

[7] Tale articolo al terzo comma prevede che *"nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi"*.

[8] L'art. 3 prevedeva regole precise per quanto riguardava la nomina dei componenti. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) erano prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.
Il componente di cui alla lettera i) era designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera t) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società.
I componenti di cui alle lettere m) e da o) a t) erano designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo.
I componenti indicati alle lettere da b) a v) duravano in carica tre anni.
I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) potevano essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

1.4 – I fondi e le modalità di sovvenzionamento degli enti lirici

L'art. 2 prevedeva per il raggiungimento dei fini degli enti lirici che fossero stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui all'art. 6 – vale a dire agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate[9];

b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento e alla diffusione delle attività musicali[10] [11].

Considerata la natura pubblica degli enti lirici, circa il 90 per cento delle entrate era costituita da finanziamenti pubblici.

L'art. 22 della legge prevedeva che la ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto dall'art. 2, lettera a), fosse effettuata biennalmente, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per il primo biennio di applicazione della legge, il contributo dello Stato era commisurato alla spesa sostenuta da ciascun ente per il mantenimento del personale amministrativo, tecnico ed artistico che risultava accertata al 31 dicembre 1966.

La somma disponibile, dopo la prima ripartizione, veniva ulteriormente ripartita tra gli enti, tenendo presenti:

a) la qualità e la quantità della produzione artistica realizzata da ciascun ente nel triennio precedente;

b) la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio, intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;

c) il programma di attività dell'ente quale risultava approvato ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 17 (entrate degli enti) e 18 (bilanci degli enti), considerata anche l'attività da espletare nell'ambito regionale e l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse internazionale;

---

[9] Si prevedeva che tale fondo sarebbe stato oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo art. 6, nonché alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.

[10] Si prevedeva che tale fondo fosse costituito:
- dal 60 per cento dell'aliquota del 6,17 per cento sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;
- dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con decreto dal Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;
- dai due terzi dell'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Di questo fondo annuale, non meno del 25 per cento era da assegnarsi ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui all'art. 28. Tale percentuale era da adeguarsi, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri e di istituzioni concertistico-orchestrali.

A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, sarebbero state ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.

[11] L' Articolo 40 prevedeva inoltre l'istituzione di un Fondo speciale di riserva per il finanziamento del fondo di cui all'art. 2, lettera b). Il Ministero del turismo e dello spettacolo avrebbe riservato annualmente lire 200 milioni per:

a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;

b) concessione delle borse di studio previste dall'art. 8;

c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e della aviazione civile.

Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni era destinata:

a) alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento;

b) alla concessione di contributi ai complessi bandistici che svolgono tournées in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno 50 concerti annui.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Le somme non utilizzate per le finalità predette sarebbero state devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37 della legge.

d) l'onere per il funzionamento dei Centri di formazione professionale di cui all'art. 8 della legge[12];

e) l'interesse dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'ente, commisurato all'entità dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle istituzioni e degli enti locali medesimi.

Per i bienni successivi saranno seguiti i criteri indicati nei commi precedenti, tenuti presenti i risultati artistici e organizzativi da ciascun ente conseguiti e l'eventuale aumento dell'attività degli enti autonomi di Torino e di Genova, in relazione alla ricostruzione dei rispettivi teatri.

I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Il pagamento del contributo dello Stato era effettuato per i tre quarti all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministro per il turismo e per lo spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente o istituzione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

Oltre ai fondi summenzionati, l'art. 41 della legge istituiva la sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca Nazionale del Lavoro, con lo scopo di esercitare il credito al fine di promuovere e potenziare le iniziative teatrali e musicali[13].

1.5 – Gli organi degli enti lirici

L'art. 9 prevedeva che organi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate fossero:

a) il presidente;
b) il sovrintendente;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori[14].

[12] I centri di formazione professionale potevano essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti, con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, presso gli enti autonomi lirici, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza.
Analoghi centri potevano essere istituiti presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico.
Le spese per il funzionamento dei centri erano a carico degli enti autonomi lirici e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i quali potevano avvalersi dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di musica.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dovevano mettere annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi.
Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi erano determinate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro.

[13] La Sezione autonoma per il credito teatrale con personalità giuridica e gestione autonoma dalla Banca Nazionale del Lavoro.
La Sezione aveva lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche più appropriate al fine di promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale, fatta eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate.
Il fondo di dotazione della Sezione era di lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni apportati dallo Stato e lire 50 milioni dalla Banca Nazionale del Lavoro; esso poteva essere aumentato con ulteriori conferimenti, sia da parte dello Stato e della Banca Nazionale del Lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti.
L'ordinamento e l'attività della Sezione erano disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; con decreto dei Ministri per il tesoro e per il turismo e per lo spettacolo. Le operazioni effettuate dalla Sezione e tutti i provvedimenti, con tratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate erano esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti, sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli enti sovvenzionati, le quali erano assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di lire, o frazione, qualunque fosse la loro scadenza.
Le operazioni di cui al presente articolo erano altresì esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.
La Sezione doveva corrispondere all'Erario un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato alla fine di ogni esercizio.

[14] L'art. 51 della legge prevedeva che i presidenti, i sovrintendenti, i comitati amministrativi ed i collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessavano dall'attuale incarico entro due mesi dall'entrata in vigore della legge e disponeva che entro lo stesso termine si doveva provvedere alla costituzione degli organi previsti dall'art. 9.

1.5.1 – Il presidente

Uno stretto legame intercorreva tra gli enti lirici e i livelli di governo nel cui territorio avevano sede.

Infatti, l'art. 10 prevedeva che presidente dell'ente autonomo lirico fosse il sindaco del Comune in cui esso aveva sede.

Tuttavia lo stesso articolo dettava disposizioni peculiari per alcuni enti. Per quanto concerneva la gestione autonoma dei concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia era previsto che fosse presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolgeva anche le funzioni di sovrintendente.

L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina era invece presieduta dal presidente del Conservatorio di musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Il presidente aveva la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convocava e presiedeva il consiglio di amministrazione e curava l'esecuzione degli atti deliberati.

"Allo scopo di assicurare il più regolare svolgimento dell'attività"[15], era altresì disposto che il consiglio di amministrazione eleggesse tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisse il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolgesse le funzioni che gli fossero delegate dal presidente stesso.

Ciò in considerazione del fatto che si prevedeva una partecipazione più formale che sostanziale del presidente-sindaco alla gestione dell'ente, situazione che poi si è venuta effettivamente a verificare.

1.5.2 – Il sovrintendente

La figura del sovrintendente, disciplinata dall'art. 11, era invece preposta alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predisponeva i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione.

Faceva parte di diritto del consiglio di amministrazione e durava in carica quattro anni con la possibilità di essere confermato.

Anche nella nomina del sovrintendente influivano i livelli di governo locali. Infatti, questi era nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, su proposta del Consiglio comunale della città sede dell'ente, od istituzione.

Il sovrintendente poteva essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

In caso di vacanza della carica, nel corso del quadriennio, si provvedeva alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. In questo caso, il nuovo sovrintendente rimaneva in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al sovrintendente spettava un'indennità di carica gravante sul bilancio del l'ente o istituzione, il cui ammontare era proposto dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Non era invece considerato organo dell'ente autonomo lirico, il direttore artistico, di cui all'art. 12.

Detta figura, nel disegno di legge del Governo, ricopriva un ruolo marginale, essendo inizialmente citato solo a proposito dei programmi di attività che il sovrintendente avrebbe. Nel testo definitivo della legge invece la disciplina è più dettagliata in quanto se ne fissano i requisiti ed i compiti svolti[16].

Questi era nominato dal consiglio di amministrazione, fra i musicisti più rinomati e di comprovata competenza teatrale.

Il consiglio di amministrazione ne fissava la durata in carica e l'ammontare della retribuzione.

La funzione principale del direttore artistico era quella di coadiuvare il sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente o istituzione e di essere responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico[17].

[15] Atto del Parlamento, Senato, Legislatura IV, disegno di legge n. 2071 (urgente) presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo (Achille Corona) il 15 febbraio 1967, *Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali,* Relazione, p. 10.

[16] M. RUGGIERI, *Il teatro* cit., p. 89.

[17] Le disposizioni dell'art. 11 e dell'art. 12 si applicavano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa.

1.5.3 – Il consiglio di amministrazione

Anche nel consiglio di amministrazione era notevole la partecipazione degli enti territoriali. L'art. 13 prevedeva che questo era nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed era composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

a) da tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza;

b) da un rappresentante della Provincia;

c) da un rappresentante della Regione, ovvero da un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle province della Regione stessa;

e) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;

f) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esistesse;

g) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;

h) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;

i) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

j) da due rappresentanti dei musicisti;

l) dal direttore artistico[18].

Le funzioni di segretario erano svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.

La composizione del consiglio di amministrazione poteva essere integrata, su proposta del consiglio di amministrazione, da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati, in rapporto all'ammontare del contributo concesso.

Era previsto che questo durasse in carica quattro anni.

In caso di scioglimento, la gestione veniva affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

La ricostituzione del consiglio di amministrazione doveva poi essere promossa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo entro il termine di 6 mesi.

Per conseguire le finalità dell'ente o dell'istituzione l'art. 14 prevedeva che il consiglio di amministrazione deliberasse:

a) le direttive generali;

b) i programmi di attività;

c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;

d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;

e) lo statuto;

f) il regolamento giuridico ed economico del personale.

Erano dettate altresì disposizioni in ordine alla convocazione ed ai *quorum* costitutivi e deliberativi per le riunioni.

L'organo doveva essere convocato almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta ne facesse richiesta un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del consiglio erano valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della metà di essi.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere b), c) ed e) dovevano essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione assistevano i membri del consiglio dei revisori.

1.5.4 – Il collegio dei revisori

L'art. 15 della legge prevedeva che l'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate era sottoposta al controllo di un collegio dei revisori dei conti, il quale effettuava il riscontro degli atti di gestione, accertava la regolare tenuta dei libri e dalle scritture contabili, esaminava il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, rendiconto ed apposite relazioni, ed eseguiva verifiche di cassa.

I revisori esercitavano il loro mandato anche individualmente e assistevano alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori veniva nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed era costituito da quattro componenti effettivi e da

[18] Disposizioni particolari erano dettate per i consigli di amministrazione di alcuni enti lirici. Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera a) era elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.
I componenti di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) erano designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere g), h) ed i) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su proposta delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Il consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia era composto dal presidente, da cinque accademici eletti dal corpo accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), e f), g) ed h) del primo comma dell'art. 12.

quattro supplenti, designati in questa maniera: tre rispettivamente, dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, dal Ministro per il tesoro e dal prefetto tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, ed uno dal Consiglio comunale fra persone estranee all'Amministrazione comunale non da essa dipendenti.

Il collegio eleggeva al suo interno il presidente.

Ai revisori dei conti spettava un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura era fissata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvedeva alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimaneva in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

1.6 – Le entrate ed i bilanci degli enti

L'art. 16 della legge prevedeva che le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate erano costituite da:

a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;

b) contributi di enti, associazioni e privati;

c) proventi patrimoniali e di gestione;

d) entrate eventuali.

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrevano a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

L'art. 18 della legge dettava disposizioni in ordine ai bilanci degli enti e delle istituzioni assimilate.

Significativo, in tema di approvazione del bilancio, era il controllo preventivo effettuato dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

L'inizio e il termine dell'esercizio finanziario coincidevano con l'inizio e il termine dell'anno finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione e i programmi dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, dovevano essere trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferivano.

In caso di mancata approvazione, l'ente o l'istituzione provvedeva, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto.

Il bilancio di previsione aveva esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Le variazioni al bilancio di previsione erano deliberate dal consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione.

Gli impegni di spesa che eccedevano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportavano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il consiglio di amministrazione, con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso dovevano risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso.

Il bilancio consuntivo doveva essere trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiva, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvedeva all'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dall'invio.

1.7 – Le attività di programmazione

Oltre ad avere un ruolo fondamentale nell'approvazione del bilancio degli enti, il Ministro svolgeva un'attività di controllo ed indirizzo sull'attività di programmazione dell'ente.

L'art. 18 della legge indicava le modalità secondo cui doveva essere svolta l'attività di programmazione degli enti. Infatti, disponeva che i programmi di attività annuale, dovevano essere predisposti nei limiti dei bilanci preventivi, e dovevano tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.

I programmi di attività annuale dovevano altresì indicare, di massima:

a) per le stagioni liriche: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico;

b) per le stagioni concertistiche: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi;

c) per il balletto: le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo.

Il repertorio doveva altresì comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo.

Le stagioni liriche dovevano prevedere l'impiego di artisti di canto di nazionalità italiana[19].

Gli articoli 19 e 20 della legge prevedevano invece funzioni e poteri di controllo esercitabili dal Ministero sul programma dell'attività dell'ente.

Infatti, spettava al Ministero lo svolgimento di una funzione di controllo d'indirizzo sul programma d'attività dell'ente che si sostanziava nella valutazione dei criteri ai quali doveva conformarsi il consiglio di amministrazione nella preparazione del programma di attività annuale, alla cui ottemperanza era peraltro subordinata l'approvazione ministeriale di bilanci di previsione e la conseguente concessione dei contributi statali.

1.8 – Il controllo esercitato dallo Stato sugli organi

Al Ministero spettava inoltre l'importantissima funzione di controllo sugli organi.

Infatti, la nomina del sovrintendente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori era a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Si prevedeva altresì l'esonero del sovrintendente dalle proprie funzioni ove si fossero accertate inadeguatezze ed irregolarità nell'organizzazione dei servizi degli enti, con conseguenti indicazioni di prescrizioni e suggerimenti volti a rimuovere tali inconvenienti[20].

Gli enti lirici, in qualità di enti pubblici, infatti, erano sottratti alla disciplina del fallimento, per l'effetto dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*"Legge Fallimentare"*) e dell'art. 2221 cod. civ. Inoltre, gli enti lirici non erano nemmeno soggetti alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa in quanto non c'era alcuna disposizione che la prevedesse per gli stessi.

Di conseguenza, spettava al Ministro del turismo e dello spettacolo, in caso di *deficit* di bilancio, dichiarare la decadenza del consiglio di amministrazione, e nominare il commissario straordinario. Quest'ultimo avrebbe poi proceduto al riassorbimento del debito.

Nell'eventualità che il disavanzo non fosse stato riassorbito, si sarebbe proceduto a dichiarare la cessazione del finanziamento statale, alla definizione dei rapporti giuridici e alla devoluzione dei beni dell'ente al Comune da parte del commissario.

[19] In generale si privilegiava l'impiego di artisti nazionali**.** Era tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. La predetta quota poteva essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. Era fatto salvo, comunque, quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.
Poteva essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiore al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.
Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potevano, comunque, comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previste dal programma stesso.

[20] Con riferimento alla *"Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate"*, l'art. 53 della legge statuiva che il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro avrebbero accertato la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'art. 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.
Al risanamento dei disavanzi si sarebbe poi provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni erano autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.
L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione sarebbe stato a carico dello Stato. L'ammortamento sarebbe stato effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1968.
Il Ministro per il tesoro era altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.9 – Lo statuto ed il regolamento organico degli enti

L'art. 25 disponeva che gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge dovevano provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente.

Lo statuto doveva essere successivamente approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il regolamento organico era invece approvato dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il trattamento economico del personale artistico e tecnico era regolato da contratti di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.

1.10 – I risultati della *"Legge Corona"*

Lo sforzo profuso dal Legislatore, tuttavia, si rivelò infruttuoso poiché, nonostante le intenzioni palesate nella *"Legge Corona"*, non si riuscirono a risolvere i problemi economici e di efficienza che gravavano sull'intero settore.

L'ente lirico infatti, seppur organizzato in modo da garantirgli un'autonoma operatività, risentiva fortemente, in virtù delle finalità pubblicistiche perseguite e della preminente dipendenza dai finanziamenti pubblici, dell'ingerenza degli apparati politico-amministrativi statali e locali in termini di gestione e controllo.

Tutto ciò ha condotto, inevitabilmente, a rafforzare il già avviato cammino verso la burocratizzazione degli enti e delle loro strutture e ad aumentarne progressivamente l'assoggettamento alle decisioni politico-sindacali e la dipendenza pressoché integrale dai trasferimenti pubblici, spesso a ripianamento di *deficit* di bilancio già realizzati.

Ne è conseguita la patologica 'elefantiasi' degli apparati, la progressiva rigidità della spesa del personale e la crescente incidenza sui bilanci complessivi, l'espansione dei costi per le produzioni artistiche, spesso ripetitive e senza alcuna sinergia tra istituzioni consorelle, l'impossibilità di instaurare un regime concorrenziale nell'ambito della produzione lirico-sinfonica. Patologie che – come si avrà modo di precisare nel prosieguo – le successive riforme non sono purtroppo riuscite ad eliminare, avendo inciso più sul piano formale che su quello sostanziale sui ritardi del settore rispetto ai sistemi di altri Paesi europei quali Regno Unito e Spagna, e, per alcuni versi, anche Germania e Francia[21].

Sicché, seppure la *"Legge Corona"* abbia costituito un apprezzabile tentativo di razionalizzare del settore, ben presto si è resa nuovamente necessaria una riforma del sistema degli enti lirici.

[21] A. LEON, M. RUGGIERI, (a cura di) *Il costo del melodramma*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 3 ss.

Il Fondo unico per lo spettacolo

di Antonino Strano

2.1 – La legislazione successiva alla riforma del 1967
2.2 – La legge n. 163/1985: l'istituzione del Fondo unico per lo spettacolo
2.3 – Il Consiglio nazionale dello spettacolo
2.4 – L'Osservatorio dello spettacolo
2.5 – Il sistema agevolativo della legge n. 163/1985
2.6 – Considerazioni sugli effetti del Fondo unico per lo spettacolo

2.1 – La legislazione successiva alla riforma del 1967

Dopo la legge del 1967, per quasi un ventennio, la politica d'intervento statale nel settore musicale ha rivestito il carattere dell'urgenza. Infatti, nel corso di questi anni non sono mai state emanate norme di carattere strutturale, bensì di carattere straordinario.

Le numerose leggi susseguitesi negli anni non hanno infatti alterato l'impianto originario della *"Legge Corona"*, essendo tese prevalentemente al sostegno economico di un settore in perenne e crescente stato di crisi[22], prevalentemente ascrivibile alla scarsità e al cattivo impiego delle risorse finanziarie assegnatevi[23].

Salvo poche eccezioni, l'enorme costo degli spettacoli lirici e delle manifestazioni musicali ha imposto un regime di costanti sovvenzioni da parte dello Stato al fine di consentire la sopravvivenza dell'attività musicale italiana[24].

Ne è derivata una tendenza (purtroppo non esclusiva di tale settore dell'ordinamento giuridico) caratterizzata dall'affastellamento di interventi correttivi di un originario impianto normativo – alla stregua di superfetazioni di un edificio iniziale – che è risultato progressivamente stravolto nei connotati fondamentali, senza tuttavia conseguire una nuova fisionomia, mantenendone in gran parte, quando non ne sono risultate addirittura accresciute, le contraddizioni.

Infatti, gli interventi del legislatore negli anni successivi – segnatamente il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686 recante "*Norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali"*[25]; la legge 22 luglio 1977, n. 426 recante *"Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali"*; la legge 14 novembre 1979, n. 589 recante *"Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche"*; la legge 17 febbraio 1982, n. 43 contenente *"Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo"*; la legge 10 maggio 1983, n. 182 contenente *"Interventi straordinari nel settore dello spettacolo"*; la legge 13 luglio 1984, n. 312 recante *"Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate"* – lungi dal conferire un riassetto complessivo al

[22] A. G. Arabia, *Lo Spettacolo,* cit., p. 1591.

[23] Sulla tematica del finanziamento e delle sue disfunzioni prima dell'entrata in vigore della legge n. 163/1985 vedansi anche: S. Merlini, *Il finanziamento pubblico degli enti lirici: elementi di non-governo finanziario e di incostituzionalità della legislazione di ausilio*, in *Econ. pubbl.*, 1985, p. 277; E. Colasanti, *Radiografia di un finanziamento: il caso enti lirici*, in *Foro amm.*, 1979, p. 273.

[24] A. Mora, *La "privatizzazione" degli enti lirico-musicali*, in *Fondazioni ed enti lirici*, Antologia a cura di G. Iudica, CEDAM, Padova, 1998, p. 5.

[25] Tale decreto in particolare disciplinava alcuni aspetti relativi al servizio scritture, l'impiego del personale artistico e le sanzioni a chiunque esercitasse la mediazione, e procedesse ad assunzioni e scritture in violazione delle norme della legge del 1967.

settore, sono stati sempre e soltanto improntati a risolvere situazioni emergenziali che andavano di volta in volta profilandosi in dipendenza della costante crisi finanziaria del settore.

Va inoltre evidenziato che tali leggi risentivano tutte di uno scarso coordinamento tra di loro nonché con la complessa disciplina fiscale del settore[26].

Le varie leggi, emanate a sostegno delle attività musicali e degli enti autonomi lirici, contenevano infatti soltanto previsioni per il risanamento dei disavanzi degli esercizi precedenti e stanziamenti suppletivi rispetto ai fondi di cui all'art. 2 della legge n. 800/1967.

In altre parole, detti interventi si sono sempre limitati a definire l'ammontare di fondi da mettere a disposizione per le attività di spettacolo e le modalità per la relativa concessione in relazione ai *deficit* di bilancio che andavano di volta in volta profilandosi.

2.2 – La legge n. 163/1985: l'istituzione del Fondo unico per lo spettacolo

Nel 1985, con l'intento di razionalizzare gli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, veniva finalmente emanata una legge di riforma organica del settore: la legge 30 aprile 1985, n. 163 recante una *"Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo"*.

Tale legge rappresentava, invero, un importante tentativo di razionalizzare l'erogazione di tutti i finanziamenti stabiliti da leggi precedenti con l'assunzione del ruolo di principale strumento di intervento pubblico nel settore[27].

Con la legge del 1985, venivano istituiti il Fondo unico per lo spettacolo (anche F.U.S.), il Consiglio nazionale dello spettacolo e l'Osservatorio dello spettacolo e venivano altresì introdotte una serie di agevolazioni fiscali per vari settori.

L'art. 1 della legge infatti disponeva che "*per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo"* .

Tale previsione era importante poiché prevedeva l'accentramento del sistema di gestione statale dei finanziamenti a favore degli enti, delle istituzioni, delle associazioni, degli organismi e delle imprese operanti nei vari settori delle attività di spettacolo.

L'art. 2 della legge disciplinava la ripartizione delle quote del Fondo tra i diversi settori. Tale articolo disponeva che la destinazione del Fondo ai diversi settori dovesse essere effettuata secondo una ripartizione percentuale su base annuale, in origine stabilita dall'art. 13 della legge medesima, inizialmente nella misura del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici, del 13 per cento alla musica e alla danza, il 25 per cento al cinema, il 15 per cento alla prosa e l'1,5 per cento ai circhi; la quota restante pari al 3,5 per cento del Fondo era destinata al funzionamento degli organi istituzionali e ad altre spese[28].

Ai sensi dell'art. 2, il Fondo doveva comunque essere ripartito annualmente tra i diversi settori in ragione di quote non infe-

[26] A. G. Arabia, *Lo Spettacolo* cit., p. 1613.
[27] A. G. Arabia, *Ibidem.*

[26] A. G. Arabia, *Ibidem.*
[27] A. G. Arabia, *Ibidem.*
[28] In particolare, l'art. 13 seppur rubricato come *"Norme transitorie"* introduceva una complessa disciplina rivolta alla ripartizione dei fondi del F.U.S. fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.
In particolare, si stabiliva che i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimanessero quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartiva annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.
Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:
a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali era annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;
b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, numero 378 , e successive integrazioni. Fino al 50

riori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante[29].

La legge prevedeva altresì disposizioni per il finanziamento del fondo, tramite un sistema molto complesso ed articolato oltre ad assegnare le risorse per il primo triennio.

Infatti, l'art. 15 rubricato "*Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura*" stabiliva che fosse assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987.

Al rifinanziamento del Fondo, per i successivi trienni si sarebbe provveduto in sede di legge finanziaria dello Stato[30].

Infine, l'art. 6 della legge, prevedeva, in capo al Ministro del turismo e dello spettacolo, l'obbligo di riferire in Parlamento

per cento di detto incremento è destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che sarebbero state fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo doveva esser erogato a stato di avanzamento dei lavori;

c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche era annualmente portato in aumento del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive integrazioni e modificazioni;

d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca Nazionale del Lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa;

e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca Nazionale del Lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti;

f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante.

Infine si prevedeva che gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario siano portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo.

[29] Il comma 2 del medesimo articolo prevedeva che la residua quota del Fondo fosse riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 (*"Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo"*) e 5 (*"Osservatorio dello spettacolo"*) della legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Inoltre era previsto che il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunicasse, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Allo stesso modo, al comma 4 era disposto che si procedesse nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma

[30] L'art 15 statuiva che confluivano inoltre nel Fondo le somme stanziate o da stanziare nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle seguenti disposizioni legislative:

a) regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547;

b) articoli 7, 9, 11, 12, 27 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

c) primo comma, lettera a), dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

d) articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291;

e) primo comma, quarto alinea, dell'articolo 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308;

f) legge 13 aprile 1977, n. 141;

g) articolo 1 della legge 29 luglio 1980, numero 390;

h) articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

i) legge 9 febbraio 1982, n. 37;

l) sesto e quattordicesimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

m) terzo, settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'articolo l; secondo comma, lettere a) e b), dell'articolo 2; diciottesimo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182.

Per le somme di cui alla lettera h) del precedente comma restava fermo l'obbligo del versamento in entrata del bilancio dello Stato.

Per l'anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma, ovvero le eventuali residue disponibilità sulle stesse esistenti, in caso di avvenuti utilizzi prima dell'entrata in vigore della legge, erano portate in aumento al Fondo mediante storno dai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 miliar-

ogni anno tramite la presentazione di una documentazione conoscitiva e di una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo.

Questa impostazione originaria di ripartizione dei fondi è poi mutata a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1988, n. 555 recante *"Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo"*, ai sensi della quale si attribuiva al Ministro per il turismo e lo spettacolo il compito di definire, con proprio decreto, le percentuali di ripartizione del Fondo con cadenza annuale, acquisito parere dal Consiglio nazionale dello spettacolo istituito dalla legge n. 163/1985.

Tale intervento – che purtroppo, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, non fu l'ultimo nel settore della programmazione di allocazione dei fondi – si prometteva di modulare l'allocazione delle risorse in base alle effettive esigenze dei settori, in modo da realizzare una più efficace politica culturale.

2.3 – Il Consiglio nazionale dello spettacolo

Come già accennato in precedenza, oltre ad istituire un sistema di gestione accentrata dei fondi pubblici destinati alle attività di spettacolo, la legge predetta all'art. 3 istituiva presso il Ministero del turismo e dello spettacolo il Consiglio nazionale dello spettacolo[31].

Il Consiglio era presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;

c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;

d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;

e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;

g) tre rappresentanti designati dalla conferenza Stato-Regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1983, n. 300;

h) sei rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

i) un rappresentante della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);

l) tre rappresentanti designati dalla Unione delle province d'Italia (UPI);

m) un rappresentante della RAI – Radiotelevisione italiana;

n) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI);

p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;

q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

r) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;

s) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;

t) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

v) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cine-televisive specializzate, degli esportatori di film;

w) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali;

x) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale;

---

di per l'anno 1985, lire 700 miliardi per l'anno 1986, lire 750 miliardi per l'anno 1987, si provvedeva mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del triennio 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

La dotazione del Fondo, da ripartire ai sensi dell'articolo 2 della legge, era ridotta della somma necessaria per il versamento allo stato di previsione dell'entrata del bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali della legge, il cui onere per l'anno 1985 fu valutato in lire tredici miliardi.

Il Ministro del tesoro era inoltre autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[31] Tale articolo è stato abrogato dall'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

y) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, designati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge medesima;

z) sei eminenti personalità della cultura nazionale[32].

L'art. 4 disciplinava invece le attribuzioni del Consiglio.

La funzione principale era quella di elaborare le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno ed incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo.

Nelle proposte dovevano essere indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all'articolo 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonché le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.

Era altresì stabilito che entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo fosse convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione del programma del triennio successivo.

Sulla base di detto programma, il Consiglio nazionale dello spettacolo proponeva al Ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'articolo 2 della legge[33].

2.4 – L'Osservatorio dello spettacolo

Oltre all'istituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo, al fine di coordinare l'attività di programmazione e di gestione ed erogazione dei fondi, l'art. 5 della legge istituiva, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'Osservatorio dello spettacolo.

Tale organo veniva istituito al fine di esercitare una funzione complessiva di monitoraggio sull'andamento dello spettacolo anche in un'ottica comparativa con le esperienze di altri paesi.

In particolare, a tale organo erano affidati i compiti di:

a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

Per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo poteva avvalersi della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati, con appositi incarichi e convenzioni, in numero complessivo non superiore di dieci all'anno[34].

---

[32] Era previsto che i componenti di cui alle lettere i), m), n) ed o) fossero designati dai rispettivi enti.
I componenti di cui alle lettere p), r), s), t), u), v), w), erano designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera z) erano scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.
Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purché le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.
Era altresì stabilito che le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente del Ministero del turismo e dello spettacolo siano esercitati da due funzionari appartenenti alla carriera direttiva.
La nomina del Consiglio nazionale dello spettacolo era fatta con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e con durata in carica tre anni. I singoli membri potevano essere riconfermati per una sola volta.
Erano stabilite norme concernenti la convocazione delle riunioni e i *quorum* costitutivi e deliberativi.
Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo erano validamente tenute qualora fosse presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi.
Le deliberazioni erano adottate a maggioranza dei presenti.

[33] Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo. L'ultimo comma stabiliva che entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emanasse le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri facevano carico al Fondo.

[34] Anche in questo caso è previsto che le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, siano a carico del Fondo.

2.5 – Il sistema agevolativo della legge n. 163/1985

Gli articoli 7, 8 e 9 della legge introducevano varie agevolazioni fiscali alle attività di spettacolo.

In particolare, l'art. 8 disciplinava le "*Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante*".

Era infatti previsto che il 70 per cento degli utili dichiarati non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR:

a) per le imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, in regime di contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, purché fosse reinvestita nella produzione di spettacoli;

b) per imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, in regime di contabilità ordinaria, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

L'agevolazione competeva fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti.

L'agevolazione prevista comunque non poteva eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, e doveva essere oggetto di richiesta espressa in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione competeva sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attività, nonché i relativi piani di finanziamento.

Ai fini dell'agevolazione:

1) i reinvestimenti dovevano essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo doveva aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) le opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle strutture dovevano essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

Era altresì stabilito che le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l'ammontare delle somme impiegate debbano essere comprovate mediante idonea documentazione[35].

L'art. 11 stabiliva tuttavia la temporaneità delle agevolazioni fiscali e delle relative modalità di applicazione, ovvero per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge[36].

2.6 – Considerazioni sugli effetti del Fondo unico per lo spettacolo

L'istituzione del Fondo unico per lo spettacolo, pur costituendo un apprezzabile tentativo di razionalizzare il sistema dei finanziamenti pubblici per le attività dello spettacolo, non ha determinato quella inversione di tendenza sperata dagli operatori del settore.

Infatti, l'esperienza applicativa – come si avrà modo di sottolineare nel prosieguo –, soprattutto alla luce delle difficoltà finanziarie emerse con sempre maggiore rilevanza, non può dirsi esser stata positiva.

Già nel corso del primo triennio di applicazione della legge n. 163/1985 era emersa la problematicità della modalità di allocazione dei fondi, tanto da dover intervenire dopo soli tre anni con la legge n. 555/1988, attribuendo al Ministro del turismo la competenza in ordine all'attribuzione in percentuale dei fondi disponibili.

Successivamente, l'impianto originario è stato stravolto dal decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492[37] che istituiva un au-

---

[35] Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste erano poi da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo L'art. 10 prevedeva sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della legge. In tali casi, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata ed applica una soprattassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non pagata.

[36] Con tale decreto doveva altresì essere stabilito che le imprese dovevano avere la sede legale e l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato e doveva essere disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni.

[37] Tale decreto recava *"Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134"*.

tonomo fondo per le attività di danza, prevedendo per tale settore l'assegnazione dei fondi a cadenza triennale e *de facto* abrogando una parte consistente della disciplina della legge n. 163/1985[38].

Se gli interventi normativi che hanno investito direttamente il F.U.S. hanno avuto certamente l'effetto di stravolgerne l'impianto originario, il sistema di attribuzione dei fondi è stato di recente decisamente messo in crisi – come meglio si evidenzierà – dal mutato assetto costituzionale delle competenze disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[38] Ulteriori disposizioni di natura regolamentare si sono succedute nel corso del 1999.
In particolare rileva, quanto a sconsideratezza, l'allineamento delle stagioni teatrali all'anno solare per quel che riguarda l'erogazione dei contributi statali.
Tale innovazione, non ha infatti tenuto conto dell'approntamento di un'adeguata copertura finanziaria per il secondo semestre dell'anno, essendosi le risorse naturalmente esaurite per far fronte alle necessità finanziarie della prima parte della stagione.

La privatizzazione degli enti lirici

di Gaetano Armao

3.1 – L'avvio della trasformazione degli enti lirici
3.2 – Il decreto legislativo n. 367/1996: la trasformazione degli enti lirici in fondazioni lirico-sinfoniche
3.3 – Finalità e natura giuridica delle fondazioni lirico-sinfoniche
3.3.1 – Caratteri generali del modello adottato: la fondazione di partecipazione
3.3.2 – Le finalità perseguite dalle fondazioni lirico-sinfoniche e le ragioni di scelta del modello
3.3.3 – Lo scostamento dal modello privatistico di fondazione
3.3.4 – Le attività esercitabili dalle fondazioni lirico-sinfoniche: la dicotomia tra attività istituzionali ed attività imprenditoriali
3.4 – Il procedimento di trasformazione
3.4.1 – Caratteri generali
3.4.2 – La deliberazione di trasformazione
3.4.3 – Il contenuto della deliberazione
3.4.4 – La stima del patrimonio iniziale della fondazione
3.4.5 – L'approvazione della delibera di trasformazione
3.4.6 – Effetti dell'approvazione
3.5 – Lo statuto
3.6 – Organizzazione interna delle fondazioni lirico-sinfoniche
3.6.1 – Gli organi
3.6.2 – Il presidente
3.6.3 – Il consiglio di amministrazione
3.6.4 – Il sovrintendente
3.6.5 – Il collegio dei revisori
3.7 – Norme in tema di patrimonio e gestione
3.8 – La tenuta delle scritture contabili e il bilancio di esercizio
3.9 – Conservazione dei diritti e decadenze
3.10 – La vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche
3.11 – Insolvenza e amministrazione straordinaria
3.12 – Il trattamento del personale e dei corpi artistici
3.13 – Contributi dello Stato
3.14 – Regime fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche

3.1 – L'avvio della trasformazione degli enti lirici

Nel 1993 è approvato il *referendum* che abroga la normativa istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo (legge n. 617/1959) con la conseguenza che le competenze in materia vengono trasferite al Dipartimento dello Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273, al Ministero dei beni culturali; decreto reiterato per circa due anni. Viene da ultimo emanato il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, (recante "*riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport*"), poi convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 203.

Il travaglio organizzativo e funzionale accresceva il disagio del settore, già carente di una normativa organica e di efficienti modelli gestionali che sapesse peraltro rispondere alle crescenti esigenze di ordine finanziario. Mentre, da parte sua, l'esecutivo del tempo non riusciva a dare attuazione alla delega legislativa conferita dalla normativa appena richiamata[39].

L'art. 2 della legge n. 203/1995, a seguito della soppressione ad opera del *referendum* abrogativo del Ministero del turismo e dello spettacolo, conferiva delega al Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di spettacolo diretti a:

a) trasferire competenze e funzioni alle Regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori;

b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso con le Regioni, delle relative competenze, nonché per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;

c) trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonché il personale connessi alle competenze trasferite.

Il comma 2 della norma in esame prevedeva una serie di criteri direttivi a cui il Governo doveva attenersi nell'emanazione di detti decreti.

In particolare, per quello che attiene agli enti lirici[40], si disponeva che fossero riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgevano attività di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituivano, anche di fatto, il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali.

In merito, sembra opportuno sottolineare – ciò non solo per le implicazioni connesse alla forte spinta delle Regioni nel reclamare un ruolo nel settore dello spettacolo, ma anche per la successiva evoluzione che avrà l'ordinamento e la lettura che di esso ne farà la Corte costituzionale – che, nell'assetto organizzativo delineato dalla normativa in esame un ruolo pregnante viene conferito alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome[41]. Tale organo, inverando il modello del così detto 'regionalismo cooperativo', avrebbe consentito alle regioni di ottenere una piena partecipazione e informazione e di concorrere, parimenti, alla determinazione delle politiche di settore, nonché all'attuazione degli atti delle istituzioni europee.

Se la legge n. 203/1995 conferiva delega per il riordino dell'intero settore dello spettacolo, la legge n. 549/1995 aveva come obiettivo precipuo il conferimento della delega per il riordino degli enti operanti nel settore musicale.

Infatti, l'art. 2 comma 57 della legge, conferiva delega al Governo ad emanare entro il 30 giugno 1996, uno o più decreti legislativi *"per disciplinare la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operino nel settore musicale"*. Il successivo comma 58 individuava i principi e criteri direttivi a cui il Governo doveva attenersi nell'emanazione dei decreti legislativi.

I principi e criteri direttivi venivano così specificati:

"a) l'identificazione degli enti comprendendo nella categoria: gli enti, associazioni o istituzioni, pubbliche o private, che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali; in ogni caso, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche ad essi assimilate, disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

[39] Per una panoramica dell'articolata letteratura sull'inquadramento pubblicistico dello spettacolo, oltre agli autori citati alla nota 1, si veda anche A. G. ARABIA, *Lo Spettacolo*, in S. CASSESE, *Trattato di Diritto Amministrativo,* cit., p. 1585 ss. alla quale si rinvia per le indicazioni bibliografiche.

[40] In generale sugli enti lirici prima della riforma si veda E. BRUTI LIBERATI, *Gli enti lirici dopo il d.l. 11 settembre 1987, n. 374 e la relativa legge di conversione: enti pubblici economici e non economici?*, cit., p. 741 ss. al quale si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.

[41] A. G. ARABIA, *Lo Spettacolo*, in S. CASSESE, *Trattato di Diritto Amministrativo,* cit., p. 1582.

b) la determinazione delle condizioni della trasformazione, comprendendovi: situazione economico-finanziaria di equilibrio; gestione improntata ad imprenditorialità ed efficienza;

c) l'individuazione dei soggetti pubblici che concorrono alla fondazione. Tra questi dovranno comunque essere presenti lo Stato, la regione e il comune nei quali gli enti hanno sede;

d) la determinazione delle modalità e degli strumenti con i quali lo Stato, la regione e il comune promuovono d'intesa l'intervento di altri enti o soggetti pubblici e privati nelle fondazioni;

e) l'individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascun ente, con particolare riferimento alla formazione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività istituzionale, nonché alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali dell'ente.

Per il perseguimento dei fini sociali la fondazione potrà disporre, tra le sue fonti di finanziamento, anche delle seguenti:

1) contributi di gestione a carico del bilancio dello Stato, della regione e del comune;

2) altri contributi pubblici ed erogazioni liberali dei privati;

3) rendite del suo patrimonio e proventi delle sue attività;

4) altre somme erogate alla fondazione a qualsiasi titolo non destinate a patrimonio;

5) contributi versati dai fondatori e dai sostenitori delle fondazioni;

6) somme derivanti da eventuali alienazioni patrimoniali non destinate ad incremento del patrimonio per delibera del consiglio di amministrazione. Lo statuto della fondazione deliberato dai soci fondatori è approvato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di attività culturali;

f) l'adeguata vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'ente;

g) l'incentivazione, anche attraverso la rimozione di ostacoli normativi, del miglioramento dei risultati della gestione;

h) le previsioni di incentivi per la costituzione in forme organizzative autonome dei corpi artistici e delle altre unità operative, senza pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività della fondazione;

i) l'applicazione alle erogazioni liberali a favore dell'ente, anche in forma di partecipazione al fondo di dotazione, della disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

l) la previsione di una disciplina transitoria delle liberalità più favorevole di quella descritta alla lettera i), limitata alla fase di avvio e senza oneri per il bilancio dello Stato;

m) la conservazione da parte delle fondazioni dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge agli enti originari"[42].

Gli enti lirici si trovano così inseriti in un processo di privatizzazione che – com'è noto – aveva visto la luce all'inizio degli anni '90 per enti pubblici creditizi ed enti pubblici economici (cfr. legge n. 218/1990; decreto-legge n. 386/1991 conv. dalla legge n. 35/1992 e decreto-legge n. 333/1992, conv. dalla legge n. 359/1992) ed è poi proseguito, in attuazione delle delega di cui all'art. 11, primo comma, e dell'art. 14, primo comma, lett. *b*) della legge n. 59/1997, con la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato di importanti enti pubblici culturali quali: il "*Centro sperimentale di cinematografia*", trasformato nella fondazione "*Scuola nazionale di cinema*" (decreto legislativo n. 426/1997); la "*Biennale di Venezia*" (decreto legislativo n. 19/1998), *l'Istituto del dramma antico-INDA* (decreto legislativo n. 20/1998), la "*Triennale di Milano*" (decreto legislativo n. 273/1999)[43].

Il settore lirico-sinfonico, al di là delle complesse vicende inerenti il quadro normativo, viveva un momento di grande travaglio che ne imponeva il complessivo riordino.

Tra le ragioni apprezzate dalla dottrina e poste alla base di una riforma degli enti, giova ricordare:

- la tendenza decrescente del sussidio pubblico;
- l'eccessiva dimensione degli organici degli enti;
- il peso eccessivo dei costi del personale dipendente sui costi totali;
- la scarsa attrazione di contributi privati sia nella forma di donazioni, che in quella di sponsorizzazioni;
- l'insufficiente perseguimento di tutte le opportunità di reddito complementari al biglietto e all'abbonamento (noleggi, pubblicità, editoria, ristorazione, ecc.);

[42] L'art. 2, comma 59 della normativa in esame prevede che: *"gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 57 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro. Essi sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi i termini previsti, il procedimento di emanazione dei decreti legislativi prosegue anche in mancanza dei pareri richiesti"*.

[43] Sul tema delle privatizzazioni la dottrina è ormai assai vasta, in questa sede si rinvia per tutti a S. CASSESE, *La nuova Costituzione economica*, Bari, Laterza, 2004, p. 117 ss.

- l'assenza di una programmazione artistica e gestionale su un orizzonte poliennale;
- la scarsa cooperazione fra i diversi enti nella produzione e nella circuitazione;
- la difficoltà di valutare in modo coerente ed omogeneo l'attività degli enti[44].

Sicché, con la trasformazione dell'ente lirico in fondazione[45], non considerandosi più necessaria la veste giuridica dell'ente pubblico, è ritenuto di adottare un modello che avrebbe dovuto determinare, analogamente a quanto indicato in generale per altri enti culturali interessati dal processo di trasformazione in precedenza richiamati, un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni di pertinenza[46]. Con la conseguenza che tali fondazioni sono divenute, alla stregua delle previsioni di cui all'art. 118, ultimo comma della Costituzione[47], uno strumento di promozione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, sia singoli che associati, nell'esercizio di attività di interesse generale e collettivo[48], costituendo in tal guisa un precipitato del principio di sussidiarietà in senso orizzontale[49].

Si trattava di un disegno ambizioso che puntava ad una vera e propria 'mutazione genetica' del modello organizzativo e funzionale degli enti lirici, ma che – come purtroppo dimostreranno le esperienze maturate negli anni a seguire – si è infranto sin dalle prime applicazioni sulle carenze e l'incompletezza del progetto di riforma e su un approccio 'illuministico' ad un fenomeno complesso e variegato quale quello dell'organizzazione degli enti lirici nel nostro Paese[50].

3.2 – Il decreto legislativo n. 367/1996: la trasformazione degli enti lirici in fondazioni lirico-sinfoniche

Nell'esercizio della delega di cui all'art. 2 comma 57 della legge n. 549/1995, il legislatore delegato ha successivamente emanato il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 recante *"Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato"*.

Tale riforma di settore, molto attesa e connotata da un programma ambizioso, ha previsto, in primo luogo, la trasformazione degli enti lirici in fondazioni lirico-sinfoniche, determinandone il passaggio, sul piano organizzativo, da enti pubblici non economici in enti di diritto privato[51].

[44] Va in tal senso condivisa l'analisi di A. F. LEON, *Enti lirici: conseguenze della trasformazione in fondazione,* in *Economia della Cultura,* 2004, p. 5-6.

[45] In merito si vedano le ampie considerazioni di F. ERNANI, R. IOVINO, *La Repubblica degli enti lirico-sinfonici. Problemi e prospettive del teatro d'Opera in Italia (1967-1992),* cit., p. 22 ss. e di A. MOZZATI, *La privatizzazione degli enti lirici*, in *Economia e diritto del terziario*, 1999, p. 477 ss.

[46] Si ricordano al riguardo, tra gli altri provvedimenti in materia (decreto legislativo n. 269 del 1997, decreto legislativo n. 20 del 1998), il preambolo del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 *"Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59",* che a fondamento dell'intervento di riforma pone espressamente: "*l'esigenza di trasformare gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, in fondazioni, non essendo necessaria, per l'espletamento dei loro compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico e consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni di tali enti*".

[47] A norma del quale: "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*".

[48] Si richiama quanto precisato da G. NAPOLITANO *Le fondazioni di origine pubblica: tipi e regole,* in S. RAIMONDI, R. URSI, (a cura di), *Fondazioni e attività amministrativa,* Torino, Giappichelli, 2006, p. 72 ss.;

[49] Sulla sussidiarietà in senso orizzontale si vedano per tutti: G. ARENA, *Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118 u.c. della Costituzione*, AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Berti,* Napoli, Jovene, 2005, p. 177 ss. e G. PASTORI, *Amministrazione pubblica e sussidiarietà orizzontale,* ivi, p. 1751 ss.

[50] Per una ricostruzione di scenario si veda ancora: M. RUGGIERI, *Il teatro lirico tra pubblico e privato (1898-2001),* cit., p. 39 ss.; C. CRISCUOLO, *La legislazione sulle attività teatrali: stato attuale e prospettive di riforma*, in www.aedon.mulino.it. 2/2002; F. TESAURO, *"Il diritto delle attività teatrali": una breve premessa*, ivi.

[51] Sulla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, oltre agli autori già citati in precedenza, si vedano tra gli altri: M. IMMORDINO, *Le fondazioni teatrali e la loro ancora incerta collocazione tra pubblico e privato*, in S. RAIMONDI, R. URSI, (a cura di), *Fondazioni e attività amministrativa,* cit., p. 114 ss.; F. MANGANARO, *Pubblico e privato nella disciplina giuridica delle fondazioni liriche e teatrali,* in *Nuove Autonomie,* p. 523 ss. 2006; E. ROSSI, *Cacofonie giuridiche per gli enti lirici*, in *Le Regioni*, 2001, p. 350; T. PALAZZI, *La trasformazione degli enti lirici. A cinque anni dall'avvio della riforma*, in *Queste istituzioni*, n. 123/2001, p. 85; C. DI MARCO, *Teatro ed enti teatrali*, in *Dig. disc. pubbl.*, cit., p. 463 ss.; A. MOZZATI, *La privatizzazione degli enti lirici*, cit., p. 488; A. SERRA, *La difficile privatizzazione delle fondazioni liriche: strumenti pubblici e presenza privata*, in *Aedon*, n. 2, 1998, sul sito www.aedon.mulino.it.; A. DI MAJO, *Le neo-fondazioni della lirica: un passo avanti e due indietro*, in *Il Corriere Giuridico*, n. 1, 1997, p. 114 ss.; F. RIGANO, *La privatizzazione degli enti lirici*, in *AIDA – Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 1997, p. 552; E. FRENI, *La trasformazione degli enti lirici in fondazioni di di-*

Infatti, l'art. 1 del decreto dispone che "*gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto*".

Sotto altro profilo, va evidenziato come la privatizzazione degli enti lirici si inserisca in un processo globale intrapreso dal Legislatore che ha riguardato molti enti pubblici non economici operanti nel settore scientifico e culturale, enti che agiscono perlopiù secondo modalità di carattere privatistico quali l'organizzazione di mostre, di spettacoli teatrali, ricerche di carattere scientifico e gestione di biblioteche.

Invero, il modello fondazionale è stato quello di più diffusa utilizzazione da parte del Legislatore per attuare tale processo di privatizzazione, poiché ritenuto il più idoneo per la gestione esternalizzata dei beni e dei servizi culturali.

La fondazione è certamente lo strumento più funzionale all'attività di gestione e di valorizzazione dei beni culturali, così come la società di capitali si addice ad attività di carattere imprenditoriale finalizzate ad acquisire risorse finanziarie, mentre l'associazione può essere utilizzata per l'erogazione di attività di promozione culturale, quando può contare su di un radicato volontariato o comunque su di una esperienza gestionale già acquisita.

Tale tipologia di enti ha subito, pertanto, la trasformazione in persone giuridiche private del libro primo del codice civile.

La maggior parte di questi è stata trasformata in fondazioni, ancorché tale classificazione apparisse utilizzata più in senso descrittivo che tecnico[52].

Fenomeno del tutto residuale è quello della trasformazione in enti a base associativa, riconducibili alla categoria delle associazioni, o ancora, in enti privi di base associativa, operanti sulla base di un proprio patrimonio o sulla base di contributi ordinari versati dallo Stato.

Ma il Legislatore non ha limitato la propria sfera d'intervento agli enti pubblici non economici. Invero, tale processo di trasformazione ha investito altre categorie di soggetti pubblici quali gli enti pubblici economici.

Tali enti, per mezzo dei quali nei decenni precedenti si era concretato l'intervento pubblico dello Stato nell'economia, si caratterizzavano, per quanto atteneva ai profili organizzativi, per l'applicazione delle norme di diritto pubblico in materia di organizzazione, mentre, per quel che concerneva le modalità operative, in ragione dell'esercizio di attività di tipo imprenditoriale, segnatamente nei confronti di soggetti terzi, per l'applicabilità delle norme di diritto privato.

Siffatto modello tipico è stato soppiantato da quello della società per azioni in mano pubblica, soggetto, a differenza del primo, del tutto ascritto alla sfera privata, tanto sul versante dell'organizzazione quanto su quello dell'attività[53].

Inoltre, il Legislatore ha avviato la trasformazione in società per azioni anche di enti pubblici non economici, operanti nell'esercizio di attività amministrative in senso tecnico, cioè nell'esercizio di veri e propri poteri amministrativi. Gli enti destinatari di tale processo sono quelli operanti nell'esercizio di politiche pubbliche proprie dello Stato, dotate del carattere della necessarietà ed intese come complesso di azioni che debbono essere svolte nell'interesse della collettività. Tali attività, avendo rilevanza generale, non sono dunque né intercambiabili, né facoltative, ma necessarie e proprie dei pubblici poteri[54].

Svolta questa breve premessa sui processi di privatizzazione avviati nel corso degli anni '90, e con particolare riferimento agli enti lirici, giova ricordare che l'art. 2 comma 1 della legge n. 545/1995 individua come soggetti destinatari della trasformazione:

a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge n. 800/1967;

---

ritto privato, in *Giorn. dir. amm.*, 1996, p. 1115 ss.; C. BARBATI, *Istituzioni e spettacolo. Pubblico e privato nelle prospettive di riforma*, cit., p. 137 ss.; G. MARASÀ, *Fondazioni, privatizzazioni e impresa: la trasformazione degli enti musicali in fondazioni di diritto privato*, in *Studium iuris*, 1996, p. 1095 ss..

[52] V. CERULLI IRELLI, *Pubblico e privato nell'organizzazione amministrativa*, in S. RAIMONDI, R. URSI, (a cura di), *Fondazioni e attività amministrativa,* Torino, Giappichelli, 2006, p. 13 ss. Invero, risulta difficile, come si evidenzierà meglio nel prosieguo, rintracciare in queste figure il carattere proprio delle fondazioni private intese in senso tecnico come patrimoni destinati ad uno scopo.

[53] V. CERULLI IRELLI, *Pubblico,* cit.*,* p. 15 ss., L'ente pubblico economico è pertanto da considerarsi una figura recessiva nel nostro ordinamento giuridico, dato che quasi tutti i principali enti economici sono stati trasformati in società per azioni. Si può dunque affermare che la forma tipica dell'impresa pubblica è ormai la società per azioni con capitale pubblico, forma di società tuttavia aperta all'ingresso, talvolta anche maggioritario del capitale privato.

[54] V. CERULLI IRELLI, *Pubblico,* cit., p. 17 ss. A titolo esemplificativo, si citano la politica della viabilità, che lo Stato gestisce attraverso l'ANAS, trasformata in società per azioni; le grandi reti infrastrutturali, come quella elettrica, come quella ferroviaria, che lo Stato gestisce attraverso soggetti a loro volta trasformati in società per azioni; la politica di sostegno alle imprese italiane operanti all'estero in Paesi a rischio, che lo Stato gestisce attraverso la SACE, trasformata in società per azioni.

b) altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza identificati, sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge n. 800/1967[55] [56].

Rispetto al modello anglosassone, che privilegia interventi economici diretti attraverso incentivi fiscali per attrarre finanziamenti da privati e a quello franco-tedesco, volto alla sovvenzione diretta tramite il ricorso alla spesa pubblica, il legislatore italiano ha dunque optato per un *tertium genus*, una via di mezzo tra il pubblico ed il privato[57].

In sostanza, il modello italiano si caratterizza per una semiprivatizzazione, in cui il potere pubblico riveste ancora un ruolo fondamentale[58], a tal punto che, in base alla normativa comunitaria, più attenta al criterio sostanziale anziché formale, le fondazioni liriche sono qualificate come organismi di diritto pubblico.

Ciò implica, anche secondo l'orientamento della giurisprudenza[59], che alle fondazioni risultanti dalla trasformazione si applichino alcuni istituti di diritto pubblico.

Da ciò inevitabilmente discende che per quel che concerne gli appalti di forniture e di servizi, le fondazioni medesime non potranno avvalersi degli strumenti di diritto privato, dovendo invece osservare procedure ad evidenza pubblica nella selezione degli aggiudicatari.

Tale assunto ha trovato peraltro recente conferma nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il *"Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*[60], il cui allegato III (*"Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei*

[55] Il riferimento è all'art. 28 della legge n. 800/1967 disciplinante i teatri di tradizione e le istituzioni concertistiche-orchestrali assimilate.

[56] I commi 2 e 3 dell'art. 2 prevedono che gli enti di cui alla lettera b) del comma 1, sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati e che tali enti definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonché i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.

[57] AGIS – AGENZIA GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO, *Rapporto sullo spettacolo in Italia* (a cura di) in R. GROSSI, *Politiche, strategie e strumenti per la cultura – Secondo rapporto Annuale Federculture 2004*, (a cura di), Federculture & Formez, Roma, 2004, p. 200.

[58] Per la nozione di organismo di diritto pubblico vedansi G. GRECO, *Imprese pubbliche, organismi di diritto pubblico, affidamenti "in house": ampliamento o limitazione della concorrenza?*, in *Le società pubbliche*, Padova 2004. F. CINTIOLI, *Di interesse generale e non avente carattere industriale o commerciale": il bisogno o l'attività?*, in *Organismi e imprese pubbliche*, , Milano 2004. M. A. SANDULLI, *Imprese pubbliche e attività estranee ai settori esclusi: problemi e spunti di riflessione*, in *Organismi e imprese pubbliche*, Milano 2004. In proposito vedasi la nutrita giurisprudenza comunitaria in materia, e segnatamente: Corte Giust., 16 ottobre 2003, in causa C-283/2000, *Siepsa*; Corte Giust., V, 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99, *Agorà S.r.l. c. Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, ed Excelsior S.n.c di Pedrotti Bruna & C. c. Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, Ciftat s.c.a.r.l.*; Corte Giust, V, 22 maggio 2003, in causa C-18/2001 *Taitotalo Oy*; Corte Giust., 18 novembre 1999, in causa C-107/1998, *Teckal c. Comune di Viano e Agac*; Corte Giust. Corte Plenaria, 15 giugno 1998, in causa C-44/96, *Mannesmann Anlagenbau Austria*; Corte Giust., 10 novembre 1998, in causa C-360/96 *Gemente Arnhem – BFI Holding*; Corte Giust., 5 marzo 1996, nelle cause riunite C-46/1993 e C-48/1993 *Brasserie du pecheur e Factortame.*

[59] In senso critico A. ROMANO TASSONE, *Le fondazioni di diritto amministrativo: un nuovo modello*, Atti del Convegno *"Fondazioni e attività amministrativa"*, Palermo, 13 maggio 2005, in *Diritto Amministrativo*, n. 3, 2005, p. 473, pubblicato anche in S. RAIMONDI, R. URSI, (a cura di), *Fondazioni e attività amministrativa,* Torino, Giappichelli, 2006.
A. ROMANO TASSONE, *Le fondazioni di diritto amministrativo: un nuovo modello*, in S. RAIMONDI, R. URSI, (a cura di), *Fondazioni e attività amministrativa,* Torino, Giappichelli, 2006. L'Autore critica la riconducibilità delle fondazioni all'istituto dell'organismo di diritto pubblico.
Lo stesso riconosce a tale impostazione il merito di apportare elementi di sistematicità ad un settore carente in tal senso, con il recupero, in chiave europea, del senso profondo della distinzione pubblico-privato. Tuttavia, l'avallare l'orientamento della sicura riconducibilità delle fondazioni "da privatizzazione" alla figura dell'organismo di diritto pubblico implica necessariamente la loro qualificazione pubblicistica anche per l'ordinamento interno, con la loro conseguente collocazione al di fuori del modello fondazionale.
Peraltro, l'Autore precisa che la nozione di organismo di diritto pubblico, nello stesso ordinamento dell'Unione Europea, ha una dimensione puramente settoriale, servendo esclusivamente all'individuazione delle strutture, pubbliche o private, tenute all'applicazione della normativa comunitaria sugli appalti.
Inoltre, l'Autore osserva come l'ordinamento comunitario abbia *"una tradizionale vocazione casistica ed anti-sistematica, sicché sembra eccessivo conferire alla nozione uno spessore globalizzante che essa, dichiaratamente, non intende possedere"*.

[60] Il Codice dei contratti pubblici è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2006. Va ricordato che lo stesso è stato modificato e integrato dal decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 dalla legge 12 luglio 2006, n. 228 (art. 1-*octies*).

settori ordinari di cui all'articolo 3, comma 27") annovera tra gli organismi pubblici tenuti all'applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti gli *"Enti preposti a servizi di pubblico interesse"*, gli *"Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero"*, e gli "*Enti culturali e di promozione artistica*".

Ma la riconducibilità delle fondazioni lirico-sinfoniche alla categoria degli organismi di diritto pubblico ha ben altre implicazioni[61], se si considera che il finanziamento, sia sotto il profilo dell'apporto iniziale al patrimonio della fondazione, sia sotto quello del sovvenzionamento annuale, è in misura decisamente prevalente di provenienza pubblica.

Il mutato assetto giuridico, in linea teorica, avrebbe dovuto garantire una maggiore snellezza gestionale, con riferimento in particolare al funzionamento degli organi della fondazione, ma purtroppo così non è stato, tanto che ad oggi si cerca di individuare un modello di gestione alternativo delle stesse[62].

Nel progetto iniziale del decreto, la trasformazione degli enti lirici in fondazioni lirico-sinfoniche era subordinata all'ingresso dei privati finanziatori, che doveva avvenire entro la fine del 1999.

Tale processo di trasformazione doveva riguardare tredici enti lirici, ovvero:

- il Teatro Comunale di Bologna;
- il Teatro Comunale di Firenze;
- il Teatro Comunale dell'Opera di Genova;
- il Teatro alla Scala di Milano;
- il Teatro San Carlo di Napoli;
- il Teatro Massimo di Palermo;
- il Teatro dell'Opera di Roma;
- il Teatro Regio di Torino;
- il Teatro Comunale G. Verdi di Trieste;
- il Teatro La Fenice di Venezia;
- l'Arena di Verona;
- l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma;
- il Teatro Lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari [63].

Tuttavia, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, la trasformazione si è potuta effettuare in maniera definitiva soltanto nel 2001, con difficoltà maggiori del previsto, senza l'apporto sperato di finanziamenti privati e aprendo una stagione che ha visto crescere progressivamente il numero delle fondazioni in crisi finanziaria ed organizzativa[64].

3.3 – Finalità e natura giuridica delle fondazioni lirico-sinfoniche

3.3.1 – Caratteri generali del modello adottato: la fondazione di partecipazione

Nel corso degli anni '90, il Legislatore ha dato vita a più tipologie di fondazioni[65].

Si è assistito, nell'evoluzione legislativa che ha connotato

---

[61] M. IMMORDINO, *Le fondazioni teatrali e la loro ancora incerta collocazione tra pubblico e privato***,** in S. RAIMONDI, R. URSI, (a cura di), *Fondazioni e attività amministrativa,* Torino, Giappichelli, 2006, p. 114 ss.
Tale circostanza, peraltro unitamente al fatto che la fondazione continua ad esercitare la stessa attività d'interesse pubblico già esercitata dagli enti pubblici privatizzati, fonda la tesi della giurisprudenza che ritiene invariato il regime dell'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei conti.

[62] AGIS, *Rapporto*, cit., p. 201.

[63] Al novero delle fondazioni lirico-sinfoniche previste dal decreto legislativo n. 367/1996 si è successivamente aggiunta la *Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari* – già classificato dalla legge n. 800/1967 come "*Teatro di Tradizione*" –, creata dalla Legge 11 novembre 2003, n. 310, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 2003, n. 267, recante "*Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.*"

[64] Si vedano, da ultimo, le considerazioni svolte dalla CORTE DEI CONTI - SEZ. CONTROLLO ENTI, *Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche per l'esercizio 2004,* Del. 13 ottobre 2006, n. 75/2006, in www.cortedeiconti.it

[65] Per un inquadramento generale sul concetto di fondazione vedansi, nell'ormai copiosa letteratura: M. BASILE, *Le persone giuridiche*, Milano, 2003; D. COSI, *Le fondazioni italiane: con un saggio sulle fondazioni private nell'ordinamento giuridico* (a cura di), CIRIEC, Milano, 1973; E. FRENI, *Le trasformazioni degli enti pubblici*, Torino, 2004; F. GALGANO, *Fondazione (dir. civ.)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XIV, 1989; G. PONZANELLI, *Le fondazioni in diritto straniero*, in P. RESCIGNO, *Le fondazioni in Italia e all'estero* (a cura di), Padova, 1989; P. RESCIGNO, *Fondazione (diritto civile)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVII, Milano 1968, p. 790 e ss.; D. VITTORIA, *Gli enti del I libro del codice civile*, in P. RESCIGNO, *Le fondazioni in Italia e all'estero* (a cura di), Padova, 1989; A. ZOPPINI, *Le fondazioni: dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995.

l'istituto[66], ad una diffusione del modello fondazionale in importanti settori tradizionalmente oggetto di competenza o di intervento dei pubblici poteri[67] .

Attraverso la fondazione, soprattutto quando essa rappresenta uno strumento teso a garantire la trasformazione di enti pubblici o lo svolgimento di funzioni che restano pubbliche, si intende perseguire sostanzialmente due finalità: la prima, è quella di affrancare un settore dalle regole pubblicistiche, con particolare riguardo alla disciplina contabile e finanziaria in guisa da snellire il complesso di regole poste a presidio dell'attività svolta; la seconda, ma spesso enunciata come la prioritaria, quella di favorire quello che è stato definito il 'partenariato' tra pubblico e privato[68], al fine di realizzare la collaborazione tra pubblico e privato attraendo finanziamenti privati verso iniziative pubbliche. In tal guisa, lo scopo perseguito attraverso le fondazioni diviene: "*strumentale alle funzioni pubbliche attribuite al fondatore*" ed il fondatore/amministrazione pubblica dispone della fondazione anche attraverso la regolazione, dettando (mediante la legge o le fonti secondarie) disposizioni specifiche, cumulando in tal modo sia il ruolo di fondatore che di regolatore, che spesso si spingono sino a mutare in termini strutturali la stessa morfologia della fondazione disciplinata dal diritto civile[69].

La tipologia che ha assunto maggiore notorietà è sicuramente quella delle fondazioni bancarie, le quali sono state oggetto di disciplina da parte del Legislatore in più occasioni nel corso degli anni. La costituzione delle fondazioni bancarie, com'è noto, è il cardine del complesso processo di ristrutturazione delle banche pubbliche avviato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, *"Legge Amato"*, seguita dal decreto legislativo 20 novembre 1999, n. 356[70].

Di grande importanza sono anche le fondazioni universitarie[71], nate per consentire alle università italiane di dotarsi di un più efficiente strumento organizzativo per lo svolgimento di al-

[66] Per un'analisi dei più recenti problemi, nonché delle prospettive in materia, vedasi, da ultimo: AA.VV., *Per una riforma del diritto di associazioni e fondazioni*, Atti del Seminario organizzato dalla Fondazione della Camera dei Deputati sulla *"Riforma del diritto di associazioni e fondazioni"*, Roma il 19-20 gennaio 2005, Il Sole 24 Ore, 2005, con contributi di A. ZOPPINI, *La riforma del primo libro del codice civile:* Modernisierung *o riforma di sistema*, pp. 9 e ss., L. TORCHIA, *Pubblico e privato fra dicotomie e specialità: fondazione come modello e fondazione come strumento*, p. 25 e ss., L. SALVINI, *Le linee generali della disciplina degli enti non commerciali ai fini dell'imposta sul reddito*, pp.33 e ss., G. PONZANELLI, p. 45 e ss., P. FERRO LUZZI, *Le imprese strumentali degli enti non lucrativi, le fondazioni e le associazioni holding di gruppi di imprese* p. 55 e ss., L. VALLE, *Il fallimento degli enti non lucrativi* p. 71 e ss.

[67] F. MERUSI, *La privatizzazione per fondazioni tra pubblico e privato*, in *Diritto amministrativo*, 2004, p. 447 e ss.

[68] Il riferimento è *Commissione delle Comunità Europee*, *Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni*, 30 aprile 2004, Com (2004), 327 def., e *Commissione delle Comunità Europee*, *Comunicazione relativa ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni*, Com (2005) 569 fin. Sul partenariato pubblico-privato si veda per tutti M. P. CHITI (a cura di), *Il partenariato pubblico-privato. Profili di diritto comparato e di scienza dell'amministrazione*, Bologna, BUP, 2005.

[69] In tal senso si veda L. TORCHIA, *Pubblico e privato,* p. 30.

[70] La letteratura dedicata al fenomeno delle fondazioni bancarie è molto vasta. In questa sede possono richiamarsi alcune opere recenti di taglio ampio ed interdisciplinare per un approfondimento complessivo della materia: F. A. ROVERSI MONACO (a cura di), *Le fondazioni casse di risparmio*, Rimini, Maggioli, 1998. Molto critici nei confronti del quadro normativo di riferimento sono i contributi contenuti nel volume curato da S. AMOROSINO, e F. CAPRIGLIONE, *Le "fondazioni" bancarie*, Padova, CEDAM, 1999, M. CLARICH, A. PISANESCHI, *Le fondazioni bancarie*, Bologna, Il Mulino, 2001. L'evoluzione legislativa che ha accompagnato lo sviluppo del processo di ristrutturazione delle banche pubbliche è stato ampiamente esaminato da S. CASSESE, *Da fondazioni bancarie ad enti* non profit, in *Giorn. dir. amm.*, 1995, p. 479 e ss., S. CASSESE, *L'evoluzione delle fondazioni bancarie*, in *Giorn. dir. amm.*, 1996, p. 280 e ss., e ricostruito attraverso le cronache di F. MERUSI, ora riproposte complessivamente nel volume, *Dalla banca pubblica alla fondazione privata*, Torino, Giappichelli, 2000, a completamento del quale può essere ora indicato dello stesso autore, *La privatizzazione per fondazioni tra pubblico e privato*, cit.
Su aspetti specifici del fenomeno: G. MORBIDELLI, *Procedure di approvazione e rappresentanza nei nuovi statuti delle (ex) fondazioni bancarie*, in *Dir. amm.*, 2000, p. 217 e ss., mentre per una comparazione tra il modello italiano di fondazione bancaria e i soggetti con *status charitable* operanti nei paesi anglosassoni, cfr. A. MALTONI, *Le fondazioni di origine bancaria secondo il ddl Ciampi-Visco: verso l'adozione di uno status charitable?*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1998, p. 295 e ss.
Infine, bisogna ricordare che sulla natura delle fondazioni bancarie si è da ultimo pronunciata la Corte costituzionale, riconoscendone il carattere privato: cfr. Corte cost., sentenze 29 settembre 2003, nn. 300 e 301, in *Corr. giur.*, 2003, p. 1576 e ss., con commento di G. NAPOLITANO, *Le fondazioni di origine bancaria nell'a ordinamento civile: alla ricerca del corretto equilibrio tra disciplina pubblica e autonomia privata.*

[71] G. PIPERATA, *Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 396 e 397.

cune attività di supporto, comprevisto dall'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal relativo regolamento attuativo, decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254[72].

Così come per le fondazioni nate nel settore bancario e nel settore universitario, anche per gli enti musicali il modello di fondazione prescelto dal Legislatore è stato quello, innovativo, della "*fondazione di partecipazione*"[73], in quanto ritenuto il più adeguato a contemperare le caratteristiche fondamentali della fondazione con quelle degli enti associativi, ove rileva la soggettività del partecipante, in guisa da consentire la collaborazione tra i settori pubblico e privato nella gestione del patrimonio e delle attività lirico-sinfoniche[74].

Le fondazioni di partecipazione, invero, rappresentano la sintesi dell'elemento personale, proprio delle associazioni, e dell'elemento patrimoniale, tipicamente presente nelle fondazioni, realizzando, in altre parole, quel fenomeno di 'ibridazione' tra la tipologia associativa e quella fondazionale[75].

Grazie alla loro struttura aperta esse consentono l'allargamento della compagine dei soggetti che la compongono, aggiungendone altri rispetto ai fondatori, che determinano l'apporto di nuovi capitali da aggiungere alla dotazione patrimoniale iniziale. Le fondazioni sono, cioè, configurate come strumento sì imperniato sul patrimonio e sugli scopi, ma con una capacità aggregativa, sia di persone che di capitali[76].

Come è stato opportunamente osservato, non è stato adottato il modello tipico di fondazione disciplinato dal codice civile, bensì quello ritenuto più idoneo a coniugare l'aspetto partecipativo, tipico delle associazioni, con i caratteri generali dell'istituto fondazionale, in un contesto che vede: *"non più, dunque, una sola e rigida formula disciplinare, ma forme disciplinari diverse ed articolate, naturalmente "elastiche"*[77].

Si è così prescelta una soluzione che, senza approdare al modello societario, offrisse una formula organizzativa, ancorché delineato dalle relative disposizioni del codice concernenti le fondazioni (com'è noto incentrate sull'idea ottocentesca dell'*universitas bonorum*, patrimonio vincolato al raggiungimento di uno scopo, diversamente dalle associazioni, dove prevale l'*universitas personarum*), e che trovasse nella legislazione speciale la propria disciplina, con il riconoscimento del peculiare carattere dell'elemento partecipativo (proprio degli organismi collettivi)[78].

---

[72] Per un approfondimento sulle fondazioni universitarie vedansi anche: D. SORACE, *Le fondazioni universitarie (di diritto speciale)*, Atti del Convegno *"Fondazioni e attività amministrativa"*, Palermo, 13 maggio 2005, D. MARCHETTA, *Le nuove fondazioni universitarie*, in *Giorn. dir. amm.*, 2001, p. 764 ss.

[73] Sulle fondazioni di partecipazione vi è ormai una vasta letteratura: M. GORGONI, *Le fondazioni di partecipazione,* in L. BRUSCUGLIA, E. ROSSI, *Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro* (a cura di), Milano, 2002, 532, e con riferimento alla materia dei beni culturali U. MINNECI, *Il ricorso al (flessibile) modello fondazionale nella valorizzazione dei beni culturali di appartenenza,* in P. BILANCIA, *La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato. Studi dei modelli di gestione integrata*, (a cura di), Milano, 2004, p. 161.

[74] Il fenomeno non è esclusivamente italiano. Ad esempio, il ricorso a modelli fondazionali di diritto privato e di diritto speciale sta interessando anche l'amministrazione pubblica spagnola. Sul fenomeno si rinvia a E. MALARET I GARCIA e M. MARSAL FERRET, *Las fundaciones privadas de iniciativa pùblica: un régimen jurdico a construir. La singularidad de las fundaciones creadas por los entes locales*, paper, Universitat de Barcelona, 8 aprile 2002, J. BERMEJO LAMZ e O. MIR PUIGPELAT, *Algunas notas sobre las primeras experiencias en la regulaciòn de las fundaciones de iniziativa publica*, in *Rev. es. der. adm.*, 1999, p. 575 e ss., e, con particolare riferimento ai servizi sanitari, M. VAQUER CABALLERIA, *Fundaciones pùblicas y fundaciones en mano pùblica* Madrid - Barcellona, Marcial Pons, 1999.

[75] A. ZOPPINI, *La riforma del primo libro del codice civile*, cit., p. 18 ss.

[76] G. MORBIDELLI, *Le fondazioni per la gestione dei beni culturali*, in S. RAIMONDI, R. URSI, (a cura di), *Fondazioni e attività amministrativa,* Torino, Giappichelli, 2006.

[77] A. ZOPPINI, *Le fondazioni* cit., p. 67. In senso conforme, seppure con conclusioni leggermente diverse in ordine all'autonomia privata, vedasi anche A. ROMANO TASSONE, *Le fondazioni,* cit.

[78] La trasformazione degli enti autonomi lirici in fondazioni impone delle riflessioni sulla scelta del legislatore di adottare tra gli schemi di istituti giuridici *non profit* (non lucrativa) il modello fondazionale.
Tale scelta trova una prima giustificazione nelle finalità che erano attribuite agli enti autonomi lirici dalla legge n. 800/1967: *"la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici, l'educazione musicale della collettività"*. Tali finalità sono ribadite dal decreto legislativo n. 367 del 1996.
Peraltro, appare opportuno ribadire i caratteri per la definizione del concetto di attività *non profit*:
1) tale attività deve essere rivolta al soddisfacimento di bisogni collettivi quali la salute, l'assistenza, l'istruzione, la religione e la cultura;
2) i destinatari dell'attività in questione sono o membri stessi dell'organizzazione o la collettività;
3) il non perseguimento del profitto e la non distribuibilità di eventuali utili;
4) la natura privatistico della forma giuridica;
La vocazione al soddisfacimento di un interesse pubblico, l'assenza di finalità lucrativa, l'impossibilità di distribuire utili, configurano pertanto l'istituto teatrale come tipica organizzazione *non profit*.

Si tratta, in altre parole, di quella che è stata definita: un'*"ibridazione in punto di struttura e di funzione dei fenomeni associativo e fondazionale"*[79], dove la fondazione assume una struttura associativa, in cui l'elemento personale acquista importanza preponderante: sia nella fase istituzionale dell'ente, sia in quella gestionale, affidata ad organi assembleari con ampi poteri discrezionali.

La profonda metamorfosi che ha connotato le fondazioni e consentito la progressiva emersione dell'elemento soggettivo del partecipante, unito alla crescente presenza di tali fondazioni in attività di rilevanza economica, tuttavia, non può condurre ad assimilare tali enti al regime delle società di cui al libro quinto del codice civile[80].

Per questi ultimi (vedansi in particolare gli artt. 2247 e ss. del codice civile), infatti, lo scopo della divisione degli utili (lucro soggettivo), diverso da quello relativo al momento in cui tali utili si realizzano (lucro oggettivo), costituisce elemento essenziale che non è presente negli enti collettivi senza scopo di lucro, ove, invece, in termini causali il conferimento dei fondatori (o degli associati) non presenta il carattere tipico del conferimento del contratto di società (investimento di capitali), bensì si tratta di versamenti a fondo perduto per il conseguimento di uno scopo non lucrativo.

In altre parole, per riferirci alla fattispecie di cui ci si occupa, nelle fondazioni, non potendosi distribuire utile, sul piano teleologico *"è escluso ogni fine di lucro anche indiretto*", mentre in termini positivi è richiesto lo scopo solidaristico[81].

Tale particolare modello di fondazione ha trovato una rilevante applicazione nell'ambito della gestione dei servizi pubblici di tipo culturale. Infatti, molti enti locali hanno provveduto a costituire fondazioni di partecipazione per svolgere tale tipologia di servizi[82].

[79] A. ZOPPINI, *Le fondazioni,* cit., p. 67.

[80] D. PREITE, *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Milano, 1988, p. 131 e ss.

[81] G. PONZANELLI, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Torino, 2000, p. 70.

[82] G. PIPERATA, *Tipicità* cit., p. 395 e ss. Tali iniziative sono descritte anche in E. BELLEZZA, F. FLORIAN, *Le fondazioni del Terzo Millennio*, Firenze, Passigli, 1998, p. 109 e ss., G. FRANCHI SCARSELLI, *Sul disegno di gestire i servizi culturali tramite associazioni e fondazioni*, in *Aedon*, 3/2000, sul sito www.aedon.mulino.it., G. FRANCHI SCARSELLI, *La fondazione di partecipazione per l'esercizio di attività culturali*, in *Alss*, 2000, p. 247 e ss.

3.3.2 – Le finalità perseguite dalle fondazioni lirico-sinfoniche e le ragioni di scelta del modello

Diversamente da una ordinaria fondazione di diritto privato, nel caso degli enti lirico-sinfonici è il Legislatore a determinarne le finalità.

Infatti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto legislativo n. 369 del 1996, le stesse perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

Il comma successivo precisa che: *"per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio"*.

Dall'ultima parte della disposizione citata appare evidente che l'intenzione principale del Legislatore sia quella di promuovere l'afflusso dei capitali privati, sancendo l'obbligo di amministrare le fondazioni secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, in modo da consentire una gestione economica dell'ente più efficiente.

Più specificatamente, la trasformazione degli enti in fondazione persegue la finalità di sottrarre un'attività alle regole pubbliche, specie per quel che riguarda contabilità e personale, percepite come più pervasive e rigide e rendere possibile o, meglio ancora, agevolare, la collaborazione fra amministrazione e privati, attirando, ove possibile, risorse private verso fini pubblici. Lo scopo perseguito tramite la fondazione diviene, così, strumentale alle funzioni pubbliche attribuite al fondatore e, di più, il fondatore dispone sempre della fondazione e, anzi, detta per essa, con legge o con fonte secondaria, specifiche norme e regole, che fanno di ogni fondazione una specie a sé[83].

Per il raggiungimento di tali finalità appare evidente che la fondazione di diritto privato è sicuramente forma più idonea per la gestione degli enti lirici rispetto al modello associativo.

[83] Così L. TORCHIA, *Pubblico,* cit., p. 30.

Com'è noto, la fondazione acquisisce la personalità giuridica sin dal momento del riconoscimento dell'autorità competente. I fondatori attribuiscono all'ente un patrimonio per il conseguimento delle finalità istituzionali di carattere non lucrativo e di pubblica utilità, nel senso che l'attività deve essere volta alla produzione di benefici per la collettività.

Al contrario, l'associazione è un ente formato da un numero determinato di membri, anch'essa con la disponibilità di un certo patrimonio e con vocazione a finalità non lucrative, ma a differenza della fondazione, i destinatari dell'attività svolta sono i soli associati ed, eventualmente, anche i terzi.

La finalità non lucrativa delle neonate fondazioni trova ulteriore conferma nella disposizione di cui all'art. 10 comma 2 del decreto che prevede la destinazione totale di eventuali avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con divieto di distribuzione degli utili patrimoniali durante la vita della fondazione e l'obbligo di devoluzione secondo criteri stabiliti dallo statuto, del patrimonio ad enti svolgenti attività similari e a fini di pubblica utilità, in caso di liquidazione.

Ciò comporta, tra l'altro, che pur non avendo personalità giuridica di diritto pubblico e pur non essendo concessionarie, le fondazioni liriche hanno l'obbligo di predeterminare e pubblicare i criteri a cui debbono attenersi in caso di concessione di sovvenzioni, contributi o sussidi per la diffusione dell'arte musicale[84] così come previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni[85], nonché, come già accennato in precedenza, ad esse si applicherà la disciplina comunitaria in materia di procedure per la selezione dei contraenti.

In questa cornice, è facile comprendere come il pregnante controllo su bilanci, statuti ed organi esercitato dall'Autorità di Governo in materia di spettacolo[86], nonché la previsione della nomina pubblica dei componenti degli organi amministrativi, di per sé, non sia incompatibile con il modello fondazionale, nemmeno nell'ipotesi in cui sia il Legislatore a prevedere membri di

[84] F. DE LEONARDIS**,** *Legalità, autonomie e privatizzazioni*, in *Dir. amm.* 2000, 2, p. 245.

[85] Con riguardo ai cd. provvedimenti attributivi di benefici economici, l'art. 12 della legge n. 241/1990 dispone, infatti, che "*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*". Al fine di garantire la puntuale applicazione di tali precetti, la norma prosegue poi prevedendo che l'effettiva osservanza di detti criteri e modalità "*deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi*" di cui alla disciplina in argomento. Per un inquadramento generale sulla materia vedasi anche: G. MIELE*, Articolo 12 – Provvedimenti attributivi di vantaggi economici,* in V. ITALIA*, L'azione Amministrativa, Commento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35,* (a cura di), Milano, 2005, p. 440.
Come opportunamente segnalato, *"l'esigenza di una predeterminazione dell'attività amministrativa e di emersione progressiva delle scelte parziali è ormai un valore diffuso nella legislazione italiana e conferma la sempre più avvertita domanda di parametri e di scelte di base su cui l'Amministrazione dovrà fondare la propria condotta futura; elementi che, da un lato, consentano la prevedibilità delle decisioni autoritative e dall'altro, offrano gli strumenti per una verifica di coerenza interna"* (A. POLICE, *La predeterminazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nell'esercizio del potere discrezionale*, Napoli, 1997, p. 208). Infatti, l'esigenza di affidamento vantata dall'amministrato nei confronti delle decisioni unilaterali dell'Amministrazione si basa sulla comprensibilità dei parametri di valutazione interni alle scelte discrezionali, non potendo questa, al contrario, *"essere trovata in una codificazione giudiziale di canoni, parametri e direttive della discrezionalità che costituiscono soltanto occasionale strumento per una verifica successiva ed esterna delle decisioni amministrative"* (A. POLICE, *La predeterminazione* cit., p. 58, sul punto vedansi anche M.E. SCHINAIA, *Profili evolutivi nella problematica del procedimento amministrativo*, in *La disciplina generale del procedimento amministrativo*, Atti del XXXII Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Milano, 1989, p. 341; R. IANNOTTA, *La giurisdizione del giudice amministrativo,* Milano, 1985, p. 341).
Copiosa è anche la giurisprudenza amministrativa in merito: T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 9 settembre 2004, n. 3877; T.A.R. Lazio, Sez. III, 8 marzo 2004, n. 2159; T.A.R. Lazio Roma Sez. III *ter*, 8 marzo 2004, n. 2154; T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 2 febbraio 2002, n. 572; T.A.R. Lombardia Brescia, 28 dicembre 2000, n. 1077; Cons. Stato Sez. IV, 17 aprile 2000, n. 2279, Cons. Stato Sez. IV, 10 settembre 1999, n. 1445; T.A.R. Lazio, Sez. II, 22 ottobre 1998, n. 1693; Giunta amm. Trieste, 31 agosto 1998, n. 163 Cons. Stato Ad. Gen., 28 settembre 1995, n. 95; Corte dei conti, Sez. controllo enti, det. n. 20 dell' 8 febbraio 1995 Corte dei conti - Sez. controllo enti, det. n. 76 del 10 maggio 1993.

[86] Tale controllo, come si evidenzierà meglio nel prosieguo della trattazione, nel corso degli anni successivi diverrà sempre più penetrante, in controtendenza con i principi ispiratori della riforma.
Va comunque precisato che anche le fondazioni di diritto privato, sono state da sempre soggette alla vigilanza ed al controllo governativo, controllo che si manifesta sin dal momento del riconoscimento della personalità giuridica. Infatti, ai sensi dell'adesso abrogato art. 12 del cod. civ. il riconoscimento veniva concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Era inoltre prevista la facoltà del Governo di delegare la funzione del riconoscimento ai Prefetti. Questi ultimi con proprio decreto potevano riconoscere determinate categorie di enti che

diritto o se la nomina è affidata a procedimenti ed atti amministrativi invece che a determinazioni negoziali[87].

3.3.3 – Lo scostamento dal modello privatistico di fondazione

Come già si è avuto modo di accennare, nella fattispecie, il *nomen* fondazione di diritto privato nasconde invero una realtà giuridica significativamente diversa, assoggettata ad una normativa speciale, che il codice civile è chiamato ad integrare nell'ipotesi, peraltro abbastanza rara, di lacune legislative[88]. Con la ulteriore conseguenza di attenuare, in ambito materiale, la possibile integrazione ad opera dello statuto della disciplina della fondazione.

Non può quindi revocarsi in dubbio che il modello fondazionale delineato dal legislatore della riforma si discosti significativamente da quello delle fondazioni di matrice prettamente civilistica, così come istituite e disciplinate dagli articoli 14 e ss. del cod. civ.[89].

D'altronde, che tali fondazioni abbiano una natura speciale, lo si evince dallo stesso tenore letterale dell'art. 4 della normativa in esame, che individua le disposizioni del codice civile come propria fonte di disciplina solo in via subordinata rispetto alle norme del decreto e alle relative disposizioni di attuazione di quest'ultimo.

Va comunque precisato che la tendenza allo scostamento dal modello di fondazione di tipo codicistico non ha riguardato soltanto le fondazioni lirico-sinfoniche ed altre fondazioni operanti nella gestione dei servizi culturali, ma anche altre realtà quali quella delle fondazioni bancarie, che ha condotto la dottrina a definirle come fondazioni di tipo speciale.

Si tratta di una conclusione che trae evidentemente spunto dall'analogo fenomeno che ha riguardato le società a partecipazione pubblica, dove le massicce deroghe alla disciplina codicistica introdotte di volta in volta dal legislatore per regolare le singole fattispecie, hanno indotto – già da tempo – la dottrina ad introdurre il concetto di società di diritto speciale[90] e condotto la giurisprudenza ad approdare (anche in relazione alle spinte provenienti dall'ordinamento comunitario) ad una nozione sostanziale dell'organizzazione pubblica[91].

Secondo la disciplina codicistica, infatti, la fondazione ha origine da un atto di volontà unilaterale del fondatore, al quale è lasciata la libertà di determinare, oltre allo scopo, anche la struttura dell'ente e le modalità di svolgimento delle attività.

Invece, nel caso delle fondazioni liriche, la costituzione avviene per disposizione legislativa e le finalità perseguite sono predeterminate dal legislatore (art. 3 decreto legislativo n. 367/1996).

Peraltro, l'intera disciplina del decreto lascia ben pochi margini all'autonomia privata, mal conciliandosi con la natura stessa delle fondazioni che è – giova ricordarlo – essenzialmente civilistica[92].

Ne discende che il modello, così come disciplinato dalla riforma del 1996, costituisce così una figura legale solo formal-

esercitavano la loro attività nell'ambito della provincia. Oggi il procedimento istitutivo è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (recante *"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"*), che regola la materia a seguito dell'abrogazione degli articoli 12 e 16 del cod. civ. prevedendo l'iscrizione nell'apposito registro per le persone giuridiche tenuto dalla Prefettura.
Inoltre, fino a pochi anni fa, ad associazioni e fondazioni erano posti divieti all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati senza l'autorizzazione governativa, prevedendosi che in difetto di questa l'acquisto o l'accettazione non avessero effetto (art. 17 del Codice civile abrogato dall'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed espressamente abrogato dall'art. 1 comma 1 della legge 22 giugno 2000, n. 192).

[87] G. NAPOLITANO, *Le fondazioni di origine pubblica: tipi e regole*, in S. RAIMONDI, R. URSI, (a cura di), *Fondazioni e attività amministrativa,* cit., p. 66 ss.
In proposito, valga l'osservazione circa la non necessaria incompatibilità tra esercizio in forma amministrativa dei poteri speciali contenuti nella *golden share* ed istituto societario con applicazione delle regole proprie del medesimo.

[88] M. IMMORDINO, *Le fondazioni* cit., p. 114 ss.

[89] In tal senso G. MARASÀ, *Fondazioni, privatizzazioni e impresa: la trasformazione degli enti musicali in fondazioni di diritto privato*, cit, 1096, afferma che: *"se si tiene presente che la fondazione di diritto comune è ritenuta una delle massime espressioni della libertà dei privati e che si dubita, addirittura, dell'esistenza dei limiti a tale libertà dei privati proprio per quanto attiene alla struttura organizzativa ed allo scopo, si percepisce la distanza abissale che separa il modello privatistico del codice civile dalle fondazioni musicali".*

[90] In merito si veda per tutti, C. IBBA, *Le società "legali"*, Torino, 1992, p. 34 ss. e 142 ss.

[91] Per una ricostruzione degli orientamenti più recenti della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e dei giudici amministrativi in materia si veda U. CERULLI IRELLI, *Pubblico e privato nell'organizzazione amministrativa*, cit., 24 ss.

[92] A. DI MAJO, *Le neo-fondazioni della lirica: un passo avanti e due indietro*, cit., p. 114.

mente privatistica[93], che nella realtà è invece sostanzialmente di carattere pubblicistico. Con la conseguenza che più che di "*privatizzazione debole*" sarebbe quindi più opportuno parlare in questo caso di "*pseudo-privatizzazioni*" costituendo il richiamo alla fondazione di diritto privato solo l'indicatore del fatto che laddove non arriva la disciplina di diritto pubblico ivi opera il codice civile[94].

Può quindi convenirsi con la conclusione della portata sostanzialmente derogatoria, rispetto alle previsioni del codice civile, del regime delle fondazioni lirico-sinfoniche che, in termini genetici, non sono costituite per atto di autonomia privata o per negozio di fondazione, ma ad opera della legge. Il contenuto dello statuto è in ampia parte predeterminato dalla legge e sottratto all'autonomia privata se non per parti assai marginali: la legge, infatti, stabilisce gli organi della fondazione, la loro composizione e le rispettive competenze, e permane un ampio potere di vigilanza e controllo in capo all'autorità ministeriale.

Le conclusioni offerte dalla dottrina[95] in merito appaiono in gran parte condivisibili ed evidenziano, pur con diverse sfumature, un approccio del Legislatore volto, più che ad una profonda trasformazione organizzativa degli enti lirici, alla luce delle peculiarità e complessità che ne connotano l'attività, all'inserimento anche di questo settore a quelli sottoposti ad una privatizzazione foriera più di inconvenienti che di vantaggi e senza che gli stessi vengano dotati di un adeguato compendio regolativo che ne consenta la valorizzazione.

3.3.4 – Le attività esercitabili dalle fondazioni lirico-sinfoniche: la dicotomia tra attività istituzionali ed attività imprenditoriali

Rispetto al modello fondazionale prefigurato dal Legislatore nel codice civile, le fondazioni lirico-sinfoniche possono svolgere attività di carattere accessorio e commerciale per disposizione espressa dell'art. 3 comma 2 del decreto del 1996 il quale al riguardo prevede che: *"le fondazioni lirico-sinfoniche possono svolgere sia attività principali o istituzionali che attività accessorie e commerciali"*.

Peraltro, la possibilità di svolgere attività di carattere imprenditoriale accanto alle normali attività istituzionali, appare meritevole di qualche precisazione.

Innanzitutto, le attività istituzionali delle fondazioni consistono nella gestione diretta dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale ed operando secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza.

Giova evidenziare, a tale proposito, che il Legislatore non chiarisce sufficientemente il tipo di rapporto che lega l'ente proprietario del teatro alla fondazione, con tutte le implicazioni che ciò può comportare nella gestione ordinaria e straordinaria del teatro e nella contrattazione con soggetti privati e pubblici[96].

Orbene, oltre alle attività istituzionali, le fondazioni lirico-sinfoniche, purché in conformità allo scopo istituzionale, possono svolgere attività commerciali ed accessorie, considerate commerciali dal comma 5 dell'art. 25, ovvero se *"svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi"* e sono invece considerate *"accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento"*.

Il prodotto teatrale non è pertanto soltanto la rappresentazione dal vivo, a fruizione esclusiva del pubblico presente in sala, si tratta di un insieme più ampio.

Il servizio che può essere offerto deve tutelare il patrimonio artistico ed accrescere culturalmente la collettività e può risultare utile, se non indispensabile, al fine del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e di ampliare la fruibilità del servizio da parte della collettività.

Ciò implica che la fondazione potrà spingersi oltre la semplice vendita del biglietto d'ingresso allo spettacolo, ponendo in essere attività commerciali in precedenza prive di sufficiente valorizzazione; tra queste si citano, a titolo meramente esemplificati-

[93] A. ROMANO TASSONE, *Le fondazioni*, cit., p. 36 ss. Si pensi, a titolo esemplificativo, al sistema dei controlli previsti in capo all'Autorità di Governo in materia di spettacolo.

[94] M. IMMORDINO, *Le fondazioni* cit., p. 118 ss.

[95] Si veda in tal senso F. MANGANARO, *Pubblico e privato nella disciplina delle fondazioni liriche e teatrali,* cit., p. 259.

[96] A. AMBANELLI, *Articolo 3 – Finalità delle fondazioni*, in *Fondazioni* cit., p. 31. In tal senso un'ipotesi possibile è quella che l'ente pubblico o privato proprietario del teatro nel quale la fondazione svolge la propria attività, debba segnare con opportune convenzioni, il titolo al quale riferire la disponibilità dei teatri, il periodo di durata di tale disponibilità e gli oneri correlati all'utilizzo del teatro in questione.

vo: vendita di cataloghi, di dischi, potenziamento di attività collegate alle scenografie ed ai costumi ed una migliore politica di reperimento di sponsorizzazioni private tali da consentire un miglioramento delle attività artistiche[97].

La possibilità di porre in essere attività economiche da parte delle fondazioni non è in contrasto con il carattere non lucrativo delle stesse, in quanto l'attività economica svolta non ha come fine il perseguimento di un vantaggio economico individuale, bensì il soddisfacimento dell'interesse ideale perseguito dall'ente assicurandone l'equilibrio di bilancio.

Ne discende che la fondazione può svolgere attività d'impresa nei limiti in cui questa sia volta all'autofinanziamento della stessa e non alla distribuzione degli utili tra i finanziatori.

3.4 – Il procedimento di trasformazione

3.4.1 – Caratteri generali

Il Titolo II del decreto del 1996 disciplina il procedimento di trasformazione degli enti autonomi lirici in fondazioni lirico-sinfoniche.

Nella normativa in esame, il passaggio dell'ente musicale alla fondazione di diritto privato è realizzato con la tecnica della trasformazione diretta, che consente di mutare la forma giuridica conservando la soggettività originaria.

Trattasi di una tecnica prevista dal codice civile che viene adattata alle esigenze della privatizzazione degli enti pubblici[98].

Pertanto, le differenti fasi del procedimento di trasformazione, coinvolgendo sia la sfera dell'autonomia, sia quella dell'eteronomia, sono soggette ad una disciplina di carattere sia privatistico che amministrativo[99].

Rispetto al modello codicistico, tale fattispecie, presenta di conseguenza carattere derogatorio ed eccezionale.

Infatti, mentre la trasformazione, disciplinata dall'art. 28 cod. civ.[100] si svolge esclusivamente tra fondazioni di diritto privato e ha ad oggetto il mutamento dello scopo, quella degli enti lirici si svolge tra un ente pubblico e una fondazione di diritto privato e comporta il cambiamento della forma giuridica[101].

La disciplina è contenuta in cinque articoli della disciplina in esame (dall'art. 5 all'art. 9).

Il procedimento si articola in 4 fasi:

a) la deliberazione dell'organo competente dell'ente in materia di modifiche statutarie;

b) il controllo di legittimità e di merito dell'autorità pubblica sul procedimento di trasformazione;

c) l'approvazione della deliberazione da parte dell'autorità amministrativa;

d) il potere dell'autorità amministrativa di imporre modificazioni ed integrazioni alla deliberazione di trasformazione.

In tale procedimento è possibile peraltro cogliere numerose analogie con la legge 30 luglio 1990 n. 218 (cosiddetta *"Legge Amato"*) ed il decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356, in materia di enti creditizi pubblici[102].

3.4.2 – La deliberazione di trasformazione

La deliberazione di trasformazione, disciplinata dall'art. 5, costituisce atto fondamentale nel processo originativo della fondazione.

Lo strumento della deliberazione costituisce tipico mezzo espressivo della volontà assembleare di associazioni e società. Tale atto ha la stessa valenza dell'atto costitutivo nel procedimento di istituzione delle fondazioni come regolato dall'art. 14 cod. civ.

È evidente, tuttavia, la diversità sussistente tra le fondazioni disciplinate dal Codice civile e le fondazioni lirico-sinfoniche, per quel che attiene al procedimento genetico.

---

[97] A. AMBANELLI, *Articolo 3 – Finalità delle fondazioni*, in *Fondazioni* cit., p. 30.

[98] E. FRENI, *La trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, n. 12, 1996, p. 1117.

[99] R. CAPUNZO, *Gli enti non profit – I controlli e le attività*, Napoli, 2004, p. 79.

[100] L'art. 28 del Codice civile rubricato *"Trasformazione delle fondazioni"* infatti dispone che *"quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore".*

[101] E. FRENI, *La trasformazione,* cit., p. 1117.

[102] E. FRENI, *Ibidem,* cit., p. 1118.

Infatti, se nell'ambito delle fondazioni di diritto privato, la deliberazione costitutiva deriva da una scelta discrezionale del fondatore, fenomeno reso ancor più evidente dalla possibilità di disporre la costituzione anche per testamento (art. 14 comma 2 cod. civ.), la trasformazione degli enti lirici in fondazioni liricosinfoniche deriva da una disposizione legislativa di carattere cogente che impone una deliberazione da sottoporre successivamente al controllo da parte dell'Autorità amministrativa.

Si assiste così non solo ad un controllo discrezionale pubblicistico sull'esaurimento dello scopo, o sull'impossibilità di conseguirlo, o sulla scarsa utilità, o sull'insufficienza dei fondi per il suo conseguimento, ma addirittura a una modificazione dell'atto di fondazione con un intervento eteronomo[103].

Più specificatamente, la coattività-obbligatorietà della trasformazione degli enti, seppur imprescindibile per ragioni di opportunità – giacché diversamente vi sarebbero scarse possibilità di raggiungimento del risultato – contrasta con la libertà privatistica sottesa al negozio giuridico unilaterale avente per oggetto la costituzione di una fondazione[104].

Parte della dottrina ha invero precisato che la trasformazione non sia imposta, ma abbia carattere obbligatorio in quanto il processo di trasformazione si attua mediante una delibera di un organo interno, ciò implicando necessariamente un intervento diretto della volontà dell'ente oggetto della trasformazione nell'ambito del procedimento stesso[105].

La trasformazione non sarebbe, dunque, coattiva in quanto discendente direttamente dalle disposizioni di legge, ma obbligatoria, poiché in ogni caso la deliberazione spetta all'ente.

Ciò nonostante, il modello previsto dal decreto si discosta nettamente da quello fondazionale codicistico in cui la volontà del fondatore, nella destinazione e funzionalizzazione del patrimonio per finalità di pubblica utilità, riveste i caratteri della centralità e dell'esclusività[106].

Infatti, l'art. 5 comma 1 del decreto stabilisce che: "*la deliberazione di trasformazione deve essere assunta dall'organo dell'ente competente in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il termine decorre dall'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 2*"[107].

Di conseguenza, se per un verso, è vero che la libertà di fondare è limitata fortemente dalla legge, dall'altra è altresì vero che spettano in ogni caso agli enti le attività di preparazione e programmazione ai fini dell'approvazione della deliberazione.

Per quanto riguarda la forma dell'atto dispositivo della trasformazione, questa sarà necessariamente quella dell'atto pubblico, così come del resto richiesto dall'art. 14 comma 1 cod. civ. per l'atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni.

L'organo preposto alla deliberazione della trasformazione è indicato dallo stesso art. 5 del decreto come l'*"organo competente in materia statutaria"*, vale a dire il consiglio di amministrazione, come del resto disponeva già l'art. 14 della legge del 1967 includendo lo statuto tra le materie oggetto di deliberazione da parte dello stesso organo per le finalità perseguite dall'ente lirico.

Il comma 2 disciplina la modalità di assunzione della delibera di trasformazione prevedendo che: "*alla seduta devono prendere parte i componenti in carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla Regione e dal Comune*".

Tale disposizione è indicativa dell'intento perseguito dal Legislatore di mantenere in capo agli enti pubblici uno stretto controllo sul procedimento di trasformazione.

Anche se è previsto che l'organo amministrativo possa deliberare in assenza dei membri rappresentativi di Stato, Regione e Comune soltanto a seguito della terza assenza consecutiva nella quale l'argomento è posto all'ordine del giorno.

Il comma 3 dell'art. 5 prevede infine un regime particolare per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia[108].

Infatti, la fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia assorbe la Fondazione

[103] A. MORA, *La trasformazione degli enti in fondazioni teatrali: profili civilistici*, in *Aedon*, n. 2, 2002, sul sito www.aedon.mulino.it.

[104] C. AMICONI, *Enti Pubblici e Privatizzazione*, in *Foro Amm.*, 1999, 7-8, p. 1654.

[105] G. MARASÀ, *Fondazioni* cit., p. 1096.

[106] P. RESCIGNO, *Fondazione (dir. civ.)*, in *Enc. Dir.*, XVII, Milano, 1968, p. 790.

[107] Sono pertanto destinatari della norma: gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate; gli altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati, sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali.

[108] Infatti l'Accademia di Santa Cecilia nacque nel 1584 quando papa Gregorio XII fondò una "congregazione dei musicisti", su istanza di Giovanni Pierlui-

gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia, assumendo la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi della precedente fondazione.

In questo caso è evidente come la trasformazione diretta si accompagna ad una fusione[109].

È opportuno infine sottolineare come tale ente ha sempre conservato nell'ambito della tradizione storico-culturale italiano un regime del tutto particolare.

3.4.3 – Il contenuto della deliberazione

I requisiti contenutistici della deliberazione di trasformazione sono indicati dall'art. 6 del decreto legislativo n. 367/1996.

La deliberazione di trasformazione deve contenere:

a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante le indicazioni prescritte dall'art. 16 cod. civ.[110] e dal decreto;

b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione;

c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potrà svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come ridefiniti dall'art. 24[111], dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del presente decreto.

Elemento fondamentale del patrimonio della fondazione lirica sono gli apporti dei fondatori pubblici e privati, che contribuiscono sia al momento della costituzione del patrimonio iniziale della fondazione, sia nella successiva gestione della stessa.

Tali soggetti finanziatori sono individuati dal punto b) del comma 1 che li divide in:

- soggetti pubblici e privati che sono obbligati a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della produzione;
- soggetti pubblici e privati che hanno dichiarato la loro volontà di concorrere alla formazione del patrimonio ed al successivo finanziamento e, specificatamente, i soggetti privati obbligatisi per i tre anni successivi al momento di trasformazione al versamento di una somma costante per i primi tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione lirico-sinfonica.

Di conseguenza, oltre ai soggetti pubblici delegati a finanziare l'ente, acquisisce grande importanza la figura del soggetto privato che si impegnerà a finanziare la fondazione, possibilmente con un apporto di una certa consistenza al fine di poter amministrare e gestire la medesima.

Con lo scopo di incoraggiare il sovvenzionamento delle fon-

gi da Palestrina, da un'associazione di musicisti romana risalente nel 1566. Questa fu costituita con regio decreto 17 ottobre 1874.
Il regio decreto-legge 3 febbraio 1936 n. 438, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1570, fu il primo tentativo del legislatore di dare al quadro normativo disciplinante gli enti lirici un impianto organico. Tuttavia, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia rimase priva del riconoscimento della personalità giuridica, così come il teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.
Lo statuto dell'Accademia fu poi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1952 n. 4419.
La legge n. 800/1967 riconosceva all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la natura di istituzione concertistica assimilata.

[109] E. FRENI, *La trasformazione* cit., p. 1117.

[110] Tale articolo prevede che l'atto costitutivo e lo statuto delle fondazioni devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono altresì contenere i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere norme relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio e quelle relative alla trasformazione.
Il comma 3 dell'articolo prescriveva che le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto dovevano essere approvate altresì dall'autorità governativa con le forme dell'art. 12 che a sua volta disponeva che: *"le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della Provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto"*. Tuttavia, sia l'art. 12, sia l'art. 16 cod. civ. sono stati abrogati dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

[111] Tale articolo oggetto di modificazioni disciplinava nella sua originaria formulazione il regime di contribuzione statale. Ora, il testo dell'articolo risulta essere sostanzialmente modificato.

dazioni, il Legislatore attribuisce ai privati la possibilità di nominare i membri del consiglio di amministrazione in misura proporzionale all'apporto patrimoniale offerto[112].

Tuttavia, va rilevato che sebbene tale disposizione attribuisca grande rilevanza al ruolo del finanziatore privato nella fondazione al fine di incentivarne la partecipazione, ciò non fa venir meno la preminente presenza pubblica che il Legislatore ha inteso mantenere in tali enti[113].

Il comma 2 dell'art. 6 del decreto detta disposizioni sulle modalità di partecipazione dello Stato al patrimonio della fondazione.

La norma in esame dispone che *"l'apporto dello Stato è costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata all'ente trasformato, ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto corrisponde alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione"*.

Pertanto, parametro di riferimento per l'apporto statale al patrimonio è l'entità dell'apporto privato – libero ed indeterminato nel suo ammontare –, mentre l'apporto degli enti pubblici (dello Stato, delle Regioni e dei Comuni) è indefettibile e predeterminato. In particolare, l'apporto statale risulta strettamente vincolato e commisurato all'ammontare dei conferimenti dei finanziatori privati.

Questa disposizione costituisce l'ennesima riprova della posizione di preminenza che il Legislatore ha voluto attribuire allo Stato nell'ambito della dotazione patrimoniale iniziale della fondazione costituenda.

Tale disposizione appare molto discutibile in quanto finisce per privilegiare le grandi realtà musicali a danno di quelle minori.

Con il sistema delineato, infatti, nei teatri di maggiore rilevanza ed allocati in aree economicamente più forti, in cui il privato è maggiormente presente, in virtù del ritorno d'immagine derivante dalla partecipazione al patrimonio, l'intervento dello Stato avviene in maniera più massiccia per non trovarsi in minoranza rispetto agli apporti dei finanziatori privati. Al contrario, le realtà musicali minori, pur in presenza di grandi potenzialità dal punto di vista artistico, allocate in aree con economia più debole – si pensi al Mezzogiorno – o della mancanza d'interesse dei privati, ottengono un intervento pubblico di rilevanza minore.

Non appare esagerato definire il risultato di siffatto sistema come paradossale in quanto gli apporti patrimoniali finiscono per essere destinati agli enti meno bisognosi.

Se da una parte l'apporto di finanziamenti privati costituisce una risorsa importante per le fondazioni lirico-sinfoniche, dall'altra vi è il rischio che la qualità artistica dei programmi di attività risenta degli indirizzi dei finanziatori privati. A tale proposito risulta di importanza fondamentale che la valutazione delle scelte artistiche sia affidata a musicisti ed esperti del settore.

Ne discende che, le scelte artistiche non dovranno essere vincolate alla volontà dei finanziatori privati. Ciò in quanto le scelte di privati potrebbero essere orientate soltanto in senso economico, a danno della qualità della programmazione artistica dell'ente, con la presentazione di spettacoli in grado di attrarre il 'grande pubblico', ma di valore artistico e culturale poco innovativo.

Tuttavia, la possibilità che i privati possano incidere sulla libertà di indirizzo culturale dell'ente costituisce una conseguenza necessaria della scelta del Legislatore di provvedere alla privatizzazione del settore della produzione degli spettacoli musicali.

Lo Stato, in qualità di portatore dell'interesse pubblico della crescita culturale delle fondazioni, dovrà quindi garantire la qualità della gestione artistica dell'ente. Il comma 3 dell'art. 6, infine, dispone che: *"la regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio"*. Si ritiene che tale apporto possa essere del tutto libero e svincolato, a differenza di quanto avviene per lo Stato, dai conferimenti effettuati dai finanziatori privati. Peraltro, la norma non precisa neanche se tale apporto debba essere obbligatorio o meno.

---

[112] Ai sensi dell'art. 10 comma 3, il diritto a nominare un amministratore è necessariamente connesso al versamento di un contributo da parte del privato, anche cumulativamente con altri, non inferiore al 12 per cento del totale dei finanziamenti erogati dalla fondazione.

[113] F. RIGANÒ, *La privatizzazione degli enti lirici*, in *AIDA Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo*, 1977, p. 577.

3.4.4 – La stima del patrimonio iniziale della fondazione

L'art. 7 del decreto legislativo n. 367/1996 disciplina l'elemento patrimoniale nell'ambito delle fondazioni. Appare evidente che il patrimonio costituisca un elemento essenziale della fondazione con riferimento, in particolare, alla sua entità per il conseguimento delle finalità perseguite statutariamente. Inoltre, è indubbio che la consistenza del patrimonio ed i progetti della fondazione riescano ad attrarre contributi futuri.

Il summenzionato art. 6 prevede che nella delibera di trasformazione debbano essere indicati i soggetti pubblici e privati che intendano contribuire finanziariamente alla dotazione di patrimonio iniziale e alla futura attività di gestione della fondazione.

In questo senso, la partecipazione di soggetti privati in qualità di finanziatori e la relativa possibilità di contribuire alla gestione della fondazione, trova la sua disciplina nello statuto ai sensi del successivo art. 10 del decreto.

A tale fine l'art. 7 comma 1 dispone che gli apporti finanziari privati siano attentamente valutati nella relazione di stima del patrimonio iniziale che si accompagna alla deliberazione di trasformazione[114].

La previsione, nell'intento del Legislatore, è destinata ad assolvere a funzioni di garanzia, efficienza ed effettività delle neocostituite fondazioni, in quanto il patrimonio delle stesse costituisce primario strumento di garanzia a tutela delle ragioni dei beneficiari e dei terzi creditori.

Peraltro, questa esigenza di garanzia è necessaria, laddove si pensi al fatto che in passato la disciplina degli enti lirici era stata costantemente al centro di critiche per la mancanza di certezza e di attendibilità in ordine alla valutazione del patrimonio futuro degli enti.

La previsione del legislatore di accompagnare la delibera di trasformazione con una relazione di stima sul modello di quella di cui all'art. 2343 cod. civ.[115] – norma disciplinante i conferimenti in natura nelle società di capitali – non può essere vista se non con favore.

Tuttavia, se da una parte l'introduzione di una disposizione concernente la predisposizione di una relazione di stima ha la sua importanza, allo stesso tempo però si deve sottolineare il fatto che il Legislatore non disciplina compiutamente la figura dell'esperto incaricato di redigere detta relazione.

Infatti, il Legislatore si limita ad affermare che la relazione dovrà essere redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ente ha sede, con l'applicazione delle relative disposizioni di cui all'art. 64 Codice di procedura civile[116].

È significativo evidenziare come tale articolo a cui l'art. 7 rinvia, contenga soltanto disposizioni sulla responsabilità dei consulenti tecnici che fanno ulteriore rinvio alle norme del Codice penale disciplinanti i periti[117].

---

[114] L'art. 7, comma 1, infatti, afferma che la relazione di stima deve essere comprensiva degli apporti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) vale a dire: *"indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione".*

[115] Il testo dell'articolo a seguito della riforma del 2003 è il seguente:
"Art. 2343 – Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 cod. proc. civ.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel 1° comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società".

[116] L'art. 64 Codice di procedura civile infatti dispone: *"si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.*
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti".

[117] In particolare si richiamano gli articoli 35 (*Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte*), 366 (*Rifiuto di uffici legalmente dovuti*), 373 (*Falsa perizia o interpretazione*), 374 (*Frode processuale*) del Codice penale.

Inoltre appare singolare che nell'ambito del procedimento di trasformazione, l'intervento dell'autorità giudiziaria si manifesti soltanto nell'atto di nomina dell'esperto.

L'unica altra disposizione prevista, per quel che concerne la relazione, riguarda le modalità di compilazione a cui si dovrà attenere l'esperto, ossia: la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

3.4.5 – L'approvazione della delibera di trasformazione

Una specifica disciplina reca poi l'art. 8 del decreto con riguardo all'approvazione della deliberazione di trasformazione.

La deliberazione, come si è già avuto modo di precisare precedentemente, è corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale e delle dichiarazioni di impegno dei soggetti privati finanziatori al versamento di importi costanti per i primi tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione.

La deliberazione deve essere così trasmessa all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero del tesoro, alla Regione ed al Comune nei quali ha sede l'ente sottoposto a trasformazione perché venga espletata la necessaria istruttoria.

In particolare, presupposti necessari che devono sussistere in capo all'ente per l'approvazione della delibera sono:

- la conformità dello statuto alle disposizioni contenute nel decreto;
- la situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la congruità delle previsioni contenute nel piano triennale alle prescrizioni statutarie e alle finalità da perseguire.

A seguito di una positiva valutazione di detti presupposti, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, tenuto conto delle eventuali osservazioni della Regione e del Comune, dovrà approvare entro novanta giorni dalla data di ricezione, con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* entro trenta giorni dalla sua adozione.

L'autorità di Governo può chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono adottate dall'ente con le modalità di cui all'art. 5. La richiesta di modifiche ed integrazioni sospende il termine di novanta giorni per l'approvazione, termine che riprenderà a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.

Dalla lettura della norma risulta evidente come l'approvazione, da parte dell'Autorità, della delibera di trasformazione costituisca un forte elemento di controllo da parte dello Stato sulle scelte statutarie dell'ente, sulla scelta dei soggetti privati partecipanti e in generale sull'intero procedimento di trasformazione in fondazione[118].

3.4.6 – Effetti dell'approvazione

L'approvazione della delibera di trasformazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, determina il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della fondazione.

L'atto con il quale è effettuato il riconoscimento della personalità giuridica ha natura di provvedimento amministrativo.

Nell'ambito delle fondazioni di diritto privato la disciplina del riconoscimento della personalità giuridica è rinvenibile in parte, in ambito codicistico, in parte, in altri testi normativi collegati.

Il riconoscimento delle persone giuridiche rientra tra i compiti propri dell'autorità amministrativa ed è effettuato a seguito della valutazione del procedimento costitutivo, con un decreto che prima era di competenza del Capo dello Stato ai sensi dell'art. 12 cod. civ.

A seguito della intervenuta abrogazione dell'art. 12, ad opera dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, l'attribuzione del potere di emanare il decreto spetta al ministero competente per la materia nella quale rientra l'oggetto dell'attività che l'ente si propone.

Caratteristica essenziale dell'atto di riconoscimento è la discrezionalità di cui gode l'amministrazione competente nel valutare se sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'emanazione del provvedimento.

Gli effetti del decreto di riconoscimento sono l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale.

---

[118] R. BACCI, *Articolo 8 – Approvazione della deliberazione di trasformazione*, in *Fondazioni,* cit., p. 67.

La procedura prevista dal Legislatore del 1942 per l'ottenimento del decreto di riconoscimento delle fondazioni è costituita da tre fasi: la fase di iniziativa, la fase preparatoria e quella costitutiva.

La fase di iniziativa è disciplinata dall'art. 2 disp. att. cod. civ., che regola il contenuto della domanda, senza la specificazione dell'organo a cui deve essere indirizzata e che è individuato nel prefetto della provincia ove la persona giuridica avrà sede[119]. Il procedimento termina con il provvedimento ministeriale di riconoscimento della personalità giuridica[120], o con il diniego della stessa, a cui però dovrà essere data congrua motivazione.

L'Amministrazione può decidere di subordinare il riconoscimento della personalità giuridica a determinate modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se non potrà apportarle direttamente[121], poiché ciò comporterebbe l'alterazione della volontà del fondatore.

Il comma 2 dell'art. 9 dispone l'opponibilità ai terzi degli effetti della trasformazione[122], specificando che gli effetti della trasformazione possono essere opposti ai terzi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione, a meno che si provi che essi erano a conoscenza della trasformazione stessa.

[119] Ciò per analogia con l'art. 5 comma 1, disposizioni di attuazione del Codice civile, ed in base all'art. 1 disposizioni di attuazione del Codice civile.

[120] L'obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi, com'è noto, è sancito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

[121] Eccezione alla procedura di riconoscimento summentovata è prevista per gli enti che chiedano il riconoscimento della personalità giuridica al fine di operare esclusivamente in ambito regionale. In questo caso, qualora l'attività rientri in alcune materie indicate, tale procedimento sarà portato avanti dagli organi regionali e la competenza per la concessione della personalità giuridica spetterà al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

[122] Il comma 3 prescrive: *"Per il periodo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di trasformazione e l'iscrizione della fondazione nel registro di cui all'art. 33 del codice civile non si applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo*". Vale a dire che non risulta applicabile la seguente disposizione: *"Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte".*

3.5 – Lo statuto

Il Titolo III del decreto contiene disposizioni circa la disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, l'art. 10 enuclea i requisiti fondamentali dello statuto[123].

Va precisato che in questa fase dello studio viene esaminata la disciplina originaria che, come si vedrà nel prosieguo, è stata in alcune parti modificata ed integrata alla stregua delle previsioni del decreto-legge n. 72/2004, convertito con modifiche e integrazioni dalla legge n. 128/2004.

Nell'ambito delle fondazioni di diritto privato lo statuto è complementare all'atto costitutivo, poiché vi sono contenute le norme fondamentali concernenti la vita, l'organizzazione e l'amministrazione dell'ente.

Tuttavia, dalla semplice lettura dell'art. 10, risulta evidente come in realtà le fondazioni lirico-sinfoniche godano soltanto di una limitata autonomia statutaria, poiché tale disciplina è prevalentemente predeterminata dal Legislatore.

La predeterminazione di molti degli aspetti statutari delle fondazioni può trovare una sua giustificazione nella volontà del Legislatore di mantenere in ogni caso un controllo su queste, a seguito del processo di privatizzazione[124]. Pertanto, malgrado l'affermazione dell'autonomia statutaria di questi enti – concetto che sarà riaffermato negli anni successivi in più di un'occasione –, è evidente come in realtà, ben pochi margini di operatività sussistano per un effettivo inveramento di tale principio[125].

Ciò posto, sotto certi versi gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche possono essere assimilati agli statuti delle enti locali (Province e Comuni) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *"il Testo Unico degli enti locali"* (anche T.U.E.L.) – norma che corrisponde integralmente agli artt. 4 e 59 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e all'art. 27 della legge 25 marzo 1993 n. 81, ora abrogati –[126].

[123] Lo statuto, peraltro, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), deve essere incluso nei documenti necessari per la deliberazione di trasformazione.

[124] A. ZOPPINI, *Le fondazioni,* cit., p. 96.

[125] A. SERRA, *La difficile privatizzazione*, cit.

[126] Per un'indicazione dei principi operanti in materia vedansi: V. ITALIA, *Lo statuto dell'ente locale,* Milano, 1999. Sui contenuti innovativi della riforma del 1990 per tutti L. VANDELLI, *Ordinamento delle autonomie locali. Commento alla l. 8 giugno 1990, n. 142, sub artt. 4 e 59,* Rimini, 1990; L. VANDELLI, *Poteri locali,* Bologna, 1990.

Infatti, gli statuti degli enti territoriali, analogamente a quelli delle fondazioni liriche, contengono molte disposizioni il cui contenuto è predeterminato dal Legislatore ed una serie di disposizioni facoltative che sono rimesse alla volontà ed all'autonomia dell'ente che adotta lo statuto.

Vi è quindi negli statuti degli enti pubblici territoriali un contenuto vincolato a ciò che la legge stabilisce.

In particolare, a contenuto vincolato, ai sensi dell'art. 6 del T.U.E.L. sono: *"le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce altresì i criteri di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico"*.

La presenza di tali disposizioni negli statuti degli enti locali è tassativa. Allo stesso modo, l'art. 10 del decreto legislativo n. 367/1996 prevede un contenuto tassativo per le fondazioni lirico-sinfoniche[127]. Infatti, al comma 1, è stabilito che lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, ed in particolare, i componenti degli stessi non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono. Tale disposizione è da considerarsi superflua in quanto gli organi delle fondazioni hanno, per legge, una propria indipendenza ed autonomia e il loro collegamento all'ente è attuato secondo il principio della rappresentanza organica.

Al comma 2 è previsto che lo statuto della fondazione determini, nel rispetto delle disposizioni del decreto:

a) lo scopo della fondazione;

b) la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi;

c) i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono;

d) i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire;

e) i diritti a questi spettanti;

f) le procedure di modificazione;

g) la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della fondazione;

h) i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione.

Il comma 3 dispone che devono essere previste, altresì, le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare, per il primo quadriennio, la misura del 40 per cento del patrimonio stesso.

Inoltre, è previsto che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i fondatori che, come singoli o cumulativamente, assicurano, per i primi tre anni di vita della fondazione, un apporto annuo non inferiore al 12 per cento del totale dei finanziamenti per la gestione dell'attività della fondazione[128]. A tal fine, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione di un amministratore. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

Il comma 4 dell'art. 10 dispone che la fondazione ha sede nel Comune dove aveva sede l'ente trasformato. Una volta fissata la sede, la stessa non è più modificabile.

L'ultimo comma dell'art. 10 prevede poi che le eventuali modificazioni dello statuto devono essere deliberate in conformità delle previsioni statutarie e approvate dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione.

Dalla breve elencazione delle disposizioni presenti nell'art. 10 risulta evidente come, malgrado l'affermazione più volte reiterata negli anni successivi, circa la valorizzazione dell'autonomia statutaria, in effetti gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche siano abbastanza rigidi.

[127] V. ITALIA, *Art. 6 – Statuti comunali e provinciali*, in *Testo Unico degli Enti Locali, Commento agli articoli 1-87 del decreto legislativo n. 267/2000*, (a cura di), Milano, 2002, p. 42.

[128] Come meglio si avrà modo di specificare l'importo annuo dell'apporto dei privati è stato ridotto – all'evidente fine di agevolarne la partecipazione – alla stregua delle previsioni dell'art. 2 del decreto-legge n. 72 del 2004, convertito con modifiche dalla legge n. 7/2005.

3.6 – Organizzazione interna delle fondazioni lirico sinfoniche

3.6.1 – Gli organi

L'organizzazione interna delle fondazioni lirico-sinfoniche, così come delineata dal decreto legislativo n. 367/1996, ripartisce le competenze tra quattro organi:
- il presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- il sovrintendente;
- il collegio dei revisori.

Questa è la struttura fondamentale della fondazione lirica, potendo lo statuto prevedere la creazione di altri organi.

In tal senso giova ricordare che l'art. 65 dello statuto del Teatro La Scala di Milano prevede anche un'assemblea alla quale partecipano tutti i fondatori pubblici e privati.

Le competenze di tale organo sono:
- l'espressione di pareri su modifiche statutarie e sul bilancio;
- la nomina e la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, nel rispetto delle riserve previste dalla legge;
- la proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori;
- l'attribuzione della qualità di fondatore a terzi.

Anche lo statuto del Teatro Comunale di Bologna prevede l'assemblea dei fondatori privati che abbiano partecipato alla formazione del patrimonio della fondazione con un apporto non inferiore a cinquecento milioni di lire.

A questa assemblea è attribuita la facoltà di esprimere pareri e proposte al consiglio di amministrazione riguardo alla gestione della fondazione, di indicare i fondatori privati che hanno diritto di nominare due membri del consiglio di amministrazione.

Da quanto emerso dalla breve esperienza delle fondazioni lirico-sinfoniche è ammissibile nello statuto, pertanto, la nomina di un organo assembleare, la cui competenza risulti residuale rispetto alle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del sovrintendente. Di conseguenza, i poteri che le possono essere conferiti dovrebbero essere limitati all'accettazione di nuovi fondatori, la consultazione sulle modifiche statutarie e sul bilancio, e la sorveglianza sulla gestione della fondazione.

Anche se l'introduzione di tale organo appare utile se non ripete l'articolazione della compagine dei fondatori se già rappresentata nel consiglio di amministrazione.

3.6.2 – Il presidente

Una delle figure centrali nell'organizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche è rappresentata dal presidente che, per scelta del Legislatore, confermata anche a seguito della privatizzazione (riprende il disposto dell'art. 10 della legge n. 800/1967), è il sindaco del Comune ove ha sede la fondazione e ciò, sempre a norma dell'art. 11 del d.lgs. n. 367/1996, *"indipendentemente dalla misura dell'apporto alla fondazione da parte del comune stesso"*.

Si tratta di un evidente deroga alle previsioni codistiche sulle fondazioni, oltre che agli stessi principi civilistici sull'organizzazione delle persone giuridiche, rappresentando uno degli elementi ove appare più significativa la preminenza pubblicistica.

La norma in esame, attribuendo la presidenza della fondazione al sindaco del Comune in cui la stessa ha la sede, enfatizza il riferimento alla politica locale anche in un ambito che si vuole ormai regolato dal diritto privato e, come precisato, in deroga ad ogni disposizione privatistica. Viene così mantenuto il legame esistente tra ente amministrativo territoriale ed istituzione musicale, legame che sembra essere più forte se si tiene conto del fatto che le strutture di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche si collocano in un mutato equilibrio tra pubblico e privato[129].

Una previsione speciale è sancita per la fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (comma 2), che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, con funzioni anche di sovrintendente.

La scelta del Legislatore di configurare lo stretto legame tra fondazione ed ente amministrativo territoriale, se evidenzia l'importanza rivestita dalle istituzioni musicali per la vita culturale della collettività, tende – sotto altro profilo – a ricondurre le vicende della fondazione al ruolo politico del sindaco.

Le crisi che hanno caratterizzato alcune delle principali fondazioni liriche italiane negli ultimi anni evidenziano come le questioni, lungi dall'essere risolte in sede aziendale, pur nella rilevanza collettiva che le caratterizza, si siano quasi sempre riverberate sul piano politico, mutando addirittura natura e refluendo negativamente sulla stessa vita della fondazione.

In nessuna altra partecipazione comunale (ed invero neanche

[129] R. RANDAZZO, *Articolo 11 – Presidente*, in *Fondazioni,* cit., p. 92.

in seno alla stessa organizzazione dell'apparato comunale) il sindaco si ritrova a confrontarsi direttamente con le organizzazioni sindacali per discutere personalmente di questioni di organizzazione del lavoro o retributive, con pregiudizio per l'approccio tecnico che, inevitabilmente, deve essere riservato alla trattazione di siffatte tematiche.

Anche se va ricordato, in merito, che i poteri del presidente della fondazione siano più di carattere formale che sostanziale. Infatti, come già previsto dall'art. 10, comma 4 della legge n. 800/1967, il presidente aveva soltanto il potere di convocare e presiedere il consiglio di amministrazione e di verificare l'esecuzione delle deliberazioni, oltre alla rappresentanza legale dell'ente.

Non è peraltro trascurabile la difficoltà per il sindaco a prendere parte ai lavori del consiglio di amministrazione con la conseguenza che lo stesso prende parte solo in via eccezionale alla vita amministrativa della fondazione. Non a caso, anche sotto l'impero della precedente normativa la figura del presidente dell'ente lirico era stata definita *"opaca"*[130].

Tali difficoltà, in passato hanno fatto emergere il ruolo fondamentale nell'ambito degli enti lirici del consiglio di amministrazione e del sovrintendente, con la conseguenza che l'effettivo controllo era in capo a questi due soggetti.

In questo senso, nulla è innovato rispetto alla disciplina precedente per ciò che concerne i poteri del presidente.

Infatti, il comma 3 dispone che: *"Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati"*[131].

Com'è noto, poi, l'ultimo comma della norma in esame, prevede che: *"Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento"*. A tale figura – in alcuni casi specificata dagli statuti delle fondazioni in ordine all'esercizio delle attribuzioni vicarie – si fa spesso ricorso nelle fondazioni per supplire all'esigenza di continuità nell'esercizio della funzione presidenziale.

[130] E. GRASSI, *L'intervento pubblico nel settore delle attività musicali*, in *Intervento pubblico e libertà di espressione nel cinema e nel teatro e nelle attività musicali*, ISLE, Milano, 1974, p. 600.

[131] Tuttavia, va segnalato che nel corso dei lavori preparatori era emerso un diverso orientamento riguardo alla nomina del presidente. Infatti, si era prospettato di assegnare allo statuto la disciplina della nomina del presidente, con la possibilità di riservare tale ruolo a titolari di cariche istituzionali.

3.6.3 – Il consiglio di amministrazione

La composizione e le competenze del consiglio di amministrazione sono regolate dall'art. 12 del decreto legislativo 367/1996 ed ove non disciplinato dalla legge, anche dallo statuto.

In linea generale, l'art. 12 dispone che lo statuto debba prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette membri, compreso chi lo presiede.

All'autonomia statutaria è affidata altresì la disciplina concernente la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e la previsione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione.

È tuttavia previsto che, in ogni caso, nel consiglio di amministrazione la composizione sia vincolata per tre membri. La presidenza è infatti attribuita normativamente al presidente della fondazione. Devono essere altresì rappresentati l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e la Regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio.

Per quanto riguarda gli altri quattro membri, ai sensi dell'art. 10 comma 3, i soggetti privati che assicurano per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali – percentuale che, come si vedrà è stata poi ridotta – per la gestione dell'attività della fondazione e non superiore al 40 per cento del patrimonio stesso, possono nominare fino a tre amministratori (disposizione che, come si vedrà, è stata rovellata). La scelta del membro rimanente è rimessa all'autonomia statutaria.

I componenti del consiglio, può quindi affermarsi, non rappresentano coloro che li hanno nominati. Con la conseguenza che essi non decadono dal loro ufficio qualora l'autorità pubblica che li ha nominati venga sostenuta da un'altra rappresentanza politica. Ciò in quanto è previsto che i componenti del consiglio, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possano essere riconfermati.

All'autonomia statutaria è rimesso il compito di integrare le disposizioni legislative – di per sé insufficienti – in materia di funzionamento del consiglio di amministrazione.

Tuttavia, la legge prevede che il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di esercizio;

b) nomina e revoca il sovrintendente;

c) approva le modifiche statutarie;

d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;

e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;

f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

Il consiglio di amministrazione può inoltre delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. Le decisioni del consiglio sono deliberate in base al principio della maggioranza. Tuttavia, il comma 8 dell'art. 12, stabilisce che lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.

Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b) e d).

Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori. Tale disposizione è interessante poiché si differenzia rispetto a quanto stabilito per il collegio sindacale delle società per azioni. Infatti, per queste ultime, l'art. 2405 cod. civ. prevede l'obbligo per i sindaci di prendere parte alle riunioni del consiglio di amministrazione, pena la decadenza dall'ufficio dopo due assenze consecutive senza giustificato motivo. Per i revisori delle fondazioni liriche tale partecipazione non è obbligatoria, bensì facoltativa.

Disposizioni particolari sono dettate, per quanto concerne il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Tale organo è composto da nove membri, compresi il presidente ed il Sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla Regione nel cui territorio la fondazione ha sede e tre eletti dal corpo accademico.

L'organo amministrativo a competenza generale risulta pertanto essere proprio il consiglio di amministrazione al quale il legislatore assegna la gran parte dei poteri di gestione della fondazione analogamente a quanto previsto, in termini generale, dall'ordinamento privatistico delle fondazioni.

3.6.4 – Il sovrintendente

La riforma del '96 ha mantenuto la figura del sovrintendente ribadendone un ruolo già riconosciuto in passato dalla *"Legge Corona"*.

Si tratta di una figura certamente ibrida se riguardata sotto il profilo della *governance* dell'ente, le cui funzioni vanno ricostruite anche in considerazione della competenza generale residuale del consiglio di amministrazione, che tuttavia mantiene, con riguardo all'attività ordinaria, una sicura preminenza. Tale considerazione si fonda, oltre che sulle numerose funzioni attribuitegli, sulla circostanza che la figura del legale rappresentante dell'ente (il Presidente), sia sotto la vigenza della *"Legge Corona"*, che nel sistema attuale, è ricoperta dal sindaco, il quale per la molteplicità di impegni derivanti da tale carica, come già si è evidenziato, all'interno dell'ente detiene un ruolo di carattere più formale che sostanziale.

Numerose, sono le funzioni attribuite al sovrintendente.

Infatti, questi, giusta l'art. 13 del citato decreto:

a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16;

b) predispone il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali;

d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico o musicale, individuandolo tra i musicisti o tra i musicologi più rinomati e di comprovata competenza teatrale;

e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7.

La scelta del sovrintendente, ai sensi del comma 2, deve necessariamente ricadere su persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili. Allo stesso poi è conferita facoltà di nomina di collaboratori della cui attività risponde direttamente.

Il comma 3 disciplina la cessazione delle funzioni del sovrintendente disponendo la decadenza dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato con possibilità di riconferma.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione ha la facoltà di revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel caso sussistano gravi motivi.

Al sovrintendente, il comma 4, affianca il direttore artistico o musicale, con funzione di ausilio nell'ambito della definizione dei programmi artistici della stagione. La figura del direttore artistico peraltro, è legata alle sorti del sovrintendente poiché cessa dal suo incarico insieme a quest'ultimo, pur tuttavia potendo essere riconfermato.

Invero la figura del sovrintendente, se può assimilarsi a quella di un amministratore delegato di società, sembra cumulare in sé saperi e competenze non sempre sinergici[132]. La progressiva rilevanza assunta dalla gestione economico-finanziaria[133], invero, potrebbe indurre, ma si tratta di una prospettiva *de jure condendo,* ad una più marcata differenziazione tra funzioni gestionali ed artistiche, analogamente a quanto avvenuto, ad esempio, in seno alle Università.

3.6.5 – Il collegio dei revisori

L'art. 14 del decreto legislativo n. 367/1996 detta la disciplina di un altro organo delle fondazioni lirico-sinfoniche: il collegio dei revisori.

Funzione principale di tale organo è l'esercizio del controllo sull'amministrazione della fondazione.

È previsto che la nomina sia fatta con decreto del Ministro dell'economia di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Il comma 1 prescrive che il collegio consta di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. La presidenza del collegio è affidata al rappresentante del Ministero dell'economia ed i revisori restano in carica per quattro anni.

Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero dell'economia. Il compenso dei revisori è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro dell'economia ed è a carico della fondazione.

Tali disposizioni mirano a garantire l'indipendenza dell'organo rispetto agli interessi privati eventualmente coinvolti.

Il collegio può essere revocato per giusta causa dal Ministro dell'economia, di concerto con l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo.

Inoltre, in caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma l; nelle more il revisore è sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.

L'art. 14 del decreto fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile concernenti il collegio sindacale delle società per azioni. Pertanto, ove compatibili sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-*bis*, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile[134].

Tuttavia, è opportuno far presente come la natura delle società per azioni sia molto differente da quella delle fondazioni lirico-sinfoniche[135].

Infatti, il controllo tenuto sulla regolarità formale delle fatture e delle scritture contabili è sicuramente efficace per le società per azioni. Al contrario, per quanto riguarda le fondazioni liriche, tale controllo è palesemente insufficiente in quanto il controllo dovrebbe spingersi fino alla valutazione dell'operato degli amministratori nella prospettiva del perseguimento delle finalità statutarie. Pertanto, l'attività di vigilanza più idonea per la fondazione lirica deve essere tesa a verificare la corrispondenza tra attività svolte e scopo per la quale è stata istituita.

Il collegio, ai sensi dell'art. 14 sembra che debba limitarsi a riferire dell'operato degli amministratori, almeno ogni trimestre, formulando apposita relazione all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Un ulteriore profilo problematico è costituito dall'eventuale azione di responsabilità esperibile nei confronti dei revisori.

Ai sensi dell'art. 2407 cod. civ., i revisori devono adempiere

[132] Per un'analisi delle questioni inerenti il *management* delle fondazioni vedasi anche: L. M. SICCA, L. ZAN, *Alla faccia del management. La retorica del management nei processi di trasformazione degli enti lirici in fondazioni*, in *Aedon*, n. 2, 2004, sul sito www.aedon.mulino.it.

[133] In merito v. A. LEON, *Gli enti lirici alla ricerca di un nuovo equilibrio*, in C. BODO, C. SPADA, (a cura di) *Rapporto sull'economia della cultura in Italia 1990-2000*, Bologna, 2004, p. 419 ss.

[134] Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 in data 1 gennaio 2004, tutte le disposizioni richiamate sono state novellate.

[135] R. PICKER, *Articolo 14 – Il collegio dei revisori* in *Fondazioni,* cit., p. 117.

ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni. Essi sono altresì responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avrebbero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Tuttavia, se nelle società per azioni, l'azione di responsabilità contro i sindaci è promossa a seguito di delibera assembleare, tale soluzione non è invece percorribile nelle fondazioni liriche ove lo statuto non preveda la presenza i dell'assemblea dei fondatori. Infatti, tale organo non è previsto dal decreto legislativo n. 367/1996.

La soluzione che è stata prospettata per ovviare a questa lacuna normativa – ove chiaramente lo statuto nulla preveda in tal senso – è che l'azione di responsabilità contro i revisori venga promossa dall'Autorità di Governo competente a nominare il collegio, vale a dire il Ministro dell'economia di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

3.7 – Norme in tema di patrimonio e gestione

L'art. 15 disciplina gli aspetti patrimoniali e gestionali delle fondazioni. Nell'articolo sono contenute una serie disposizioni di carattere eterogeneo.

Il comma 1 contiene una deroga all'art. 17 del codice civile statuendo che *"la fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati, senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 del codice civile"*. Tale norma ha anticipato l'abrogazione di questo articolo ad opera dell'art. 13 della legge 15 novembre 1997, n. 127[136], ponendosi in linea con quella parte della dottrina che affermava l'anacronismo dell'autorizzazione governativa[137] e invocava una riforma del sistema delle autorizzazioni agli acquisti da parte delle persone giuridiche.

Il secondo periodo del comma 1 contiene una disposizione peculiare nell'ambito della disciplina civilistica[138]. Infatti, è previsto che gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati, debbano essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attività della fondazione, entro due anni dall'accettazione dell'eredità, della donazione e dall'acquisto del legato.

Tale disposizione fa sorgere immediatamente due ordini di problemi.

Il primo problema è costituito dal significato del termine *"direttamente"* relativamente alla destinazione degli immobili all'esercizio dell'attività della fondazione, termine che fa certamente sorgere molti dubbi.

Il secondo problema deriva dalla mancanza di disciplina del fenomeno degli immobili destinati in un primo tempo al perseguimento dello scopo della fondazione, che cessino di essere utilizzati per tale finalità. Una soluzione possibile è che una volta venuto meno il vincolo di destinazione, si debba procedere in ogni caso alla vendita, con tutti i problemi che derivano dalla non risoluzione della questione della legittimazione alla vendita.

Inoltre, la norma non chiarisce nemmeno che cosa accada nel caso gli immobili non vengano venduti, o per assenza di compratori interessati, o per offerte troppo basse rispetto al valore commerciale degli immobili.

Tale disciplina, se da un lato è da apprezzare per la soppressione dell'autorizzazione governativa di cui all'art. 17 cod. civ., richiesta che era necessaria all'entrata in vigore del decreto per l'accettazione di donazioni, eredità e per l'acquisto di legati, dall'altro risulta incomprensibile laddove impone l'obbligo di vendita. Ciò in quanto viene a costituirsi un obbligo in capo alla fondazione, la cui *ratio* sembra essere quella di evitare l'accentramento delle ricchezze immobiliari, in controtendenza rispetto alla deroga all'art. 17 disposta dal primo periodo. Peraltro, tale disposizione, considerata nel suo complesso ed in riferimento alla intervenuta abrogazione dell'art. 17 ad opera della legge n. 127/1997, rende la gestione del patrimonio della fondazione ancor più soggetta a vincoli rispetto a quella di una fondazione di diritto privato, vincoli che la norma, nell'ambito del quadro nor-

[136] L'art. 13 comma 1, abroga l'at. 17 cod. civ. Il comma 2 dell'art. 13 prevede invece che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge n. 127/1997. L'art. 17 previgente stabiliva che: *"La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto."*

[137] Il vincolo dell'autorizzazione governativa risaliva alla legge del Regno di Sardegna del 5 giugno 1850, n. 1057 (nota come *"Legge Siccardi"*, dal nome del Ministro proponente).

[138] A. AMBANELLI, *Articolo 15 – Norme in tema di patrimonio e di gestione*, in *Fondazioni,* cit., p. 120.

mativo di riferimento in cui è stata emanata, si intendeva attenuare.

Nulla, invece, è previsto in relazione agli acquisti di beni mobili, che potranno di conseguenza essere acquistati dalle fondazioni lirico-sinfoniche direttamente, senza limiti di valore o destinazione.

Il comma 2 dell'art. 15 prevede, in capo alle fondazioni il diritto esclusivo all'utilizzo del nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate. Inoltre, è previsto che la fondazione possa consentire o concederne l'uso del nome per iniziative coerenti con le finalità della stessa.

L'esercizio di tali diritti deriva dalla successione conseguente alla trasformazione intervenuta *ope legis* in fondazione, qualora l'ente trasformato sia già proprietario o utilizzatore del teatro di proprietà pubblica.

Altro profilo di rilievo è costituito dalle modalità di utilizzazione e di ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi dall'ente pubblico proprietario di cui al comma 3. La norma dispone che qualora alla fondazione sia attribuito il diritto di utilizzare i locali, questa concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Purtroppo, il tenore della norma risulta oltremodo generico in relazione alle modalità di attribuzione del diritto di utilizzazione dei locali da parte della fondazione, non essendo chiarito se il rapporto con l'ente pubblico proprietario, possa configurarsi come locazione, concessione, o altro diritto[139].

Il comma 4 prevede la non applicabilità alle fondazioni liriche della disciplina di cui alla legge 21 febbraio 1994 n. 109, la legge quadro in materia di lavori pubblici. Si tratta di disposizione priva di rilevanza in quanto, come prima osservato, se le fondazioni sono riconducibili agli organismi di diritto pubblico ad esse è comunque applicabile il diritto comunitario degli appalti e conseguentemente, la disciplina interna di recepimento.

L'ultimo comma dell'art. 15 dispone che le fondazioni liricosinfoniche rimangano assoggettate al controllo della Corte dei conti con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259. Tale normativa prevede la partecipazione della Corte dei conti ai controlli sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria al fine di sottoporre tali gestioni all'esame del Parlamento.

Ai sensi dell'art. 4 della legge summenzionata, le fondazioni dovranno far pervenire alla speciale sezione della Corte dei conti, i conti consuntivi e i bilanci di esercizio del relativo conto dei profitti e delle perdite corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dal collegio dei revisori.

Salvo la possibilità da parte della Corte dei conti di richiedere chiarimenti e documenti all'ente stesso o al Ministro competente, qualora la documentazione e le informazioni inviate, siano ritenute insufficienti, il potere della stessa non può essere definito propriamente di controllo poiché mancante della possibilità di adottare ogni misura ritenuta opportuna. I dati così raccolti dalla Corte dei conti vengono poi trasposti nel referto che la stessa ogni anno rivolge al Parlamento.

L'oggetto del controllo è identificato dall'art. 15, ultimo comma, nella gestione finanziaria da intendersi come appropriata utilizzazione delle risorse collettive sotto i profili dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, come disposto dall'art. 100 della Costituzione e dagli artt. 6 e 7 della legge n. 259/1958.

È proprio l'assoggettamento delle fondazioni lirico-sinfoniche ai controlli della Corte dei conti di cui alla legge succitata che contribuisce a far dubitare della natura privatistica delle stesse.

Peraltro, si segnala come la stessa Corte dei conti abbia successivamente ampliato tale funzione facendovi rientrare tutti gli aspetti formali e sostanziali della gestione aziendale dell'ente controllato, ivi compresa la legalità, il merito e l'accertamento della legalità e della correttezza della gestione alla veridicità dei bilanci.

Un ulteriore arricchimento al sistema di controlli previsto dalla legge n. 259/1958 è stato recentemente introdotto dalla legge n. 20/1994, che ferme restando le due forme di controllo summenzionate, ha introdotto in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 (adesso del decreto legislativo n. 165 del 2001 e succ. modifiche ed integrazioni), e pertanto anche agli enti pubblici economici, i controlli successivi di gestione.

[139] A. AMBANELLI, *Articolo 15 – Norme in tema di patrimonio e di gestione*, in *Fondazioni,* cit., p. 124.

3.8 – La tenuta delle scritture contabili ed il bilancio di esercizio

L'art. 16 del decreto disciplina le modalità di tenuta delle scritture contabili e le tecniche per la redazione del bilancio di esercizio.

Il comma 1 dispone che: *"la fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile"*.

Il comma successivo prevede, inoltre, che il bilancio di esercizio della fondazione deve redigersi secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

La circostanza che la disciplina di tenuta delle scritture contabili e di formazione del bilancio faccia ampio rinvio alle norme contenute nel codice civile, corrisponde pienamente con il disegno riformatore del decreto legislativo n. 367/1996 che ha inteso equiparare la disciplina degli enti lirici a quella dei soggetti privati svolgenti attività d'impresa.

Tale rinvio pone immediatamente un problema ove si pensi alla compatibilità tra i fini che perseguono istituzionalmente le fondazioni e le regole concernenti la contabilità di soggetti la cui attività ha finalità lucrative e capitalistiche.

La finalità socio-culturale implica necessariamente che l'istituto teatrale non possa presentarsi come impresa commerciale, ma la fondazione può tuttavia svolgere attività di carattere economico, purché chiaramente tale attività non finisca per determinare una 'trasfigurazione' della natura dell'ente.

Tuttavia, questa opzione normativa presenta alcuni problemi, laddove si guardi al rinvio un po' troppo semplicistico fatto dalla stessa norma alle disposizioni del codice civile in quanto compatibili[140].

Come accennato in precedenza, risulteranno applicabili le disposizioni di cui agli artt. 2214 e ss. cod. civ.; tali disposizioni impongono la tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e del cosiddetto fascicolo della corrispondenza commerciale.

Il comma 3 prevede che il Ministero del tesoro possa stabilire specifici schemi di bilancio che tengano conto della particolare attività delle fondazioni.

Inoltre, il Ministero può disporre, in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima che sia approvato, venga sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Merita, infine, qualche parola la disposizione in materia di approvazione del bilancio. La norma dispone infatti che lo stesso debba essere approvato dal consiglio di amministrazione negli stessi termini previsti per le società per azioni.

Invero, tale analogia con il regime del bilancio delle società per azioni resta del tutto isolata nell'impianto normativo delineato dal legislatore.

La disposizione infine prevede che entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio debba essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero dell'economia e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

3.9 – Conservazione dei diritti e decadenze

L'art. 17, rubricato, *"conservazione dei diritti",* contiene una serie di disposizioni volte, nell'ambito del disegno riformatore del Legislatore di consentire agli enti la possibilità di accesso ai finanziamenti privati per le attività musicali, a non far perdere i vantaggi – diritti e prerogative – derivanti dallo svolgimento dei compiti di rilievo pubblico e sociale attribuiti normativamente[141].

Allo stesso modo l'art. 18, rubricato *"Decadenze",* mira a sanzionare quelle fondazioni che abbiano violato gli impegni assunti ai sensi del precedente articolo tramite la decadenza appunto, da tali prerogative o diritti.

L'art. 17, in tema di diritti e prerogative, dispone, infatti, la conservazione degli stessi in capo alle fondazioni, a seguito della trasformazione ove, siano stati assunti dalle stesse i seguenti impegni:

a) l'inserimento nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;

b) la previsione di incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;

[140] M. VENTUROZZO, *Art. 16, Scritture contabili e bilancio di esercizio*, in *Fondazioni,* cit., p. 129.

[141] G. MANGIONE, *Art. 17 – Conservazione dei diritti, Art. 18 – Decadenze*, in *Fondazioni,* cit., p. 149.

c) il coordinamento della propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;

d) l'incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari.

Inoltre, il comma 2, dispone che le fondazioni conservino i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali erano già titolari gli enti autonomi lirici. In particolare, la previsione manteneva in capo alle fondazioni il diritto a percepire i contributi pubblici, statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura. Inoltre si prevedeva la continuazione all'uso, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, utilizzati dai disciolti enti lirici.

Infine, l'ultimo periodo della norma conservava la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario.

Da una analisi comparativa con gli enti autonomi lirici di cui alla legge del 1967, emerge con nitore come sostanzialmente tutte le prerogative ed i diritti risultino mutuati.

Fa eccezione la previsione del gratuito patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato – di cui all'art. 5 comma 4 della legge n. 800/1967 – poiché le attribuzioni di questa, secondo un profilo soggettivo di carattere generale riguardano l'amministrazione statale con le sue articolazioni e gli enti pubblici e che, adesso, è divenuta facoltativa.

Inoltre, nulla è più disposto in riferimento ai centri di formazione professionale di cui all'art. 8 della *"Legge Corona"*. Tale disposizione prevedeva, infatti, l'istituzione ed il riconoscimento da parte dell'Autorità di Governo, *"in relazione alle esigenze connesse alla preparazione dei nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza"*, nonché l'istituzione da parte del Ministero del turismo, in concomitanza con gli enti lirici e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, di borse di studio da assegnarsi agli iscritti agli enti stessi.

L'art. 18, come anticipato prevede le sanzioni per la violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 17. La sanzione comminata è la decadenza delle fondazioni dai diritti e dalle prerogative precedentemente riconosciute. La stessa norma però tiene a precisare che la decadenza può riguardare anche singoli diritti o singole prerogative.

È prevista peraltro una clausola di salvaguardia a favore delle fondazioni. Infatti, il comma successivo, prevede che la decadenza non può essere pronunciata se la fondazione, dopo la contestazione degli addebiti, riconosciuta la fondatezza degli stessi, elimina la violazione o ne rimuove gli effetti nel termine di sessanta giorni ovvero nel termine maggiore eventualmente concesso, in ragione della natura dell'attività da compiere.

Ove la fondazione però non dovesse eliminare la violazione o rimuoverne gli effetti entro i termini suindicati, l'Autorità di Governo competente, ai sensi del terzo comma, si troverebbe costretta ad intervenire.

È previsto che tale provvedimento sia adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro dell'economia e comunicato alla fondazione interessata. Inoltre, il comma successivo prevede che del provvedimento sia data comunicazione al Ministro.

3.10 – La vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche

Il Ministro dei beni e le attività culturali dispone di numerose funzioni di controllo e di vigilanza sull'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Si richiamano innanzitutto le considerazioni svolte in riferimento al potere di cui all'art. 8 che prevede il potere in capo all'Autorità amministrativa di approvazione della delibera di trasformazione da ente lirico in fondazione, con la possibilità di chiedere modifiche ed integrazioni.

L'approvazione della delibera costituisce presupposto indefettibile per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Le fondazioni trasmettono al Ministero dell'economia e all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

Per quanto concerne l'attività di gestione delle fondazioni, il Ministero dei beni e le attività culturali esercita una forma di controllo insieme alla Regione dove la fondazione ha sede, nel consiglio di amministrazione, del quale può disporre lo scioglimento e nominare uno o più commissari straordinari in sostituzione temporanea del consiglio.

Il controllo da parte dell'Autorità di Governo si manifesta in maniera più incisiva laddove l'art. 14 del decreto, dispone che questa possa nominare o revocare, di concerto con il Ministero

dell'economia, del collegio dei revisori, vale a dire sull'organo di vigilanza interna.

Ai sensi dell'art. 19, l'Autorità di Governo competente verifica l'osservanza degli impegni assunti dalle fondazioni, cui è subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari, o la decadenza degli stessi.

Ai sensi del comma successivo, l'Autorità di Governo dispone altresì di poteri ispettivi e di indagine periodici. È previsto che queste ispezioni od indagini possano essere svolte anche su proposta del Ministro del tesoro.

All'esito di tali attività il Ministero può:

a) adottare i provvedimenti previsti all'art. 18, disponendo pertanto la decadenza dai diritti e le prerogative attribuiti;

b) pronunciare, fermo quanto previsto dall'art. 14 comma 2 – norma disciplinante il collegio dei revisori –, la decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

L'ultimo comma dell'art. 19 prevede altresì che le fondazioni sono tenute a trasmettere all'Autorità di Governo ed al Ministero dell'economia informazioni, anche periodiche, da questi richieste.

La permanenza di poteri di vigilanza e di controllo in capo all'Autorità di Governo sulle fondazioni in ordine al rispetto delle finalità istituzionali, impone un chiarimento in ordine alle ragioni di questa scelta effettuata dal legislatore.

Le motivazioni della scelta di effettuare il controllo sulle persone giuridiche di diritto privato, presenti sia nella disciplina codicistica che in quella del decreto del 1996, discendono dal fatto che le fondazioni beneficiano di aiuti finanziari da parte dello Stato. Di conseguenza, un sistema di controlli appare ineludibile, in quanto tali contributi statali sono erogati nel riconoscimento della funzione di interesse generale espletata dalle fondazioni.

Pertanto, sia la disciplina codicistica che quella contenuta nel decreto legislativo n. 367/1996, predispongono in capo all'Autorità governativa, una funzione di monitoraggio sulla vita e sulle vicende delle fondazioni, creando così uno strumento di vigilanza sull'uso e sulla destinazione delle risorse rispetto alle finalità delle fondazioni medesime.

Pertanto, con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, lo strumento legislativo ideato, in quanto comprensivo di una funzione generale di indagine in capo all'Autorità di Governo sul comportamento e sull'attività degli enti, sembra essere orientato all'effettivo perseguimento dell'interesse di rilevanza sociale ad essi attribuito e da essi perseguito.

Peraltro, l'attività di monitoraggio è legata fortemente alla normativa di favore dettata dal decreto, ove alla perdita del *favor* legislativo, in tutte le forme e le agevolazioni in cui si esprime è la principale sanzione in caso di inadempimento da parte della fondazione lirica ai suoi impegni, o in caso di distrazione delle risorse a questa attribuite dalle finalità principali della attività svolta.

3.11 – Insolvenza ed amministrazione straordinaria

Nel caso la fondazione lirica versi in stato di insolvenza, essa non è sottoposta alla procedura concorsuale di fallimento, bensì alla liquidazione coatta amministrativa.

Il ricorso a tale forma di procedura concorsuale – di sicuro evitabile – ha sollevato critiche in dottrina, laddove si pensi che le fondazioni civilistiche sono liquidate dal giudice civile dopo la dichiarazione di estinzione della personalità giuridica.

Siffatta previsione dimostra la sostanziale volontà del Legislatore di continuare a disciplinare e regolamentare come ente pubblico ciò che ha formalmente trasformato in un ente privato[142].

Tale trattamento riservato alle fondazioni trova la sua giustificazione nel particolare interesse pubblico che riveste l'attività svolta da queste.

Infatti, già all'art. 1 del decreto legislativo del 1996 si trova una conferma di tale impostazione in quanto individua l'ambito di applicazione del decreto medesimo ne *"gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale"*. Peraltro, la scelta del Legislatore del 1996 ribadisce quella dell'art. 1 della legge 800/1967, che affermava: *"lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale. Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze"*.

Proprio in virtù dell'attività svolta, poiché ritenuta di interesse pubblico, il Legislatore ha sottoposto tali enti alla liquidazione coatta amministrativa, anziché al fallimento. Infatti, in caso di dissesto delle fondazioni liriche, l'interesse dei creditori al soddisfacimento delle proprie pretese è secondario e strumentale rispetto all'interesse pubblico, che viene meglio tutelato attraverso tale procedura.

L'art. 20 del decreto infatti dispone che: *"la fondazione che*

[142] C. AMICONI, *Enti,* cit., p. 1654.

esercita un'attività commerciale è soggetta, in caso di insolvenza alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento".

I presupposti individuati dall'art. 20 per la liquidazione coatta amministrativa delle fondazioni lirico-sinfoniche sono lo stato di insolvenza e l'esercizio di un'attività commerciale.

L'art. 20 sembra limitare il ricorso a tale procedura solo al caso in cui la fondazione eserciti anche attività commerciali di carattere accessorio.

Tuttavia, tale interpretazione non risulta essere corretta, dal momento che la riforma degli enti lirici ha attribuito natura imprenditoriale alla produzione di spettacoli.

Pertanto, l'insolvenza della fondazione che eserciti esclusivamente l'attività istituzionale determina la liquidazione coatta amministrativa.

La liquidazione coatta amministrativa ha la sua disciplina nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*"Legge Fallimentare"*). Trattasi di una procedura concorsuale a carattere amministrativo, che non è condotta pertanto dall'autorità giudiziaria – come nel caso del fallimento –, bensì dall'autorità amministrativa.

La *"Legge Fallimentare"* prevede che alla disciplina ivi prevista per la liquidazione coatta amministrativa si possa derogare ma il decreto legislativo n. 367/1996 non si è avvalso di detta opzione. Pertanto l'unica disciplina applicabile sarà quella prevista dalla richiamata *"Legge Fallimentare"*.

Il provvedimento di liquidazione è emanato dal Ministero dei beni e le attività culturali e contiene anche la nomina del comitato liquidatore e del comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri scelti fra le persone esperte in materia musicale, preferibilmente tra i creditori.

Il commissario liquidatore è investito della qualifica di pubblico ufficiale ed ha la funzione di svolgere l'attività di liquidazione della fondazione.

La liquidazione coatta amministrativa può essere distinta in tre fasi procedurali: la formazione dello stato passivo; la liquidazione dell'attivo; la distribuzione del ricavato tra gli aventi diritto.

Nella prima fase, lo stato passivo è formato d'ufficio dal commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili ed è depositato presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui ha sede la fondazione, con la comunicazione ai creditori la cui pretesa sia stata in tutto od in parte rifiutata.

Con il deposito in cancelleria, lo stato passivo diventa esecutivo.

Nel caso insorgano controversie, queste vengono risolte dal Tribunale, infatti, possono essere proposte le opposizioni dei creditori esclusi e le impugnazioni dei crediti ammessi, con ricorso al presidente del tribunale, che nomina il giudice istruttore.

Successivamente, il commissario liquidatore dà inizio alla liquidazione dell'attivo, disponendo di tutti i poteri necessari salvo le limitazioni stabilite dall'Autorità di vigilanza.

La ripartizione del ricavato è attuata soddisfacendo prima le spese e i debiti contratti per l'amministrazione della procedura; poi i creditori privilegiati; infine i creditori chirografari.

La legge prevede un provvedimento formale di chiusura della liquidazione coatta amministrativa, che può terminare solo per ripartizione finale dell'attivo o per concordato.

L'art. 20, pur escludendo l'assoggettabilità delle fondazioni liriche al fallimento, nulla chiarisce in ordine alla possibilità che queste siano assoggettate ad amministrazione controllata o a concordato preventivo. Nel silenzio della legge, sembra possa applicarsi il disposto di cui all'art. 3 comma 1 della *"Legge Fallimentare"*, in virtù del quale, se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata.

Tuttavia, come avviene per il settore delle imprese assicuratrici, anch'esse soggette in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, pur non essendo escluso espressamente l'accesso al regime dell'amministrazione controllata, la dottrina ritiene che l'unica procedura esperibile sia la liquidazione coatta amministrativa[143].

[143] Ciò per due ordini di considerazioni.
In primo luogo, esiste per le imprese assicuratrici una speciale procedura di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 che costituirebbe una forma di gestione diretta volta al risanamento, sostitutiva dell'amministrazione controllata, con la conseguenza che tale norma costituirebbe la diversa disposizione di legge necessaria per escludere l'ammissibilità di quest'ultima.
In secondo luogo, a conferma dell'assunto precedente, con riferimento alle imprese esercenti il credito, per le quali è espressamente esclusa dall'art. 3 comma 2 della legge fallimentare, a causa della previsione di una speciale procedura di amministrazione straordinaria, di cui all'art. 70 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (cosiddetto *"Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"*), considerata peraltro come antecedente logico necessario e modello già nella legge bancaria del 1938, per la disciplina delle imprese assicuratrici.

Tale assunto non è del tutto condivisibile.

Infatti, l'art. 21 del decreto introduce una speciale forma di amministrazione straordinaria per le fondazioni lirico-sinfoniche. Tale istituto è assimilabile agli istituti della gestione straordinaria e dell'amministrazione straordinaria delle imprese assicurative e bancarie, e sembrerebbe pertanto costituire la norma speciale escludente la procedura di amministrazione controllata.

In realtà, tale procedura non è assimilabile all'amministrazione controllata, e non può pertanto escluderne l'applicazione qualora ne sussistano i presupposti, poiché è essenzialmente diversa.

Infatti, l'art. 21 dispone che:

"L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, anche su proposta del Ministro del tesoro, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività della fondazione;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità. Per i primi due esercizi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento.

Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonchè il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione.

I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.

I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo."

Come si evince dal tenore della norma riportata, non c'è alcun riferimento al tentativo di ripristinare la solvibilità dell'impresa in temporanea difficoltà, né è rinvenibile un aspetto *lato sensu* concorsuale nella procedura[144].

Pertanto, è evidente come non si possa ricondurre tale procedura nell'alveo dell'amministrazione controllata, con conseguente non escludibilità della stessa.

Se si ritiene applicabile la procedura di amministrazione controllata, a maggior ragione risultano applicabili il concordato preventivo.

Allo stesso modo deve ritenersi ammissibile, il concordato di liquidazione di cui all'art. 214 della *"Legge Fallimentare"*, ritenendosi come presupposto per l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa il semplice presupposto dell'insolvenza e non potendosi individuare presupposti diversi in tal senso da quelli indicati dall'art. 20 del decreto.

3.12 – Il trattamento del personale e dei corpi artistici

La riforma operata dal decreto legislativo n. 367/1996 e successive modifiche e integrazioni ha anche ad oggetto la disciplina dei rapporti con il personale dipendente, nonché con i corpi artistici. Le tematiche sono trattate rispettivamente dagli artt. 22[145]

[144] Manca infatti lo strumento principale dell'amministrazione controllata per tentare di ripristinare la solvibilità dell'impresa che versi in una temporanea difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni. Tale strumento è la moratoria che consiste nella sospensione delle attività esecutive dei creditori, di cui all'art. 188 della legge fallimentare, richiamante l'art. 168 della medesima legge. La sospensione delle attività esecutive, oltre all'aspetto concorsuale della procedura è invece rinvenibile nell'amministrazione straordinaria delle banche, situazione che giustifica l'esclusione della procedura di amministrazione controllata, ad opera dell'art. 3 comma 2 della legge fallimentare, per gli istituti di credito, e conseguentemente non consente di ritenere che l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 21 sia sostitutiva dell'amministrazione controllata.

[145] L'art. 22 in particolare prevede in materia di personale che:

"1.I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. Al personale artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

3. L'art. 2103 del codice civile si applica al personale artistico, a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva.

4. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.

e 23[146], anche in questo caso con ampia commistione (come si vedrà spesso foriera di disfunzioni e diseconomie) del regime pubblicistico e di quello privatistico[147].

La riforma non introduce una disciplina di dettaglio, ma incide significativamente sulla materia dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni[148].

Infatti, l'art. 22, comma 1, stabilisce che questi sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

Tale disposizione si collega direttamente al fenomeno della privatizzazione degli enti lirici.

L'intento del Legislatore desumibile dalle richiamate disposizioni è quello di disciplinare in modo organico i rapporti di lavoro, fino a quel momento regolati da una disciplina disorganica e confusionaria. Ciò al fine di segnare una netta inversione di tendenza rispetto alla regolamentazione previgente, la quale aveva generato non poche incertezze e disparità di trattamento, ed una generale difficoltà ad individuare principi generali comuni applicabili.

Infatti, precedentemente all'approvazione della riforma del '96, il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici non era riconducibile né al contratto di lavoro subordinato privato né al pubblico impiego, semmai costituendo un ibrido di queste due tipologie, talvolta cumulando elementi di entrambe in aperta contraddizione[149].

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 367/1996, tutte le controversie in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono devolute alla cognizione del giudice ordinario[150].

5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto in fondazioni non costituisce di per sè causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione".

[146] L'art. 23 prevede in materia di corpi artistici che:

"1. Il personale dipendente della fondazione può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni, e sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione.

2. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della fondazione, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine:

a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attività;

c) al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione.

3. Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici organizzati si applica la disciplina prevista dagli articoli 13-bis , comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni".

[147] Così ancora F. MANGANARO, *Pubblico e privato nella disciplina giuridica delle fondazioni liriche e teatrali,* cit., p. 535.

[148] In generale, sulla disciplina che regola il rapporto di lavoro nello spettacolo vedansi: G. ALBENZIO, F. BOTTONE, M. RUGGIERI, *La musica in Europa*, Milano, 1993, 13 ss. ai quali si rinvia anche per un'interessante analisi comparata dei regimi contrattuali adottati nei principali Paesi europei per regolare il rapporto di lavoro delle masse artistiche; G. ALBENZIO, *Il rapporto di lavoro negli enti lirici*, Milano, 1988, 16 ss.; A. GILLERI, *Il diritto nello spettacolo. Il rapporto di lavoro artistico. Gli enti lirico-sinfonici*, Simone, Napoli, 1984; M. GOLDONI, *Gli artisti lirici: un rapporto di lavoro atipico*, in *Dir. lav.*, 1975, I, p. 436; A. C. LA ROSA, *Il rapporto di lavoro nello spettacolo*, Giuffrè, Milano, 1986; A. LUCIANI, *Lavoro artistico* (*rapporto di lavoro e previdenza sociale*), in *Noviss. dig. It.*, App. IV, UTET, Torino, 1983, p. 702. Da ultimo vedasi L.M. DENTICI, *Abrogazioni, disciplina transitoria e sanzioni nel decreto legislativo n. 368/2001*, in A. GARILLI, M. Napoli (a cura di), *Il lavoro a termine in Italia e in Europa*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 167 e sg. pp. 180-182.

[149] M. DEL CONTE, *Art. 22 – Personale, Art. 23 – Corpi Artistici*, in *Fondazioni*, cit., p. 219.

[150] Corte App. Roma Sez. lavoro, 22 agosto 2005, *Fondazione Teatro dell'Opera di Roma c. S.C.*; Corte Cass. civ. Sez. lavoro, 8 agosto 2005, n. 16634, *Boemi c. Fondazione Teatro Scala di Milano*; Corte Cass. civ. Sez. lavoro, 18 febbraio 2005, n. 3360, *Fondazione Teatro La Fenice c. C.*, in *Foro Amm. Cons. di Stato*, 2005, p. 709; Corte Cass. civ. Sez. Unite (Ord.), 1 dicembre 2004, n. 22494, *Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi c. XY*; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 16 maggio 2002, n. 1281, *Soc. La Pulitrice c. Fondazione Teatro Massimo*; Corte Cass. civ. Sez. Unite, 12 novembre 2001, n. 14022, *Fondazione Teatro Carlo Felice c. Morini*; in senso contrario vedasi l'orientamento alla stregua del quale: *"deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo ogni qual volta una fondazione di diritto privato possa essere considerata un organismo di diritto pubblico poiché tale qualificazione comporta l'applicabilità della disciplina comunitaria e la conseguente irrilevanza ai fini dell'individuazione della giurisdizione della natura privatistica della fondazione"*, cfr. T.A.R. Lombardia Sez. III, 23 dicembre 1999, n. 5049, *Soc. Impramas c. Ente autonomo Teatro opera Genova*, con nota di C. LEONE, *Gli articoli 33 e 35 del d.lgs. n. 80/98 e il diritto comunitario*, in *Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario*, 2000, p. 415.

Ciò segna una novità rilevante rispetto al sistema previgente tenuto conto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione fino alla riforma erano saldamente orientate nel senso che la cognizione circa le controversie in materia di lavoro dei dipendenti degli enti lirici spettasse al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, con l'esclusione delle scritture artistiche che contemplassero un rapporto di lavoro autonomo e non di carattere subordinato[151].

Il mutamento della giurisdizione conseguente alla riforma è determinato non solo dal rinvio di cui all'art. 22 del decreto, alla disciplina dei rapporti di diritto privato, ma anche dal venir meno in capo alle istituende fondazioni della natura di ente pubblico del soggetto datore di lavoro[152].

Svolta questa premessa, va tuttavia precisato che già prima dell'entrata in vigore della riforma del '96, la materia dei rapporti di lavoro trovava un'ulteriore fonte di disciplina nella contrattazione collettiva.

Infatti, già l'art. 25, ultimo comma, della *"Legge Corona"* disponeva che il trattamento economico del personale artistico e tecnico degli enti lirici fosse regolato da contratti di lavoro tra gli enti stessi e le categorie interessate. Inoltre, la successiva legge n. 312/1984, all'art. 6 comma 1, estendeva l'operatività della contrattazione collettiva anche al trattamento normativo e anche al restante personale degli enti lirici (ovvero che non rientrasse tra il personale tecnico od artistico), eliminando tale elemento di differenziazione tra categorie di personale.

Tali contratti venivano stipulati tra una delegazione dei predetti enti ed istituzioni, espressa dalla Associazione Nazionale Enti Lirici e Sinfonici (ANELS) ed una delegazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

In ogni caso, la riforma, tramite l'esplicito rinvio, ha introdotto una fondamentale novità rispetto al sistema precedente, sul piano della contrattazione collettiva, nonché su quello dei rapporti intersindacali, assoggettando questi ultimi alle regole generali dell'ordinamento giuslavoristico vigenti.

La riforma si occupa inoltre di disciplinare i contratti a tempo determinato dei dipendenti degli enti lirici.

In generale, i rapporti di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni (art. 22 comma 2). Ciò nonostante, larga parte del personale delle fondazioni risulta essere escluso dall'applicabilità di tali disposizioni atteso che l'art. 22 comma 2 del decreto prevede espressamente la non applicabilità di tale legge al personale tecnico ed artistico delle fondazioni, per i quali è possibile rinnovare senza limiti il contratto a tempo determinato, in deroga pertanto alle disposizioni della legge n. 230/1962[153].

Peraltro, va segnalata l'applicabilità al personale delle fondazioni delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 in materia di contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (o lavoro interinale).

La riforma introduce anche modifiche rilevanti in materia di esclusività della prestazione del personale artistico.

Invero, la *"Legge Corona"* prevedeva in via generale il principio dell'esclusività della prestazione dei dipendenti degli enti lirici, fatta eccezione per i docenti dei conservatori statali di musica, per i quali era prevista la possibilità di essere assunti a tempo determinato nei complessi corali ed orchestrali e viceversa[154].

L'art. 23 comma 1 della riforma introduce la possibilità per il personale dipendente della fondazione di svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione della fondazione, e purché non ne risultino pregiudicate le esigenze produttive della medesima.

Il comma successivo del medesimo articolo si occupa specificamente dei corpi artistici all'uopo prevedendo la possibilità di

[151] In tal senso *ex multis* vedansi, Corte Cass. civ. Sez. Unite, 21 gennaio 1994, n. 5; Corte Cass. civ. Sez. Unite, 27 febbraio 1992 n. 2429; Corte Cass. civ. Sez. Unite, 6 aprile 1991 n. 3; Corte Cass. civ. Sez. Unite, n. 7829, in *Foro it.*, 1992, I, p. 3073; Corte Cass. civ. Sez. Unite, 25 marzo 1991, n. 3201; Corte Cass. civ. Sez. Unite, 13 febbraio 1991, n. 1519; Corte Cass. civ. Sez. Unite, 9 aprile 1991, n. 3732; Corte Cass. civ. Sez. Unite, 19 marzo 1990, n. 2288, in *Riv. infort. e mal. prof.*, 1990, II, p. 179.

[152] Va in proposito osservato come la devoluzione delle controversie di lavoro dei dipendenti lirici alla cognizione del giudice ordinario si ponga in linea con la tendenziale erosione della giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego venutasi a determinare a partire dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ed il relativo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

[153] In senso conforme vedansi: Cons. Stato Sez. VI, 4 aprile 2005, n. 1457, *Fondazione Teatro dell'Opera di Roma c. M.*; T.A.R. Sardegna, 11 dicembre 2003, n. 1667, *M.S.L. c. Istituzione concerti e teatro lirico "P. L. Palestrina" di Cagliari*; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 11 dicembre 2003, n. 3853, *P. c. Ente autonomo teatro Massimo di Palermo*; Cons. Stato Sez. VI, 12 giugno 1996, n. 820, *Nappi c. Istituto concerti teatro lirico Pierluigi Palestrina Cagliari.*

[154] M. Del Conte, *Art. 22 – Personale, Art. 23 – Corpi Artistici*, in *Fondazioni*, cit., p. 227.

costituzione in forma autonoma degli stessi, salvo che non pregiudichino il regolare svolgimento dell'attività della fondazione, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Peraltro, la possibilità di costituzione di corpi artistici deve essere tesa:

a) al mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente da parte di tutti i componenti del medesimo e l'indicazione di tale appartenenza anche nelle attività svolte;

b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente;

c) al riconoscimento di taluni vantaggi economici all'ente derivanti al corpo artistico dall'utilizzazione del nome della fondazione.

L'assetto delineato dall'art. 23 riesce, pertanto, a contemperare l'esigenza del rispetto dell'obbligo di fedeltà del lavoratore nei confronti del datore di lavoro di cui all'art. 2105 cod. civ.[155] con quella di svolgere attività lavorative anche al di fuori del rapporto principale con l'ente lirico[156]. Tale innovazione è significativa in quanto ha inteso incidere su una prassi degli artisti che svolgevano spesso attività di lavoro autonomo in violazione del principio di esclusività ed al di fuori di qualsiasi regolamentazione[157].

3.13 – Contributi dello Stato

L'art. 24 del decreto disciplina i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo da destinarsi alle fondazioni lirico-sinfoniche.

La competenza in ordine alla determinazione è demandata al Ministero dei beni e le attività culturali. È altresì previsto che tale determinazione debba essere fatta, di concerto con il Ministro dell'Economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni. La delega conferita dall'art. 24, comma 1, verrà poi esercitata con il decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239 di cui si tratterà più diffusamente in seguito[158].

Tuttavia, lo stesso articolo determina i criteri da adottarsi, per i tre anni successivi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 367/1996.

Infatti, il comma 2 dell'art. 24 dispone che i criteri di ripartizione della quota sono determinati sulla base dei seguenti princìpi:

a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo quanto previsto dalla successiva lettera e);

b) misura da trasferimenti ricevuti in passato;

c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale;

d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e laboratori di costruzione scenotecnica e costituiscono elemento del piano economico finanziario triennale di cui all'art. 6, lettera c);

e) considerazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.

Inoltre, è stabilito che gli elementi indicati alla lettera c) del comma 2, dovranno essere valutati secondo criteri oggettivi, collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione di indicatori di rilevazione, e che gli elementi indicati alla lettera e) del comma 2 sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico dello spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25 del decreto, disciplinante il regime fiscale delle fondazioni.

Infine, è previsto che la somma corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota, è determinata in percentuale sulla quota del Fondo, in misura non modificabile, per almeno tre anni.

---

[155] L'art. 2105 in particolare dispone: *"Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio"*.

[156] L'eccezione al principio di esclusività della giurisprudenza trovava conforto anche in giurisprudenza. In proposito vedasi: T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 25 ottobre 2002, n. 3409, *Cecere c. Ente autonomo Teatro Massimo Palermo*.

[157] M. DEL CONTE, *Art. 22 – Personale, Art. 23 – Corpi Artistici*, in *Fondazioni*, cit., p. 228.

[158] La rubrica del decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1999, n. 173, è la seguente*: "Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367"*. Successivamente, lo stesso art. 24 subirà una consistente modificazione ad opera dell'art. 2, decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, così come integrato dalla legge di conversione, ovvero la legge 21 maggio 2004, n. 128.

Dall'analisi della disposizione emerge il chiaro intendimento del Legislatore di effettuare un contemperamento tra la necessità di un'attività di indirizzo da parte dello Stato nei confronti delle fondazioni e l'esigenza di un'autonomia economico-imprenditoriale dei soggetti finanziati.

Sicchè, il finanziamento dell'attività delle fondazioni è parametrato anche sulla base delle caratteristiche dei soggetti e dei programmi di attività, oltre che sulla base del personale necessario per il perseguimento dei fini istituzionali ed i relativi costi, definiti in base alla contrattazione collettiva nazionale, e tenuto conto dell'entità degli apporti patrimoniali da parte dei privati sia in termini di partecipazione, sai in termini di finanziamento della gestione.

Sembra essere dunque escluso un finanziamento che tragga origine da situazioni emergenziali dei soggetti finanziati.

Infatti, ove si fosse riconosciuto lo stato emergenziale come criterio per l'ottenimento di finanziamenti, ciò avrebbe comportato, come naturale ed inevitabile conseguenza, la ricerca da parte delle fondazioni del riconoscimento da parte dello Stato della situazione di crisi, come presupposto per l'erogazione del finanziamento.

Ciò, inevitabilmente, avrebbe portato a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine ad una qualsivoglia attività di carattere positivo da parte dell'ente, con la ricerca al contrario del semplice risultato del pareggio del bilancio.

Peraltro, appare opportuno evidenziare come il finanziamento previsto sulla base dei programmi e non sulla base dello stato di necessità degli enti, pone tutti i soggetti interessati su un piano di tendenziale parità.

Alla base di tale impostazione normativa, vi è l'evidente intento del Legislatore di far recuperare un carattere di imprenditorialità all'attività delle fondazioni liriche.

Nel modello predisposto dalla riforma, la presenza privata influisce inoltre sui meccanismi di ripartizione della quota del F.U.S. destinata ai tredici enti in fase di trasformazione.

Infatti, la lett. e) dell'art. 24 prevede che tra i princípi da seguire ai fini della ripartizione della quota di finanziamenti del F.U.S. abbia un peso rilevante: *"l'entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione"*.

La norma tuttavia non chiarisce il criterio secondo cui l'entità dell'apporto privato debba incidere sulla ripartizione dei fondi statali, situazione che ha causato non poca incertezza sull'applicazione in concreto di questo principio in sede di ripartizione[159].

Nella prospettiva della riforma, la possibilità di creare *"sinergie tra la finanza pubblica e le disponibilità dei privati a sostegno dell'arte"* doveva permettere allo Stato di alleggerire la propria posizione di loro principale sostenitore, attraverso l'ingresso graduale del privato come *"sostituto progressivo dell'intervento pubblico"*. Ciò in un'ottica di orientare lo Stato verso un ruolo integrativo, volto a ripianare le situazioni insufficientemente seguite dai privati[160].

In particolare, la prospettiva di finanziamento basata sui programmi, doveva tendere sicuramente alla valorizzazione degli apporti finanziari da parte di privati, con graduale fuoriuscita dei finanziamenti pubblici, così da svincolare le fondazioni dal prevalente finanziamento pubblico.

Ciò tuttavia, come meglio si evidenzierà nel prosieguo della trattazione non si è verificato nella misura auspicata dal Legislatore.

Infine, sembra opportuno svolgere una considerazione sul fatto che i criteri di finanziamento previsti dall'art. 24 del decreto vengono a porsi in linea con il dettato costituzionale, in quanto gli enti lirici non possono considerarsi quali organi dello Stato-persona.

Sotto questo profilo, se fossero considerati tali, ciò comporterebbe da una parte la doverosità del finanziamento, in base all'art. 9 della Costituzione, che impone alla Repubblica la tutela la cultura, dall'altra, massima discrezionalità politica, con l'unico limite di cui all'art. 81 della Costituzione, in base al quale ogni spesa pubblica deve essere approvata per legge[161].

Invece, le fondazioni sono da considerarsi quali enti autonomi, che, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, garantiscono la libertà dell'arte. Presupposto necessario in tal senso è che lo Stato non svolga direttamente l'attività culturale, limitando il suo intervento alla sola predisposizione delle condizioni organizzative e finanziarie, idonee a favorire piena autonomia e libertà allo sviluppo dell'arte e della cultura.

---

[159] A. SERRA, *La difficile privatizzazione,* cit.

[160] R. RUOZI, *Negli enti lirici i privati solo comprimari*, in *Il Sole 24 ore*, 11 luglio 1996, p. 7.

[161] S. DI BLASI, *Art. 24 – Contributi dello Stato*, in *Fondazioni,* cit., p. 235.

3.14 – Regime fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche

L'ultima norma del decreto, l'art. 25, detta disposizioni in ordine al regime fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Con la norma in questione il Legislatore sembra incentivare sia le contribuzioni liberali da parte dei privati a favore delle fondazioni, sia iniziative di carattere commerciale svolte in conformità agli scopi istituzionali od accessorie da parte delle fondazioni stesse.

Inoltre sono disposte alcune norme di favore quali la non assoggettabilità all'imposta sugli spettacoli di alcuni dei proventi delle fondazioni, quali le sponsorizzazioni generali e le erogazioni liberali.

Infatti il primo comma dispone che restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2 del decreto, nonchè dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-*quinquies*), e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni[162].

Tale disposizione pertanto prevede diversi incentivi a seconda della natura giuridica del soggetto effettuante l'erogazione.

Alle persone fisiche è concessa infatti la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta il 22 per cento dell'erogazione liberale effettuata; alle imprese, sia individuali, sia costituite in forma societaria, la deducibilità del 2 per cento dal reddito imponibile dell'erogazione effettuata. Lo stesso dicasi per gli enti non commerciali che potranno avvalersi della detrazione prevista per le persone fisiche, o della deduzione per le imprese a seconda che l'erogazione rientri rispettivamente nell'esercizio di un'attività istituzionale non avente carattere commerciale, o nell'esercizio di un'attività commerciale strumentale all'esercizio dell'attività istituzionale.

Questa complessa configurazione normativa in tema di trattamento delle erogazioni liberali a favore di enti a finalità non lucrativa, che differenzia il regime fiscale a seconda della natura giuridica del soggetto erogante, è una peculiarità del sistema italiano, non rinvenendosi in altri ordinamenti una simile differenziazione[163].

Le agevolazioni in questione si caratterizzano appunto per la funzione di incentivazione, che è loro affidata, al perseguimento di finalità socialmente rilevanti.

Tali disposizioni prevedono che dette erogazioni siano utilizzate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, per la produzione nell'ambito dei vari settori dello spettacolo.

La norma, pur non prevedendo alcuna forma di controllo, dispone che qualora le erogazioni non siano utilizzate per le finalità previste[164] entro un termine di due anni, queste rientrano nella loro totalità nelle casse dell'Erario.

---

[162] L'art. 13-*bis* (ora art. 15) comma 1, lett. i) dispone: *"Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22* (ora 19) *per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato."*
L'art. 65 (ora art. 100) comma 2, lett. c-*quinquies*) dispone: *"Sono inoltre deducibili: c-quinquies)* (ora lett. g) *le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato".*
L'art. 110-*bis* (ora art. 147) infine dispone: "*Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22* (ora 19) *per cento. degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i),* (ora anche i-*bis*) e i-*quater*) del comma 1) *dell'articolo 13-bis* (ora art. 15). *La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato."*

[163] Una regolamentazione unitaria del regime fiscale che prescinda dalla natura giuridica del soggetto erogante sarebbe auspicabile anche se nelle successive proposte di legge concernenti gli enti non lucrativi tale aspettativa è stata delusa dal Legislatore.

[164] Peraltro, tale disposizione, come rilevano S. BOFFANO, L. GANDULLIA, in *Art. 25 – Disposizioni tributarie*, in *Fondazioni,* cit., p. 242, è di dubbia costituzionalità. Infatti, la possibilità per lo Stato di recuperare un finanziamento

È comunque da evidenziare che l'inosservanza dell'obbligo di destinazione non fa ricadere i propri effetti sul soggetto erogante, al quale è in ogni caso riconosciuto il diritto alla detrazione o alla deduzione corrispondente, bensì esclusivamente in capo alle fondazioni, che dovranno restituire allo Stato quanto ricevuto a titolo di erogazione.

A tale proposito risulta di particolare importanza il disposto dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo che chiarisce che la destinazione dei contributi a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo degli stessi. Tale precisazione si rende necessaria al fine di fugare eventuali dubbi sull'applicabilità della sanzione di acquisizione delle somme alle entrate dello Stato in caso di mancata utilizzazione dei fondi.

Lo stesso comma 2 introduce una nuova forma di incentivazione che trova il suo presupposto nell'impegno costante dei soggetti eroganti, siano essi persone fisiche o imprese[165]. Tale impegno consiste nella pattuizione vincolante a versare per un periodo di almeno tre anni, contributi costanti. Tale pattuizione dà diritto all'incremento della soglia di deducibilità dal due per cento previsto dagli articoli summenzionati al trenta per cento. Nell'eventualità che l'impegno, che deve risultare per iscritto, non venga rispettato, è previsto il recupero da parte dello Stato delle somme detratte[166].

La stessa agevolazione a favore dei soggetti eroganti, è prevista per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione o altresì come contributo alla gestione della medesima per l'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione da ente autonomo lirico in fondazione lirico-sinfonica.

I commi 3 e 4 dell'art. 25 concernono l'applicazione dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, rispettivamente agli spettacoli svolti dalle fondazioni e alle erogazioni liberali. In particolare, il comma 3 stabilisce che i corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

Il comma 4, invece, dispone che sono escluse dall'applicazione dell'imposta le erogazioni liberali ricevute dalle stesse ivi comprese presumibilmente i contributi versati per la gestione.

L'aspetto del trattamento ai fini delle imposte sui redditi dei proventi delle fondazioni, derivanti da attività commerciali e da attività accessorie, è disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 25.

A questo proposito, per un corretto inquadramento, anche a fini fiscali, delle attività svolte dalle fondazioni è necessario fare in primo luogo riferimento all'art. 3 del decreto che individua le finalità delle stesse.

Infatti, come affermato in precedenza, le fondazioni perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

Il secondo comma dell'art. 3 precisa che per il perseguimento dei propri scopi, queste provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. È altresì previsto che queste operino secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Dal disposto dell'art. 3 discende inevitabilmente che le attività che possono qualificarsi come istituzionali devono essere necessariamente conformi alle finalità istituzionali. Pertanto, costituiscono attività istituzionali, la gestione diretta dei teatri, la conservazione del patrimonio storico-culturale e la realizzazione di spettacoli lirici, di balletto e di concerti.

Fatta questa premessa, al fine di individuare il regime impositivo a cui soggiace la fondazione, è necessario stabilire se le at-

---

erogato, qualora non sia stato utilizzato nei modi e nei tempi previsti, è tipica della maggior parte dei finanziamenti pubblici. Tuttavia, come evidenziano gli Autori, qui non si è in presenza di un finanziamento pubblico, bensì di un'erogazione privata in regime di detassazione. Pertanto, l'unica parte considerabile come finanziamento pubblico dovrebbe essere l'importo della somma corrispondente alla percentuale dell'imposta non applicata. Pertanto, sembra difficilmente giustificabile il prelievo dell'intera somma da parte dello Stato, considerato inoltre che non è previsto alcun vincolo a carico dello Stato in ordine alla destinazione di dette somme, che corrisposte inizialmente dall'erogante per una specifica finalità, si troverebbero ad essere incomprensibilmente svincolate dal fine per le quali erano state corrisposte.

[165] Non vengono invece fatti destinatari di questa particolare forma di incentivo gli enti non commerciali, nel caso effettuino l'erogazione nell'ambito della propria attività istituzionale.

[166] Si ritiene che l'atto con cui il soggetto erogante si impegna alla costanza nei versamenti non sia soggetto a registrazione in considerazione dell'obbligo di conservazione per esibizione.

tività istituzionali dell'ente siano da qualificarsi commerciali o meno alla stregua della normativa tributaria.

Ove si ritenesse che l'attività istituzionale delle fondazioni liriche sia di carattere commerciale e di conseguenza produttiva di reddito d'impresa, la conseguenza sarebbe che le stesse dovrebbero essere considerate alla stregua di enti commerciali ed il loro prodotto come reddito d'impresa.

Invece, ove si propendesse per la natura non commerciale dell'attività svolta gli eventuali redditi derivanti da cespiti o da attività diverse da quelle istituzionali risulterebbero imponibili secondo le regole delle categorie dei redditi di appartenenza ai sensi del TUIR (reddito di capitale, reddito d'impresa, reddito fondiario, reddito diverso).

In generale, sembra che prevalga per la generalità dei casi la natura non commerciale delle attività svolte dalle fondazioni liriche.

Invero, accedendo al criterio di economicità della gestione proposto dalla dottrina e quindi valutando il rapporto tra entrate contributive e corrispettive, tali fondazioni dovrebbero senz'altro essere inquadrate tra gli enti non commerciali; con la conseguenza che la disposizione normativa sopra ricordata apparirebbe *inutiliter data*.

Tuttavia, l'art. 25 è necessario proprio in ragione del differente angolo di visuale nel quale si pone il legislatore tributario.

Infatti, le fondazioni lirico-sinfoniche sono state concepite come enti commerciali, onde la necessità di una simile previsione; trattasi, di conseguenza, di una fattispecie di esclusione soggettiva, riferita indistintamente alla complessiva attività commerciale esercitata dalle fondazioni e, quindi, anche a quella istituzionale, che si pone alla stregua di una disposizione speciale rispetto ai precetti generali contemplati nel TUIR[167].

In primo luogo, ciò comporta che la generalità dei contributi e delle liberalità percepiti dalle fondazioni in relazione al compimento di attività istituzionali non costituisce materia imponibile considerata l'irrilevanza sotto il profilo reddituale. Allo stesso modo, anche i corrispettivi dalla vendita dei biglietti relativi alle attività di spettacolo svolta istituzionalmente dalle fondazioni non importa la imponibilità dal punto di vista delle imposte sui redditi.

Per quanto concerne invece i proventi delle attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali o di quelle accessorie, il comma 5 prevede l'applicazione di strumenti di carattere agevolativo.

Infatti è previsto che detti proventi siano esclusi dalle imposte sui redditi (IRPEG e ILOR, ora solo IRES). Trattasi di una esclusione assoluta che non trova nessuna limitazione in relazione alla destinazione dei proventi[168].

La norma fornisce altresì un criterio interpretativo per l'individuazione di dette attività.

Si considerano infatti svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi mentre sono invece considerate accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

[167] F. PADOVANI, *Problemi in tema di trattamento tributario degli enti non commerciali tra storia e prospettive di riforma,* in *Riv. dir. trib.* 2002, 7-8, p. 769.

[168] In realtà, come si è prospettato in dottrina, sarebbe stato meglio utilizzare il criterio della non distribuzione degli utili da parte della fondazione. Tale previsione è stata infatti di sovente utilizzata in altri Stati per l'incentivazione degli enti non lucrativi. Basti pensare al modello attuato nei paesi anglosassoni della *non distribution constraint*.

La riforma parziale del 1998

di Gaetano Armao

4.1 – La *"Legge Bassanini"*
4.2 – Il decreto legislativo n. 134/1998: la trasformazione *ope legis* in fondazioni lirico-sinfoniche
4.3 – Statuto e stima del patrimonio
4.4 – Organi delle fondazioni lirico-sinfoniche
4.5 – Il tentativo di promuovere la partecipazione dei privati
4.6 – La determinazione dei criteri di ripartizione del F.U.S.

4.1 – La *"Legge Bassanini"*

Il processo trasformazione degli enti lirici in fondazioni lirico-sinfoniche, operato dal decreto legislativo n. 367/1996, pur costituendo un punto di svolta nell'assetto giuridico degli enti incaricati della gestione delle attività musicali in Italia, era destinato tuttavia ad essere oggetto di ulteriori modifiche nel periodo dei due anni successivi all'entrata in vigore del decreto.

Già nove mesi dopo, cominciavano a profilarsi cambiamenti, che seppur indirettamente, che avrebbero avuto effetti sul regime introdotto dalla riforma del '96.

Infatti, la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa",* prevedeva due disposizioni che non avrebbero tardato ad avere la propria incidenza sulla disciplina delle fondazioni.

In particolare, l'art. 11 disponeva che nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo dovesse emanare "*uno o più decreti legislativi diretti a:*

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonchè di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonchè gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale."

In ottemperanza al disposto del comma 1, lettera a), dell'art. 11 veniva emanato il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 che riordinava gli organi collegiali del Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 1 abrogava così l'art. 3 della legge n. 163/1985[169] disponendo che le funzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo fossero affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo[170].

4.2 – Il decreto legislativo n. 134/1998: la trasformazione *ope legis* in fondazioni lirico-sinfoniche

Nei mesi successivi alla riforma, nonostante gli auspici della stessa e le aspettative degli operatori del settore, l'ingresso dei privati nei teatri non si concretizzò.

Infatti, dei tredici enti interessati, soltanto il Teatro La Scala deliberò la sua trasformazione in fondazione l'11 giugno 1997.

---

[169] L'art. 3 di detta legge istituiva presso il Ministero del turismo e dello spettacolo il Consiglio nazionale dello spettacolo.

[170] Tale Comitato era stato istituito dall'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Detto articolo prevedeva altresì che le sezioni avessero un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad undici.

Per gli altri enti, invece, non essendosi verificato tale ingresso, era venuta meno la condizione indispensabile per operare la trasformazione[171].

Con la conseguenza che, meno di due anni dopo, il Governo, prima della scadenza del termine originariamente previsto per la piena definizione della trasformazione – ed in considerazione dei ritardi maturati dalla gran parte degli enti nel percorso volontario di trasformazione – piuttosto che rilevare il profondo malessere che esercitava una spinta inerziale alla riforma, decise di intervenire in modo drastico quanto (ancora una volta) formalistico[172].

Così, forzando il contenuto della delega di cui alla lettera b) del comma 1 – con gli effetti che poi verranno esaminati successivamente – venne emanato il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 che dettava disposizioni in materia di *"Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59"*.

Tale decreto dava attuazione al processo di trasformazione avviato con l'emanazione della riforma del 1996[173], confermando lo spiccato *favor* governativo per lo strumento fondazionale[174].

La *ratio* dell'emanazione del decreto legislativo n. 134/1998 si rinviene nelle stesse frasi della relazione di accompagnamento allo schema del decreto stesso:

a) precostituire il soggetto giuridico per offrire un quadro di riferimento chiaro alla valutazione dei soggetti privati;

b) risolvere una serie di problemi inerenti al rapporto di lavoro che la non contestuale trasformazione dei diversi enti poneva;

c) rendere più semplice l'accesso alle fondazioni da parte dei privati[175].

L'art. 1 del decreto prevedeva, infatti, che dalla data di entrata in vigore dello stesso gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, fossero trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privata.

Come si evince dal combinato disposto con il comma 1 del successivo art. 4, tale trasformazione doveva essere operata entro il 31 luglio 1999.

La principale novità contenuta nel decreto è costituita dalla modalità con cui opera detta trasformazione. Se prima la trasformazione era frutto di una deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente lirico, con l'avvento del decreto 134, questa avviene *ope legis*, prescindendo da qualsivoglia manifestazione di volontà da parte degli organi interni dell'ente. Tale disposizione veniva introdotta in considerazione del fatto che alla data di emanazione del decreto solo uno dei tredici teatri lirici d'Italia aveva rispettato la volontà del Legislatore.

Come ricordato l'unico ente ad avere effettuato la trasformazione, alla stregua della previdente normativa, era l'ente autonomo La Scala che era diventato fondazione il 6 novembre 1997.

In sostanza, il Governo, preso atto che i soggetti operanti nel mondo imprenditoriale, industriale e creditizio, salvo poche eccezioni, avevano disertato l'invito a prendere parte alla sperimentazione della formula mista di gestione proposta dal decreto del 1996, disponeva la trasformazione in fondazione degli enti lirici, al fine di fornire un quadro di riferimento chiaro per l'ingresso dei privati[176]. A tale risultato, gli altri enti lirici non erano pervenuti in quanto nessuna sanzione era prevista per la mancata trasformazione dal decreto legislativo n. 367/1996[177].

Obiettivo non celato del decreto era pertanto quello che di determinare le condizioni che favorissero la trasformazione entro il termine del 31 luglio 1999.

Difatti, come si evince chiaramente dalla relazione di accom-

---

[171] C. BARBATI, G. PIPERATA, *L'evoluzione del quadro istituzionale e della legislazione statale e regionale,* cit., p. 360.

[172] A. MOZZATI, *La privatizzazione degli enti lirici,* cit., 1999, p. 477.

[173] G. PONZANELLI, *Gli enti*, cit., p. 267. L'Autore peraltro menziona a titolo esemplificativo il decreto legislativo n. 426/1997 che ha trasformato l'ente pubblico *"Centro sperimentale per la cinematografia"* nella fondazione *"Scuola nazionale di cinema"*; il decreto legislativo n. 19/1998 con cui è stato privatizzato l'ente pubblico La Biennale di Venezia, nella Società di cultura la Biennale di Venezia; il decreto legislativo n. 20/1998 che ha trasformato in fondazione l'ente pubblico *"Istituto nazionale per il Dramma antico"* e la costituzione dell'ente autonomo La triennale di Milano, decreto legislativo n. 273/1999.

[174] A questo proposito, si pensi all'art. 10 del decreto legislativo n. 368/1998 in cui si attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali la facoltà di costituire fondazioni con soggetti privati per la valorizzazione e gestione dei beni culturali ed ambientali. È il caso dei precedenti decreti legislativi nn. 19 e 29 del 1998 concernenti rispettivamente la *Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia"* e la *Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il Dramma antico"*.

[175] A. SERRA, *La difficile privatizzazione*, cit.

[176] A. SERRA, *Ibidem*, cit.

[177] U. APICE, *Le Fondazioni musicali: un nuovo soggetto giuridico*, in *Diritto Fallimentare*, 1997, I, p. 553.

pagnamento al decreto, la trasformazione risponde alla necessità di unificare il regime giuridico degli enti operanti nel settore dello spettacolo, di modo che vi sia un'unica tipologia di ente ad interloquire con gli investitori privati e così da rimuovere tutti gli ostacoli che derivano dall'esistenza di enti operanti con strutture essenzialmente diverse. Dispone inoltre che la fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Infine, per quanto concerne la disciplina delle fondazioni, salva l'applicazione delle norme contenute nel decreto stesso, l'art. 1 ultimo comma fa rinvio alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 367/1996, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Invero, la novella del 1998 conferisce solo in termini formali un'accelerazione alla riorganizzazione del settore lirico in Italia. Essa, infatti, nel determinare la trasformazione *ex lege* raggiunge un risultato sul piano organizzativo ed istituzionale non solo prescindendo dall'ingresso dei privati – prima addirittura richiesto come condizione per la loro trasformazione dal decreto-legge 29 giugno 1996, n. 367 – e nonostante la fallimentare esperienza realizzata in sede applicativa.

Si approda, in tal guisa, alla conclusione che la creazione della fondazione, di cui non si erano in precedenza realizzati i presupposti di legge, diviene da obiettivo uno strumento per ottenere l'ingresso dei privati con la conseguenza di assumere il rilievo di condizione propedeutica alla realizzazione delle sinergie tra pubblico e privato nel finanziamento e nella gestione delle istituzioni lirico-sinfoniche[178].

Ogni previsione, anche prudenziale, fatta dal Legislatore si è infranta sulle difficoltà di realizzare il coinvolgimento dei privati, non tanto (e non solo) per la rigidità del modello organizzativo, che sarebbe stato temperato dalla trasformazione unilaterale in fondazioni da parte dello Stato, ma per l'inadeguatezza della disciplina, anche fiscale, di accompagnamento.

Che tale scelta non potesse produrre 'miracolosamente' ed in poco tempo gli effetti che la disciplina promozionale previgente non era riuscita a conseguire è conclusione diffusa. Ma non può parimenti sottacersi che la stessa – al di là del dato già ricordato della sostanziale 'invarianza' del modello organizzativo ente pubblico/fondazione di diritto pubblico – abbia fatto perdere agli enti le 'garanzie' della ricomprensione nell'alveo dell'amministrazione pubblica, senza che tale perdita fosse tempestivamente colmata dall'assunzione della veste privata.

4.3 – Statuto e stima del patrimonio

L'art. 2 del decreto del 1998 prevede alcune disposizioni in tema di statuto e di stima del patrimonio.

Il comma 1 richiamava il disposto degli articoli 3 e 10 del decreto legislativo n. 367/1996, prevedendo che lo statuto dovesse specificare le finalità della fondazione.

Tuttavia, in luogo della procedura originariamente prevista, il decreto introduceva per quel che attiene all'adozione dello stesso era prevista una scansione temporale diversa nella quale doveva passare al vaglio del consiglio di amministrazione e dell'Autorità di Governo.

Peraltro, come si specificherà, il decreto prevedeva che fosse la stessa Autorità di Governo a nominare il consiglio di amministrazione.

Il secondo comma disciplinava la procedura di adozione dello statuto disponendo che dovesse essere adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal suo insediamento, ed approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Nel caso non si fosse adottato lo statuto entro detti termini, l'Autorità di Governo doveva provvedere alla nomina, entro i quindici giorni successivi, di uno o più commissari, che vi provvedessero entro i successivi sessanta giorni.

---

[178] In senso analogo vedi le considerazioni di M. CAMMELLI, Editoriale, in *Aedon*, n. 2, 2002, sul sito www.aedon.mulino.it., a parere del quale: *"il rapporto con il privato non è un punto di partenza, ma il punto di arrivo di un non breve processo di innovazione destinato ad incidere su tutti gli aspetti, da quelli fondanti come le regole (è possibile andare avanti in modo empirico, vedi ad esempio le fondazioni buone* à tout faire*?) a quelli considerati minori (formazione del personale tecnico, modalità contrattuali, tipologie di organizzazione, sistemi informativi, contabilità), e agli attori (Stato, governo locale, terzo settore, privati) del problema…. Se non si ha la lucidità e il coraggio di aprire un approfondito dibattito, politico e tecnico, su questi temi in modo da individuarne alcuni punti fermi e sulla base si questi inventare quelle regole (e quella cultura) della cooperazione che si è detta necessaria, lo sforzo di ciascuno si tradurrà in inutile attivismo il cui insuccesso sarà attribuito al vicino allontanando ancor più, per tutti, la soluzione dei problemi".*

Con riferimento alla stima del patrimonio, lo stesso articolo prevedeva una scansione temporale ben definita.

Infatti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il legale rappresentante della fondazione doveva chiedere al Presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contenesse la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti[179].

Tale procedimento doveva fungere da surrogato dell'atto di dotazione tipicamente previsto nell'ambito del processo costitutivo delle fondazioni di diritto privato[180].

Infine, il comma 5 disponeva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 367/1996 in tema di tenuta delle scritture contabili, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

4.4 – Organi delle fondazioni lirico-sinfoniche

Nonostante, l'auspicato ingresso di soggetti privati nelle fondazioni neo-costituite, già dall'emanazione del decreto legislativo n. 367/1996, la riforma del 1998 era obbligata a prendere atto della mancata partecipazione dei privati.

Di conseguenza, l'art. 3 del decreto legislativo n. 134/1998 prevedeva che il consiglio di amministrazione delle medesime:

1) fosse nominato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

2) operasse con la nomina della maggioranza dei suoi componenti e composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996, e da quattro membri, così individuati:

a) un componente, designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

b) un componente, designato dalla Regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;

c) due componenti, designati dal sindaco del Comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'art. 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142[181].

Una disposizione peculiare era poi prevista dal comma 2, per il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, era infatti previsto che il consiglio di amministrazione fosse composto di sette membri, individuati secondo le previsioni dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 367/1996[182].

4.5 – Il tentativo di promuovere la partecipazione dei privati

Al fine di semplificare l'ingresso e la partecipazione dei privati, l'art. 4 introduce alcune disposizioni intese a svincolare le fondazioni liriche dai finanziamenti statali.

Tralasciando la disposizione di cui al comma 1, che prevede la partecipazione dei privati secondo le modalità ed i limiti di cui al decreto legislativo n. 367/1996 come una necessità ineludibile, di notevole interesse risultano le previsioni di cui ai commi successivi.

Qualora, infatti, alla scadenza del 31 luglio 1999 le fondazioni non avessero presentato una partecipazione di privati, ovvero la medesima fosse inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, era previsto che il contributo erogato dallo Stato non potesse subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si fossero realizzate.

---

[179] L'ultimo periodo del comma 4 prevedeva che a tali esperti si applicassero le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.
"Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti".

[180] G. PONZANELLI, *Gli enti,* cit., p. 268.

[181] Tale comma, ora abrogato a seguito dell'abrogazione dell'intera legge avvenuta ad opera dell'art. 274, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disponeva: *"Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni".*

[182] Tale disposizione prevede: *"Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è composto da nove membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e tre eletti dal corpo accademico".*

La sanzione del 'congelamento' del contributo statale, rappresentato dalla quota annuale erogata dal Fondo unico per lo spettacolo, come emerge dal tenore letterale della disposizione, avrebbe dovuto spingere gli amministratori delle fondazioni alla ricerca di investitori privati.

Inoltre, sempre in quest'ottica, l'art. 4 prevedeva che lo statuto fosse eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione.

Di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, si doveva dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'art. 8 del decreto legislativo n. 367/1996, erano da intendersi riferiti alla predetta deliberazione.

Infine, era prevista una disposizione diretta a modificare l'art. 10 comma 3 del decreto del '96. Tale modifica era non di poca importanza, anche se a giudizio della dottrina insufficiente, rispetto agli scopi che si prefiggeva[183].

Infatti, lo statuto delle fondazioni doveva prevedere che potessero nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurassero, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al 12 per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avveniva il loro ingresso nella fondazione.

Di tal guisa veniva ridotto l'apporto minimo dei fondatori privati ai fini della nomina di un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione. Cambiava la relazione, in quanto la percentuale restava invariata, riferendosi ora al dodici per cento dei soli contributi statali e non già all'intero ammontare dei finanziamenti.

In conclusione, la riforma del '98 era preordinata a garantire ai teatri lirici una pluralità di fonti di finanziamento, attraverso l'istituto giuridico della fondazione, opportunamente modificato rispetto alla disciplina codicistica, con la peculiare previsione di un pluralità di fondatori eterogenei, includenti soggetti sia pubblici, sia privati.

[183] A. SERRA, *La difficile privatizzazione,* cit.

Tale intervento era diretto ad attrarre i capitali privati, nell'ottica di non garantire semplicemente la sopravvivenza del settore musicale, bensì la sua crescita dal punto di vista artistico[184].

4.6 – La determinazione dei criteri di ripartizione del F.U.S.

Come già accennato in precedenza, l'art. 24 del decreto legislativo n. 367/1996 prevedeva che i criteri di ripartizione della quota del F.U.S. spettante alle fondazioni lirico-sinfoniche fosse determinata dopo i primi tre anni e con cadenza triennale da un regolamento emanato di concerto dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero dell'economia, nell'esercizio di tale delega conferita, veniva appunto emanato il decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239[185].

L'art. 1 del decreto in argomento elenca i criteri generali per la ripartizione della quota del F.U.S. da destinare alle singole fondazioni. Tali criteri sono parzialmente divergenti rispetto a quelli previsti dall'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 367/1996[186].

[184] G. PONZANELLI, *Gli enti,* cit., p. 269.

[185] Tale decreto rubricato come *"Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367"* e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173. è strutturato su 8 articoli: *Criteri generali* (art. 1); *Percentuali di ripartizione* (art. 2); *Indicatori di rilevazione della produzione* (art. 3); *Riparto delle quote* (art. 4); *Partecipazione dei privati* (art. 5); *Procedimento di erogazione* (art. 6); *Ingressi gratuiti* (art. 7); *Disposizioni transitorie e finali* (art. 8).

[186] A scopo comparativo, si elencano i criteri previsti dall'art. 24 comma 2 nella sua formulazione originaria:
a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla successiva lettera e);
b) misura da trasferimenti ricevuti in passato;
c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale;
d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e laboratori di costruzione scenotecnica e costituiscono elemento del piano economico finanziario triennale di cui all'art. 6, lettera c);
e) *considerazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.*

Infatti, in virtù della trasformazione *ope legis* in fondazioni operata dal decreto legislativo n. 134/1998, è stato eliminato il criterio secondo il quale non aveva rilevanza se l'ente autonomo si fosse trasformato in fondazione o meno.

I criteri previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 239/1999 erano pertanto i seguenti:

a) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione della misura dei contributi ricevuti in passato;

b) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione delle caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività, con proiezione triennale, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione e del giudizio di qualità della medesima[187];

c) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione dei costi degli organici funzionali, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il successivo articolo 2 determinava l'incidenza dei tre differenti criteri in termini percentuali sulla quota del fondo, rispettivamente del 60 per cento del fondo in relazione alla lettera a); il 20 per cento in relazione alla lettera b) (ripartita a sua volta in due quote eguali: l'una determinata con riferimento alla rilevazione della produzione, l'altra, da attribuire in considerazione della qualità artistica dei programmi e dei progetti); ed infine il 20 per cento in relazione alla lettera c).

[187] Segnatamente, gli indicatori di rilevazione per l'assegnazione della quota del fondo di cui alla lettera b) sono elencati dall'art. 3 del decreto che qui si riporta. *"Ai fini della rilevazione della produzione, sono definiti appositi indicatori di rilevazione, individuati con riferimento ai diversi tipi di manifestazioni, tenute nel triennio precedente a quello di determinazione della quota del fondo, quali la lirica sia con impiego fino a 100 elementi sia oltre tale numero, il balletto con o senza orchestra, i concerti sinfonico-corali, i concerti sinfonici, i concerti da camera con impiego di almeno dodici orchestrali, le opere in forma di concerto.*

Gli indicatori di rilevazione di cui al comma 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione, nelle seguenti misure: punti 10 per lirica con impiego di oltre 100 elementi, punti 6,5 per la lirica con impiego fino a 100 elementi, punti 4 per il balletto con orchestra, punti 2 per il balletto con musica registrata, punti 2,5 per i concerti sinfonico-corali, punti 2 per i concerti sinfonici, punti 1 per i concerti da camera con impiego di almeno dodici orchestrali. Per le manifestazioni costituite da opere in forma di concerto, il corrispondente punteggio è ridotto alla metà; per le manifestazioni costituite da abbinamento di composizioni anche di tipo diverso, il punteggio attribuito a ciascuna composizione è pari al 50 per cento di quello previsto per la manifestazione corrispondente. Il punteggio attribuito al balletto con orchestra o con musica registrata è ulteriormente aumentato di 1 punto, per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni.

Per l'attività concertistica della fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 2 sono aumentati del 50 per cento. I punteggi attribuiti alle manifestazioni effettuate dalla fondazione Arena di Verona sono ridotti della metà.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'entità della produzione della fondazione, sia nel suo valore complessivo, sia con riferimento a ciascun tipo di manifestazione, non può essere inferiore a quella del triennio precedente".

Le vicende applicative della 'riforma' del 1998

di Gaetano Armao

5.1 – La sentenza n. 503/2000: la Consulta dichiara l'incostituzionalità del decreto legislativo n. 134/1998
5.2 – La risposta del Governo: il decreto legge n. 345/2000 e la legge n. 6/2001
5.3 – Il settore dello spettacolo nella riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione: cenni
5.4 – Il fallimento complessivo della riforma

5.1 – La sentenza n. 503/2000: la Consulta dichiara l'incostituzionalità del decreto legislativo n. 134/1998

I cambiamenti di disciplina introdotti dal decreto legislativo n. 134/1998 erano tuttavia destinati ad aver vita breve.

Infatti, per effetto dei ricorsi presentati dalla Regione Piemonte e dalla Regione Lombardia, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 18 novembre 2000 n. 503, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 134/1998.

La sentenza del Giudice delle leggi ha dichiarato l'incostituzionalità del decreto per violazione dell'art. 76 della Costituzione, vale a dire per avere ecceduto la delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Nelle motivazioni della sentenza, emerge con nitore il fatto che dai lavori parlamentari che hanno portato all'emanazione della legge n. 59/1997, non si potesse desumere alcun indizio di una volontà di riordino di una disciplina che si era appena perfezionata. Pertanto ad avviso dei giudici appariva difficile presupporre l'inclusione nell'oggetto della delega degli stessi enti lirici di cui il Governo aveva concluso da pochi mesi il riordino[188].

Il decreto legislativo n. 367/1996, secondo i giudici costituzionali, aveva compiutamente regolato la materia degli enti operanti nel settore musicale. Da qui l'impossibilità di includere nell'ampia formulazione utilizzata dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge n. 59/1997 per definire l'oggetto della delega (*"enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza"*) anche gli enti lirici, contestualmente oggetto di un'organica riforma che ne aveva disposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato. Dunque, per la Corte era impossibile arrivare a un'interpretazione adeguatrice del decreto per sottrarlo alla declaratoria di incostituzionalità.

Ad avviso della Corte, a prescindere da ogni analisi sulla costituzionalità intrinseca delle disposizioni contenute nel decreto, il Legislatore delegato aveva violato la delega in quanto, "*anziché riordinare organicamente enti nazionali in attesa di riforma, ha modificato aspetti procedimentali del riordino di enti nazionali già oggetto di un'organica e di poco anteriore revisione legislativa, presupposta, tra l'altro, dall'art. 156, comma 1, lettera r), dello stesso decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*".

In altre parole, il Legislatore delegato era andato ben oltre i limiti previsti dalla delega contenuta nella legge n. 59/1997. Infatti, il Legislatore, anziché riordinare il settore già oggetto di riforma nel 1996, aveva adottato delle disposizioni che modificavano sostanzialmente l'*iter* procedimentale da seguire nella trasformazione degli enti lirici in fondazioni, prevedendo in particolare, in luogo del procedimento deliberativo originariamente previsto, la trasformazione *ope legis*.

La sentenza pone inoltre in evidenza come tale intervento del

[188] Circolare di Informazione di AssoArtisti Confesercenti del 24 Novembre 2000, Anno II – Numero 36, sul sito internet www.assoartisti.it/assonews/archive2000/arti2000_36.doc.

Legislatore si ponesse in contraddizione con il decreto legislativo n. 112/1998 emanato pochi giorni prima.

Quest'ultimo decreto, all'art. 156[189], definisce i poteri di indirizzo dello Stato anche in materia di spettacolo. In particolare, la lettera r), dispone che lo Stato: *"contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367"*.

Tale previsione, come è stato evidenziato in dottrina, individua in capo all'Amministrazione centrale esclusivamente compiti di sostegno agli enti lirici di cui al decreto legislativo n. 367/1996, ciò che renderebbe ancor più evidente la necessità di una previa intesa tra Stato e Regioni, ai fini dell'individuazione degli enti da privatizzare[190].

Invece, il decreto legislativo n. 134 del 1998, modificando in senso restrittivo l'originaria impostazione collaborativa della disciplina del riordino e della privatizzazione degli enti lirici nazionali, basata sullo strumento – eliminato dal provvedimento legislativo impugnato – dell'intesa con le regioni interessate, è divenuto oggetto di censura anche sotto questo profilo.

5.2 – La risposta del Governo: il decreto legge n. 345/2000 e la legge n. 6/2001

La risposta del Governo non si fece comunque attendere.

Una settimana dopo la pronuncia della Corte costituzionale, fu emanato il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante *"Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche"*. Tale decreto legge fu successivamente convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 2001 n. 6[191].

Con tali interventi normativi venivano riproposte la maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 134 del 1998, pur introducendo alcune rilevanti modifiche.

L'art. 1 della legge ha sanato le problematiche civilistiche della trasformazione in fondazioni con effetto retroattivo a decorrere dal 23 maggio 1998[192], introducendo, altresì, disposizioni di

[189] Si riporta il testo dell'art. 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
"Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo
1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;
b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;
c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;
e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;
h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426;
n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";
q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367".

[190] Si veda sul punto E. ROSSI, *Cacofonie giuridiche per gli enti lirici*, in *Le Regioni*, n. 2, 2001, p. 355.

[191] Per un inquadramento sulla tematica vedasi anche T. PALAZZI, *La trasformazione degli enti lirici. A cinque anni dall'avvio della riforma*, in *Queste Istituzioni,* n. 123/2001, p. 85.

[192] Il termine stabilito dal previgente art. 1 del decreto legislativo n. 134/1998 era il 31 luglio del 1999. Sulla questione del nuovo termine stabilito dalla legge n. 6/2001 ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte in due de-

raccordo relative agli organi ed ai rapporti contrattuali dei lavori indipendenti di tali enti[193].

Veniva parimenti riprodotto il disposto dell'art. 1 del decreto n. 134 in ordine alla successione in tutti i rapporti attivi e passivi da parte delle neo-costituite fondazioni, così come il rinvio per quanto non espressamente disciplinato dalle norme della legge n. 6/2001 al decreto legislativo n. 367/1996 ed in subordine al codice civile.

Quanto agli organi ed allo statuto il disposto della normativa in esame non contiene significative modificazioni[194].

Mentre, maggiore interesse rivestono sicuramente le disposizioni di cui all'art. 4 (*Disposizioni finali*) della legge richiamata, norma che contempla un'importante previsione inerente i componenti del consiglio di amministrazione ed il sovrintendente che *decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente"*[195].

---

cisioni a Sezioni Unite, entrambe del 2001. *"Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate già disciplinati dalla legge n. 800/1967, sono stati trasformati, a seguito della decreto-legge n. 345/2000 convertito in legge n. 6 del 2001, in fondazioni, che hanno acquisito la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998 e sono subentrate nei rapporti attivi e passivi dell'ente; pertanto, la controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato instauratosi prima di quella data, prospettando l'inquadramento del rapporto nello schema del pubblico impiego, è riservata, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 80/1998, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo mentre, in caso di richieste relative a differenze retributive riferibili al periodo successivo alla trasformazione dell'ente, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario".* Corte Cass. civ., Sez. Unite, 11 giugno 2001, n. 7862, *Fondazione Teatro Carlo Felice c. Calcagno*, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 1170. "*Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto implica cognizione diretta ed immediata di situazioni giuridiche nascenti da un rapporto di lavoro di natura privatistica, la domanda con la quale il dipendente di un ente lirico impugni, deducendone la nullità, il licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova relativamente ad un rapporto di lavoro svoltosi successivamente alla trasformazione del predetto ente in fondazione di diritto privato (avvenuta, ex art. 1 decreto-legge 24 novembre 2000 n. 345, a far data dal 23 maggio 1998)".* Corte Cass. civ. Sez. Unite, 12 novembre 2001, n. 14022 *Fondazione Teatro Carlo Felice c. Morini*, in *Giust. civ. Mass. 2001*, p. 1907.

[193] G. PONZANELLI, *Gli enti,* cit., p. 268.

[194] L'art. 1, ultimo comma prevede il termine di operatività del 1° gennaio 1999 per le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 367/1996, come già faceva l'art. 2 comma 5 del decreto legislativo n. 134/1998.
Quanto agli organi delle fondazioni l'art. 2 riproduce quasi integralmente il disposto dell'art. 3 del decreto legislativo n. 134/1998, eccezion fatta per il riferimento all'articolo 42, comma 2, lettera m), del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anziché alla abrogata legge n. 142/1990 in ordine ai due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede. Inoltre l'art. 2 riporta l'art. 4 del previgente decreto n. 134 concernente la partecipazione dei privati.
L'art. 3 contenente *"Disposizioni in tema di personale"* riproduce in buona sostanza l'art. 5 del testo previgente. Tuttavia il comma 1 presente nel decreto-legge è stato soppresso in sede di conversione: "*Il contratto collettivo nazionale unico di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la definizione degli organici funzionali, è approvato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".*
Si riportano qui di seguito i commi 2, 3 e 4 che prevedono:
"Al personale artistico dipendente dagli enti già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, terzo comma, numero 27), e dall'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico legato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attività, anche se non in modo continuativo, purché non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data del 23 maggio 1998 restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.
Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione".

[195] Sulla più ampia questione dei poteri attribuiti agli organi delle fondazioni lirico-sinfoniche, successivamente alla scadenza della relativa nomina ha avuto modo di esprimersi l'Ufficio legislativo del Ministero per i beni culturali ed ambientali con il parere resto in data 5 luglio 2002, e recante il prot. n. 2314, precisando che "*nella fattispecie siano applicabili le disposizioni di cui al decreto-legge 16 marzo 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, la cui ratio è quella di favorire la tempestiva ricostituzione degli organi in scadenza. Secondo tale normativa gli organi amministrativi non ricostituiti alla scadenza del termine, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in tale periodo di cd. prorogatio, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; gli atti adottati nel periodo di proroga sono nulli.*

5.3 – Il settore dello spettacolo nella riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione: cenni

Subito dopo la travagliata trasformazione degli enti lirici in fondazioni, un'altra riforma di carattere generale, di portata ben più ampia, ha avuto modo di influenzare, seppur indirettamente, i primi anni di applicazione della disciplina sulle fondazioni lirico-sinfoniche.

La solida base costituzionale costituita dagli artt. 9 e 33 Cost. sul compito della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura e di garantirne la libertà di produzione ed autonoma divulgazione[196], ha trovato un importante compendio nel riassetto delle competenze sancito dalla riforma introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 con la quale – com'è noto – è stato riformato il Titolo V, Parte II, della Costituzione ed, in particolare, ridefiniti i criteri riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni anche con riguardo al settore dello spettacolo.

Per quel che concerne, in particolare, la tutela delle attività culturali, questa è rimessa alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 comma 1 lett. *s*) ("*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali"*); mentre lo stesso articolo, al comma secondo, fa rientrare la "*valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali"* tra le materie in cui sussiste la competenza concorrente tra Stato e Regioni (compresa anche la gestione dei beni culturali), spettando conseguentemente allo Stato soltanto la fissazione dei principi fondamentali delle materie stesse.

Tale riparto deve peraltro essere letto nella prospettiva delle competenze residuali regionali, giusta le previsioni dell'art. 117, comma terzo, da intendersi di competenza esclusiva delle Regioni. Infatti: *"spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato"*.

Ciò comporta, inevitabilmente, che una disciplina delle attività di valorizzazione, promozione e organizzazione dei servizi culturali, dovrà essere definita di concerto tra Stato e Regioni. Segnatamente, allo Stato spetta un potere di normazione generale e di principio, mentre risulta preclusa la possibilità di dettare norme di dettaglio e regolamenti, invece di competenza delle Regioni. Lo stesso vale per l'attività amministrativa, in quanto si tratta di poteri affidati, nelle materie concorrenti, alle Regioni e agli enti locali (art. 118 Cost.)[197].

Invero, come opportunamente ricordato in dottrina[198], già l'art. 2 della legge n. 203/1995, di conversione del decreto-legge n. 97 del 1995, demandava, a Costituzione invariata, a successivi decreti legislativi – da emanare entro un anno dalla sua entrata in vigore – il trasferimento delle competenze e delle funzioni alle Regioni, fissando come principi e criteri direttivi quello che riservava allo Stato "*le competenze relative a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di interesse nazionale" e quello dell'attribuzione "alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale*", per rinviare il definitivo riassetto delle competenze all'adozione di leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, in guisa da attrarre in modo indiretto, ma cer-

La suddetta legge, per espressa previsione normativa, si applica anche alle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici. E a tale categoria appaiono pienamente assimilabili le fondazioni lirico-sinfoniche.
In merito, non pare decisivo il richiamo dell'applicabilità delle disposizioni del codice civile, effettuato dalla legge n. 6/2001 e dal decreto legislativo 367/1996, per le fondazioni che hanno conseguito l'ingresso di privati.
Difatti, tale generico rinvio al codice, se vale ad individuare la disciplina comune applicabile in assenza di specifica normativa derogatoria, non appare idoneo ad escludere l'applicabilità di disposizioni speciali che – come la legge n. 444/1994 – considerano espressamente, nell'ambito dei destinatari, le persone giuridiche private a partecipazione pubblica".

[196] Si rinvia, da ultimo, per una disamina della vasta letteratura e della giurisprudenza costituzionale in merito ai contributi di G. CORSO, *Sub artt. 151-155 d.lgs. n. 112 del 1998,* in *Lo stato autonomista*, (a cura di G. FALCON), Mulino, Bologna, 1998, 964 ss.; D. NARDELLA, *I beni e le attività culturali tra Stato e Regioni e la riforma del Titolo V della Costituzione*, in *Dir. Pubb.,* 2002, 676 ss.; A. G. ARABIA, *Lo Spettacolo*, in S. CASSESE, *Trattato di Diritto Amministrativo*, cit., p. 1570.

[197] Cfr. G. CAMMELLI, *Stato, regioni, autonomie: politiche pubbliche e assetto istituzionale,* in C. BODO, C. SPADA, (a cura di) *Rapporto sull'economia della cultura in Italia 1990-2000*, cit., 2004, p. 33 ss.; C. BARBATI, G. PIPERATA, *L'evoluzione del quadro istituzionale e della legislazione statale e regionale,* ivi, p. 360 ss.; F. PETRANGELI*, Il riparto di funzioni legislative fra Stato e Regioni in materia di beni culturali,* in P. BILANCIA, (a cura di), *La valorizzazione dei beni culturali. Modelli giuridici di gestione integrata*, Franco Angeli, Milano, 2006.

[198] Sul punto C. BARBATI, *Lo spettacolo: il difficile percorso delle riforme (dalla Costituzione del 1948 al "nuovo" Titolo V e "ritorno")*, in *Aedon*, n. 1, 2003, sul sito www.aedon.mulino.it.

tamente inequivocabile, il settore dello spettacolo nell'ambito della potestà legislativa concorrente delle Regioni.

Anche se, come si ricorderà, la delega legislativa prevista dalla richiamata normativa del 1995 non venne esercitata dall'esecutivo che non adottò i decreti legislativi per il riparto delle attribuzioni, né furono approvate leggi-quadro. Né miglior sorte ebbero le previsioni della legge 15 marzo 1997, n. 59, che nel percorrere la tortuosa soluzione del cosiddetto federalismo amministrativo a Costituzione invariata, contemplava lo spettacolo all'art. 156, individuando puntualmente i "*compiti di rilievo nazionale*" riservati allo Stato[199].

Il settore dello spettacolo non viene menzionato nel testo costituzionale novellato[200], sicché ad una prima lettura delle norme richiamate potrebbe postularsi la ricomprensione di tale settore tra le competenze esclusive delle Regioni.

Anche lo spettacolo, quindi, ha rappresentato uno dei settori omessi dal riparto puntuale di competenze, e nel contempo esempio paradigmatico del ruolo 'attivo' della Corte costituzionale nell'individuazione puntuale di detto riparto.

Infatti, di fronte all'insorgere di talune (forse inevitabili) questioni costituzionali destate dalla ripartizione dei fondi da destinarsi allo spettacolo dal vivo, la Corte non ha mancato di offrire il proprio contributo chiarificatore.

Il Giudice delle leggi, chiamato a decidere della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Toscana con riferimento alle disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 2003, n. 28, concernenti la ripartizione delle quote del F.U.S., nonostante abbia dichiarato l'infondatezza del ricorso con le sentenze 8 luglio 2004 n. 255 e 256, ha precisato, con una nitida pronuncia monitoria, che una disciplina centralizzata ed unilateralmente statale del finanziamento dello spettacolo non sarebbe più giustificabile in futuro[201].

Peraltro, l'effetto combinato delle due pronunce è senza dubbio quello di ridimensionare uno dei principali risultati che la dottrina aveva imputato alla riforma costituzionale, ovvero, la sottrazione dello spettacolo a qualsivoglia forma di potestà normativa secondaria dello Stato: una innovazione giudicata di grande spessore, stante lo spazio che gli strumenti di natura regolamentare e pararegolamentare (come le circolari) hanno sempre avuto nella disciplina dello spettacolo e, in particolare, di quello dal vivo[202].

In altre parole, a fronte del mutato riparto delle competenze tra Stato e Regioni introdotto dalla riforma costituzionale del 2001, il Giudice delle leggi ha optato temporaneamente per il principio della continuità ordinamentale, anziché adottare la soluzione più drastica della declaratoria di incostituzionalità. Di tal guisa si è preferito mantenere inalterato il quadro ordinamentale fintanto che non si fosse effettuata la progressiva e più complessiva modificazione dell'impianto normativo[203].

---

[199] Sulla portata di tale previsione normativa si rimanda, parimenti, a C. BARBATI, *Commento all'art. 156*, in *Lo Stato autonomista*, cit., p. 515 ss.

[200] Su tale aspetto si vedano le considerazioni di B. CARAVITA DI TORITTO, *Parere* pro-veritate *circa il riparto di competenze legislative tra lo Stato e Regioni in tema di spettacolo,* in www.federalismi.it.

[201] Nella sentenza n. 255/2004, l'applicazione dell'art. 117 comma 6 Cost. viene aggirata, in quanto la Corte non approfondisce la censura regionale circa la natura sostanzialmente regolamentare dei decreti ministeriali previsti dalla norma impugnata.
Invece, nella sentenza n. 256/2004, la Corte respinge le eccezioni di costituzionalità sollevate nei confronti dei due regolamenti ministeriali contenenti i criteri di finanziamento delle attività musicali e di danza, alla luce dell'esigenza di tutela dei destinatari del fondo. L'esito della seconda decisione è dunque la sopravvivenza di due regolamenti statali emanati dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale in una materia di legislazione concorrente, i quali – si noti bene – non hanno una efficacia temporalmente limitata. Infatti, benché la Corte sostenga che i due regolamenti hanno sostanzialmente esaurito i propri effetti, tanto da proclamare la cessazione della materia del contendere, va sottolineato che il decreto-legge 24/2003, pur rimettendo per il futuro la determinazione dei criteri di ripartizione del fondo ad una nuova fonte (decreti non regolamentari), non li ha abrogati: essi, quindi, avranno realmente esaurito i propri effetti solo se e quando il ministero deciderà di sostituirli con decreti ministeriali non regolamentari, in attuazione della nuova disciplina legislativa.

[202] Per un commento vedasi C. TUBERTINI, *La disciplina dello spettacolo dal vivo tra continuità e nuovo statuto delle autonomie*, n. 3, 2004, sul sito www.aedon.mulino.it.
In merito si veda anche Cons. Stato, Sez. consultiva atti normativi, parere n. 3608 del 20 dicembre 2002 secondo il quale occorre far riferimento al "*comune sentire*" per ricondurre lo spettacolo nell'alveo delle attività culturali e, conseguentemente, in quello della competenza legislativa concorrente dello Stato.

[203] Per un commento alle pronunce della Corte si vedano M. BELLETTI, *Necessità e temporaneità irrompono nel riparto di competenze Stato-Regioni sotto forma di continuità e sostanziale ultrattività*, in *Le Regioni*, 2004, p. 241 ss.; S. FOA, *Costituzionalità "provvisoria", continuità istituzionale e monito al legislatore statale: la disciplina dello spettacolo*, n. 11, 2004 sul sito www.federalismi.it.; E. VINCENTI, *Attività culturali e spettacolo*, in G. CORSO, V. LOPILATO, *Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali*, Parte spec. – Vol. II, Milano, 2006, p. 449 ss.

Significativo appare, in tal senso, il recente pronunciamento della Consulta (sentenza 7 luglio 2005, n. 285) che ha ritenuto fondate le molteplici censure mosse dalle Regioni Emilia Romagna e Toscana al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante disposizioni afferenti il settore cinematografico.

Il Giudice delle leggi ha infatti dichiarato l'incostituzionalità, tra l'altro, delle disposizioni del decreto laddove non prevedevano la consultazione della Conferenza Stato-Regioni e la decisione congiunta sui criteri di riparto delle quote dei fondi destinate al finanziamento del settore. In buona sostanza, con tale pronuncia la Corte ha sanzionato il legislatore, per non aver recepito le indicazioni della sentenza n. 255/2004 sulla necessità di modifica del settore.

Peraltro, i citati pronunciamenti del Giudice delle leggi vanno letti in correlazione ad un'altra sentenza che ha avuto un forte impatto sulla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ovvero la sentenza 27 luglio 2004, n. 272[204]. Tale pronuncia statuisce l'incostituzionalità di parte dell'art. 113 comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, e dell'art. 113-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni (T.U.E.L.) ed introducendo una profonda dicotomia nella regolazione dei servizi a rilevanza economica e non[205]. Infatti, per tale ultima tipologia di servizi pubblici locali alla stregua delle previsioni del citato art. 113-*bis.* – a dire della pronuncia di incostituzionalità della norma in questione – non è invocabile la "*tutela della concorrenza*", non essendo gli stessi collocabili entro un mercato concorrenziale, e d'altra parte, potendo in tale fattispecie trovare legittimazione l'intervento legislativo dello Stato soltanto nella competenza in tema di "*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*" (art. 117, comma 2, lett. *m*), Cost.), in carenza di un univoco riferimento in tal senso, la competenza ad una compiuta disciplina deve ritenersi di pertinenza regionale, configurandosi, in tal guisa, la fattispecie in esame come espunta dal T.U.E.L.[206].

Vanno poi ricordati due ulteriori e significative pronunce della Corte costituzionale in materia. Con la prima, 7 aprile 2005, n. 160, la Corte[207] ha individuato il fondamento dell'intervento legislativo dello Stato nella materia "*organizzazione delle attività culturali*", nel presupposto che la finalità perseguita dal finanziamento sia "*strumentale alla organizzazione di attività culturali*".

In tal senso la Corte, richiamandosi al precedente arresto giurisprudenziale (di cui alla richiamata sentenza n. 255 del 2004), ed alla concezione estensiva della materia "*promozione ed organizzazione delle attività culturali*" postulata in quella sede ed alla stregua della quale le 'attività culturali' indicate dall'art. 117 comma 3 debbono ricomprendere "*tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura*"[208].

Con la successiva sentenza 19 luglio 2005, n. 285 la Corte costituzionale, proseguendo nel solco interpretativo delineato nel 2004, ha pronunciato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (recante "*Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*") che non prevedevano l'ineludibile coinvolgimento regionale[209], in una materia

[204] G. SCIULLO, *Stato, regioni e servizi pubblici locali nella pronuncia n. 272/04 della Consulta*, in www.lexitalia.it, 2004, n. 7-8; G. SCIULLO *Gestione dei servizi culturali e governo locale dopo la pronuncia 272 del 2004 della Corte costituzionale*, in *Aedon*, n. 3, 2004, sul sito www.aedon.mulino.it

[205] L. PERFETTI, *Servizi di interesse economico generale e pubblici servizi*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2001, p. 479; G. PIPERATA, *I servizi culturali nel nuovo ordinamento dei servizi degli enti locali*, in *Aedon,* n. 3, 2004, sul sito www.aedon.mulino.it; E. ROLANDO, *Servizi pubblici locali in continuo movimento e novità in tema di riparto di competenze fra Stato e Regioni nella "materia trasversale" della tutela della concorrenza*, in *Giur. it.*, 2004, III, p. 837.

[206] Così ancora G. SCIULLO, *Valorizzazione, gestione e fondazioni nel settore dei beni culturali: una svolta dopo il decreto-legge 156/2006?*, in *Aedon,* n. 2, 2006, sul sito www.aedon.mulino.it.

[207] La Corte si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), il quale, al fine di "*promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo dell'attività di ricerca e studio*", aveva previsto la costituzione di un fondo per l'erogazione di contributi a favore degli istituti di cultura di cui alla legge n. 534/1996 per la costruzione della propria sede principale

[208] Per un commento alla pronuncia v. C. TUBERTINI, *Promozione delle attività culturali e autonomia di spesa delle regioni: il rilievo delle "esigenze di carattere unitario*", in *Aedon,* n. 3, 2005, sul sito www.aedon.mulino.it.

[209] Per la Corte infatti: "*una materia di competenza legislativa ripartita fra Stato e Regione, di norma la legislazione statale dovrebbe limitarsi a definire i soli principî fondamentali della materia, mentre le funzioni amministrative dovrebbero essere attribuite normalmente ai livelli di governo substatali in base ai principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza indicati nell'art. 118 della Costituzione. La disciplina in esame, invece, appare essenzialmente caratterizzata, sul piano legislativo, da una normativa completa ed autoapplicativa, senza distinzione fra principî e dettagli, e, sul piano amministrativo, da un modello di gestione accentuatamente statalistico ed essenzialmente fondato su poteri ministeriali, con una presenza del tutto marginale di rappresentanti delle autonomie ter-*

rientrante nello spettacolo e pertanto sicuramente riconducibile nell'ambito della competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni. Salva comunque restando la possibilità dello Stato di intervenire "*mediante la posizione di norme giuridiche che siano in grado di guidare – attraverso la determinazione di idonei principî fondamentali – la successiva normazione regionale"* soddisfacendo le esigenze di unitarietà stante la riconducibilità della materia a quelle a competenza ripartita, ma anche, là dove necessario, mediante "*la chiamata in sussidiarietà"* sia di funzioni amministrative che non possano essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, *"sia della relativa potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni".*

Alla stregua del sintetico richiamo della giurisprudenza costituzionale appare pertanto inequivocabile il monito del Giudice delle leggi al Legislatore di cessare di operare sulla scorta di previsioni normative anteriori al riparto di competenze sancito dalla riforma costituzionale del 2001, ritenendo che ciò determini il sostanziale aggiramento delle prerogative regionali connesse alla conferita competenza legislativa concorrente.

Invero, come si vedrà nel prosieguo, se con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche la legislazione si è mossa attraverso interventi affastellati e rispondenti al pressante fabbisogno finanziario del settore, in generale, con riferimento al complessivo riordino della disciplina dello spettacolo può concludersi che nel corso della XIV Legislatura l'attività legislativa sia stata connotata da attivismo improduttivo.

Tale conclusione dovrebbe rendere pertanto ineludibile l'adozione di una disciplina di riforma che definisca il riassetto funzionale del settore dello spettacolo[210]. In tal senso sembrano muoversi i diversi disegni di legge presentati nei primi mesi della XV Legislatura del Parlamento, ma di questi si tratterà specificamente più oltre.

ritoriali. Tutto ciò parrebbe contrastante non solo con l'art. 117, terzo comma, Cost. ma anche con il primo comma dell'art. 118 Cost., dal momento che, ove si fosse voluto intervenire in questa particolare materia mediante una "chiamata in sussidiarietà" delle funzioni amministrative da parte dello Stato, ciò avrebbe richiesto, ormai per consolidata giurisprudenza di questa Corte, quanto meno «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003; ma analogamente cfr. anche sentenze n. 242 del 2005, n. 255 e n. 6 del 2004)".

[210] Concorda con tale conclusione, da ultimo, E. VINCENTI, *Attività culturali e spettacolo*, in G. CORSO, V. LOPILATO, *Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali,* cit., p. 455.

5.4 – Il fallimento complessivo della riforma

Le aspettative ingenerate dall'adozione del modello organizzativo privatistico quale 'panacea' delle patologie del sistema lirico-sinfonico italiano sono andate ben presto deluse.

Anzi, se può farsi ricorso ad una metafora, la 'privatizzazione' degli enti lirico-sinfonici ha operato come vero e proprio 'detonatore' delle contraddizioni e delle definizioni per lunghi anni conservate in questo ambito 'riparato' della profonda trasformazione nel frattempo subita dall'amministrazione pubblica italiana, nel senso della razionalizzazione dei costi, dell'assoggettamento ai vincoli di bilancio, nel contenimento degli organici e delle spese per l'acquisto di beni e servizi.

Se in termini generali l'adozione del modello fondazionale nell'ambito della gestione dei servizi culturali si è rivelata una scelta idonea a coniugare le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica con quelle di sviluppo dell'arte e della cultura, con riferimento al settore degli enti lirici, l'adozione di tale modello non ha sortito gli effetti sperati.

Infatti, l'introduzione, pur apprezzabile, di un modulo organizzativo privatistico nel settore, senza l'adozione di drastiche misure correttive sul piano funzionale in grado di eliminare patologie e sprechi ormai da tempo espunti anche dalle più arcaiche amministrazioni burocratiche (a partire dal ruolo di 'codecisione' assegnato al sindacato, quale 'eredità' di un passato nel quale i suoi rappresentanti sedevano nei consigli di amministrazioni degli enti e partecipavano alle commissioni di concorso…*sic!*) in correlazione alle crescenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha accentuato i problemi anziché condurli verso la soluzione[211].

Infatti, se l'intento del processo di riforma era quello di incentivare la partecipazione di finanziatori privati, ad oggi è dato rilevare che tale obiettivo non risulta ancora integralmente acquisito nella maggior parte delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane – soprattutto nel Mezzogiorno per evidenti ragioni economiche –, o se raggiunto, non nella misura sperata.

Infatti, fatta eccezione per il Teatro La Scala di Milano, che, purtroppo, da sempre costituisce (in bene ed in male) il parametro

[211] Per un'analisi del problema del *management* delle fondazioni vedasi anche L. M. SICCA, L. ZAN, *Alla faccia del management. La retorica del management nei processi di trasformazione degli enti lirici in fondazioni*, cit.

di riferimento per il Legislatore, – mentre al contrario rappresenta soltanto un *unicum* nel panorama italiano – l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e poche altre eccezioni, l'apporto di capitali privati nella misura auspicata ad oggi non si è ancora raggiunto.

Le ragioni del mancato ingresso dei privati nelle fondazioni nelle forme auspicate dalla riforma sono molteplici. In primo luogo, le agevolazioni fiscali concesse ai privati finanziatori non costituiscono un *appeal* sufficiente. Ciò rappresenta un punto critico del sistema e deve necessariamente essere oggetto di una riconsiderazione sul piano della politica di incentivazione fiscale.

Inoltre, le fondazioni subiscono in particolar modo gli effetti della cosiddetta *"Baumol disease"*[212].

Tale fenomeno, qualificato altresì 'malattia dei costi', attanaglia da anni lo spettacolo dal vivo. Ciò in quanto, a fronte di una bassa produttività del settore, i costi comunque aumentano, attratti dalle remunerazione dei settori a produttività crescente (ovvero quelli con un tasso di crescita tecnologica maggiore).

Risulta pertanto evidente il disagio delle imprese – costrette ad una profonda razionalizzazione dei costi, anche del personale – a finanziare le fondazioni con rilevanti e inevitabili conseguenze sul piano delle sponsorizzazioni (le risorse derivanti in tal senso alle fondazioni non possono ragionevolmente essere orientate a ripianare *deficit*, in larga parte ascrivibili a privilegi e distorsioni contrattuali).

Nell'ambito delle fondazioni liriche, in particolare, se da una parte si è registrata una forte oscillazione tra costi e ricavi totali, con una riduzione del contributo statale complessivo, dall'altra si contrappone una crescita notevole in termini reali del contributo statale per numero di rappresentazioni.

Infatti, in Italia, a fronte dell'elevata qualità del prodotto artistico, l'istituzionalizzazione del finanziamento pubblico, con la sua certezza e la sua preventività, è stata una delle cause principali della 'sindrome dei costi', consentendo un livello di produzione che mai i proventi 'di botteghino', quelli cioè derivanti dalla vendita del prodotto spettacolo sul mercato, avrebbero permesso[213].

Inoltre, le fondazioni lirico-sinfoniche sorte nel Mezzogiorno soffrono del mancato apporto di contributi privati in conto esercizio a compensazione del decremento in termini reali del finanziamento statale. In questa area infatti, sono assai rare le grandi imprese e le fondazioni bancarie che invece sostengono le fondazioni liriche del Centro-nord[214].

In altre parole, manca nell'Italia meridionale un tessuto economico capace di sostenere attività culturali costose e complesse come la musica lirica. Tale fattore assume poi connotati ancor più paradossali quando per un'impresa, avuto riguardo agli incentivi concessi alle aree depresse, è più conveniente utilizzare benefici economici per piani di comunicazione pubblicitaria che godere dei limitati ritorni fiscali cui ammette la citata normativa sul settore lirico-sinfonico.

Ciò comporta che, nel Mezzogiorno, sia difficilmente rinvenibile alternativa al sussidio pubblico.

Infatti, soprattutto nel sud del Paese, l'insufficiente contributo privato è meno che compensato da un aumento dei contributi pubblici non statali, in parte perché gli enti pubblici avevano già in passato impegnato risorse consistenti (si pensi al caso di Palermo dove nel 2000 la Regione versava alla fondazione 25,4 miliardi di lire), ed inoltre poiché la situazione congiunturale italiana è difficile sia a livello di finanza statale, che a livello regionale e locale, ciò anche a causa del Patto di stabilità interno[215].

Tale insufficienza di finanziamenti è resa ancor più grave dal fatto che le entrate derivanti dalle sponsorizzazioni, vendita di videocassette, compact disc ed altri gadget, nonostante le aspettative, non costituisca ad oggi una fonte di incassi rilevanti per le fondazioni liriche[216].

Se si sofferma l'attenzione sui finanziamenti pubblici, deve far riflettere il fatto che la quota annuale di riparto del F.U.S. destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche (che si attesta intorno al 50 per cento dei fondi erogati) è interamente assorbita per il pagamento degli stipendi del personale delle stesse che ammonta a circa cinquemila dipendenti. Ed il dato meno confortante è

[212] A. LEON, *Gli enti lirici alla ricerca di un nuovo equilibrio*, cit., p. 416.

[213] W. J. BAUMOL, W. G. BOWEN, *Performing arts: the economic dilemma*, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge (Mass.), 1966. Nella dottrina italiana, per una ricostruzione del dibattito in materia si veda da ultimo, A. L. TARASCO, *La redditività del patrimonio culturale*, Torino, Giappichelli, 2006.

[214] A. LEON, *Gli enti*, cit., p. 427.

[215] A. LEON, *Ibidem*.

[216] Corte dei conti Sezione controllo enti, determinazione n. 74/2004 – *Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche, per gli esercizi 2001 e 2002*.

che tale pur significativa quota destinata dal F.U.S., in tal senso, non è comunque neanche sufficiente.

Il costo medio del lavoro è in continuo aumento (58.607 euro per dipendente con punte di 78.156 euro alla Scala). Nel 2003, il costo del personale ha raggiunto 324,158 milioni di euro rispetto ai 296 milioni di euro del 2001 ed i 307 del 2002. La maggior parte dei costi è peraltro legata alla contrattazione integrativa.

Deve a tal proposito far riflettere l'incremento costante della percentuale dei costi medi per il personale (dipendente ed a *cachet*) rispetto ai costi medi totali.

Se infatti nel 2000 i costi per il personale dipendente ammontavano al 55,1 per cento dei costi totali e quelli per le scritture artistiche al 17,2 per cento, con un totale aggregato del 72,3 per cento sui costi totali, i dati forniti dalla Corte dei conti nella sua relazione sugli esercizi 2001 e 2002 sono ancora più preoccupanti.

Nel 2001 infatti, i costi medi per il personale gravavano per il 74,23 per cento sul totale (55,61 per cento per il personale dipendente e 18,62 per cento, per le scritture artistiche) e nel 2002 per ben il 75,34 per cento (56,73 per cento per il personale dipendente e 18,61 per cento per le scritture artistiche).

Ciò significa che i costi per il personale nelle fondazioni lirico-sinfoniche che superano la media, arrivano a rappresentare oltre l'80 per cento dei costi totali.

La cronica mancanza di finanziamenti comporta, come del resto non è difficile immaginare, strascichi negativi sia in termini di bilancio, sia di produzione artistica.

Altro punto dolente della riforma del '96 e delle leggi che l'hanno seguita, e che comporta gravi ripercussioni soprattutto dal punto di vista operativo, è la mancata individuazione di un modello di *governance* efficiente da parte del legislatore.

Le inefficienze del modello di *governance* attuale vengono soprattutto in evidenza con riferimento alla possibilità per i privati di nominare, in considerazione del loro apporto patrimoniale, membri in seno al consiglio di amministrazione ed ai delicati rapporti sussistenti tra sovrintendente e direttore artistico.

Infatti, per quel che concerne il primo problema, è da ravvisarsi che allo stato attuale non esiste alcuna norma che disponga, anche a fronte di un apporto di capitale consistente, l'automatico potere di nomina di un membro del consiglio di amministrazione, da parte dei sovvenzionatori privati, prima della scadenza del mandato degli altri consiglieri. Ciò significa, che non esistendo una norma in tal senso questi ultimi comunque resterebbero in carica per quattro anni, laddove in qualsiasi società all'atto dell'ingresso dei nuovi sovvenzionatori, si provvederebbe alla rielezione dei consiglieri di amministrazione.

Altro problema è quello delle competenze del sovrintendente.

Il sistema concepito dalla riforma del '96 lascia infatti pressoché immutato il ruolo attribuito al sovrintendente dalla *"Legge Corona"*. Pertanto, ci si trova ancora in presenza di un sovrintendente - 'demiurgo' che deve occuparsi della gestione amministrativa e contabile, dei rapporti con il personale e dell'attività di produzione artistica.

È agevole rilevare che è estremamente difficile che attribuzioni così diversificate possano essere svolte da una sola persona, considerata la loro eterogeneità e l'impegno che ognuna di esse comporta.

Come è noto il sovrintendente è coadiuvato attualmente da un direttore artistico che collabora con il primo nell'ambito della definizione dei programmi artistici della stagione.

Nei progetti di legge aventi ad oggetto la riforma dello spettacolo dal vivo – di cui si tratterà più specificamente nel prosieguo – è stato posto in luce il problema dell'opportunità di mantenere la figura del sovrintendente nell'ambito delle fondazioni, o quanto meno di mantenerlo con tutte le attribuzioni svolte attualmente.

Come soluzione futura si è ipotizzata una dicotomia più netta tra la conduzione artistica e quella amministrativa, con una ripartizione più netta delle competenze al fine di eliminare sovrapposizioni ed inefficienze.

Tra le proposte esaminate è stata presa in considerazione quella di istituire la figura del direttore generale, già adottata dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia – istituzione che tuttavia gode di un regime in parte derogatorio della disciplina ordinaria: si pensi alla figura del presidente-sovrintendente in luogo del presidente-sindaco – da affiancarsi al direttore artistico con le rispettive competenze ben delineate.

La stessa disposizione che prevede la presidenza della fondazione attribuita al sindaco del Comune dove la medesima ha sede, seppur collegata alla pregevole finalità di collegare direttamente alla responsabilità del vertice dell'amministrazione comunale la conduzione della fondazione, ha determinato effetti inde-

siderati. Si pensi ad esempio al condizionamento operato dai poteri politici locali sulla gestione della cultura, quando tale ruolo non è utilizzato dal sindacato per esasperare il confronto passando dal piano aziendale a quello politico.

La risposta alle disfunzioni dell'ordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche: le micro-riforme

di Gaetano Armao

6.1 – La presa di coscienza del fallimento della riforma
6.2 – La scelta parlamentare: i progetti di riforma dello spettacolo dal vivo
6.2.1 – Caratteri generali
6.2.2 – Le proposte di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche
6.3 – Le micro-riforme del 2004, 2005 e 2006
6.3.1 – Caratteri generali
6.3.2 – La micro-riforma del 2004
6.3.3 – La micro-riforma del 2005
6.3.4 – Le modifiche normative alla conclusione della XIV Legislatura
6.3.5 – Il controverso decreto del Ministero per i beni e le attività culturali per il contenimento dei costi
6.3.6 – I progetti di legge di riforma della disciplina dello spettacolo dal vivo presentati in apertura della XV Legislatura
6.3.7 – Gli interventi normativi del secondo semestre del 2006 – Il ritorno all'incremento del finanziamento pubblico delle fondazioni lirico-sinfoniche

6.1 – La presa di coscienza del fallimento della riforma

Il sostanziale fallimento della prima fase della riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche, come sopra evidenziato, ha imposto al Legislatore la considerazione di alcune correzioni al modello originariamente delineato.

Per risolvere le problematiche emerse nei primi anni di applicazione della legislazione del '96-'98 si presentavano due soluzioni: l'adozione di una riforma organica del settore che incidesse sui vincoli strutturali o l'intervento sull'impianto originario mediante micro-correzioni.

Nonostante la prima soluzione fosse ritenuta agevolmente la più corretta per condurre a risoluzione la grave crisi che attanagliava (e attanaglia tuttora) il comparto, che come evidenziato non è solo economico-finanziaria, ma è prima di tutto strutturale, e sia stata scelta dal Parlamento, l'intervento del Governo si è svolto facendo ricorso (e reiteratamente) alla decretazione d'urgenza; che continua ad essere lo strumento tecnico-normativo attraverso il quale maggioranze di diverso orientamento hanno affrontato i problemi evidenziati.

Tale scelta, forse dettata dalla considerazione che una riforma degli enti lirici era già stata fatta solo da qualche anno e di fronte alla repentina crisi istituzionale e finanziaria che ha riguardato negli ultimi anni le fondazioni, presta inevitabilmente il fianco alle critiche degli operatori del settore che invece di un'organica ed incisiva riforma, trovano soltanto risposte frammentarie ed occasionali (basti pensare alla disposizione introdotta dal primo decreto legge e poi cancellata dal secondo sui vincoli di bilancio).

Peraltro, non può non evidenziarsi in merito il significativo 'scollamento' venutosi a creare tra l'azione governativa e quella della sua stessa maggioranza parlamentare in una materia dove in poco meno di dieci anni, i molteplici interventi normativi non sono riusciti a completare un disegno riformatore capace di porre il settore all'avanguardia nel panorama europeo e mondiale, così come impone il rilievo culturale ad esso assegnato.

Così, mentre il Parlamento sviluppava un complesso lavoro di riforma dello spettacolo dal vivo, dall'altra il Governo, attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza, pensava ad introdurre micro-correzioni troppo puntuali e contingenti per poter giovare al sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche in termini strutturali.

6.2 – La scelta parlamentare: i progetti di riforma dello spettacolo dal vivo

6.2.1 – Caratteri generali

Nel corso della XIV Legislatura il Parlamento, sulla scorta del mutato quadro costituzionale, oltre che alla stregua del citato monito della Corte costituzionale, sono state proposte molteplici iniziative per una riforma strutturale dell'intero settore dello spettacolo dal vivo.

Sia le forze di maggioranza che quelle di opposizione hanno predisposto le proprie rispettive proposte di legge (di seguito anche PDL)[217], tra le quali spiccano in particolare quelle dell'On.

[217] Segnatamente i progetti di legge presentati recano gli estremi seguenti: AC4313, AC 4153, AC 4128, AC 4050, AC 3218, AC 2537.
In particolare i progetti singolarmente prevedono:
1. La Proposta di legge AC 4313 del gruppo *"La Margherita"* (cosidetto progetto *"Colasio"*) propone una visione moderna e dinamica dello spettacolo dal vivo, in considerazione del fatto che la cultura rappresenta un momento strategico di crescita civile e sociale del cittadino e della collettività.
La proposta evidenzia la necessità di una riforma organica attesa sin dalla legge istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo (legge n. 163/1985) resasi ormai necessaria alla luce della riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione. L'intera struttura del progetto è modellata sul principio della legislazione concorrente. Ruolo fondamentale dovrà essere svolto dalla Conferenza Unificata che definirà un programma di presenza omogenea e diffusa su tutto il territorio nazionale; stabilirà il riparto del F.U.S. tra quote di competenza statale e regionale, parametri, modalità di accesso, e di erogazione della quota del F.U.S. riservata allo Stato. Le Regioni dovranno altresì adeguare la propria normativa e regolamentazione. A tale scopo saranno predisposte convenzioni triennali tra Stato e Regioni e verrà costituito altresì un fondo perequativo da alimentarsi con l'indicizzazione del F.U.S., quota proventi del lotto, diritto d'autore e non ripartibili SIAE, cartolarizzazione dei beni dello Stato e Fondi Europei. Sarà inoltre data molta importanza agli ausili finanziari indiretti e agli interventi a sostegno dello sviluppo dell'economia dello spettacolo dal vivo (detassazione, *tax shelter*, esenzione IRAP, prestiti d'onore). Tali disposizioni dovranno accompagnarsi ad un processo di revisione e semplificazione degli organismi responsabili dell'erogazione del finanziamento pubblico tramite la creazione del Consiglio dello spettacolo dal vivo. Viene infine dettata la disciplina della professione di agente dello spettacolo dal vivo.
2. La Proposta di legge AC 4153 presentata dal gruppo *"Forza Italia"* (cosidetto progetto *"Carlucci"*) si pone l'obiettivo di disciplinare il settore alla luce della riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione. Si tende pertanto a valorizzare lo spettacolo dal vivo come bene per lo sviluppo culturale del paese e per l'affermazione dell'identità nazionale. Dovrà essere stipulata una convenzione pluriennale tra Stato ed ogni Regione e istituito un fondo perequativo per assicurare la presenza omogenea sul territorio. Presupposti necessari per attirare capitali privati e realizzare interventi in favore delle aree meno servite. Si prevedono altresì la semplificazione ed il ridimensionamento degli organi consultivi oltre alla creazione della Consulta dello spettacolo dal vivo e all'adozione di nuovi modelli gestionali. La legge dovrà prevedere soltanto principi di carattere generale mentre la disciplina di dettaglio sarà demandata ai successivi regolamenti di attuazione. Viene anche in questa proposta dettata la disciplina della professione di agente dello spettacolo dal vivo.
3. La Proposta di legge AC 4128 del gruppo *"Alleanza Nazionale"* (cosidetto progetto *"Rositani"*) si pone i medesimi obiettivi della proposta AC 4153. Viene tuttavia premessa la necessaria individuazione degli enti svolgenti attività di interesse nazionale. È altresì disposto che entro due anni tutti gli enti privati o pubblici dovranno acquisire la natura di fondazione di diritto privato. In sostituzione delle vecchie commissioni si prevede la costituzione del Consiglio nazionale per lo spettacolo dal vivo. Come già previsto dalle altre proposte verrà istituito un fondo perequativo da affiancare al F.U.S. Al finanziamento di tale fondo saranno devoluti i compensi per la copia privata, una quota dei proventi del lotto, i proventi derivanti dall'istituzione di una lotteria della musica, e dal festival degli eponimi. Saranno anche in questo caso valorizzati gli ausili finanziari indiretti e gli interventi a sostegno dello sviluppo dell'economia dello spettacolo dal vivo (detassazione, *tax shelter*, esenzione dall'IRAP, prestiti d'onore, riduzione dell'aliquota IVA). Per quel che concerne le fondazioni liricosinfoniche è prevista una chiara divisione tra la gestione artistica e quella amministrativa. Grande rilievo è dato alla promozione televisiva dello spettacolo dal vivo. Viene altresì previsto il dimezzamento del canone di concessione delle emittenti radiofoniche che privilegiano la trasmissione di musica italiana. Vengono altresì dettate norme specifiche in tema di danza, circhi equestri, spettacolo viaggiante, e parchi di divertimento. Si dettano, infine, anche in questo progetto disposizioni inerenti la professione di agente dello spettacolo dal vivo.
4. Anche la Proposta di legge AC 4050 del gruppo *"Comunisti Italiani"* si pone l'obiettivo di disciplinare il settore alla luce della riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione. Viene evidenziata la necessità dell'intervento pubblico nel settore, oltre all'obiettivo della rimozione degli ostacoli di ordine economico-sociale per la facilitazione dell'accesso alle iniziative nel campo dello spettacolo dal vivo. È prevista l'istituzione di una Commissione unificata per lo spettacolo dal vivo che vigili sull'ammissione ai contributi del F.U.S. Il ruolo delle Regioni ed Enti locali si limiterà invece alla collaborazione in sede di Conferenza unificata al fine di determinare i criteri quantitativi e qualitativi per l'attribuzione dei contributi.
5. La Proposta di legge AC 3218 del gruppo *"Rifondazione Comunista"* si propone invece di disciplinare i diversi settori dello spettacolo dal vivo come previsti dalla legge istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo. È previsto un aumento degli investimenti pubblici con l'incremento del 5 per cento delle risorse del F.U.S. oltre alla costituzione di un Fondo di sostegno per il recupero, ristrutturazione e riconversione di spazi pubblici per lo spettacolo, e di un Fondo per la produzione indipendente e cooperativa. La politica della cultura dovrà essere basata su investimenti pubblici. Non sono previste né

Rositani, dell'On. Carlucci – poi confluite in una Proposta di legge unitaria e coordinata[218] – e dell'On. Colasio.

privatizzazioni né detassazione. Si dispone l'istituzione di un Centro per lo spettacolo nelle scuole e nelle università. La proposta si propone altresì la finalità di facilitare il diritto di accesso a manifestazioni culturali, tramite la previsione di tariffe sociali e la riduzione dell'aliquota del 4 per cento per le attività di spettacolo e per i prodotti di interesse culturale. Sono infine previste forme di detrazione fiscale per i lavoratori dello spettacolo e modifiche alla normativa previdenziale ed assistenziale.

5. La Proposta di legge AC 2537 del gruppo *"Democratici di Sinistra – L'Ulivo"* ha l'obiettivo precipuo di adeguare la disciplina dello spettacolo dal vivo alla riforma costituzionale.

Viene prevista la definizione di politiche di intervento pubblico e di sostegno al settore, oltre all'individuazione dei compiti dello Stato e del ruolo della Conferenza unificata. Ruolo preponderante sarà affidato alla programmazione regionale e alla partecipazione degli enti locali.

È prevista altresì l'individuazione delle modalità di incremento del F.U.S. e dei compiti del Governo in tema di allocazione delle risorse. Anche in questo progetto è disposta l'istituzione del Consiglio nazionale per lo spettacolo dal vivo presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Per quel che concerne i profili fiscali della riforma è conferita delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle agevolazioni fiscali agli operatori del settore, misure di sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, la defiscalizzazione erogazioni liberali, la riduzione delle aliquote IVA. Per quel che concerne la figura di agente dello spettacolo dal vivo è disposta l'istituzione di un'Agenzia nazionale per lo spettacolo e di un registro per agenti dello spettacolo. È prevista la definizione in Conferenza unificata dei criteri di semplificazione per l'autorizzazione per organizzazione e svolgimento dello spettacolo dal vivo. Si individua infine l'Ente teatrale italiano come struttura delegata alla promozione e alla valorizzazione all'estero della cultura teatrale.

[218] Il Testo coordinato (C. 587 e testi abbinati) dell'On. Rositani (AN) e dell'On. Carlucci (FI) si pone l'obiettivo di disciplinare il settore alla luce della riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione. Tende pertanto a valorizzare lo spettacolo dal vivo come bene per lo sviluppo culturale del paese e per l'affermazione dell'identità nazionale. Tale proposta di legge ha altresì la finalità di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita culturale del Paese. Vengono definiti i compiti di Stato, Regioni ed enti locali oltre a quelli della Conferenza unificata. È prevista inoltre l'istituzione del Comitato paritetico tra lo Stato e le autonomie per i problemi dello spettacolo. Per quel che concerne il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche e la trasformazione in fondazione dei teatri stabili ad iniziativa pubblica, in base al progetto di trasformazione di tutti gli enti privati o pubblici in fondazioni di diritto privato, dovrà aver luogo entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge. È disciplinata la professione di agente dello spettacolo dal vivo. Viene infine conferita delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi concernenti la razionalizzazione della disciplina fiscale in materia di spettacolo dal vivo.

Sicché, i progetti di legge in materia di spettacolo dal vivo all'esame del Parlamento hanno tentato di individuare in primo luogo una corretta forma di allocazione delle risorse da destinare al settore, con riguardo soprattutto alla soggezione di tale materia alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, nel rispetto della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione del 2001 e delle sentenze monitorie nn. 255 e 256 del 2004 della Corte Costituzionale, per poi incidere sulle questioni fondamentali del settore.

Oltre al profilo del riparto di competenze e di erogazione dei fondi tra Stato e Regioni, le proposte più importanti contengono numerosi tratti comuni.

Viene prevista l'istituzione di un Consiglio nazionale per lo spettacolo dal vivo in sostituzione delle vecchie commissioni, oltre ad una generale revisione e semplificazione degli organismi responsabili per l'erogazione del finanziamento pubblico tramite il Consiglio dello spettacolo dal vivo.

Peraltro, in conformità con la riforma costituzionale ruolo fondamentale è attribuito alla Conferenza Unificata al fine di garantire il coordinamento tra Stato, Regioni ed Enti locali. Sempre in ossequio al principio del coordinamento ed in considerazione delle difficoltà di alcune regioni rispetto ad altre viene prevista l'istituzione di un Fondo perequativo da affiancarsi al F.U.S.

Le varie proposte individuano altresì la necessità precipua di razionalizzare la disciplina fiscale dell'economia dello spettacolo dal vivo, attraverso ausili finanziari indiretti ed interventi a sostegno dello sviluppo del settore (detassazione, *tax shelter*, esenzione IRAP, prestiti d'onore) da definirsi con appositi decreti legislativi di razionalizzazione della disciplina, nonché la concessione di agevolazioni fiscali e previdenziali ai lavoratori dello spettacolo dal vivo.

A tale scopo è previsto il conferimento di delega al Governo per la razionalizzazione della disciplina fiscale.

6.2.2 – Le proposte di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche

Nell'ambito delle proposte di riforma dello spettacolo dal vivo sono altresì presenti alcune disposizioni concernenti il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche.

L'argomento ha trovato trattazione nelle proposte dell'On. Carlucci e dell'On. Rositani, poi confluite in una Proposta di legge unitaria.

In particolare, l'art. 9 del testo coordinato contiene alcune di-

sposizioni intese a riformare la struttura delle fondazioni oltre a trasformare in fondazione i teatri stabili ad iniziativa pubblica[219].

Tali disposizioni individuano una nuova strutturazione della *governance* delle fondazioni, della modalità di approvazione dei programmi e bilanci di attività, e definiscono la trasformazione dei teatri stabili ad iniziativa pubblica entro due anni dall'entrata in vigore della legge[220].

Le novità maggiori concernono appunto la strutturazione della *governance* delle fondazioni.

La struttura fondamentale, prevista originariamente dal decreto legislativo n. 367/1996, come poi modificato dal decreto legislativo n. 134/1998 e dalla legge n. 6/2001, prevede quali organi delle fondazioni: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori ed il Sovrintendente, coadiuvato dal direttore artistico.

L'autonomia statutaria consentiva alle stesse di dotarsi anche di una struttura organizzativa diversa in relazione a particolari esigenze.

A tale proposito, è esemplificativo il caso del Teatro La Scala che all'art. 65 dello statuto prevede altresì l'istituzione dell'assemblea dei fondatori.

La struttura prefigurata dalla Proposta di legge, traendo spunto dalle diverse esperienze statutarie, risulta composta come segue, con le seguenti competenze e modalità di elezione.

Al vertice della fondazione permane la figura del presidente, legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione, che è eletto a maggioranza dall'assemblea dei fondatori.

L'organo di indirizzo e gestione è sempre il consiglio di amministrazione, costituito fino ad un massimo di nove membri, compresi gli eventuali fondatori privati, in rappresentanza proporzionale alle risorse corrisposte alla fondazione; a tale organo spetta l'approvazione dello statuto e delle sue modifiche, del programma di attività e dei bilanci, la nomina e revoca del direttore generale e del direttore artistico, rispondendo della gestione all'assemblea dei soci.

Invariata rimane la disciplina del collegio dei revisori.

Nuovo organo è l'assemblea dei fondatori che come accennato nomina il presidente della fondazione lirica.

La novità però più rilevante è la netta separazione della direzione artistica da quella economico-amministrativa dell'ente prefigurata dalla Proposta di legge.

Tale previsione tiene conto dei problematici rapporti tra sovrintendente e direttore artistico con funzione di coadiutore, già peraltro manifestatisi addirittura sin dalla vigenza della *"Legge Corona"* e mai risolti adeguatamente.

In particolare, il sovrintendente deve affrontare sia problemi di carattere artistico, che di carattere economico, amministrativo e sindacale. Ciò implica inevitabilmente che il sovrintendente

---

[219] L'art. 9 del PDL è appunto rubricato "*Riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche e trasformazione in fondazione dei teatri stabili ad iniziativa pubblica*".

[220] Il testo dell'art. 9 in particolare è il seguente:
"1. Sono organi delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 e al decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e successive modificazioni:
a) il presidente, in qualità di legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione, eletto a maggioranza dall'assemblea dei fondatori;
b) il consiglio di amministrazione, costituito fino ad un massimo di nove membri, compresi gli eventuali fondatori privati, in rappresentanza proporzionale alle risorse corrisposte alla fondazione; il consiglio è organo di indirizzo e gestione, cui spetta l'approvazione dello statuto e delle sue modifiche, del programma di attività e dei bilanci, la nomina e revoca del direttore generale e del direttore artistico, rispondendo della gestione all'assemblea dei soci;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) l'assemblea dei fondatori;
e) il direttore generale, che predispone i bilanci, dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati e dei vincoli di bilancio, le attività della fondazione, e che partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto;
f) il direttore artistico, individuato tra i direttori d'orchestra e i compositori più rinomati, ovvero tra i registi o le personalità di comprovata competenza teatrale, che predispone i programmi di attività artistica ed è responsabile della conduzione artistica della fondazione e della realizzazione del prodotto finale.
2. Agli organi della fondazione è garantita la più ampia autonomia decisionale ed i loro componenti devono possedere adeguati requisiti di professionalità.
3. Le fondazioni trasmettono il loro programma di attività e i bilanci al Comitato paritetico di cui all'articolo 7, comma 1, e alle regioni in cui hanno sede, che, entro 20 giorni dalla loro presentazione, ne possono chiedere la modifica o l'integrazione.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i teatri stabili ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003, recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", devono acquisire la natura giuridica di fondazioni di diritto privato. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma e i criteri generali cui lo statuto deve uniformarsi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo per le fondazioni lirico-sinfoniche".

debba avere cognizioni in una moltitudine di materie diverse, evenienza molto difficile da riscontrare in una sola persona.

Il progetto di riforma, in particolare, prevede la soppressione di detta figura con una netta divisione delle competenze tra direttore generale e direttore artistico.

Specificamente, il direttore generale predispone i bilanci, dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati e dei vincoli di bilancio, le attività della fondazione, e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Invece, il direttore artistico, individuato tra i direttori d'orchestra e i compositori più rinomati, ovvero tra i registi o le personalità di comprovata competenza teatrale, si occupa di predisporre i programmi di attività artistica, è responsabile della conduzione artistica della fondazione e della realizzazione del prodotto finale.

Per quanto concerne invece il programma di attività e i bilanci si prevede che vadano trasmessi al Comitato paritetico di cui all'articolo 7, comma 1, e alle regioni in cui hanno sede, che, entro 20 giorni dalla loro presentazione, ne possono chiedere la modifica o l'integrazione.

Nonostante la bontà di alcuni spunti contenuti nelle varie proposte, è dato evidenziare come purtroppo l'*iter* della riforma allo stato attuale è interrotto. Né purtroppo, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, il Governo ha fatto tesoro delle proposte fatte in seno alle Commissioni competenti.

Va poi ricordato che il Parlamento ha approvato la legge 6 luglio 2002, n. 137 (recante "*Delega per la riforma della organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici*") che all'art. 10, secondo comma, lett. *e*) ha conferito al Governo la delega ad approntare la codificazione delle norme in materia di teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo, predisponendo all'uopo la razionalizzazione degli organismi consultivi e delle relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellimento delle procedure di liquidazione dei contributi e ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguamento dell'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; revisione generale del sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi.

6.3 – Le micro-riforme del 2004, 2005 e 2006

6.3.1 – Caratteri generali

Come già accennato, in senso diverso si è mossa l'iniziativa governativa che, facendo ricorso alla criticata soluzione della decretazione d'urgenza, è intervenuta dapprima con il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, poi convertito nella legge 21 maggio 2004 n. 128, e successivamente, con la legge 31 marzo 2005 n. 43 che convertiva con numerose modificazioni il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7.

Tali interventi, lungi dal riferirsi a criteri di unitarietà e di coerenza, hanno avuto una portata limitata e troppo puntuale per poter essere definiti come strutturali.

Pertanto, nonostante l'evidente necessità di operare una riforma unitaria del sistema, si è così preferito dettare una serie di disposizioni intese non tanto a risolvere i problemi delle fondazioni in maniera duratura, ma semplicemente a rimandarne la soluzione a data da destinarsi, prediligendo soluzioni contingenti ed effimere.

Sono stati pertanto tralasciati tutti i problemi relativi all'adozione di un modello di *governance* più efficiente rispetto a quello attualmente in vigore, nonché a disciplinare la materia delle fondazioni in maniera compiuta, dal punto di vista fiscale, agevolativo e delle relazioni lavoristiche.

6.3.2 – La micro-riforma del 2004

Con il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, poi convertito nella legge 21 maggio 2004 n. 128, il Governo ha dettato alcune disposizioni intese a ridefinire i criteri di allocazione del F.U.S. e a favorire l'autonomia statutaria e finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Tuttavia, tali disposizioni sono state accorpate ad una pletora di altre previsioni tra cui nuove regole contro la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo o norme a sostegno dei settori cinematografico e dello spettacolo dal vivo.

Le norme in tema di fondazioni lirico-sinfoniche sono contenute nell'art. 2 della legge, frammiste ad altre disposizioni concernenti lo spettacolo dal vivo.

In particolare, le previsioni hanno avuto ad oggetto:

- la disciplina a livello statutario delle modalità di partecipa-

zione dei fondatori privati, il cui apporto non potrà in ogni caso superare il 40 per cento del patrimonio complessivo, con la possibilità di nominare rappresentanti in consiglio di amministrazione con la garanzia di un certo apporto patrimoniale per un determinato periodo di tempo;

- la modifica dei criteri di attribuzione dei contributi statali (art. 24 del decreto legislativo n. 367/1996) erogati dal F.U.S. con l'indicazione di una lista di principi a cui il Ministero per i beni e le attività culturali dei principi deve attenersi nell'emanazione del decreto dettante i criteri di ripartizione.

I temi delle modalità di partecipazione dei privati alle fondazioni e le modalità di attribuzione dei contributi statali hanno invero costituito gli elementi principali della riforma del 2004.

Per quanto attiene, in particolare, alla ripartizione della quota del F.U.S. da destinare alle fondazioni liriche, sono introdotti a partire dal 1° gennaio 2005, per i successivi tre anni, nuovi criteri da determinarsi con successivo decreto, in sostituzione di quelli previsti dal decreto ministeriale n. 239/1999, la cui validità è comunque confermata per tutto il 2004[221].

I principi cui il decreto deve attenersi di seguito elencati sono:

"a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al volume dell'attività produttiva e allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti[222]*;*

c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonché alla formazione dei pubblico giovanile;

d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale[223]*;*

e) valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;

f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione"[224].

Nella riforma del 2004, sono inoltre contenute disposizioni concernenti la problematica del reperimento dei finanziamenti per la contrattazione integrativa aziendale, tema di cui poi si occuperà più compiutamente la riforma del 2005.

Infatti, l'art. 2 comma 3-*sexies* – disposizione che come si dirà nel prosieguo ha avuto vita assai breve – prevedeva il subordino delle risorse finanziarie da destinarsi agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione.

Si prevedeva altresì che tra tali risorse non potessero essere annoverate comunque i contributi dei fondatori pubblici e privati.

Negli stessi mesi, venivano disposti ulteriori interventi, stavolta in favore di una sola delle fondazioni, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dalla legge 14 aprile 2004, n. 98[225] *"in relazione alle sue particolari esigenze di gestione"* all'uopo disponeva *"l'erogazione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, al fine di favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle attività culturali e musicali da essa svolte e di promuovere l'immagine e il ruolo internazionale della musica italiana"*[226].

---

[221] Come si vedrà il successivo decreto ministeriale 21 dicembre 2005, sostanzialmente ne confermerà i contenuti anche per il triennio successivo.

[222] Il comma 3 dispone che *"il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione"*.

[223] Il comma 4 invece dispone che *"il principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati"*.

[224] Il comma 5 dispone che *"gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25"*.

[225] La legge è rubricata *"Interventi a sostegno dell'attività dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia"* ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2004.

[226] Il comma 2 dell'unico articolo della legge citata prevede che ai fini dell'adempimento dell'onere di cui al comma precedente "*si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"*. Parimenti, il comma successivo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze *"ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"*.

È appena il caso di rilevare che anche tale intervento si pone in contrasto con l'esigenza di coerenza del sistema fondazionale inizialmente prefigurato dal Legislatore.

6.3.3 – La micro-riforma del 2005

Se la portata delle disposizioni della legge n. 128/2004 non era certo destinata ad incidere sugli assetti complessivi delle fondazioni lirico-sinfoniche, considerazioni non diverse possono essere svolte con riferimento all'intervento emergenziale di inizio 2005.

Infatti, successivamente al fallimento dell'iniziativa dell'anno precedente, veniva emanata la legge 31 marzo 2005, n. 43 che convertiva, con numerose modificazioni, il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (cosiddetto decreto *omnibus*).

E proprio, tra le numerose modificazioni previste nella legge n. 43/2005 era presente l'inserzione dell'art. 3-*ter* relativo alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Orbene, se il Governo nel corso del 2004 si era preoccupato principalmente dell'annosa questione dell'incentivazione dell'ingresso dei privati nelle fondazioni e della ripartizione dei contributi statali, la riforma del 2005 si è incentrata, invece, sulla contrattazione collettiva, e sulle questioni inerenti lo scioglimento del consiglio di amministrazione.

La norma contenuta nel comma 1 di tale articolo, dopo aver ricordato le finalità stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 367/1996, richiama le fondazioni ad operare per un più razionale impiego delle risorse e per il raggiungimento di più larghe fasce di pubblico[227].

A tale necessità, il comma successivo detta prescrizioni volte a migliorare il coordinamento tra il Ministero per i beni e le attività culturali e fondazioni liriche e disposizioni per il contenimento e la riduzione dei costi quali le *"spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo*[228]*"*.

Nello stesso senso, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3-*ter* della legge recano disposizioni intese a ridurre il costo del lavoro, limitando, a tal fine, la portata dei contratti integrativi, in modo da ridurne i costi, che si aggiungono agli incrementi stabiliti dal contratto collettivo nazionale della categoria.

Sono pertanto dettate previsioni concernenti sia la contrattazione a livello nazionale, sia quella a livello aziendale di carattere integrativo con l'individuazione in particolare per quest'ultima del limite del 20 per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Parimenti vengono definiti i rispettivi ambiti di competenza delle contrattazioni a livello nazionale ed integrativo.

Per quel che riguarda la contrattazione collettiva a livello nazionale è infatti stabilito che la stessa deve essere tesa ad assicurare l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale facente parte dei corpi artistici, nonché quello svolgente attività di lavoro autonomo o professionale[229].

Per quel che concerne, invece, la contrattazione integrativa, oltre al citato tetto del 20 per cento, è precisato che gli stessi sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, con ciò venendosi a definire una portata di carattere residuale[230].

In relazione alla problematica delle assunzioni di personale a

[227] Il comma 1 dell'art. 3-*ter*, infatti, testualmente recita: *"le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, coordinano periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico"*.

[228] Infatti, il comma 2 prevede che "*il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni debba emanare un decreto con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo*".

[229] Il comma 3 dell'art. 3-*ter* recita testualmente: *"il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni o che svolge attività di lavoro autonomo o professionale"*.

[230] I commi 4 e 5 dell'art. 3-*ter* infatti prevedono che: *"i contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle*

tempo indeterminato, il comma 6 fa un generale divieto di procedervi per tutto il 2005, anche se con alcune eccezioni[231].

Per quel che concerne il personale a tempo determinato è stabilito per il medesimo periodo che lo stesso non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

La norma contenuta nel comma 6 dello stesso articolo pone il divieto per l'anno 2005 di assumere personale a tempo indeterminato e stabilisce il limite massimo del 15 per cento dell'organico per il ricorso al personale a tempo determinato. Si tratta di interventi che, pur incidendo sensibilmente sulla sfera di autonomia gestionale delle fondazioni, appaiono ampiamente giustificati dai risultati economici negativi conseguiti dalla maggior parte delle fondazioni stesse nel corso degli ultimi anni.

Risulta altresì significativo la circostanza – a ulteriore riprova dell'inadeguatezza di interventi frammentari a definire un assetto stabile del settore –, che il comma 8 dell'art. 3-*ter* della legge n. 43/2005 abbia abrogato l'unica disposizione della legge n. 128/2004 (segnatamente, il comma 3-*sexies* dell'art. 2 avente ad oggetto la tematica dei rapporti di lavoro all'interno delle fondazioni lirico-sinfoniche)[232].

Per quanto concerne invece lo scioglimento del consiglio di amministrazione, la riforma del 2005, novellando con decorrenza dal 1° marzo 2006, l'art. 21 del decreto legislativo n. 367/1996[233], prevede due casi ulteriori di scioglimento dello stesso: uno facoltativo e l'altro obbligatorio, ambedue operati dal Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Infatti, può essere disposto lo scioglimento ove vengano ravvisate gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita.

Lo scioglimento diviene obbligatorio quando i conti economici di due esercizi consecutivi si chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al trenta per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità.

Quindi, dall'esame del complesso delle disposizioni introdotte nel 2004 e nel 2005, è evidente la portata assai modesta dei cambiamenti apportati all'impianto normativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Orbene, se si pensa alla disciplina dettata nel suo complesso dai decreti di trasformazione in ordine alla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ai poteri di vigilanza e di controllo, ai nuovi poteri di coordinamento e di indirizzo in ca-

materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al venti per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004 non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati anteriormente alla data dal 1° gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro".

[231] L'eccezione riguarda quelle fondazioni che abbiano chiuso il bilancio dell'anno precedente in pareggio, senza che ciò comporti maggiori oneri sulla finanza pubblica nonché nei limiti delle rispettive piante organiche. Infatti, il comma 6 testualmente recita: *"Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il quindici per cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facoltà di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio".*

[232] Infatti, il comma 8 prevede che *"il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato".*

[233] L'art. 3-*ter* comma 7 lett. d) prevede infatti che *"all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 è sostituito dal seguente:*
"1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;
b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al trenta per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità".

po all'Autorità di Governo, così come implementati dal decreto *omnibus*, è chiaro come si accentui nelle fondazioni teatrali, al di là della denominazione, la vena pubblicistica delle stesse, caratterizzata solo marginalmente dalla presenza di privati, in veste di soci fondatori o di sovvenzionatori[234].

6.3.4 – Le modifiche normative alla conclusione della XIV Legislatura

Nonostante le numerose critiche ricevute dagli operatori del settore per gli interventi succedutisi nel biennio 2004-2005, non si è potuta purtroppo registrare alcuna inversione di tendenza né del Legislatore, né tanto meno del Ministero per i beni e le attività culturali.

Ulteriori provvedimenti ministeriali e legislativi sono infatti stati emanati alla fine del 2005.

In particolare, il Ministero ha emanato due decreti in data 21 dicembre 2005[235].

Il primo decreto[236], in sede di ripartizione della quota annuale del F.U.S. destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ha stabilito criteri e modalità per la ripartizione della quota del fondo, confermando sostanzialmente quelli già delineati in precedenza dall'art. 24 del decreto legislativo n. 367/1996, nel testo modificato dalla legge n. 128/2004, e specificati con il decreto del decreto ministeriale n. 239/1999.

Il secondo decreto[237], invece, determina i criteri per l'erogazione dei contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del F.U.S.

In particolare, l'art. 5 del decreto, rubricato *"Valutazione quantitativa"* [238], prevede una serie di misure restrittive, volte al contenimento dei costi e dei rimborsi a favore dei corpi artistici.

Oltre ai provvedimenti ministeriali citati, le fondazioni sono state oggetto di disciplina nell'ambito della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)"* e della legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante il *"Bilancio di previ-*

---

[234] M. IMMORDINO, *Le Fondazioni*, cit.

[235] Pubblicati ambedue nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 2006, n. 29, S.O.

[236] Il decreto reca la rubrica: *"Criteri per la ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni"*.

[237] Il decreto reca la rubrica: *"Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163"*.

[238] Qui di seguito è riportato il testo dell'articolo 5 del d.M. 21 dicembre 2005: *"Art. 5. Valutazione quantitativa.*
1. Per l'attività lirica, per la produzione concertistica e per l'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali sono valutabili i costi concernenti la produzione e l'ospitalità.
2. Per l'attività di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, anche mediante modelli UE, presso qualsiasi ente pubblico, dall'organismo musicale o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonché dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.
3. L'ospitalità si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali per i quali sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o fissi, sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, che determina, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale.
4. Per lo svolgimento di attività liriche, i costi presi in considerazione possono avere un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi corsi di formazione e con la presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata professionalità, sono finalizzati alla promozione dell'attività di giovani cantanti lirici italiani.
5. Per l'attività concertistica e corale sono valutabili i costi relativi ai compensi lordi corrisposti a complessi ed artisti impiegati. Per le attività corali sono altresì considerate le spese di viaggio e soggiorno.
6. Per l'attività mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura musicale, sono valutabili i costi concernenti l'attività istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'art. 3, comma 3.
7. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalità, la promozione e la pubblicità.
8. Per i complessi bandistici, sono considerate le spese di impianto e funzionamento.
9. Per l'attività di perfezionamento professionale e per i concorsi, i costi presi in considerazione sono quelli riferiti rispettivamente ai docenti e ai componenti delle giurie.
Per i concorsi che prevedono premi in denaro il relativo onere sarà valutato fino al massimo di cinquemila euro e saranno considerati solo i premi a carico del soggetto richiedente limitatamente ai primi tre classificati.
10. L'Amministrazione non riconosce i costi artistici sostenuti dai soggetti beneficiari di contributo ai sensi del presente decreto, qualora essi eccedano i costi massimi previsti da eventuali provvedimenti calmieranti in materia di costi delle fondazioni lirico-sinfoniche. In tal caso, sono esclusi dal computo dell'attività annuale gli spettacoli cui tali costi afferiscono e si applica, per ogni violazione della prescrizione, una decurtazione dello 0,5 per cento del contributo assegnato".

sione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008"[239].

In particolare, l'art. 1, comma 595, della legge n. 266/2005 dispone, in forma ancor più restrittiva di quanto previsto dalla legge n. 43/2005[240], per il biennio 2006-2007, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche se aumenta di cinque punti percentuali la quota di personale a tempo determinato fino al tetto del 20 per cento dell'organico funzionale approvato.

Ad inizio del 2006, il Governo è tuttavia intervenuto di nuovo nel settore con l'emanazione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante: *"Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione"*.

L'articolo 29 del medesimo decreto-legge, rubricato *"Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche"*, eleva infatti il numero dei consiglieri da sette a nove membri.

Inoltre, si stabilisce che per le fondazioni che hanno accresciuto il numero dei consiglieri di amministrazione, la necessità che lo statuto preveda la presenza di almeno due rappresentanti dell'Autorità di Governo, confermando la linea di tendenza espressa dalla legge n. 43/2005 che prevedeva la designazione di un membro effettivo in seno al collegio dei revisori dei conti in capo all'Autorità medesima[241].

Tuttavia, lungi dal trovare una sua formulazione definitiva nel testo introdotto dal decreto legge n. 4/2006, l'art. 12 del decreto legislativo n. 367/1996, doveva essere oggetto nei due mesi successivi di tre ulteriori interventi da parte del Legislatore.

Il primo di questi, operato dall'art. 1-*decies* della legge 3 febbraio 2006, n. 27[242], che convertiva in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250.

Tale articolo, inserito in sede di conversione, invero, recava modificazioni alla disciplina relativa alla composizione del solo consiglio di amministrazione della fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, elevando da 9 a 13 i membri dello stesso, dei quali 5 eletti dal corpo accademico in luogo dei precedenti 3[243].

Successivamente, interveniva l'art. 39-*vicies sexies*, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273[244].

Tale articolo, anch'esso inserito in sede di conversione, prevede, conformemente a quanto già previsto dall'art. 29 del decreto-legge n. 4 del 2006, l'aumento del numero dei consiglieri di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche da sette a nove.

Sostanzialmente, quindi, la legge n. 51/2006, opera una conversione anticipata della previsione del comma 1 lett. a) dell'art. 29 del decreto-legge n. 4 del 2006, tanto che la legge 9 marzo 2006, n. 80[245], di conversione di quest'ultimo decreto, sopprime la stessa, mantenendo la sola lett. b)[246].

Coerentemente con gli interventi dei due anni precedenti, le modificazioni normative sopraccitate attribuiscono una crescente importanza al ruolo svolto dal Ministero dei beni e le attività culturali, che vede ulteriormente aumentati i propri poteri di vigilanza e controllo sulle fondazioni.

---

[239] Pubblicate ambedue nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

[240] L'art. 3-*ter* comma 6 della legge n. 43/2005 stabilisce: *"Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il quindici per cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facoltà di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio"*.

[241] Così prevede infatti l'art. 3-*ter*, comma 7, lett. c-*bis*) della legge n. 43/2005.

[242] Tale legge, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui"*, è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2006.

[243] Il testo dell'art. 1-*decies* cita testualmente: *"All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «nove membri» sono sostituite dalle seguenti: «tredici membri» e le parole: «tre eletti dal corpo accademico» sono sostituite dalle seguenti: «cinque eletti dal corpo accademico»"*.

[244] Tale legge, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative"*, è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2006 – S.O. n. 47.

[245] Tale legge reca la seguente rubrica: *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione"*, ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2006, n. 59.

[246] Pertanto, il testo approvato in sede di conversione testualmente recita: *"All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:*
b) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti»".

Invero, è dato constatare come l'incremento di tali poteri di indirizzo e coordinamento in capo all'Autorità, si ponga in netta contrapposizione con il processo di privatizzazione di tali enti, segnando un'inversione di tendenza rispetto allo spirito della riforma del '96, volta alla diminuzione della presenza della mano pubblica nella diffusione della cultura.

6.3.5 – Il controverso decreto del Ministero per i beni e le attività culturali per il contenimento dei costi

A compendio delle molteplici, ma circoscritte, modifiche all'impianto normativo delle fondazioni lirico-sinfoniche operate dal legislatore tra il 2005 ed il 2006, a conclusione della XIV Legislatura, il Ministero per i beni e le attività culturali ha adottato un nuovo decreto contenente ulteriori misure finalizzate a conseguire un significativo contenimento della spesa per le scritture artistiche analogamente a quelle del personale che, come evidenziato reiteratamente dalla Corte dei conti[247], hanno proseguito nella tendenza alla crescita (in taluni casi esponenziale) in tali enti fin dalla loro trasformazione.

L'art. 1 del decreto, al fine di promuovere il coordinamento tra le varie fondazioni, istituisce una *"Conferenza dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche"* presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, cui partecipano il direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport alla quale possono essere invitati anche i direttori artistici e/o amministrativi delle fondazioni.

Nella prospettiva del Ministero il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, dovrebbe realizzarsi *"anche mediante lo scambio di spettacoli, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale"*.

Al fine di fornire un maggiore interscambio di informazioni, tra i vari enti lirici inerenti i costi del personale, le scritture artistiche, gli spettacoli, i costumi, gli allestimenti scenici, nonché gli afflussi di pubblico, l'art. 2 prevede la creazione di una banca dati della musica lirica gestita dal Dipartimento per lo spettacolo, soggetta a continuo aggiornamento.

Con riguardo alla necessità di contenimento dei costi, l'art. 3 del decreto ministeriale richiamato[248], prevede una serie di misure specifiche, che si coordinano con il blocco delle assunzioni ed i limiti di spesa per le scritture artistiche disposti dalla legge n. 43 del 2005.

In particolare, l'art. 3 del decreto prevede: la sottoscrizione di con-

[247] Si vedano in merito le ampie ed articolate considerazioni in merito svolte nelle determinazioni della CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTROLLO ENTI, relative alla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche negli anni 2001-2 e 2003 citate in precedenza nonché, da ultimo la determinazione n. 75/06 del 23 ottobre 2006, relativa alla gestione finanziaria nel 2004 in www.cortedeiconti.it

[248] Per quanto concerne le misure da adottare, l'art. 3, prevede testualmente che le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute a:
"a) a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, sottoscrivere contratti omnicomprensivi di scritture artistiche per cantanti, direttori di orchestra, registi, scenografi, costumisti, lighting designers, assistenti alla regia, alle scene ed ai costumi, per importi non superiori ai valori massimi indicati, per classi di esperienza e valore artistico degli scritturati, nella tabella di regolamentazione dei compensi delle scritture artistico-professionali, di seguito denominata «tabella», allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. Gli importi previsti da contratti relativi al periodo successivo al 1° luglio 2006, eventualmente già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, superiori ai valori massimi previsti dalla tabella, sono conseguentemente rideterminati; b) contenere nel triennio 2006-2008 il valore medio dei costi totali derivanti dalle collaborazioni e dalle consulenze professionali, anche se previste in pianta organica approvata, incluse quelle di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ad esclusione di quelle dell'area artistica e tecnico-artistica, nella misura massima dell'80% rispetto agli omologhi costi dell'anno 2005. In tale percentuale è fissato il costo massimo annuale ammissibile a decorrere dall'anno 2009; c) contenere nel triennio 2006-2008 il valore medio dei costi totali della produzione, esclusi quelli derivanti dal personale dipendente, nella misura massima del 90% dell'omologo valore del 2005, ricorrendo, anche grazie ai dati desunti dalla banca dati della musica lirica, ad allestimenti, corpi artistici, costumi, materiali scenici propri o già utilizzati da altre fondazioni lirico-sinfoniche, da teatri di tradizione o omologhi organismi esteri, nonchè a coproduzioni. In tale percentuale è fissato il costo massimo annuale ammissibile a decorrere dall'anno 2009".
I commi finali dell'art. 3 prevedono particolari disposizioni applicative e/o derogatorie con riguardo alle misure citate. Le misure applicative in particolare concernono gli adempimenti e la tempistica che dovranno rispettare sovrintendenti e collegi dei revisori nella presentazione di relazioni e rendiconti alla direzione generale del Ministero.
In particolare si prevede che: "*le prescrizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano altresì a tutti gli enti, gli organismi e le istituzioni musicali e/o liriche finanziati dallo Stato, ai sensi e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni contenute nella relativa disciplina di settore.*
I collegi dei revisori dei conti verificano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, in particolare per quanto concerne la sottoscrizione delle scritture artistico-professionali fornendo tempestivi referti alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport. I sovrintendenti sono tenuti a presentare alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una specifica relazione attestante, sotto la propria responsabilità, la omni-

tratti omnicomprensivi per tutte le scritture artistiche nei limiti dei costi massimi fissati dalle tabelle per classi di esperienza e valore artistico degli scritturati; la rideterminazione economica dei contratti eventualmente già sottoscritti con importi superiori ai valori massimi previsti dalla tabella; il contenimento per il triennio 2006-2008, del valore medio dei costi totali derivanti dalle collaborazioni e dalle consulenze professionali, nonchè dei costi totali della produzione, nella misura rispettivamente dell'80% e 90%, rispetto a quelli sostenuti nel 2005.

Per monitorare l'operato delle singole fondazioni, lo stesso art. 3 istituisce presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, un comitato tecnico di valutazione, presieduto dal direttore generale e composto da sei membri, ovvero:

a) due sovrintendenti designati dall'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS);

b) tre esperti designati dal coordinamento delle istituzioni appartenenti al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800;

c) un esperto nel campo dell'organizzazione teatrale e musicale o nel campo dello spettacolo designato dal direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport.

A tale comitato è attribuito un potere consultivo nelle seguenti attività: aggiornamento e perfezionamento della tabella, verifica della corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati con le classi di esperienza e di valore artistico, e soprattutto, la predisposizione di schemi contrattuali tipo[249].

Tali misure, così come quelle di cui ai precedenti decreti ministeriali del 21 dicembre 2005, se rappresentano, invero, una controtendenza nella prassi ministeriale, in passato forse troppo indulgente con le diseconomie evidenziate dalla stessa magistratura contabile[250] nella gestione delle fondazioni liriche negli anni precedenti[251], configurano tuttavia quegli elementi di condizio-

comprensività dei trattamenti economici relativi alle scritture artistico-professionali e l'elenco degli artisti scritturati suddiviso secondo le classi di esperienza e di valore artistico di cui alla tabella".

Con riguardo alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, anche in considerazione della recente trasformazione in fondazione, non è prevista l'applicazione delle lettere b) e c) sopra riportate fino al termine di cui all'art. 1, comma 5, della legge 11 novembre 2003, n. 310, ovvero fino alla fine del 2007.

[249] Si riportano in nota le ulteriori disposizioni regolanti il funzionamento e le attività del comitato di cui all'art. 3. La partecipazione allo stesso è gratuita ed i lavori si svolgono con la presenza di almeno la maggioranza dei membri od anche in via telematica tra questi. Il rinnovamento dello stesso avviene ogni due anni ed i suoi membri possono essere confermati.

È inoltre previsto che lo stesso esprima parere, su richiesta del direttore generale *"in merito alle scritture dei direttori di orchestra e dei solisti nella concertistica, nonchè dei registi nella lirica, la cui eccellenza sia universalmente riconosciuta, rappresentando punte assolute del mercato mondiale per esperienza e maturità, cui applicare una maggiorazione fino al 20% dei valori massimi indicati nella tabella e non operare la riduzione del 50% della scrittura, ivi prevista, a decorrere dalla seconda esecuzione".*

[250] Il riferimento è ai referti della Corte dei conti in precedenza citati, in tal senso giova richiamare le conclusioni tratte nell'ultima determinazione (n. 75/2006 con riguardo alla gestione economico-finanziaria 2004) ove la Corte precisa: "*nei precedenti referti questa Corte ha segnalato, tra l'altro, l'esigenza di meglio definire gli ambiti della contrattazione integrativa, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di istituti retributivi disciplinati in entrambi i due livelli contrattazione: nazionale ed aziendale. A tal fine, le disposizioni recate dall'articolo 3-ter, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 7/2005, convertito nella legge n. 43 dello stesso anno, precedentemente illustrate, hanno ridotto notevolmente l'ambito della contrattazione integrativa aziendale. Inoltre, nell'intento di porre un freno al costante aumento della spesa per il personale delle stesse fondazioni, l'articolo 3-ter, comma 6, del citato decreto-legge n. 7/2005 ha previsto, per l'anno 2005, il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ha posto dei limiti assai precisi anche alle assunzioni di personale con contratto a termine. Analoga disposizione è contenuta nell'articolo 1, comma 595, della legge n. 266/2005 per l'anno 2006.*

Gli effetti di tali interventi sulla situazione economico-finanziaria delle fondazioni in parola si manifesteranno nei prossimi esercizi."

[251] Si riportano brevemente di seguito le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. L'art. 4 prevede alcune disposizioni volte a favorire l'afflusso del pubblico. In particolare si prevedono:

"a) offerta di biglietti a prezzo ridotto a decorrere da un'ora prima di ogni rappresentazione, secondo proposte formulate in base all'analisi dell'utenza;

b) facilitazioni per famiglie prevedenti l'ingresso gratuito per i minori e una riduzione del prezzo del biglietto per almeno un adulto accompagnatore;

c) riduzione del prezzo del biglietto da un minimo del 25% ad un massimo del 50% per i giovani di età inferiore ai 26 anni;

d) facilitazioni per i disabili, tra le quali almeno un biglietto gratuito per l'eventuale accompagnatore.

e) facilitazioni per gli ingressi alle manifestazioni dimostrative e prove generali".

È infine prescritto che dette offerte e facilitazioni devono risultare da idonea pubblicità rivolta all'utenza.

L'art. 5 del decreto rinvia ad un successivo provvedimento del capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport, su proposta del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, di concerto con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle necessarie direttive e schemi cui si dovranno attenere le fondazioni lirico-sinfoniche per la rappresentazione dei dati dei conti consuntivi e dei bilanci previsionali.

L'art. 6 prevede sanzioni piuttosto gravi in caso di inosservanza delle disposizioni dei precedenti articoli, o per *"la mancata adesione, qualora non adeguatamente motivata, ad iniziative tese alla promozione di settore, alla condi-*

namento da parte dell'autorità di vigilanza e di sostanziale eterodirezione delle fondazioni che, pur rappresentando una risposta all'incapacità delle stesse di contrastare pienamente la tendenza all'incremento dei costi, confermano, parimenti, la sostanziale mutazione che subisce in questo settore il modello della fondazione.

Dall'analisi delle disposizioni contenute nel decreto emerge il chiaro intento del Ministero, così come quello del Legislatore del triennio 2004-2006, a fronte dell'iniziale autonomia conferita alle fondazioni liriche, di riappropriarsi di un ruolo di direzione e coordinamento nella gestione degli enti stessi spingendo le fondazioni lirico-sinfoniche verso forti contenimenti delle uscite ed un generale recupero degli equilibri di bilancio che solo alcune erano riuscite a conseguire (o per taluni casi a ripristinare, dopo i dissesti dei primi anni successivi alla trasformazione). Va comunque ricordato che tale soluzione ha ricevuto significative critiche di eccessivo dirigismo da esponenti del mondo della musica[252].

Tuttavia, pochi mesi dopo la sua pubblicazione, il decreto ministeriale 28 febbraio 2006 subiva una importante modifica ad opera del decreto ministeriale 4 settembre 2006, recante *"disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche"* [253].

L'unico articolo del decreto abroga l'art. 3, comma 1 lett. a) del decreto ministeriale del 28 febbraio 2006, disposizione quest'ultima che poneva un tetto alle scritture artistiche ed imponeva la rideterminazione dei contratti stipulati con importi superiori a tale tetto. Con tale decreto, in palese controtendenza con le precedenti determinazioni, il Ministero sembra voler lasciare più ampi margini di discrezionalità alle fondazioni di cui, tuttavia, nei prossimi anni occorrerà verificare gli effetti sulla dinamica della spesa.

6.3.6. I progetti di legge di riforma della disciplina dello spettacolo dal vivo presentati nella prima fase della XV Legislatura

Con l'avvio della XV Legislatura è ripreso il faticoso cammino verso una riforma complessiva della disciplina dello spettacolo dal vivo, *iter* che si era interrotto nella precedente Legislatura, nonostante il disegno di legge elaborato dalla Commissione di merito della Camera dei Deputati fosse giunto all'esame dell'Assemblea per la discussione generale: e ciò sia a causa delle divergenze tra le proposte presentate, sia per l'incapacità delle forze politiche di raggiungere in tal senso un accordo e di rinvenire le necessarie risorse finanziarie.

Nei primi mesi della legislatura sono stati presentati quattro progetti di legge, che rappresentano in gran parte la sostanziale riproposizione di quelli già esaminati nel corso della XIV Legislatura. A questi ne vanno aggiunti altri due che presentano elementi di novità con particolare riguardo alle questioni inerenti la riforma del Fondo unico per lo spettacolo[254].

Rispetto all'azione governativa che, come si è avuto modo di precisare in precedenza, sin qui si è svolta in modo frammentario e con iniziative puntuali che hanno reso ancor più frastagliato il quadro di riferimento, il percorso seguito dal Parlamento, analogamente a quanto avvenuto nella precedente legislatura, appare invece orientato alla definizione di una vera e propria riforma organica della disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche, in taluni casi nel contesto della revisione dell'ordinamento dello spettacolo dal vivo, anche in considerazione del mutato riparto di competenze tra Stato e Regioni venutosi a determinare con la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione.

Il Parlamento, in tal guisa, si orienta ad offrire un seguito le-

visione di beni e servizi comuni, allo stimolo alla nuova produzione musicale". Infatti, queste sono suscettibili di determinare le decadenze di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 367/1996, nell'ambito dei poteri di vigilanza dell'Autorità di Governo in materia di spettacolo di cui all'art. 19 del medesimo decreto legislativo. Inoltre, è stabilito che tali inosservanze configurano violazione di cui all'art. 21, e legittimano lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione e la conseguente nomina dei commissari straordinari.

[252] Sul punto si rinvia alle articolate considerazioni svolte nel corso del Convegno "*Il futuro senza musica*", Auditorium di Milano, 20 febbraio 2006, CIDIM, Roma, 2006.

[253] Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 2006, n. 244.

[254] La Proposta di legge AC 121 del gruppo *"L'Ulivo"* a firma dell'On. Colasio ripropone sostanzialmente lo stesso testo presentato nella scorsa Legislatura. Lo stesso può dirsi della proposta di legge AC 1186 del gruppo *"Alleanza Nazionale"* a firma dell'On. Rositani ripropone sostanzialmente il progetto presentato dallo stesso nella precedente Legislatura. Analogamente, le proposte di legge AC 1389 ed AC 927, rispettivamente dei gruppo *"Rifondazione Comunista"* (On. De Simone) *"Democratici di Sinistra - L'Ulivo"* (On. Chiaramonte) riprendono in gran parte i testi precedentemente presentati. A questi occorre poi aggiungere le proposte di legge A.C. 2281 (firm. On. Ciocchetti) del gruppo "*U.D.C.*" e A.C. 2603 (firm. On. Adenti) del gruppo "*Pop. - Udeur*".

gislativo in materia ai chiari orientamenti della giurisprudenza costituzionale precedentemente illustrata[255], nel più vasto contesto della revisione degli istituti regolati dalla vigente normativa, a partire dal Fondo unico per lo spettacolo.

Emerge con nitore dai disegni di legge in questione, che postulano l'esercizio della delega legislativa al Governo, il chiaro intendimento di superare gli interventi emergenziali che hanno caratterizzato gli ultimi anni di normazione in materia di spettacolo dal vivo, attraverso una profonda revisione delle competenze di Stato, Regioni ed Autonomie locali in materia nonché delle modalità di finanziamento delle attività di spettacolo.

In una diversa prospettiva si colloca, invece, il disegno di legge presentato ad iniziativa del Sen. Carlo Fontana (Ulivo) ed altri e recante: "*Modifiche al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, e disposizioni a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche*" (A.S. 1296) e volto, più che a rivisitare l'impianto della regolazione delle fondazioni lirico-sinfoniche nel mutato contesto costituzionale, a modificare con legge quanto sancito dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e succ. mod. ed int., in una prospettiva di '*legificazione*' della disciplina degli enti lirici che tutte le proposte all'esame del Parlamento tendono invece a lasciare alla più flessibile fonte della decretazione legislativa, che consente nel tempo adeguamenti ed adattamenti, difficilmente conciliabili con la fonte legislativa ordinaria.

Una più ampia prospettiva connota invece lo schema di disegno di "*Legge quadro per lo spettacolo dal vivo*" predisposto dal Ministero per i beni e le attività culturali di cui si preannuncia, a breve, l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e la presentazione al Parlamento[256], e che dovrebbe costituire le basi per l'auspicata riforma organica della materia, articolato nei diversi comparti delle attività teatrali, di quelle musicali, di quelle della danza, di quelle dei circhi, spettacolo viaggiante, tradizioni popolari, artisti di strada e diverse forme di spettacolo urbano.

La lettura dello schema del disegno di legge suscita una prima considerazione: anche l'esecutivo sembra recepire il già citato monito della Corte costituzionale di una redistribuzione delle competenze tra Stato, Regioni ed Autonomie locali (Comuni, Province e Città metropolitane) in materia di spettacolo, alla stregua delle previsioni degli artt. 117 e 118 della Costituzione (artt. 1-4)

Non è questa la sede per un esame compiuto dello schema del disegno di legge; esame che, peraltro, mal si concilierebbe con la fase ancora germinale della pur importante iniziativa governativa, sicché sembra opportuno, per esigenze di completezza espositiva, analizzare le previsioni in esso contenute sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Sebbene possa affermarsi che il disegno normativo appare muoversi, decisamente, verso un profondo riassetto delle competenze che, in particolare, trova riscontro nella prevista delega legislativa al Governo per il riordino ed il riassetto del sistema di finanziamento dello spettacolo dal vivo e nella soppressione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (art. 9).

Con specifico riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche il testo – nella sua attuale versione – attribuisce alla competenza dello Stato la disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 2, lett. *n*) prevedendo poi il conferimento al Governo di una specifica delega legislativa che, "*senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato* " dovrebbe ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

"*a) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;*

b) individuazione degli indirizzi per la riforma dello statuto, al fine di assicurare la partecipazione di soggetti privati negli organi di governo e nelle politiche di sostegno finanziario, il conseguimento di migliori livelli di efficienza gestionale e di più efficace controllo sull'impiego dei finanziamenti pubblici previsti dalla legislazione vigente;

c) riforma della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria e introduzione di nuove forme di controllo e di incentivazione dell'efficienza ed efficacia nella gestione, nonché del conseguimento del miglioramento dei risultati gestionali".

I decreti legislativi si prevede, infine, dovrebbero essere adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi entro sessanta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei

[255] Vedi *supra* 5.3.

[256] Allo stato si tratta solo di uno schema di disegno di legge diffuso tra gli operatori del settore di cui è stata annunciata la presentazione al Consiglio dei Ministri dal Sottosegretario Montecchi. Il testo dello schema di d.d.l. è rinvenibile su internet al seguente indirizzo www.trax.it/olivieropdp/mostranotizie2. La disciplina frutto dell'esercizio delle deleghe legislative, seppur fortemente diluita in termini di produzione normativa, dovrebbe così, a regime, condurre di definitivo superamento dell'impianto ordinamentale ancora in buona parte incentrato sulla legge n. 800 del 1967 sulla cui genesi v. M. RUGGIERI, *Nascita della legge 800*, Roma, 1995.

decreti legislativi, mentre i decreti in materia possono essere integrati e corretti "*nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure*", entro tre anni dalla loro entrata in vigore.

Al riguardo non può non rilevarsi che la scarna individuazione dei principi e dei criteri direttivi al Governo per l'esercizio della delega legislativa, ancor più rilevante se si ricordano i molteplici criteri dettati dall'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e sulla scorta dei quali è stato poi emanato il d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367[257], nonché le censure mosse dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 503 del 2000[258], configurano un'amplissima delega all'Esecutivo, peraltro per un lungo periodo di tempo (oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge delega).

[257] Giova richiamare in tal senso le disposizioni della legge citata che all'art.2, così prevedeva, "*57. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1996 uno o più decreti legislativi per disciplinare la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operino nel settore musicale.*

58. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 57, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) identificazione degli enti di cui al comma 57 comprendendo nella categoria: gli enti, associazioni o istituzioni, pubbliche o private, che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonchè quelli che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali; in ogni caso, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche ad essi assimilate, disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni;

b) determinazione delle condizioni della trasformazione, comprendendovi: situazione economico-finanziaria di equilibrio; gestione improntata ad imprenditorialità ed efficienza;

c) individuazione dei soggetti pubblici che concorrono alla fondazione. Tra questi dovranno comunque essere presenti lo Stato, la regione e il comune nei quali gli enti hanno sede;

d) determinazione delle modalità e degli strumenti con i quali lo Stato, la regione e il comune promuovono d'intesa l'intervento di altri enti o soggetti pubblici e privati nelle fondazioni;

e) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno uniformarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascun ente, con particolare riferimento alla formazione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività istituzionale, nonchè alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali dell'ente. Per il perseguimento dei fini sociali la fondazione potrà disporre, tra le sue fonti di finanziamento, anche delle seguenti: 1) contributi di gestione a carico del bilancio dello Stato, della regione e del comune; 2) altri contributi pubblici ed erogazioni liberali dei privati; 3) rendite del suo patrimonio e proventi delle sue attività; 4) altre somme erogate alla fondazione a qualsiasi titolo non destinate a patrimonio; 5) contributi versati dai fondatori e dai sostenitori delle fondazioni; 6) somme derivanti da eventuali alienazioni patrimoniali non destinate ad incremento del patrimonio per delibera del consiglio di amministrazione. Lo statuto della fondazione deliberato dai soci fondatori è approvato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di attività culturali;

f) adeguata vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'ente;

g) incentivazione, anche attraverso la rimozione di ostacoli normativi, del miglioramento dei risultati della gestione;

h) previsioni di incentivi per la costituzione in forme organizzative autonome dei corpi artistici e delle altre unità operative, senza pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività della fondazione;

i) applicazione alle erogazioni liberali a favore dell'ente, anche in forma di partecipazione al fondo di dotazione, della disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

l) previsione di una disciplina transitoria delle liberalità più favorevole di quella descritta alla lettera i), limitata alla fase di avvio e senza oneri per il bilancio dello Stato;

m) conservazione da parte delle fondazioni dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge agli enti originari.

59. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 57 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro. Essi sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi i termini previsti dal presente comma, il procedimento di emanazione dei decreti legislativi prosegue anche in mancanza dei pareri richiesti".

[258] In merito alla quale si rinvia a quanto precisato al capitolo 5.1. Giova ricordare che nella fattispecie in questione che ha condotto alla declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa delegata, le Regioni Piemonte e Lombardia avevano sollevato, in via principale, in riferimento agli articoli 76, 97, 117 e 118 della Costituzione – la Regione Lombardia anche in riferimento agli articoli 2, 3, 5, 18 e 23 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale relativamente al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (*Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della L. 13 marzo 1997, n. 59*), censurando, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), che attribuiva all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, il potere di individuare, ai fini della loro trasformazione in fondazioni di diritto privato, gli enti che svolgono attività musicale diversi dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, la cui identificazione sarebbe stata possibile *a priori*, sulla base del rinvio al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, operato dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 367 del 1996. IIl decreto legislativo n. 134 del 1998 modificava infatti il precedente decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (*Disposi-*

Si tratta di esempio di delega legislativa che rispecchia la prassi emersa negli ultimi anni. Prassi alla stregua della quale la puntualità dei principi e dei criteri direttivi della delega legislativa e la definizione dell'oggetto della delega (art. 76 Cost.) sono intesi in senso meno stringente[259] e l'esercizio della così detta delega principale si accompagna ad un ulteriore termine per iniziative di integrazione e correzione della normativa già vigente (così detti decreti integrativi e correttivi), configurando, in tal guisa, una sorta di ultrattività della delega originaria[260]. Si configura, anche nel caso in questione, quel fenomeno di utilizzazione della delegazione legislativa per la realizzazione di riforme in settori connotati da alta complessità politica[261] che induce a rilevare l'inarrestabile spostamento dell'asse della produzione giuridica dal Parlamento all'Esecutivo.

Sicché se ci si attende, ed a breve, un prolungato riordino della disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche (e forse potrebbe dirsi dell'intero spettacolo dal vivo) è del tutto probabile che si resterà delusi, permanendo (plausibilmente) il perdurante travaglio riformatore che ha connotato gli ultimi anni e che – come evidenziato dalle diffuse crisi economiche ed organizzative delle istituzioni lirico-sinfoniche – mal si concilia con l'esigenza di ammodernamento che connota le istituzioni musicali italiane.

Passando ai contenuti della delega essi risultano assai vaghi e peraltro prescindono dall'individuare, quali elementi centrali della riforma: l'attenuazione dei vincoli pubblicistici, il ripensamento della *governance*, il rafforzamento degli strumenti di partenariato pubblico-privato, la compressione dei costi strutturali attraverso esternalizzazioni e razionalizzazioni organizzative.

Ciò, ovviamente, non comporta che la normativa delegata non potrà far propri gli spunti innovativi che emergono dalla esperienza degli ultimi anni, ma ciò che è certo che le basi della riforma appaiono oggi assai fragili e generiche.

Seppure con diverse prospettive e scelte di fondo, analoga latitudine dello schema di disegno dell'esecutivo si rinviene nella proposta di legge degli Onorevoli Carlucci e Garagnani (Forza Italia) recante *"Nuova disciplina dello spettacolo dal vivo"* (A.C. 2857). Si tratta di una proposta di legge delega che, facendo leva sugli approdi della giurisprudenza costituzionale, prima analizzata, delinea la complessiva riforma dello spettacolo dal vivo. In particolare, con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, intende introdurre una profonda revisione della *governance*, con la nitida distinzione di funzioni tra direttore generale e direttore artistico e la previsione di un presidente eletto, a maggioranza, dall'assemblea dei fondatori (art. 12).

6.3.7. Gli interventi normativi del secondo semestre del 2006 – Il ritorno all'incremento del finanziamento pubblico delle fondazioni lirico-sinfoniche

In coerenza con il programma elettorale[262] e le prese di posizione di autorevoli esponenti dei partiti aderenti alla coalizione

zioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) che, originariamente, prevedeva la privatizzazione di enti operanti nel settore musicale "*di prioritario interesse nazionale*" (art. 2, rubrica e comma 1, lettera *b*), individuati dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo "*d'intesa con le regioni e sentiti i comuni*" territorialmente interessati. Il decreto legislativo censurato dalle ricorrenti ha modificato il d. lgs. n. 367 del 1996, eliminando dalla rubrica e dal comma 1 dell'art. 2 il riferimento agli enti di prioritario interesse nazionale (rimasto invece nell'art. 1) e sopprimendo la procedura di intesa originariamente prevista (art. 6 del d. lgs. n. 134 del 1998).

[259] Sulla complessa ed articolata problematica, si v. S. STAIANO, *Decisione politica ed elasticità del modello della delega legislativa*, Napoli, 1990, p. 171 ss., nonché gli autori citati alla nota successiva. Giova in tal senso ricordare che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che laddove le disposizioni della legge delega siano eccessivamente contenute nella portata prescrittivi, difettando pertanto della capacità di "*indirizzare l'attività del legislatore delegato*" (Corte cost. n. 158/1985), il Giudice delle leggi è intervenuto direttamente ad 'integrare' detta delega desumendo i principi dalla vigente normativa o ricavandoli dalle stesse finalità della delega.

[260] Su quello che la dottrina ha definito *"l'utilizzo rinnovato"* della delega legislativa si richiamano le considerazioni di M. PATRONO, *Utilizzo 'rinnovato' della delega legislativa*, in *Dir. Soc.,* 1980, p. 684 ss.; F. SORRENTINO,*Legalità e delegificazione*, in *Dir. Amm.,* 1999; p. 377 ss. e, da ultimi, P. MAGARÒ, *Delega legislativa e dialettica politico-istituzionale*, Torino, 2003 *passim*; A. PERRONE, *Il procedimento formativo dei decreti legislativi nell'analisi della legge delega e della prassi parlamentare,* in *Giur. Cost.*, 2005, p. 2309 ss.

[261] Così M. RUOTOLO, *Delega legislativa*, in S. CASSESE (dir. da), *Dizionario di diritto pubblico,* III, Milano, 2006, p. 1769.

[262] In merito appare utile richiamare quanto precisato nel programma presentato dalla coalizione di centro-sinisitra che ha conquistato la maggioranza in Parlamento: "*la riduzione del Fondo unico per lo spettacolo a 385 milioni di euro per il 2006 e a 300 milioni per il biennio 2007/2008 pone inoltre in primo piano la questione della crisi delle fondazioni lirico-sinfoniche. Finanziamenti pubblici ridotti, strategie inadeguate, consistenti costi fissi di funzionamento, l'assenza di norme per la piena deducibilità degli investimenti dei pri-*

che è risultata vincitrice delle elezioni politiche del 2006[263], il Governo in carica, appena insediato, è intervenuto sul piano economico-finanziario in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, in tal guisa invertendo la linea di tendenza che aveva caratterizzato la precedente legislatura nella quale si era puntato a contenere i costi delle fondazioni attraverso strumenti amministrativi e la riduzione del contributo pubblico alle stesse (nel già ricordato contesto di contenimento del F.U.S.)[264], ma senza predisporre strumenti adeguati per una crescita del finanziamento dei privati.

È proseguita così la produzione normativa che si aggiunge alla sostanziosa stratificazione realizzata nel decennio dal varo della prima riforma del 1996.

Così l'art. 18, terzo comma, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con mod. ed int. dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, recante: "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*", ha in primo luogo sancito che la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, come risultava dall'ultima determinazione della legge finanziaria per il 2005, fosse "*integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008*".

Appare evidente che, in controtendenza alle misure adottate nella precedente legislatura, il Parlamento abbia ritenuto ineludibile, prima di avviare qualsivoglia riforma, rispondere alle molteplici richieste provenienti dal settore dello spettacolo, aprendo in tal guisa una stagione di nuovo incremento del finanziamen-

vati in cultura, hanno impedito di raggiungere l'obiettivo fissato dal decreto legislativo 367/1996. Tale decreto ha attuato la trasformazione dei teatri d'opera da enti lirici a fondazioni di diritto privato. Ad oggi la leale ed equilibrata collaborazione tra pubblico e privato che esso voleva realizzare non si è del tutto compiuta. Considerata l'importanza del settore della lirica nel nostro Paese, per ragioni culturali ed economiche, la consistenza del numero di dipendenti e l'oggettiva diversificazione dello stato dei bilanci delle singole fondazioni lirico-sinfoniche, dovremo affrontare la questione insieme a tutti gli attori del settore. Sarà nostro compito individuare gli interventi e gli strumenti necessari al rilancio ed allo sviluppo delle attività delle fondazioni lirico sinfoniche – a partire dagli impegni di investimento e di spesa pubblica – sulla base di progetti che perseguano una missione culturale di interesse collettivo, diversificando ed aumentando le giornate di programmazione, raggiungendo pubblici sempre nuovi, promuovendo all'estero le produzioni italiane" in *Per il bene dell'Italia – programma di governo 2006-2011* in www.lafabbricadelprogramma.it, p. 276.

[263] Si vedano le considerazioni degli On. Fassino e Rutelli espresse negli atti del Convegno *"Il futuro senza musica"*, Roma, 2006, p. 28 ss.

[264] Anche se va ricordato che il decremento del Fondo Unico dello Spettacolo operato dalle diverse leggi finanziarie è stato in parte compensato dalle dotazioni finanziarie costituite in favore della Società per lo sviluppo dell'Arte, della Cultura e dello Spettacolo (Arcus S.p.a.) , istituita dalla all'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, recante "*Disposizioni in materia di interventi per i beni e le att ività culturali, lo sport , l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus S.p.A.*", ed è strutturata quale società per azioni, il cui consiglio di amministrazione è composto da sette membri, compreso il presidente, nominato dal Ministro dei beni e le attività culturali e che persegue come scopo sociale la "*promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti ed altre iniziative di investimento, per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali ed altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali*". Peraltro con l'art, 2, commi 102 e 103, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 recante: "*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*" si prevede che per l'anno 2007 "*continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43"* e che "*La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.*

Per un'analisi delle peculiarità che contraddistinguono Arcus S.p.a. v. C. BARBATI, *Arcus spa: il modello societario*, in www.aedon.mulino.it 2/2005, a parere della quale la Società in questione, strutturalmente, si pone, pertanto, come soggetto formalmente di diritto privato, ma in buona sostanza avente natura pubblicistica, collocato nella disponibilità dello Stato, ovvero dei ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero per i beni e le attività culturali, che esercitano e mantengono il controllo su di essa. Mentre sotto il profilo funzionale, va considerata alla stregua di uno strumento essenzialmente finanziario preordinato ad agevolare l'utilizzo ed il reperimento di risorse anche esterne, tanto pubbliche quanto private, le quali trovano in essa il "centro" di imputazione e di raccolta dei finanziamenti che si intenda destinare ad interventi nel settore dei beni e delle attività culturali, con il fine di massimizzarne il rendimento.

to delle fondazioni (e non solo del F.U.S.) a carico del pubblico erario. Senza peraltro introdurre nuovi e più stringenti correttivi selettivi, ma limitandosi a determinarne un incremento generalizzato.

La disposizione richiamata va letta, poi, in correlazione con quella che ha sancito la soppressione dell'art. 3, primo comma, lett. *a*) del d.m. 8 febbraio 2006 sul controverso e dirigistico contenimento dei costi artistici operata – come precisato in precedenza non senza rigidità – dal d.m. 4 settembre 2006.

A compendio di questi primi interventi di modifica del quadro normativo, che comunque evidenziano una diversa 'politica' di settore, va poi ricordato quanto sancito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*", che contiene anch'essa disposizioni concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche.

Infatti, all'art. 18, comma 661[265], è prevista la sostituzione del testo, più volte modificato, dell'art. 24. del d.lgs. n. 367 del 1996 in materia di *"contributi dello Stato"*.

La norma prevede un'ulteriore rimodulazione dei criteri di ripartizione della quota del F.U.S. destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche. Tali criteri, come già previsto in precedenza, saranno disciplinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali avente natura – per espressa qualificazione della disposizione legislativa che conferma la precedente espressione – "*non regolamentare*".

La novità è costituita dall'eliminazione del periodo triennale di vigenza di detta determinazione, con la conseguenza che la stessa dovrebbe intervenire annualmente. Se ciò, per un verso, apre indubbiamente margini di manovra (e di discrezionalità) al Ministero nell'attività erogativa, rende meno certi i flussi finanziari per le fondazioni, con evidenti refluenze sulle prospettive poliennali di bilancio e di programmazione, sui rapporti tra queste e le istituzioni bancarie finanziatrici e, più in generale, con il ceto creditorio

Infine, la disposizione in commento individua, predeterminando i parametri di riferimento dell'attività provvedimentale amministrativa generale, due linee guida per la determinazione dei criteri in questione che devono essere prefissati sulla scorta degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e degli interventi di riduzione delle spese. Così come formulata l'espressione della norma non sembra consentire che possa ricorrersi da parte del Ministero criteri diversamente ispirati.

I primi provvedimenti legislativi adottati nel 2006 evidenziano l'intendimento di proseguire, anche in questa legislatura, la strada (tardivamente) intrapresa di utilizzazione degli interventi finanziari dello Stato quale stimolo per imporre alle fondazioni comportamenti virtuosi. Si tratta di quel fenomeno di crescente etero-direzione delle fondazioni che, invero, collide con l'accresciuta autonomia che dovrebbe ascriversi alla trasformazione in fondazioni[266] e che, sotto altro profilo, si pone in controtendenza con l'avvento dei privati, la cui presenza – per il legislatore del 1996-1998 – avrebbe, da solo, garantito l'approdo degli enti lirici all'efficienza gestionale.

Di fronte alla contraddittoria scelta adottata ed alle diffuse crisi manifestatesi tra le fondazioni liriche, può quindi dirsi che si siano scelti rimedi estremi.

[265] In precedenza art. 165 del disegno di legge approvato dal Governo e rubricato: *"Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo"* - A. Sen. n. 1183.

[266] Analoghe considerazioni critiche in ordine alla contraddittorietà del modello si rinvengono in tal senso in C. BARBATI, *Spettacolo,* in S. CASSESE (dir. da), *Dizionario di diritto pubblico,* VI, cit., p. 5676.

Considerazioni conclusive

di Gaetano Armao

La sintetica disamina effettuata del complesso contesto normativo che regola le istituzioni lirico-sinfoniche in Italia, sin qui svolta, evidenzia che la precisa scelta del Legislatore di adottare modelli istituzionali ed organizzativi, pur innovativi, quali le fondazioni di partecipazione, sganciata da un'azione di complessiva riforma degli strumenti operativi e dei vincoli organizzativi dei trasformati enti lirici, a partire dagli assetti contrattuali dei dipendenti e dalle forme di finanziamento, determina disfunzioni e difficoltà che refluiscono immediatamente sugli equilibri economico-finanziari e, conseguentemente, sulla loro stessa attività.

Come rilevato, si tratta di una scelta adottata per le istituzioni lirico-sinfoniche che si colloca nell'alveo della più ampia tendenza al polimorfismo della già variegata categoria degli enti pubblici[267] e che ha individuato, tra gli enti ordinati nelle forme giuridiche proprie del diritto privato (derivanti dalla trasformazione di precedenti enti pubblici o istituiti per legge)[268], nel modello della fondazione uno schema flessibile il quale, in virtù di adattamenti organizzativi e funzionali che può subire, si attaglia ad essere variamente configurato attraverso l'inserimento di moduli acquisiti da altre figure tipizzate dal codice civile o piuttosto riformulato alla stregua di previsioni sancite da specifica normativa speciale[269].

Anche se, come opportunamente osservato[270], le fondazioni di partecipazione nelle quali sono presenti enti pubblici costituiscono, a loro volta, un fenomeno assai articolato ed eterogeneo, nel quale possono rinvenirsi soggetti sostanzialmente assimilabili alle pubbliche amministrazioni (in guisa da considerare la forma giuridica privatistica alla stregua di un 'guscio vuoto'), ma anche altre figure che si caratterizzano per un'impronta sostanzial-

[267] Sulla questione, per alcune pregnanti considerazioni di scenario, v. F. MERUSI, *La privatizzazione per fondazioni tra pubblico e privato*, in *Dir. Amm.,* 2004, p. 447 ss.

[268] Al riguardo va condivisa la posizione di chi postula che, in un sistema caratterizzato dalla moltiplicazione delle figure soggettive incaricate della cura di interessi generali, la prospettazione va invertita, nel senso che piuttosto che scoprire la vera natura di tali figure, al fine di individuare in termini sistematici un "*presunto regime giuridico generale di fatto inesistente*", occorre invece verificare quali norme rivolte alle amministrazioni ed agli enti pubblici siano applicabili a detti enti sulla scorta delle finalità perseguite e degli interessi affidati. Ne discende che la "*considerazione di soggetti formalmente o anche sostanzialmente privati come enti pubblici*" diviene mutevole in relazione alla disciplina di riferimento ed indica "*non una diversa natura giuridica, ma semplicemente, con un'ellissi, l'applicazione di alcune regole selettivamente destinate all'amministrazione invece di altre (di norma riferite ai privati)*", così G. NAPOLITANO, *Enti pubblici* (ad vocem), in S. CASSESE (dir. da), *Dizionario di diritto pubblico,* II, cit., p. 2230.

[269] Gli autori che si sono occupati della fattispecie sono ampiamente richiamati in precedenza; sul punto, per una recente ed articolata ricostruzione del panorama delle posizioni dottrinarie v., da ultimo, A. MALTONI, *Enti pubblici e privati in forma di fondazione: regime giuridico e modalità di intervento nei servizi alla persona*, in *Dir. Amm.,* 2006, p. 773 ss.; e M. MALTONI, *La fondazioni di partecipazione: natura giuridica e legittimità*, in AA.VV., *Fondazioni di partecipazione,* Fondazione italiana per il Notariato, Milano, 2007, p. 25 ss.

[270] Così M. P. CHITI, *La presenza degli enti pubblici nelle fondazioni di partecipazione tra dirito nazionale e diritto comunitario,* in AA.VV., *Fondazioni di partecipazione,* cit. p. 33, ALB. ROMANO, *Relazione di sintesi,* in S. RAIMONDI, R. URSI, (a cura di), *Fondazioni e attività amministrativa,* cit., p. 186 ss.

mente privata, nelle quali la partecipazione di soggetti pubblici non è condizionante e che, come tali, la dottrina ha proposto addirittura di espungere dal novero delle fondazioni di partecipazione[271].

Purtroppo, le fondazioni lirico-sinfoniche, così come delineate nella legislazione vigente, sia per la pregnanza della regolazione pubblicistica e dei penetranti poteri di indirizzo e controllo, che per la sostanziale invarianza del modello organizzativo dell'ente lirico, sembrano essere più agevolmente riconducibili alla prima delle figure ricordate, definita delle "*fondazioni di diritto pubblico*".

L'esperienza dell'ultimo decennio ha evidenziato non soltanto che la mera trasformazione in fondazione dei vecchi enti lirici non ha, da sola, contribuito a risolverne le difficoltà operative, ma addirittura, in assenza di un fascio articolato di misure correttive delle patologie organizzative ereditate dai vecchi enti pubblici, ne ha esasperato le disfunzioni e le difficoltà economico-finanziarie.

Lo scenario di generalizzata sofferenza gestionale delle fondazioni lirico-sinfoniche delineatosi negli ultimi anni, i cui aspetti strutturali e funzionali sono ampiamente descritti nelle *Relazioni sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche* della *Corte dei conti - Sezione controllo enti* in precedenza richiamate, piuttosto che suscitare la formulazione di tempestive quanto profonde modificazioni di impostazione che consentissero di superare i limiti genetici, ha invero determinato l'adozione di una serie di atti normativi ed amministrativi generali di modifica ed integrazione del già claudicante quadro regolativo del settore (come precisato frutto delle scelte della fine degli anni '90) di portata circoscritta ed episodica, ed in taluni casi affidati a soluzioni – a dir poco estemporanee – rivelatesi ben presto inefficaci.

L'ordinamento si è così sviluppato seguendo un processo di crescita per accumulazione e stratificazione di norme, peraltro non sempre coerenti tra loro, dettando per i trasformati enti lirico-sinfonici una sorta di '*riforma a formazione progressiva*', con la conseguenza di dover continuamente intervenire con periodiche ricalibrature e revisioni dell'impianto originario per far fronte a pesanti disfunzioni, a diffusi conflitti sindacali ed a gravi disavanzi[272].

Le modifiche ed integrazioni intervenute nel tessuto normativo hanno poi generato – nel pur mutato contesto di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia (il quale, a sua volta deve ancora dispiegare pienamente i propri effetti, almeno nella lettura offerta dalla Corte costituzionale in precedenza richiamata)[273] – un evidente incremento del profilo di etero-direzione delle fondazioni, e ciò nonostante la scelta di un modello organizzativo e funzionale che invece avrebbe dovuto accentuare l'au-

[271] In tal senso ancora M. P. CHITI, *La presenza*, cit., p. 40 secondo il quale la disciplina di tali fondazioni è fortemente connotata dagli interessi pubblici perseguiti de dalle modalità del loro perseguimento, mentre la disciplina codicistica "*varrà solo per i pochi casi in cui ciò sia previsto o compatibilie con le connotazioni pubblicistiche di tali enti*".

[272] Va ricordato in tal senso che la Regione siciliana, al fine di porre riparo ai gravi disavanzi prodotti da alcune delle gestioni dei principali teatri tra il 2000 ed il 2002 ha introdotto, accanto all'annuale (e rilevante) finanziamento erogato in loro favore, anche la possibilità di accedere ad un mutuo con garanzia regionale.
Ai sensi della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, recante "*disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004*", Art. 19 (*Ripianamento esposizioni debitorie*), si prevede infatti che:
"1. *I mutui degli enti teatrali di prosa nonché degli enti e delle fondazioni liriche e sinfoniche di cui al comma 3, finalizzati al ripianamento delle proprie esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2003, possono essere assistiti da garanzia sussidiaria della Regione prestata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze in favore degli istituti di credito mutuanti, previa approvazione da parte dell'Assessorato medesimo del piano di risanamento aziendale e del piano di rientro del mutuo concordato tra ciascun ente o fondazione ed il soggetto erogatore. La somma assistita da garanzia sussidiaria non può superare complessivamente l'importo di 40.000 migliaia di euro.*
2. Fermo restando l'imprescindibile rispetto del pareggio di bilancio, la mancata corresponsione, da parte degli enti o delle fondazioni di cui al comma 1, all'istituto di credito mutuante della rata annuale o semestrale del mutuo concesso produce, nell'esercizio finanziario successivo, la riduzione del contributo regionale, determinato annualmente ai sensi della lettera h), comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, in misura pari alle rate insolute e non modificabile nel corso del medesimo esercizio.3. Gli enti di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) Fondazione Teatro Massimo di Palermo;
b) Ente Teatro Stabile di Catania;
c) Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania;
d) Ente autonomo regionale Teatro di Messina;
e) Teatro Biondo Stabile di Palermo;
f) Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana".

[273] Il riferimento concerne le sentenze della Corte, in precedenza esaminate, nn. 255 del 2004 e n. 285 del 2005.

tonomia delle istituzioni lirico-sinfoniche[274], ma che nei primi anni di applicazione ha invece determinato l'emersione di difficoltà e contraddizioni evidenti che hanno indotto ad attenuarne i margini di discrezionalità, pur di fronte alla più estesa, anche se ancora troppo lenta, crescita della partecipazione dei privati.

Si realizza così un processo evolutivo caratterizzato da un'evidente controtendenza: da un lato, si confida nella partecipazione dei privati per finanziare e rendere più efficienti le fondazioni lirico-sinfoniche, dall'altro, di fronte alla crisi scatenata dall'incapacità di queste di risolvere le proprie contraddizioni strutturali (a partire dal contenimento dei costi per la produzione e, in particolare, del personale ed artistici), si ricorre all'individuazione di vincoli gestionali di tipo normativo o amministrativo per contenere i disavanzi di esercizio (con i conseguenti effetti di depauperamento dei patrimoni delle fondazioni, nel solo 2004 ridottisi complessivamente di quasi l'8 per cento).

D'altronde, si è da subito rivelata illusoria la prospettiva, affatto ottimistica, di vedere sparire da un giorno all'altro tutti i problemi degli enti lirici italiani quale semplice effetto della realizzazione della trasformazione da enti pubblici in fondazioni.

Come si è avuto modo di evidenziare nel corso di questo studio, le ragioni di tale sostanziale fallimento sono molteplici.

Sono ascrivibili, in primo luogo, alla forte connotazione pubblicistica del tipo di fondazione di partecipazione prescelto, all'incapacità di affrontare e risolvere tempestivamente le criticità gestionali degli enti lirici, e così trasferite pedissequamente in capo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ben presto detonate nella crisi assai vasta che ha colpito il settore tra il 2000 ed il 2006 (ed invero solo in parte amplificata dalla pur consistente riduzione delle risorse del F.U.S.).

Il sovradimensionamento degli organici degli enti, il peso eccessivo dei costi del personale dipendente e di quelli artistici sul totale delle uscite, l'insufficiente perseguimento delle possibilità di reddito complementari rispetto al così detto 'botteghino' mediante i così detti 'servizi aggiuntivi' (pubblicità, editoria, ristorazione, ecc.), peraltro, aggravati dall'assenza di una programmazione artistica e finanziaria articolata su una prospettiva pluriennale e dalla scarsa capacità di inserirsi nei circuiti internazionali dei noleggi degli allestimenti scenici e della cooperazione fra i diversi enti nella produzione e nella circuitazione delle produzioni, si sono in tal modo riversati sulle neo-costituite fondazioni[275] determinando (seppur con effetti diversi tra le stesse) l'appesantimento dei costi ed i sempre più consistenti *deficit* di bilancio.

Ad essi deve poi aggiungersi la scarsa capacità di attrazione dei contributi privati sia nella forma di donazioni, che in quella di sponsorizzazioni, a causa dello scarso entusiasmo dei privati nel sovvenzionare le attività dei teatri lirici, fenomeno particolarmente evidente nel Mezzogiorno dove il tessuto economico-sociale non è tuttora adeguato a sostenere le attività delle fondazioni, le quali devono far ricorso ineluttabilmente al finanziamento pubblico.

Peraltro, la stessa situazione asfittica dei bilanci, anche a causa dei crescenti costi derivanti dal pagamento degli stipendi al personale dipendente, nonché dalle scritture per gli artisti, è altrettanto disincentivante per l'ingresso dei privati in maniera percettibile nelle fondazioni liriche.

È pertanto evidente che gli interventi degli ultimi anni non possono considerarsi soddisfacenti per l'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, né quanto a modalità funzionale, né tanto meno quanto a risultati e quindi – cadendo nella metafora giannniana cara agli amministrativisti[276] – non resta che auspicare una

[274] Come precisato dal Corte dei conti nell'ultima delle Relazioni presentate (Del. 13 ottobre 2006, n. 75/2006), "*si tratta di interventi che, pur incidendo sensibilmente sulla sfera di autonomia gestionale delle fondazioni, appaiono giustificabili alla luce dei negativi risultati economici conseguiti dalla maggior parte delle fondazioni stesse nel corso degli ultimi anni*".

[275] Invero sulle istituzioni che hanno raccolto l'eredità degli enti lirici pubblici sono infatti tracimate: da un lato la configurazione di un assetto di risorse finanziarie orientata soprattutto al sostentamento delle – spesso pletoriche – strutture esistenti (e delle crescenti spese connesse all'incremento del costo del lavoro, anche a causa dell'uso distorto di taluni istituti della contrattazione decentrata) e solo in via ulteriore al finanziamento della produzione, con la conseguenza di orientare le risorse provenienti dal privato e da nuove fonti finanziarie anche pubbliche ad integrazione di quelle statali progressivamente ridottesi, prevalentemente a copertura delle prime; d'altro lato, un modello organizzativo completamente focalizzato sulla capacità produttiva e non preparato a raccogliere risorse dal mercato, ad utilizzare gli strumenti del *marketing*, ad ottimizzare l'impiego delle risorse esistenti, a massimizzare le sinergie con le altre istituzioni culturali teatrali e non.

[276] Il riferimento è a M. S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, I, Milano, 1988, Prefazione, VI, che così interpreta in modo magistrale il travaglio dei giuristi: "*all'età in cui il Tempo mi ha condotto non si aprono più né prospettive di naufragi né aspettative di palingenesi, anche se la condanna dei giuristi è quella di pensare sempre a nuove albe. Ma sono albe accorrenti e scomparenti*".

complessiva riforma della materia che incida profondamente sulle strutture delle fondazioni e ne affronti con determinazione i vincoli ed i nodi irrisolti che hanno pregiudicato l'applicazione della pavida riforma del 1996 [277].

Non sussiste alcun dubbio sul fatto che l'ingresso dei privati sia un'esigenza imprescindibile per le fondazioni e costituisca chiaramente la 'chiave di volta' dell'intero sistema. Per ottenere questo risultato è tuttavia necessario operare su più livelli.

Quanto ai profili fiscali si prospettano molte soluzioni.

Nell'ambito dei vari progetti di riforma dello spettacolo dal vivo – purtroppo arenatisi per l'*empasse* dei lavori parlamentari, già nella precedente legislatura – si sono suggerite in particolare la totale defiscalizzazione dei contributi privati, così come soluzioni quali il *tax shelter*.

Tali meccanismi dovrebbero accelerare l'afflusso di capitali privati verso le fondazioni lirico-sinfoniche, innescando conseguentemente processi di razionalizzazione organizzativa ed efficienza gestionale.

Peraltro risulta evidente come l'adozione di strumenti agevolativi di carattere strutturale possa risultare più utile nel medio-lungo periodo che l'attribuzione in via emergenziale di aliquote maggiori del gettito al F.U.S.

Tale meccanismo infatti, come si è già avuto modo di verificare, non serve che a fronteggiare situazioni contingenti, attribuendo alle fondazioni liriche soltanto limitato respiro e finendo per rimanere assorbito dai costi sempre crescenti del settore.

Ai nodi problematici, solo in parte affrontati e risolti e che ancora oggi costituiscono una remora per il rilancio delle istituzioni lirico-sinfoniche in Italia, si aggiungono poi quelli ascrivibili all'obsoleta organizzazione interna, priva di un modello di *governance* [278] efficiente ed all'ancora inespresso esercizio dell'autonomia statutaria che si espanda lungo gli effettivi spazi di regolazione offerti dal Legislatore (che, invero, con gli ultimi interventi legislativi, ne ha valorizzato la funzione, pur nel contesto circoscritto comunque offerto dalla disciplina illustrata).

In tal senso, come emerge dal dibattito aperto tra gli operatori del settore, l'attuale legislatura non potrà mancare di esaminare una profonda riforma dell'organizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche a partire da quella prospettata di iniziativa governativa che, abbandonato il vigente modello (che replica in modo inefficiente quello dell'ente pubblico sostituito), esprima con nitore l'autonomia della fondazione rispetto alla diretta conduzione politico-amministrativa degli enti pubblici partecipanti, in particolare dello Stato e del Comune di riferimento, valorizzando l'apporto dei privati fondatori.

Al riguardo va salutata con favore l'istituzione dell'organo assembleare (come precisato già contemplata dallo statuto della Fondazione Teatro alla Scala) al quale siano attribuiti i compiti di indirizzo generale, approvazione dei documenti finanziari e di nomina degli organi di governo della fondazione (presidente e consiglio di amministrazione).

Già in precedenza si sono evidenziati gli inconvenienti connessi alla scelta di affidare al Sindaco la presidenza del consiglio di amministrazione e la legale rappresentanza della fondazione, e ciò a partire dall'inappropriata sovraesposizione di tale figura nei momenti di conflitto sindacale e dell'assunzione di scelte di rigore aziendale che non ha precedenti in nessun'altra delle partecipazioni comunali[279]. Probabilmente più acconcio, proprio al fine di mantenere inalterato lo stretto rapporto tra il teatro lirico e la sua città, sarebbe prevedere che il Sindaco si limiti a presiedere l'assemblea, lasciando la presidenza ad un componente del consiglio di amministrazione eletto dallo stesso organo assembleare (o designato dallo stesso Sindaco) certamente meno esposto alle pressioni della politica.

L'introduzione dell'assemblea, nella quale tutti i fondatori possono esprimere la propria rappresentanza, potrebbe ragionevolmente portare ad una riduzione dei componenti del consiglio

[277] Per alcune tesi sui percorsi della riforma si veda il volume a cura di M. RUFFINI, D. NARDELLA, *Il Teatro musicale in Italia*, Firenze, 2007.
In particolare il documento conclusivo, laddove si auspica l'emanazione di una legge-quadro che dovrebbe ampliare le ipotesi di deducibilità fiscale dei contributi privati.

[278] In dottrina si ritiene che la partecipazione degli enti pubblici alle fondazioni determini un sistema di *governance* della fondazione necessariamente più complesso, con specifiche garanzie per la parte pubblica, in tal senso cfr. M. P. CHITI, *La presenza degli enti pubblici nelle fondazioni di partecipazione tra dirito nazionale e diritto comunitario,* in AA.VV., *Fondazioni di partecipazione,* cit., p. 36.

[279] In questo senso si muove anche la proposta di legge AC 10160 a firma dell'On. Rositani, la quale invero ripropone sostanzialmente il progetto presentato dallo stesso nella precedente Legislatura ed a lungo dibattuto dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati, e che, all'art. 13, contempla la delega al Governo per il riordino della disciplina concernente le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri stabili ad iniziativa pubblica, più in generale per un puntuale riferimento ai disegni di legge presentati in Parlamento nella XV Legislatura (sino alla pubblicazione del presente lavoro) v. *supra* par. 6.3.6.

di amministrazione, tale soluzione si porrebbe in coerenza con le scelte recentemente adottate dal Legislatore per le partecipazioni societarie delle Regioni e degli enti locali[280], mentre non meno opportuno sarebbe porre un preciso tetto alla corresponsione dei compensi di tutti gli organi della fondazione[281].

In una prospettiva di riequilibrio di rapporto tra l'organo di indirizzo della gestione amministrativa (il consiglio di amministrazione) e non solo di controllo e del soggetto responsabile dell'attuazione dell'indirizzo gestionale ed artistico[282] (il sovrintendente), non può revocarsi in dubbio la necessità di un profondo ripensamento del ruolo affidato a tale seconda figura la cui attività – pur senza approdare alla qualificazione di "*monocrazia senza professionalità gestionale*" offerta da parte della dottrina[283] – mostra un'evidente commistione di funzioni e di compiti che mal si conciliano con la complessa ed articolata gestione aziendale ed artistica di una fondazione lirico-sinfonica.

L'introduzione di una figura di profilo più tecnico-gestionale (direttore generale), pur sempre nominato dal consiglio di amministrazione e che operi in stretto raccordo con quest'ultimo, al quale vada comunque riconosciuta la possibilità di avvalersi dei necessari supporti consulenziali sul piano artistico (a partire dalla nomina del direttore artistico e di quello musicale) ed amministrativo, assicurerebbe più agevolmente la riconduzione delle

[280] Il riferimento è alle previsioni dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. "*Legge Finanziaria 2007*") che al comma 729 ha previsto una drastica riduzione dei componenti dei consigli di amministrazioni delle società pubbliche locali in tal senso distinguendo tra:
a) società a totale partecipazione degli enti locali e ciò anche laddove la partecipazione risulti in via "*indiretta*";
b) società "*miste*" partecipate da enti locali o al cui capitale partecipino soggetti privati o pubblici, purché differenti dagli enti locali.
Nella prima ipotesi, il numero totale di componenti del consiglio di amministrazione non potrà essere superiore a tre ovvero a cinque nell'ipotesi in cui il capitale sociale, interamente versato, sia superiore a un certo importo, che dovrà essere determinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città).
Nella seconda ipotesi, il Legislatore non fissa un limite massimo di componenti dei consigli di amministrazione (se del caso, incrementato rispetto a quello delle società a totale partecipazione pubblica), ma si preoccupa soltanto di stabilire il numero massimo (cinque) dei componenti designabili dai soci pubblici locali (comprendendo in questa definizione anche le Regioni).

[281] Si corrisponderebbe in tal guisa all'auspicio della stessa Corte dei conti che in merito ha puntualmente osservato: "*dai documenti annessi ai bilanci di esercizio delle fondazioni non sempre è dato conoscere l'entità dei costi sostenuti per i componenti degli organi di amministrazione, fatta eccezione per quelli relativi al collegio dei revisori. Alcune fondazioni non indicano alcun compenso corrisposto al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione. Qualcuna indica il rimborso di spese ed indennità di missione. Altre riportano in bilancio il costo sostenuto per i gettoni di presenza dovuti per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione. Tutte riportano la spesa per il funzionamento del collegio dei revisori. Alcune indicano anche la spesa per la retribuzione del sovrintendente enucleandola dalla spesa per il personale.*
Al riguardo, per esigenze di trasparenza gestionale ed in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2427, comma 1°, n. 16, del c.c., ciascuna fondazione dovrebbe indicare nella nota integrativa «l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria». A tal fine occorre ricordare che tra gli organi di governo è compreso il sovrintendente, come emerge dall'art. 12, commi 7, e 13 del citato decreto n. 367/1996.
Sarebbe opportuna un'apposita disposizione di legge che stabilisca i criteri da seguire per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione – così come è stato previsto per i componenti del collegio dei revisori dei conti – o che conferisca all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo il potere di impartire in merito proprie direttive" così CORTE DEI CONTI-SEZ. CONTROLLO ENTI, *Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche per l'esercizio 2004,* cit., p. 142.

[282] "*Il sovrintendente è l'organo di collegamento tra il consiglio e la struttura della fondazione, rispetto alla quale si pone con funzioni di dirigente dotato di ampi poteri sia per quanto attiene alla gestione amministrativa e contabile sia per quanto riguarda l'attività di produzione artistica*", così ancora CORTE DEI CONTI-SEZ. CONTROLLO ENTI, *Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche per l'esercizio 2004,* cit., p. 12.

[283] In tal senso le puntuali, ancorché icastiche, osservazioni di L. M. SICCA, L. ZAN, *Alla faccia del management. La retorica del management nei processi di trasformazione degli enti lirici in fondazioni*, cit. che nell'esaminare il contesto organizzativo delle fondazioni sottolineano che in tale contesto "*cultura e matrici diverse da quella puramente estetica non vengono apportate se pure potenzialmente esistenti nel consiglio di amministrazione, che continua a svolgere un ruolo, formalmente di indirizzo, ma sostanzialmente di mero controllo*", con la conseguenza che "*se l'efficienza non è affatto indirizzata e la struttura di* governance *non sembra di particolare aiuto a chi deve decidere, colpisce poi l'effetto perverso che tutto il meccanismo alla fine produce, orientando le singole organizzazioni verso un aumento della produzione in modo da poter acquisire punti e quindi maggiori stanziamenti. Cioè non solo la complessiva impalcatura non costringe a comportamenti singolarmente e collettivamente più razionali, ma piuttosto fa sì che cresca la pressione – già storicamente consistente perché alimentata da valori professionali e di identità distintive – ad aumentare la produzione senza pensare a usi più intensivi della distribuzione dell'opera lirica*".

fondazioni a moderne strutture di produzione culturale che contemperino la qualità della produzione artistica e l'equilibrio della delicata gestione economico-finanziaria e del personale.

Una riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche che intenda effettivamente superare le disfunzioni palesatesi in questi ultimi anni, non può prescindere da una profonda revisione del contratto nazionale di lavoro al fine di aumentarne la flessibilità.

Appare infatti abnorme che la quota di riparto del F.U.S. in favore degli enti lirici italiani sia sostanzialmente assorbita dagli stipendi dei circa 5000 dipendenti e che la maggior parte dei costi sia legata al contratto integrativo, che è giunto ad accrescere i costi di oltre il 40 per cento rispetto a quello nazionale.

Ciò comporta che le spese per il personale pesino, in media, sul totale dei costi per quasi il 60 per cento (dati 2004) del bilancio delle fondazioni, rendendo invero difficile il compito di rispettare gli obiettivi del pareggio di bilancio e di offerta di un prodotto culturale qualitativamente elevato, dati che purtroppo trovano conferma nelle già richiamate relazioni della Corte dei conti.

Invero, un tentativo di razionalizzazione dei costi, per il personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici era già stato delineato dal legislatore con l'art. 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498[284], poi modificato ed integrato dall'art. 27 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.

Si trattava di norme di sicura portata innovativa destinate ad incidere in contesti fortemente connotati da inerzie organizzative. Si pensi alla disposizione che ha introdotto il divieto di stipulare contratti integrativi poi aziendali che avrebbero potuto comportare oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti lirici anche tramite riduzione dell'orario di lavoro (comma 8) o alla previsione di misure per il contenimento dei costi per compensi ad artisti ed i contratti di carattere professionale o di collaborazione (comma 9).

Si era addirittura introdotto un meccanismo di verifica permanente dell'idoneità professionale artistica *"ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio"*, da attivare su richiesta del sovrintendente.

Tale disposizione, deve ritenersi, possa trovare applicazione anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche. Appare evidente che l'applicazione piena dello strumentario predisposto dal legislatore sin dal 1992 si pone quale utile soluzione per alcune delle più gravi rigidità che ancora connotano l'organizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche.

In merito è intervenuto il 23 luglio 1993, un accordo sindacale in sede ANELS per l'applicazione della disposizione normativa[285].

[284] Legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante *"Interventi urgenti in materia di finanza pubblica"*.

Art. 9

omissis

5. La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente, sentito il direttore artistico, da apposita commissione, nominata dal sovrintendente stesso, attenendosi ai criteri fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici. Gli effetti della verifica e le conseguenti modalità attuative sono regolate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli enti.

Omissis

8. (...) Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.

9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la musica, può procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni.

[285] Si riporta di seguito il testo dell'accordo:

"L'anno 1993 il giorno 23 del mese di luglio in Roma presso la sede dell'Agis tra l'Anels e la Filis-Cgil, la Fis-Cisl, la Uilsic-Uil, avuto riguardo all'art. 9, comma 5 della legge 498/1992 ed ai relativi principi ispiratori tesi alla valorizzazione al massimo livello professionale dei complessi artistici degli enti lirico-sinfonici anche attraverso la previsione di strumenti di verifica dell'idoneità professionale artistica da adottare nell'ipotesi, per sua natura eccezionale, di individuate carenze professionali di singoli componenti dei complessi artistici, è stata siglata la seguente ipotesi d'accordo nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di lavoro di cui all'art. 9 comma 5 della legge 498/1992 che le parti si riservano di sottoporre per l'approvazione alle rispettive assemblee.

Procedura di verifica

a) qualora a giudizio del sovrintendente, sentito il direttore artistico, le prestazioni del lavoratore risultino carenti sul piano della professionalità artistica, sarà inviata al lavoratore una comunicazione con circostanziati rilievi critici riferiti all'attività svolta;

b) con la stessa comunicazione il lavoratore sarà informato che, trascorso un periodo di 5 mesi destinato al suo miglioramento artistico senza che le prestazioni

La progressiva riduzione subita dal F.U.S. negli ultimi bilanci dello Stato – processo solo da ultimo sottoposto ad un'inversione di tendenza – ha certamente accresciuto le difficoltà delle fondazioni che solo in parte sono riuscite a raccogliere la spinta a 'far da sole', ad uscire dalla sfera confortevole della copertura integrale dei costi con risorse pubbliche ed a sopperire, con risorse finanziarie raccolte sul mercato, a remunerare costi che avrebbero dovuto, comunque, essere ridotti.

Sebbene non possa revocarsi in dubbio che il nuovo incremento del F.U.S., anche se ricondotto all'apprezzabile iniziativa di rilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche, rappresenti, invero, un sintomo del definitivo fallimento del processo di riforma che riteneva di affidare alla sola trasformazione diretta in fondazione degli enti lirico-sinfonici una 'valenza palingenetica'.

Anche a voler mantenere la scelta del così detto 'terzo modello' che coniuga il finanziamento pubblico a quello privato, che sarebbe stato alla base della normativa del 1996-1998 sin qui esaminata nei così contraddittori esiti[286], è considerazione

si siano attestate ai necessari livelli di idoneità professionale, sarà sottoposto a verifica da parte di una apposita commissione.
Per il lavoratore che nei dodici mesi precedenti la data della comunicazione sia stato assente dal servizio per un periodo superiore a 2 mesi, il periodo di 5 mesi è aumentato di 15 giorni per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di assenza dal servizio;
c) il periodo in cui al precedente punto b) può essere ridotto ove il lavoratore interessato richieda espressamente di anticipare i tempi della verifica artistica;
d) la comunicazione di cui sopra, ove il lavoratore lo richieda, sarà portata a conoscenza della commissione artistica, laddove esistente, oppure del complesso di appartenenza del lavoratore mediante apposita comunicazione di servizio per ogni utile apporto collaborativo finalizzato al possibile miglioramento professionale, anche attraverso l'eventuale attuazione di programmi a tal fine predisposti d'intesa con il responsabile del complesso professionale di cui fa parte il lavoratore medesimo;
e) alla comissione di verifica nominata dal sovrintendente – che sarà composta da tre personalità particolarmente qualificate nella specifica disciplina professionale nonché da un componente del complesso professionale di appartenenza del lavoratore designato dallo stesso complesso – è rimessa la definizione del programma e delle modalità dell'audizione che saranno adeguati al caso specifico con riguardo alle prestazioni – e relative modalità di espletamento – cui il lavoratore è contrattualmente e abitualmente tenuto.
Alla audizione potrà assistere, nel rispetto dei principi della legge 241/1990, un rappresentante concordemente designato dalle OO.SS. firmatarie della presente intesa;
f) la data, il programma e le modalità dell'audizione saranno comunicati al lavoratore con non meno di 30 giorni di anticipo. Nel caso in cui il lavoratore chieda, ai sensi del precedente punto c), di anticipare i tempi della verifica artistica, la data, il programma e le modalità dell'audizione gli saranno comunicati con non meno di 60 giorni di anticipo qualora di richiesta di anticipazione della verifica sia effettuata non oltre il 4° mese dalla data della comunicazione di cui al punto a).
Effetti della verifica e conseguenti modalità attuative
A conclusione dell'audizione la commissione si esprimerà a suo insindacabile giudizio per:
a) la conferma dell'interessato nelle sue mansioni;
b) la conferma temporanea dell'interessato nelle sue mansioni per 6 mesi, trascorsi i quali dovrà sottoporsi ad una nuova verifica;
c) l'inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle sue mansioni e l'idoneità allo svolgimento di mansioni di livello professionale inferiore a quello di appartenenza.
Il lavoratore cui – sussistendo il relativo posto vacante in organico – vengano assegnate tali nuove mansioni conserva il trattamento economico precedente. L'eccedenza di tale trattamento rispetto a quello calcolato in rapporto al nuovo livello di inquadramento previo riconoscimento dell'anzianità di servizio precedentemente maturata costituisce assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici;
d) l'inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni professionali artistiche.
Nel caso in cui la verifica abbia accertato l'inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni professionali artistiche nonché nel caso in cui la verifica abbia accertato l'idoneità del lavoratore allo svolgimento di mansioni di livello professionale inferiore a quello di appartenenza ma non esistano posti vacanti in organico, potranno essere attribuite al lavoratore mansioni proprie di altra e diversa categoria professionale, per la cui individuazione l'Ente si confronterà preventivamente con il Consiglio di azienda ai sensi dell'art. 39 "livello aziendale" C2) del CCNL nell'ambito e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, amministrative e contrattuali. Dalla data di assegnazione delle nuove mansioni spetta al lavoratore il trattamento economico e normativo corrispondente al nuovo livello di inquadramento con riconoscimento dell'anzianità di servizio precedentemente maturata.
Le OO.SS. si riservano di esaminare la possibilità di costituire un "Fondo di solidarietà" a favore dei lavoratori, alla gestione del quale gli Enti collaboreranno sul piano organizzativo/amministrativo, escluso ogni onere finanziario aggiuntivo a carico degli Enti medesimi.
Al finanziamento del Fondo potrà concorrere l'incasso netto di eventuali spettacoli effettuati a favore del Fondo con le prestazioni gratuite dei lavoratori e con la collaborazione degli Enti, escluso ogni onere finanziario a carico degli Enti stessi.
Gli Enti lirico-sinfonici daranno notizia all'Osservatorio di cui all'art. 46 del CCNL delle comunicazioni ai lavoratori di cui al punto f) nonché degli esiti delle verifiche professionali artistiche effettuate".

[286] *"È possibile identificare due modelli di riferimento di politica culturale. Quello americano: mercato puro e defiscalizzazione, Stato completamente assente. E quello francese: esclusivi e massicci investimenti pubblici nella cultura. Io punto ad un terzo modello: uno stato che non rinunci alla sua vocazione, senza però essere invadente, e condizioni più favorevoli di accesso per i privati* ", così l'allora vicepresidente del Consiglio e Ministro dei beni culturali Walter Veltroni

condivisa che vada ripreso il cammino per una profonda riforma del settore.

Come evidenziato dai primi commentatori della riforma[287], e confermato dalle più recenti analisi di settore[288], non era difficile immaginare gli esiti di questa defatigante transizione realizzata rifuggendo dall'affrontare in radice i nodi organizzativi e funzionali rimasti irrisolti nel processo di trasformazione dei vecchi enti lirici.

L'approdo ad un contesto (invero solo apparentemente) diverso da quello pubblicistico, peraltro accompagnato, sul piano delle entrate, dalla cronica incapacità delle fondazioni di attrarre significative risorse dal mercato delle sponsorizzazioni (con la nota eccezione della Fondazione Teatro alla Scala di Milano – da poco ritornata in attivo[289] – e dell'Arena di Verona, istituzioni del tutto peculiari), e dalla mancata adozione di pregnanti soluzioni che sotto il profilo della disciplina tributaria garantissero nuovi flussi di risorse in entrata nei bilanci, non poteva che generare i pesanti risultati economici degli ultimi anni.

Ad aggravare la situazione economica delle fondazioni ha poi concorso, sotto altro profilo, l'altro rilevante fattore connesso all'accesso al credito. In merito va sottolineato che l'abbandono della veste pubblica ha inciso sui rapporti con il sistema bancario; infatti, con l'assunzione della veste privatistica, la singola fondazione ha dovuto dimostrare la propria affidabilità economico-finanziaria a prescindere dalla riconducibilità nel novero degli enti pubblici, in molti casi rendendo più gravosa (a talvolta più onerosa) l'acquisizione di risorse finanziarie.

Invero la stessa scelta, di per sé coerente con le ricordate tendenze evolutive dell'ordinamento comunitario, di ricorrere ad un modello organizzativo che favorisse il partenariato pubblico-privato[290] per garantire il rilancio delle istituzioni lirico-sinfoniche, mantenendo inalterati vincoli funzionali e strutturali propri degli enti pubblici, è risultata non solo incongrua, ma ha determinato, proprio nel momento in cui la presenza dei privati nelle

presentava all'opinione pubblica il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 che prevedeva la trasformazione degli enti lirico-sinfonici in fondazioni di diritto privato. Cfr. R. CHIABERGE, *Veltroni. La terza via del superministro*, intervista a W. Veltroni, *Corriere della Sera*, 19 dicembre 1996. Per una puntuale analisi dello scenario in cui si colloca la riforma si veda M. RUGGIERI, B. LUNGHI *Lo stato della musica - Rapporto Cidim*, Roma, 1996, p. 3 ss., che ripercorre l'andamento già discontinuo che caratterizzava il F.U.S. tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, già definito dall'allora Ministro Lagorio (1985) quale intervento finanziario pubblico che si caratterizza come *"inefficace trasferimento di ricchezza a carattere assistenziale"*.

[287] Si vedano, per tutti, le lucide considerazioni giuridiche svolte in merito da M. CAMMELLI e richiamate, *supra,* alla nota 178. Per quanto concerne gli esperti di musica basti per tutti richiamare le lungimiranti osservazioni raccolte da S. CIMAROSTI, A. ROSSI ESPAGNET, *A chi piace a chi non piace*, nell'intervista a F. AGNELLO, in *Giornale della Musica*, n. 119, settembre 1996.

[288] Sul piano dell'analisi delle *performances* artistiche ed economiche A. F. LEON, *Enti lirici: conseguenze della trasformazione in fondazione*, cit., p. 33, ha sottolineato che in generale, le fondazioni mostrano una maggiore dinamicità, rispetto al passato, sul piano della differenziazione dei ricavi sia diretti (da prestazioni), sia da contributi (diversi da quello statale).
- La dinamicità dei ricavi ha permesso alle fondazioni di ridurre il ricorso al contributo statale, così come esigeva lo spirito della riforma.
- La nuova programmazione artistica degli enti si è concentrata attorno il *core business*, formato dall'attività lirica, sinfonica e balletto, a discapito delle altre manifestazioni collaterali, un tempo molto più numerose.
- La nuova programmazione delle fondazioni ha generato un aumento dei costi complessivi, e in particolare quelli da lavoro dipendente. In parte, tale aumento, è stato compensato dalla riduzione dei costi di *cachet* e altri costi di produzione. Il controllo di gestione non ha ancora sortito effetti di contenimento dei costi dal lato del personale dipendente, anche se è difficile giudicare questo aspetto in una fase di transizione ancora non conclusa, se si tratti di un momento transitorio o di qualche altro fenomeno più strutturale.

[289] C. JUCKER, *Torna in attivo il bilancio della Scala,* in *Il Sole-24 ore*, 19 maggio 2007. La Fondazione raggiunge il 57,2 di ricavi propri e contributi privati sul totale delle entrate (contro il 42,8 dei fondi pubblici).

[290] Infatti, come precisato dal citato *Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni* della COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, del 30 aprile 2004, le forme di partenariato: "*implicano la creazione di un'entità detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato. Tale soggetto comune ha quindi la missione di assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio a favore del pubblico... La cooperazione diretta tra il partner pubblico ed il partner privato nel quadro di un ente dotato di personalità giuridica propria permette al partner pubblico di conservare un livello di controllo relativamente elevato sullo svolgimento delle operazioni, che può adattare nel tempo in funzione delle circostanze, attraverso la propria presenza nella partecipazione azionaria e in seno agli organi decisionali dell'impresa comune. Essa permette inoltre al partner pubblico di sviluppare un'esperienza propria riguardo alla fornitura del servizio in questione, pur ricorrendo al sostegno di un partner privato*".
Sul partenariato pubblico-privato, oltre ai contributi citati *supra* alla nota 68, sia consentito rinviare al mio studio *Il Dialogo competitivo ed i possibili riflessi sul Partenariato pubblico-privato" – Relazione di sintesi* in *Atti al Seminario organizzato dal Comitato per la promozione del partenariato pubblico-privato*, tenutosi a Roma, presso l'Unioncamere, il 27 settembre 2005, Roma, 2006, p. 73 ss.

fondazioni lirico-sinfoniche diviene rilevante – come sottolineato in precedenza –, un incremento dei vincoli amministrativi che accentuano la riferibilità di tali organismi alla (riespansa) sfera pubblica[291].

Sicché la circostanza che la trasformazione degli enti lirici in fondazioni di partecipazione, così come delineata dalla riforma del 1996-1998, lungi dal costituire una profonda svolta, abbia rappresentato una 'scorciatoia' irta di insidie ben presto rivelatesi penalizzanti per le istituzioni lirico-sinfoniche, in verità strutturate alla stregua di "*amministrazioni pubbliche in forma di fondazione di diritto privato"* (sottoposta peraltro a pregnanti deroghe al diritto civile), ha solo apparentemente inciso sul peculiare regime che connotava il funzionamento degli enti pubblici[292].

Se, come affermato da un Maestro del diritto[293], vi è un intima connessione tra l'istituto delle fondazioni di partecipazione e la riscoperta della Comunità, è del tutto inappropriato che le fondazioni lirico-sinfoniche, nel momento in cui accedono al modello privatistico, tendano a lasciare inalterati assetti organizzativi e prassi che rappresentano esclusivamente una tracimazione su tale modello della loro origine pubblicistica. Il ruolo dei privati deve essere valorizzato non solo in termini di apporto finanziario, ma anche di *governance* capace di incidere sulle spinte inerziali burocratiche alla modernizzazione di queste istituzioni.

Va ricordato che il divenire dell'ordinamento, anche alla stregua del chiaro indirizzo del diritto comunitario che predilige un approccio sostanziale alla differenziazione tra pubblico e privato[294], si connota per l'estensione dell'applicazione di regole pubblicistiche anche nei confronti di soggetti aventi natura giuridica privata, ma che siano riconducibili per profili di ordine organizzativo o funzionale nell'alveo delle amministrazioni pubbliche.

In tal guisa, pur senza addentrarsi in tematiche che necessiterebbero di ben altri approfondimenti, deve ricordarsi, da un lato, la pacifica riconducibilità delle fondazioni lirico-sinfoniche al novero degli organismi di diritto pubblico[295] per quanto con-

[291] Il riferimento è al contraddittorio processo il cui avvio è stato compiutamente analizzato da M. MAZZAMUTO, *La riduzione della sfera pubblica*, Torino, 2000, ma che risulta adesso sottoposto ad una forte spinta in controtendenza di ri-espansione della sfera pubblica sotto le mentite spoglie di soggetti privati riconducibili alle amministrazioni pubbliche.

[292] Si veda, in tal senso F. MANGANARO, *Pubblico e privato nella disciplina giuridica delle fondazioni liriche e teatrali,* cit., p. 538 secondo il quale le fondazioni in questione rappresentano: "*il prototipo di un soggetto definito dalla legge come privato, obbligato però a rispettare una disciplina peculiare, quando esercita un'attività funzionalizzata o utilizza beni pubblici o privati di interesse pubblico*"

[293] Così P. RESCIGNO, *Conclusioni,* in AA.VV*., Fondazioni di partecipazione,* cit., p. 86.

[294] In tal senso v. per tutti M. P. CHITI, *Diritto amministrativo europeo,* Milano, 2004, p. 254 ss. in part. p. 262.

[295] Cfr. *supra* paragrafo 3.2. a compendio delle indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali ivi citate si vedano anche L. VENTURINI, *Organismo di diritto pubblico e impresa pubblica fra normazione comunitaria e normazione interna; profili sostanziali e processuali e riflessi sulla responsabilità amministrativa in Studi in memoria di Rapisarda* e, nota a C. Conti, sez. Lombardia, ord. 18 del 6 febbraio 2005, in *Foro amm.* TAR, II, 597; MONACO, *La teoria dell'ente pubblico in forma di società*, Torino, 2004, capp. I e II. Per quanto riguarda le decisioni della Corte di Giustizia si veda C. Giust. Ce, 3 ottobre 2000 (in causa C-3 80/98), *The Queen e.H.M. Treasury ex parte: The University of Cambridge*, in *Giur. it.*, 2001, 601; C. Giust. Ce, 15 gennaio 1998 (in causa C-44/96), *Mannesmann e. Anlagenbau Austria* e a., in Racc.CE, 1998, 1-73, punto 21 e 39. C. Giust. CE, 10 novembre 1998 (C360/96) *Gemeente Arnhem, Rheden c. BFI Holding BV*, in *Giur It*, 1999, 349 ss. Cfr. C. Giust. Ce, 10 maggio 2001 (in causa C-223/99 e C-260/99), *Agorà S.r.L e. Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano e Excelsior Sue di Pedrotti Bruna* & *C, in Urb. e app.,* 2001, 981, con nota di B. MAMELI, *La Corte di Giustizia conferma l'estraneità dell'Ente Fiera dalla nozione di organismo di diritto pubblico;* C. Giust. Ce, 17 dicembre 1998 (in causa C-306/97), *Connemara Machine Turf Co. Ltd c. Coillte Teoranta*; C. Giust. Ce, 18 marzo 1997 *(in causa C-343/95), Diego Cali* & *Figli* ambedue in *ItalgiureWeb.it. CED Cass.*, Giurisprudenza comunitaria; Corte di Giustizia, V, 22 maggio 2003, C.18/2001, *Taitotalo Oy.* v. riportata in MONACO, *L'ente pubblico*, cit. appendice; C. Giust. CE, 16 marzo 2004, cause 264\01, 306 e 354\01, *Federazione di casse e società farmaceutiche*, in *www. Curia.eu.int* Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Christian Poucet e. Assurances Generales de France e Caisse Mutuelle Regionale du Languedoc-Roussillon e Daniel Pistre e. Caisse Autonome Nationale de Compensation de l'Assurance Vieillesse des artisans, Racc., 1993, 1-637*; Sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 1995, in causa C-244/94, su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ex art. 177 del Trattato CE, dal Conseil d'Etat francese nella causa dinanzi ad esso pendente tra *Fédération francaise des sociétés d'assurance, Société Paternelle-Vie, Union des assurances de Paris-Vie, Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs (Cnavma) e Ministère de l'Agriculture et de la Péche*, v. *Foro it.*, 1994, IV, p. 113 ss.
Per il pacifico inquadramento delle fondazioni lirico-sinfoniche tra gli organismi in questione si veda, da ultimo, TAR Puglia, Bari, II, 28 novembre 2006, n. 4141, il quale ha avuto modo di pronuncirsi in tal senso statuendo in ordine all'affidamento in concessione alla fondazione lirico-sinfonica Pe-

cerne l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi ed il conseguente obbligo[296] di provvedere all'acquisizione di beni e servizi alla stregua delle procedure sancite dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed int.[297] (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), i cui esiti sono conseguenzialmente assoggettati alla giurisdizione del giudice amministrativo[298].

D'altro lato, deve rammentarsi la recente evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione[299] che ha esteso la giurisdizione della Corte dei conti anche agli amministratori di nomina pubblica delle società a partecipazione pubblica laddove:

a) esista una situazione di compenetrazione organica o di relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nell'*iter* procedimentale dell'ente pubblico come compartecipe dell'attività a fini pubblici di quest'ultimo;

b) l'organismo svolga un servizio pubblico o un'attività di pertinenza dell'amministrazione partecipante[300].

Ciò ha fatto concludere che solo laddove l'attività delle società partecipata non consista nello svolgimento di un servizio pubblico, non sia cioè caratterizzata anche da un elemento funzionale, quale il soddisfacimento diretto dei bisogni di interesse generale, bensì si atteggi ad attività puramente imprenditoriale, caratterizzata unicamente dal perseguimento di fini di lucro, amministratori e dirigenti potrebbero ritenersi affrancati dalla giurisdizione del giudice contabile[301].

Se in base a siffatta distinzione può quindi decisamente propendersi per una ricomprensione, in senso sostanziale, delle fondazioni lirico-sinfoniche nell'alveo della responsabilità amministrativa e del conseguente assoggettamento alla giurisdizione del giudice contabile, le più recenti evoluzioni della giurisprudenza in materia non sembrano lasciar alcun dubbio in tal senso.

Infatti, come statuito dalle SS.UU. civili della Suprema Corte con la sentenza 1 marzo 2006, n. 4511, in tema di riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e contabili, quest'ultima ricomprende anche i comportamenti dei privati beneficiari di finanziamenti pubblici[302], che si va ad aggiungere a quella, già ritenu-

truzzelli e Teatri di Bari dell'utilizzo gratuito del Teatro Comunale Piccinni e la gestione dei servizi teatrali ha ritenuto che siffatto servizio sfuggisse alle regole dell'evidenza pubblica a motivo della qualificazione sostanziale della Fondazione medesima, *"la quale a) è organismo di diritto pubblico – d'interesse nazionale – e con capitale interamente pubblico; b) mantiene la natura pubblicistica (ancorché formalmente costituito in "ente di diritto privato" ex art. 1 L. 11.11.2003, n. 310); c) è assoggettato al controllo gestionale degli enti locali (Comune, Provincia e Regione) di cui l'organo di governo della Fondazione è espressione rappresentativa; e ciò in adesione a principio giurisprudenziale comunitario (da ultimo sentenza Corte di Giustizia europea del 06.04.2006 - causa C- 410/04)".*

Per una disamina dell'istituto alla luce del codice dei contratti pubblici cfr. M. SANINO, L. AURELI, *sub. Art. 1-3*, in M. SANINO, *Commento al codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture*, Torino,. 2006, p. 33 ss.

[296] In tal senso v., da ultimo, TAR Friuli Venezia Giulia, 11 ottobre 2006, n. 698 in www.giustizia-amministrativa.it

[297] Recante, com'è noto, il *"Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".*

[298] Si veda, in dottrina, M. P. CHITI, *La presenza degli enti pubblici nelle fondazioni di partecipazione tra diritto nazionale e diritto comunitario,* in *AA.VV., Fondazioni di partecipazione,* cit. p. 37.

Tra le più recenti pronunce, TAR Lazio, Sez. II *ter* , 9 febbraio 2007, n. 1118 in *www.diritto.it*, per un ulteriore approfondimento sul tema si rinvia al recentissimo volume di R. DE NICTOLIS, *Il nuove contenzioso in materia di appalti pubblici alla luce del codice dei contratti pubblici,* Milano, 2007.

[299] V. in part. Corte di Cassazione, SS.UU., 26 febbraio 2004, n. 3899, ma già delle medesime Sezioni Unite si ricordano, in senso analogo, le pronunce 19667/2003; 20132/2004, 9096/2005.

[300] Per una disamina delle pronunce della Corte di nomofilachia v., tra gli altri, G. D'AURIA, *Amministratori e dipendenti di enti economici e società pubbliche: auale 'revirement' della Cassazione sulla giurisdizione di responsabilità ammnistrativa?*, in *Foro it.,* I, 2648 ss., al quale si rinvia per una ricostruzione della dottrina in merito, nonché P. CREA, *La gestione in forma privata dei servizi pubblici. La giurisdizione della Corte dei conti sugli enti pubblici economici dopo Cassazione sezioni unite 22 dicembre 2003, n. 19667*, in www.giustiziamministrativa.it, ed A. CAROSELLI, *La responsabilità amministrativa degli amministratori di società a partecipazione pubblico locale e degli amministratori e dipendenti di enti pubblici economici. Nota a sentenze della Corte di Cassazione , ss.uu., n. 19667/22.12.2003 e Corte di Cassazione, ss.uu., n. 3899/26.02.2004*, in www.dirittodeiservizipubblici.it.

[301] In tal senso cfr. tra gli altri M. ATELLI, *La giurisdizione della Corte dei conti sulle società a partecipazione pubblica nell'età della fuga verso il diritto privato*, in www.ambientediritto.it

[302] Ciò in quanto: "*il baricentro si è spostato dalla qualità del soggetto (privato o pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come con-*

ta sussistente, sul corretto e tempestivo impiego delle risorse pubbliche di provenienza comunitaria[303].

In considerazione degli approdi della giurisprudenza non può pertanto revocarsi in dubbio che molte delle disfunzioni già evidenziate dalla Corte dei conti in sede di controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche potranno dar luogo ad autonomi e specifici accertamenti di responsabilità amministrativa[304], nel contesto del peculiare rapporto delineato dalla giurisprudenza tra attività di controllo della Corte e giurisdizione di responsabilità amministrativa[305].

Si pensi ad alcuni casi di indebita corresponsione di emolumenti ai dipendenti, al ricorso incontrollato allo straordinario, all'acquisizione di beni e servizi in spregio alle norme sulla disciplina dei pubblici appalti ed al ricorso indiscriminato ad affidamenti diretti, alla perdita di contributi comunitari che non possano essere utilizzati dal Paese membro per finanziamenti richiesti.

Le istituzioni lirico-sinfoniche[306] manifestano, come dimostra lo stato di generalizzata difficoltà, l'esigenza di drastiche misure di riorganizzazione e riqualificazione della spesa. La morsa dei costi ed in particolare di quelli del personale, che erode quasi totalmente il contributo statale ad esse destinato – con trattamenti stipendiali che non hanno eguali – e l'inadeguatezza del modello organizzativo, impongono l'eliminazione di ingiustificabili privilegi ed il rallentamento della dinamica dei costi crescenti. Si tratta, infatti, di oneri che gravano non solo sullo Stato, ma anche, e con progressiva incidenza, sulle casse regionali e comunali (intervenute negli ultimi anni a sostenere le fondazioni di fronte alle crescenti difficoltà economiche ed alla riduzione del F.U.S.), che sottraggono risorse alle iniziative musicali offerte da libere associazioni ed istituzioni musicali.

E non si tratta di considerazioni di rilievo esclusivamente metagiuridico.

Lo scenario descritto va infatti perlustrato anche sul piano

cretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile)".

Per un primo commento alla rilevante pronuncia della Corte v. L. VENTURINI, *Corte di Cassazione e giurisdizione della Corte dei conti in questo primo scorcio dell'anno: in particolare la sentenza n. 4511 dell'1 marzo* 2006, in www.amcorteconti.it e M. PERIN, *I recenti orientamenti della Cassazione sui confini della giurisdizione contabile di responsabilità amministrativa*, in www.lexitalia.it., L. REBECCHI, *Erogazioni ai settori produttivi e giurisdizione della Corte dei conti*, in www.contabilita-pubblica.it.

[303] Corte dei conti, sezione Abruzzo, sentenza n. 631 del 25.8.2005, la quale ha ritenuto che la partecipazione dei soggetti privati allo svolgimento della funzione pubblica comporti l'obbligo di osservare i criteri di leale collaborazione, necessari per il perseguimento efficiente dello scopo pubblico e, di conseguenza, aveva affermato la propria giurisdizione nei confronti di una società privata beneficiaria un finanziamento pubblico assegnato nell'ambito di un programma operativo a livello comunitario plurifondo. Su tale orientamento della giurisprudenza contabile v. P. L. REBECCHI, *La responsabilità amministrativa e contabile nel contesto delle misure di tutela degli interessi finanziari comunitari e nazionali*, in www.amcorteconti.it).

[304] Ovviamente, l'accertamento della responsabilità amministrativa non potrà prescindere dai presupposti ineludibili per la promozione delle iniziative risarcitorie, quali l'elemento psicologico rappresentato dal dolo o dalla colpa grave (art. 1, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificata dalla legge n. 639 del 1996), l'esistenza di un pregiudizio finanziario attuale ed economicamente valutabile sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso eziologico tra la condotta tenuta dall'agente pubblico o dal privato beneficiario di finanziamento pubblico convenuto in giudizio e l'evento dannoso, infine il rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto.

[305] Come più volte precisato dal Giudice contabile, infatti, qualora, in tale di controllo si dovesse venire a conoscenza di ipotesi d'illecito contabile si dovrà procedere alla segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti, e ciò in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 29 del 12-27 gennaio 1995) che, nell'affermare la netta distinzione fra il controllo sulla gestione e la giurisdizione di responsabilità amministrativa, ha confermato, tuttavia, che il Procuratore della Corte dei conti può promuovere l'azione di responsabilità sulla base di una segnalazione acquisita "*attraverso l'esercizio dei poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione*", arrestandosi alla segnalazione il rapporto fra attività giurisdizionale e controllo sulla gestione. Resta fermo, peraltro, l'obbligo di denunzia alla Procura della Corte dei conti, posto dalla legge a carico degli organi amministrativi e di controllo interni (in tal senso v., tra le altre, CORTE DEI CONTI, SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO, Adunanza del 15 febbraio 2005, n. 6, "*Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)*", www.corteconti.it.

[306] A questo proposito sembra appropriata la definizione di queste istituzioni offerta da un loro profondo conoscitore qual è Gioacchino Lanza Tomasi: *"Monadi autoreferenziali, con facoltà di comunicazione esterna limitata, pena una turbativa del precario equilibrio delle principali componenti interne: politiche, sindacali, manageriali. Privilegiate dalla legislazione, contrapposte da sempre agli altri operatori dello spettacolo musicale"*, G. LANZA TOMASI, *Opera sedotta e abbandonata*, in *La Stampa*, 11 marzo 2005.

dell'inveramento del principio di sussidiarietà[307] in senso orizzontale, oggi espressamente riconosciuto dall'art. 118, quarto comma, Cost. Occorre chiedersi infatti se possa ancora giustificarsi la destinazione risorse così ingenti a fondazioni che riversano così significative porzioni delle proprie entrate al pagamento degli stipendi dei propri dipendenti, mentre pregevoli iniziative musicali e teatrali, magari promosse da giovani e promettenti artisti, soffrono di difficoltà divenute insostenibili per la progressiva erosione delle risorse disponibili dei fondi delle pubbliche amministrazioni destinate al sostegno delle libere iniziative musicali.

Il principio alla stregua del quale le amministrazioni devono favorire l'autonoma iniziativa dei privati deve tradursi, secondo i chiari orientamenti della giurisprudenza amministrativa, in un vero e proprio 'dovere' da parte delle stesse di proteggere e realizzare lo sviluppo della società civile, partendo dal basso, ossia dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dovendosi privilegiare l'autonomia privata ogni qual volta sia in grado di realizzare anche attività di utilità generale, ossia "*quelle attività rientranti nei settori sinora riservati alla competenza degli apparati amministrativi*"[308].

Come opportunamente osservato con riguardo all'intero settore dello spettacolo[309], l'inveramento del principio di sussidiarietà in senso orizzontale determina la necessità di ripensare e ridefinire l'estensione, le forme e gli strumenti dell'intervento pubblico, ciò in quanto le iniziative sin qui assunte per restituire ambiti al 'mercato' e al 'privato' hanno conseguito esiti assai incerti e circoscritti; infatti è proprio nella promozione della cultura che si deve riscontrare l'insorgere di ancor più gravi difficoltà proprie ad ogni esperienza di riduzione della presenza pubblica di conseguente apertura alla competizione tra istituzioni[310].

Si pensi alle associazioni concertistiche e per la diffusione della cultura musicale[311] le quali, coinvolgendo in modo più significativo le spinte che vengono dal *"privato sociale"*, realizzano nel Paese un'opera capillare di promozione della musica e che godono di benefici economici assai contenuti rispetto alla produzione realizzata ed al pubblico raccolto dalle fondazioni lirico-sinfoniche. Esempio emblematico in tal senso è rappresentato da un'istituzione culturale privata come l'Orchestra Verdi di Milano[312], che pur rappresentando uno dei fenomeni qualitativamente più

[307] Sul principio di sussidiarietà in senso orizzontale si vedano gli autori citati alla nota 49 nonché, G. U. RESCIGNO, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali,* in *Dir. Pubb.*, 2002, p. 7 ss.; D. D'ALESSANDRO, *Sussidiarietà, solidarietà e azione amministrativa,* Milano, 2004, p. 62 ss.; L. FRANZESE, *Ordine economico ed ordinamento giuridico. La sussidiarietà delle istituzioni,* Padova, 2004, p. 75 ss.; A. MOLTENI, *I conferimenti di potestà pubbliche ai* privati, Torino, 2005, p. 95 ss.; L. MELICA, *Sussidiarietà,* in *Dizionario di diritto pubblico* S. CASSESE (dir. da), cit., VI, p. 5836 ss.
Più in generale, sulla portata del principio di sussidiarietà nell'ordinamento comunitario, cfr. M. P. CHITI, *Principio di sussidiarietà, pubblica amministrazione e diritto amministrativo,* in ID, *Mutazioni del diritto pubblico nello spazio europeo*, Bologna, 2005, p. 133 ss.; J. ZILLER, *La sussidiarietà come principio del diritto amministrativo europeo,* in *Riv. It. Dir. Amm. Europeo,* 2006, 285 ed allo stesso M. P. CHITI, *La presenza degli enti pubblici,* cit. p. 33 ss. per una diretta riconduzione delle fondazioni di partecipazione nelle quali sono presenti enti pubblici nell'alveo della sussidiarietà orizzontale.

[308] Si veda per tutti Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, 1 luglio 2002, n. 1354, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2002, IV, p. 2607 ss.

[309] Così C. BARBATI, *Lo spettacolo: il difficile percorso delle riforme (dalla Costituzione del 1948 al "nuovo" Titolo V e "ritorno"),* cit.

[310] Giova in tal senso richiamare quanto precisato da G. PIPERATA, L. ZANETTI, *Il nuovo quadro istituzionale e legislativo*, in R. GROSSI (a cura di), *La cultura tra identità e sviluppo. Terzo rapporto annuale Federculture*, Roma, 2006, p. 105-107, con riguardo alla già ricordata fattispecie dei servizi pubblici di rilevanza non economica di cui all'art. 113 *bis* del TUEL, resa ancora più significativa dalla ricordata giurisprudenza costituzionale (v. *supra* par. 5.3.), i quali citano in merito l'interessante arresto giurisprudenziale che va ascritto alla pronuncia del TAR Sardegna, Sez. I, 2 agosto 2005, n. 1729, la quale ha legato la distinzione tra servizi pubblici di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza: "*all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza e ai suoi caratteri di redditività; di modo che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quanto meno ha in potenza una redditività e, quindi, una competizione sul mercato e ciò ancor siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione; può, invece, considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza*". Per gli Autori tale pronuncia produce l'effetto di spostare nella categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tutte quelle attività culturali svolte a livello di amministrazione comunale che si presterebbero, almeno in astratto, a una gestione in forma remunerativa e per le quali è presente un mercato concorrenziale di riferimento.

[311] Per un completo panorama delle questioni aperte in questo settore si rimanda a AA.VV., *Il futuro senza musica*, cit., in particolare si vedano gli interventi di F. AGNELLO, L. CORBANI e degli altri esponenti delle Associazioni, nonché le accurate tabelle allegate, nonché al volume a cura di M. RUFFINI, D. NARDELLA, *Il Teatro musicale in Italia*, Firenze, 2007.

[312] Si veda *Corbani: il buco della Verdi è colpa di Palazzo Marino,* in *la Repubblica,* 29 aprile 2007.

rilevanti del panorama musicale italiano, ha costi generali e del personale molto più contenuti di quelli delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Arcaici modelli burocratici e forme di privilegio contrattuale (invero oggi difficilmente immaginabili anche nei settori meno innovativi dell'amministrazione pubblica) che allignano ancora nelle fondazioni lirico-sinfoniche e che determinano la progressiva crescita dei costi del personale[313], divengono così non solo un deterrente al coinvolgimento dei privati ed un elemento ostativo al rilancio di queste prestigiose istituzioni musicali, ma esprimono una spinta inerziale negativa allo sviluppo dell'intero settore della musica e dello spettacolo ed all'ottimizzazione dell'uso delle risorse pubbliche.

Sicché, appare rispettoso del quadro delineato quell'indirizzo normativo che ha introdotto meccanismi premiali e sanzionatori nella gestione delle fondazioni, anche se appare auspicabile un incremento di selettività dell'investimento pubblico nella cultura che in nessun modo può essere ancora considerato come destinato al pagamento di stipendi di organici strutturati in modo rigido e non incentrati sui meccanismi di flessibilità offerti dalle più recenti innovazioni della disciplina del lavoro, lontani dagli ormai inevitabili processi di esternalizzazione e razionalizzazione organizzativa.

Alcune delle iniziative assunte dalle fondazioni sul piano del riordino gestionale ed economico-finanziario, che hanno consentito il superamento di momenti di grave crisi, dimostrano come sia possibile ricondurre le istituzioni lirico-sinfoniche verso l'equilibrio di bilancio ed il contenimento dei costi, superando così approcci non più compatibili con l'assunta veste privatistica. Non si può disconoscere che i grandi teatri italiani siano oggi aziende che mobilitano rilevanti risorse umane e finanziarie e che debbono soddisfare la crescente domanda di cultura che proviene dai cittadini.

In conclusione, come gran parte delle istituzioni del nostro Paese, anche quelle lirico-sinfoniche hanno la necessità di un rilancio e di un nuovo vigore che – imprescindibilmente unito a quel rinnovato sentimento di rispetto per le istituzioni scolpito mirabilmente da Alexis de Tocqueville[314] – potrà giungere dall'auspicata riforma se essa sarà capace di dotarle di modalità organizzative più moderne ed efficienti, di strutture produttive meno costose, di innovativi processi di esternalizzazione, di migliori strumenti di finanziamento che consentano di reperire effettivamente risorse anche dai privati [315].

[313] I costi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche nel 2004, ma anche nei successivi esercizi, sono in crescita rispetto al 2003 superando i 330 milioni di euro cfr. CORTE DEI CONTI-SEZ. CONTROLLO ENTI, *Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche per l'esercizio 2004,* Del. 13 ottobre 2006, n. 75/2006, cit., p. 147, prospetto E). Ed invero la diretta refluenza del modello organizzativo e di finanziamento delle istituzioni musicali sul regime giuridico del rapporto di lavoro delle masse artistiche è confortante dall'analisi di tipo comparantistico condotta da G. ALBENZIO, F. BOTTONE, M. RUGGIERI, *La musica in Europa,* cit., 13 ss.

[314] A. DE TOCQUEVILLE, *L'antico regime e la rivoluzione,* nella versione pubblicata da BUR Saggi, con introduzione di G. CANDELORO, Milano, 2004, p. 12, ove il Maestro individua nella libertà l'elemento che consente ai cittadini di superare "*l'indipendenza della loro situazione, li fa vivere, per costringerli a riaccostarsi tra loro, e li scalda e li unisce ogni giorno con la necessità di capirsi, di persuadersi e di favorirsi scambievolmente nella pratica degli affari comuni*", è capace di "*strapparli al culto del denaro, ai piccoli pettegolezzi giornalieri dei loro interessi per far loro scorgere e sentire ad ogni istante il paese al di sopra di loro ed al loro fianco*", può garantire la possibilità di trarre i cittadini dall'isolamento, sostituendo "*di tanto in tanto, all'amore del benessere, passioni più energiche e più alte, e di offrire all'ambizione scopi superiori all'acquisto delle ricchezze",* creando *"la luce che permette di vedere e giudicare i vizi e le virtù degli uomini".*

[315] Si tratta, in altre parole, di ricondurre appieno le fondazioni lirico-sinfoniche nell'alveo del partenariato pubblico privato, così come progressivamente delineato dall'ordinamento comunitario. Va, condiviso in tal senso l'auspicio di S. LISSNER, *Teatro di repertorio e Teatro di produzione*, relazione al Convegno di Firenze del 28 e 30 aprile 2006, adesso pubblicata in M. RUFFINI, O. NARDELLA, *Il Teatro musicale in Italia*, cit., 34 ss. per il quale occorre: *"affrancarsi della dualità pubblico/privato. Personalmente rivendico l'idea che un teatro sia "pubblico" anche quando ha forma giuridica privata. Ma sostengo anche la necessità che un teatro pubblico non possa isolarsi e astrarsi dalle logiche del mercato. Nella realtà di oggi, per la nostra generazione, nell'Europa della libera circolazione di idee e risorse, nell'Europa culturale che dobbiamo contribuire a costruire, questa è l'unica strada: far dialogare senza tabù la sfera pubblica e la sfera privata come motori della cultura, in un giusto equilibrio fra loro".*

Postilla

Quando questo volume era già in corso di stampa è intervenuta l'approvazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008"[1], *la quale, oltre ad incrementare lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (che per il 2008 corrisponde ad euro 511.544), all'art. 2, commi 389-395, ha introdotto parziali modifiche all'ordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche*[2].

[1] Il d.d.l. A.S. n. 1817 è stato approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il 21 Dicembre 2007.

[2] Art. 2 rubricato "*Disposizioni concernenti le seguenti missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*".

omissis

389. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;

b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;

c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

390. Le modifiche di cui al comma 389, lettere a) e c), entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

391. Le modifiche di cui al comma 389, lettera b), entrano in vigore dal 1º gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

392. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

393. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione

Si tratta della sostanziale reiterazione della prassi del Legislatore, in precedenza evidenziata, di intervenire sul già provato tessuto normativo in precedenza ricostruito mediante interventi episodici (e sovente scarsamente coordinati), in luogo dell'auspicata riforma complessiva della disciplina, peraltro già delineata dai disegni di legge all'esame del Parlamento, richiamati nelle precedenti pagine, e nell'annunciato schema di disegno di legge dell'esecutivo, ancora non presentato alle Camere.

Le disposizioni in questione introducono, pur se con termini differenziati di entrata in vigore, da un lato, opportuni correttivi alla previgente normativa, a partire dall'introduzione del limite, ad una sola volta, della riconferma a componente del consiglio di amministrazione della fondazione; dall'altro, una diversa articolazione dei presupposti che danno luogo allo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione e la possibilità di raddoppiare il periodo di durata della gestione commissariale, che può giungere in tal modo sino ad un anno[3].

Con riguardo a tale ultimo profilo giova, infatti, ricordare che, a norma dell'art. 21 decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modifiche ed integrazioni, con l'amministrazione straordinaria i commissari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione e provvedono alla gestione della fondazione, ad accertare e rimuovere le irregolarità, a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali, potendo motivatamente proporre la liquidazione dell'ente.

La complessità ed ampiezza delle questioni emerse nei recenti casi di amministrazione straordinaria hanno evidenziato l'incongruità di un periodo circoscritto per la loro risoluzione, imponendo così la previsione del possibile prolungamento della gestione commissariale per un termine di pari durata che garantisca la possibilità di incidere sulle patologie che l'hanno determinata.

Si prevede poi la costituzione di un apposito fondo per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 (di importo corrispondente a 60 milioni di euro), con la finalità di contribuire (l'espressione lascerebbe intendere che l'intervento statale non possa risultare esaustivo) alla 'ricapitalizzazione' delle fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ad amministrazione straordinaria, di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la 'ricapitalizzazione' e di quelle che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile, anche se in quest'ultima ipotesi l'intervento finanziario, che sarà disciplinato nel dettaglio con successivo decreto ministeriale, è subordinato alla presentazione di piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali.

Al di là dei termini impropri utilizzati (le risorse finanziarie aggiuntive sono, semmai, destinate a ripristinare le dotazioni patrimoniali degli enti), appare evidente che il Legislatore intenda varare, in tal guisa, una normativa di 'salvataggio' delle fondazioni che versano in stato di deficit *strutturale ed insufficienza patrimoniale, nella quale, tuttavia, appaiono certi i crescenti oneri a carico del pubblico erario, mentre risultano vaghe e non delineate, ma sostanzialmente affidate alla discrezionalità del Ministero, le modalità con le quali si intende gestire il 'risanamento' degli enti in amministrazione straordinaria.*

Non si comprende, ad esempio, in base a quale criterio le fondazioni in amministrazione straordinaria possano ricevere tali ulteriori trasferimenti finanziari, al di fuori della presentazione (ed approvazione) di un piano di risanamento predisposto dai commissari, che sebbene nominati dal Ministro, debbono condurre la speciale gestione in termini oggettivi, nell'ambito di misure ed interventi la cui adozione non può che essere condivisa dall'autorità di vigilanza (e ciò al di là della prassi di condivisione informale e soggettiva invalsa a questo riguardo negli ultimi anni).

È tuttavia agevole sottolineare che, al di là di quello che stabi-

---

straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

394. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 393 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 393. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

395. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».

[3] "*Proroga dei termini termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*".

lirà la disciplina speciale, trovano applicazione anche in questa fattispecie i principi generali dell'azione amministrativa ed, in particolare, quelli relativi alla predeterminazione dei parametri di riferimento nell'erogazione di benefici economici sanciti dall'art. 12 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni [4].

Infine, nell'ambito della predeterminazione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, si prevede (con lessico legislativo discutibile) che gli interventi di riduzione delle spese "sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione", *mentre permane, ancorché attenuato con deroghe da approvarsi da parte del competente Ministero (con ulteriore introduzione di ipotesi di ingerenza nella gestione delle fondazioni), il blocco delle assunzioni del personale a tempo indeterminato.*

Il provvedimento legislativo, conferma la tendenza alla crescita del contributo pubblico alla spesa delle fondazioni, e adesso anche in termini di sostanziale ripianamento dei rilevanti deficit maturati negli ultimi esercizi – che hanno peraltro condotto all'amministrazione straordinaria delle fondazioni del Maggio Musicale Fiorentino e del San Carlo di Napoli – e al di fuori dell'introduzione di pregnanti criteri di selettività e di decise misure riorganizzative che favoriscano la flessibilità, il contenimento del costo del lavoro, le economie di scala e l'esternalizzazione dei servizi.

Se è indubbio che proprio la capacità di apprendere dall'esperienza passata determini i successi futuri non può non rilevarsi come l'iniziativa del Legislatore continui a prescindere dall'affrontare le cause che hanno determinato la grave crisi degli ultimi anni che, come precisato in questo studio, ha radici profonde nelle disfunzioni organizzative e strutturali delle istituzioni lirico-sinfoniche (enti o fondazioni che siano).

Si giunge così al paradosso di invertire la rotta non appena avviato il percorso di risanamento, distribuendo nuove risorse finanziarie alle fondazioni che avrebbero dovuto, consolidati dopo un decennio gli effetti della riforma, diminuire i costi di produzione ed accrescere gli apporti dei privati, mentre riprende vigore la richiesta, proveniente dalle forze sindacali nell'ambito delle rivendicazioni connesse al nuovo contratto collettivo nazionale, di un nuovo incremento degli emolumenti ed alleggerimento dei vincoli normativi di recente introdotti, proprio quando iniziavano a produrre effetti benefici sui bilanci delle fondazioni [5].

Invocare poi il sostegno finanziario dei privati in un contesto di crescente incidenza dei costi del personale [6] *appare singolare, al di*

---

[4] Com'è noto, infatti, giusta la norma richiamata: "*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*". Al fine di garantire la puntuale applicazione di tali precetti, la norma prosegue poi prevedendo che l'effettiva osservanza di detti criteri e modalità "*deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi*" di cui alla disciplina in argomento. A questo riguardo va ricordato il pacifico orientamento giurisprudenziale nell'interpretazione dell'art. 12 della citata legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni – alla stregua del quale "*in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e modalità cui le Amministrazioni devono attenersi per un'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa*"(così CORTE DEI CONTI-SEZ. CONTROLLO ENTI, det. n. 76 del 10 maggio 1993 e Sez. Controllo enti, det. n. 20 dell'8 febbraio 1995, nonché Sez. IV, sent. n. 2279 del 17 aprile 2000),

[5] Il riferimento è ai vincoli opportunamente introdotti dal legislatore con l'art. 3-*ter* della legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 – v. *supra* par. 6.3 – e che la Corte dei conti nella citata Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa al 2004 (pag.15), mostra di apprezzare: "*si tratta di interventi che, pur incidendo sensibilmente sulla sfera di autonomia gestionale delle fondazioni, appaiono giustificabili alla luce dei negativi risultati economici conseguiti dalla maggior parte delle fondazioni stesse nel corso degli ultimi anni*". Vincoli di cui le parti sindacali invocano oggi la rimozione richiedendo un nuovo intervento normativo di mero adattamento della normativa di settore alle contingenze del momento.

[6] Appare singolare che all'evidenziata tendenza di incremento della spesa pubblica in favore delle fondazioni si sia accompagnato un periodo di scioperi a livello nazionale e locale sino alla convocazione da parte del Ministro per i beni e le attività culturali di incontro con le rappresentanze sindacali per l'apertura della contrattazione integrativa aziendale, ancor prima dell'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo (il precedente è scaduto nel 2006) e nonostante le previsioni della normativa vigente, culminato nell'erogazione di nuove risorse finanziarie ai lavoratori (si trattava in particolare dei dipendenti della Scala di Milano che hanno così ottenuto il riconoscimento di un premio di produttività per il 2006/2007 di 3,2 milioni di euro).

fuori di un profondo riordino della normativa che intervenga sulle carenze strutturali ed organizzative che hanno determinato le situazioni di grave disagio economico-finanziario delle fondazioni lirico-sinfoniche.

È così probabile che i 'privati' (come ricordato più volte intervenuti in misura assai minore rispetto alle aspettative che animarono la trasformazione), non solo non rinvengano concrete opportunità nell'investimento culturale a sostegno delle fondazioni, ma continueranno ad offrire un contributo finanziario marginale e ad appartenere, in prevalenza, alla sfera pubblica [7].

E questo mentre uno spettatore, in taluni Teatri, arriva a costare all'erario anche 350 euro a spettacolo (oltre il biglietto che diligentemente paga) ed i crescenti contributi pubblici (ormai complessivamente vicini ai quattrocento milioni di euro all'anno) sono in gran parte assorbiti dal costo del personale delle fondazioni.

[7] Come si evince dalle più volte richiamate relazioni presentate della Corte dei conti, oltre agli ingenti apporti finanziari provenienti da Regioni, Province e Comuni, gran parte delle contribuzioni 'private' proviene da Società a totale o prevalente partecipazione pubblica.

Appendice normativa

Legge 14 agosto 1967, n. 800
Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

Legge 30 aprile 1985, n. 163
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo

Legge 30 maggio 1995, n. 203
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

Legge 28 dicembre 1995, n. 549
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato

Decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134
Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

Decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239
Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367

Decreto legge 24 novembre 2000, n. 345 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 26 gennaio 2001, n. 6
Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche

Legge 11 novembre 2003, n. 310
Costituzione della "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali

Legge 14 aprile 2004, n. 98
Interventi a sostegno dell'attività dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Legge 21 maggio 2004, n. 128
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo

Legge 31 marzo 2005, n. 43
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280

Decreto ministeriale 21 dicembre 2005
Criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni

Legge 3 febbraio 2006, n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui

Legge 23 febbraio 2006, n. 51
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante disposizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative

Decreto ministeriale 28 febbraio 2006
Decreto Buttiglione contenimento costi. Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

Legge 9 marzo 2006, n. 80
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione

Decreto ministeriale 4 settembre 2006
Modifica del D.M. 28 febbraio 2006, recante disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Testo coordinato del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato

Legge 14 agosto 1967, n. 800

NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATTIVITÀ MUSICALI

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 16 settembre 1967

Art. 1
Presupposti e finalità della legge

Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.

Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.

Art. 2
Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6;

b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attività musicali.

Tale fondo è costituito:

dal 60% dell'aliquota del 6,17% sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

dal 60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con decreto dal Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo art. 6, nonché alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.

Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente articolo è assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo art. 28. Tale percentuale sarà adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri e di istituzioni concertistico-orchestrali ai sensi dell'art. 28.

A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.

Art. 3
Commissione centrale per la musica

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed è composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;
g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;
h) il presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia;
i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28;
l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;
m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32;
o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
p) due rappresentanti dei musicisti;
q) un direttore di orchestra;
r) un rappresentante degli artisti lirici;
s) un coreografo;
t) due critici musicali;
u) tre esponenti della cultura musicale;
v) un rappresentante dei Comuni d'Italia.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da *b)* ad *e)* sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

Il componente di cui alla lettera *i)* è designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera *t)* sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società.

I componenti di cui alle lettere *m)* e da *o)* a *t)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *g)* sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera *v)* dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera *u)* sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da *b)* a *v)* durano in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere *i), m), n), o), p), q), r), s), t)* e *v)* possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La Commissione è convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

Art. 4
Coordinamento fra le affinità liriche e musicali e quelle radiotelevisive

Al Comitato permanente previsto dall'art. 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti.

L'attuazione di tali direttive è affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI - Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da *g)* a *v)* dell'art. 3 e dal direttore generale dello spettacolo.

Art. 5
Natura giuridica e finalità degli enti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione del l'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammesse al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 6
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate

Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di "Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina", fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.

Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.

Art. 7
Teatro alla Scala

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

Art. 8
Centri di formazione professionale

Con decreto del Ministro per il turismo è per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, presso gli enti autonomi lirici possono essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti, centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza.

Analoghi centri possono essere istituiti presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico.

Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i quali possono avvalersi dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di musica.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia metteranno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi.

Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro.

Art. 9
Organi degli enti

Organi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono:
a) il presidente;
b) il sovrintendente;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori.

Art. 10
Presidente

Presidente dell'ente autonomo lirico è il sindaco del Comune in cui esso ha sede.

La gestione autonoma dei concerti della Accademia Nazionale di Santa Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente.

L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina è presieduta dal presidente del Conservatorio di musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso.

Art. 11
Sovrintendente

Il sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del Consiglio di amministrazione.

Fa parte di diritto del consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, su proposta del consiglio comunale della città sede dell'ente, od istituzione.

Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

In caso di vacanza della carica, nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio del l'ente o istituzione, il cui ammontare e proposto dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 12
Direttore artistico

Il direttore artistico è nominato dal consiglio di amministrazione, fra i musicisti più rinomati e di comprovata competenza teatrale. Il consiglio di amministrazione ne fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione.

Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente o istituzione ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

Le disposizioni di cui al presente e al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa.

Art. 13
Consiglio di amministrazione e sua composizione

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:
a) da tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza;
b) da un rappresentante della Provincia;
c) da un rappresentante della Regione, ovvero da un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle provincie della Regione stessa;
d) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;
e) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esista;
f) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;
g) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
h) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
i) da due rappresentanti dei musicisti;
l) dal direttore artistico.

Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera *a)* è elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

La composizione di cui sopra può essere integrata, su proposta del consiglio di amministrazione, da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati, in rapporto all'ammontare del contributo concesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.

I componenti di cui alle lettere *a), b), d), e)* ed *f)* sono designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *i)* dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su proposta delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è composto dal presidente, da cinque accademici eletti dal corpo accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere *a), b), c), d), e), g)* ed *h)* del primo comma del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, la

gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

La ricostituzione del consiglio di amministrazione è promossa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo entro il termine di 6 mesi.

Al commissario straordinario è dovuta una indennità mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 14
Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione, in particolare delibera:
a) le direttive generali;
b) i programmi di attività;
c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;
d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
e) lo statuto;
f) il regolamento giuridico ed economico del personale.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della metà di essi.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere *b), c)* ed *e)* debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione assistono i membri del consiglio dei revisori.

Art. 15
Collegio dei revisori

L'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è sottoposta al controllo di un collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e dalle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, rendiconto apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed è costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati tre, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, dal Ministro per il tesoro e dal prefetto tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, ed un dal Consiglio comunale fra persone estranee all'Amministrazione comunale non da essa dipendenti.

Il collegio elegge nel suo seno il presidente.

Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura è fissata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Art. 16
Entrate degli enti

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:
a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
b) contributi di enti, associazioni e privati;
c) proventi patrimoniali e di gestione;
d) entrate eventuali.

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Art. 17
Bilanci degli enti

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione ed i programmi dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

In caso di mancata approvazione, l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto.

Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione.

Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il consiglio di amministrazione, con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvede alla approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio.

Art. 18
Programmi di attività

I programmi di attività annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi, debbono tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.

I programmi di attività annuale debbono altresì indicare, di massima:

a) per le stagioni liriche : le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico;

b) per le stagioni concertistiche : le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi;

c) per il balletto : le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo.

Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo.

Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di canto di nazionalità italiana. É tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. La predetta quota può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. É fatto salvo, comunque, quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiore al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potranno, comunque, comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previste dal programma stesso.

Art. 19
Rappresentazioni a prezzi ridotti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 20
Coordinamento dell'attività degli enti

Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per la realizzazione tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento del personale di cui all'art. 47, è istituito un apposito Comitato presieduto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed istituzioni indicati all'art. 6.

Il Ministero può delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere il Comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 21
Coordinamento in sede regionale

Per assicurare il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuoverà nelle singole Regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo nonchè dai sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di Regione.

Art. 22
Ripartizione del contributo dello Stato

La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto dall'art. 2, lettera *a)*, è effettuata biennalmente, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per il primo biennio di applicazione della legge, il contributo dello Stato è commisurato alla spesa sostenuta da ciascun ente per il mantenimento del personale amministrativo, tecnico ed artistico quale risulta accertata al 31 dicembre 1966.

La somma disponibile, dopo la ripartizione di cui al comma precedente, viene ulteriormente ripartita tra gli enti, tenendo presenti:

a) la qualità e la quantità della produzione artistica realizzata da ciascun ente nel triennio precedente;

b) la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio, intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;

c) il programma di attività dell'ente quale risulta approvato ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 17 e 18, considerata anche l'attività da espletare nell'ambito regionale e l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse internazionale;

d) l'onere per il funzionamento dei Centri di formazione professionale;

e) l'interesse dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'ente, commisurato all'entità dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle istituzioni e degli enti locali medesimi.

Per i bienni successivi saranno seguiti i criteri indicati nei commi precedenti, tenuti presenti i risultati artistici e organizzativi da ciascun ente conseguiti e l'eventuale aumento dell'attività degli enti autonomi di Torino e di Genova, in relazione alla ricostruzione dei rispettivi teatri.

I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Il pagamento del contributo dello Stato è effettuato per i 3/4 all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministro per il turismo e per lo spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente o istituzione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

Art. 23
Teatri e locali

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

Art. 24
Incentivi a favore della nuova produzione nazionale

Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 è riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di lire per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella città sede dell'ente o istituzione.

La misura dei contributi e le modalità di concessione sono fissate annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile

viene accantonato e può essere utilizzato allo stesso scopo per l'esercizio successivo.

Art. 25
Statuto e regolamento organico degli enti

Gli enti e le istituzioni indicati nell'art. 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento organico è approvato dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il trattamento economico del personale artistico e tecnico è regolato da contratti di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.

Art. 26
Disposizioni generali

Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera *b)* dell'art. 2, tenendo conto dell'importanza delle località, degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.

Art. 27
Organizzazione delle manifestazioni liriche

Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da Amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.

Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici.

L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, può essere curata direttamente dagli enti promotori.

Art. 28
Teatri di tradizione e istituzioni concertistico orchestrali

Sono riconosciuti "teatri di tradizione": Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonchè il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Provincie.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione" a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgano annualmente almeno cinque mesi di attività.

Art. 29
Programmi delle manifestazioni

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:

a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana;

b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazio-

nalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore.

Per le stagioni organizzate dai "teatri di tradizione di cui all'art. 28, il Ministero del turismo e dello spettacolo può autorizzare, in casi di comprovate esigente artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, in misura non superiore ad 1/4 dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale.

Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività artistiche in Italia per almeno 5 anni.

Art. 30
Recite a prezzi ridotti

Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 31
Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche

L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita è determinato annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione, tenuto conto della importanza delle manifestazioni, è fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quello previsto per le recite di stagioni ordinarie.

Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:
a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale;
b) per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un ventennio;
c) per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere italiane inedite.

Il numero delle recite sovvenzionate è determinato col provvedimento di assegnazione.

Art. 32
Attività concertistiche e loro sovvenzionamento

Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.

L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presenti:
a) l'importanza culturale, la contiguità e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;
b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;
c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno venti anni;
d) il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attività principale.

Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 20 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 33
Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare con proprio decreto:
a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai "teatri di tradizione" previsti dall'art. 28 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata;
b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle istituzioni concertistico-orchestrali previste dall'art. 28, nonché da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia o all'e-

stero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;
c) manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.

Art. 34
Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero

Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuate all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti:
a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;
b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione;
c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;
d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate.

I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonché i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.

Art. 35
Gestione delle manifestazioni sovvenzionate

É vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.

Art. 36
Festivals nazionali ed internazionali

Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), possono essere sovvenzionati il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri festivals lirici, concertistici corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.

Art. 37
Concorsi, attività sperimentali e rassegne

Sul fondo di cui all'art. 2, lettera *b)*, sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.

Art. 38
Produzione nazionale nuova e nuovissima

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della presente legge determinerà con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della RAI - Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale.

Art. 39
Liquidazione sovvenzioni

La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza pel i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'art. 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del con-

tributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato fin tanto che l'Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'Enpals, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo.

É in facoltà del Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario acconti sulla sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attività.

Art. 40
Fondo speciale

Sul fondo di cui all'art. 2, lettera *b)*, il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;

b) concessione delle borse di studio previste dall'art. 8;

c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e della aviazione civile.

Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni è destinata:

a) alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento;

b) alla concessione di contributi ai complessi bandistici che svolgono tournées in tutta ltalia e anche all'estero, con un minimo di almeno; 50 concerti annui.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37.

Art. 41
Sezione autonoma per il credito teatrale

É istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro la Sezione autonoma per il credito teatrale con personalità giuridica e gestioni distinte da quelle della Banca predetta.

La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche più appropriate al fine di promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale, fatta eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate.

Il fondo di dotazione della Sezione è di lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni apportati dallo Stato e lire 50 milioni dalla Banca Nazionale del Lavoro; esso potrà essere aumentato con ulteriori conferimenti, sia da parte dello Stato e della Banca Nazionale del Lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti.

L'ordinamento e l'attività della Sezione saranno disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; con decreto dei Ministri per il tesoro e per il turismo e per lo spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione e tutti i provvedimenti, con tratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti, sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli enti sovvenzionati, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di lire, o frazione, qualunque sia la loro scadenza.

Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

La Sezione corrisponderà all'Erario un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato alla fine di ogni esercizio.

Art. 42
Elenco delle imprese liriche

É istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.

Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.

Art. 43
Commissione di qualificazione professionale delle imprese

L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono deliberate da una Commissione di qualificazione professionale istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione è composta da:
a) un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio superiore della magistratura;
b) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice-prefetto;
c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
d) un funzionario del Ministero del turismo e dello. spettacolo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
e) due rappresentanti del Movimento cooperativo;
f) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;
g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
h) un esponente della cultura musicale, scelto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo;
i) due rappresentanti dei musicisti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

La Commissione e nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* sono designati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti di cui alla lettera *e)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle Associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative, tra quelle riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.dicembre 1947, n. 1577.

I componenti di cui alle lettere *f), g)* ed *i)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

I componenti indicati alle lettere *e), f), g), h)*, ed *i)* durano in carica due anni.

Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Art. 44
Documentazione per l'iscrizione nell'elenco

Le imprese, di cui all'art. 42, per ottenere l'iscrizione nell'elenco debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante o titolare;
b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare;
c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
d) certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;
e) certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti l'ultimo reddito netto di categoria B definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;
f) attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare;
g) relazione documentata sull'attività svolta nel settore.

Le imprese costituite in società debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica.

Le società cooperative debbono altresì esibire:
a) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;
b) certificato da cui risulti che è stato effettuato a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;

c) copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, tersicorei e tecnici).

Art. 45
Cancellazione dall'elenco

La cancellazione delle imprese dall'elenco è deliberata allorchè venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dall'art. 27.

Art. 46
Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi

I provvedimenti relativi, alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dalla presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 47
Servizio scritture

Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei tecnici, degli orchestrali e dei ballerini, impiegati, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti ed istituzioni assimilate di cui all'art. 6, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonchè da privati datori di lavoro per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, è demandato all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Per l'esercizio di tale funzione è istituito presso il predetto ufficio, il Servizio scritture con i seguenti compiti:

a) costituire le liste del personale di cui al precedente comma;

b) procedere, al fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, al reperimento di detto personale;

c) rilasciare i nulla-osta di avviamento al lavoro.

É ammessa la richiesta nominativa.

Restano in vigore le norme contenute nella legge 9 aprile 1949, n. 264, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, relative al collocamento dei lavoratori in genere da assumere per la realizzazione di manifestazioni artistiche.

Art. 48
Impiego del personale artistico

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo deve iscriversi nelle liste costituite dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo – Servizio scritture – fornendo ogni utile indicazione ai fini della sua tempestiva reperibilità.

L'assunzione di detto personale deve avvenire per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo – Servizio scritture – e deve essere effettuata tra gli iscritti nelle liste di cui al precedente comma.

La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti solisti, dei direttori d'orchestra, dei registi, degli scenografi, dei coreografi e dei ballerini solisti può essere effettuata direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni 10, all'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo – Servizio scritture – i nominativi degli artisti scritturati.

É comunque vietata qualsiasi forma di mediazione anche se gratuita.

Art. 49
Sanzioni

A chiunque esercita la mediazione, e procede ad assunzioni e scritture in violazione delle norme della presente legge si applicano le sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può, con proprio decreto, dichiarare la decadenza dei sovrintendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni assimilate, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 48.

La corresponsione dei contributi e delle sovvenzioni statali previsti dalla presente legge è subordinata alla osservanza delle norme in materia di collocamento da comprovare con certificazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati, sempreché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse ad esigenze urgenti, relative alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali di cui al primo comma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 50
Norme di attuazione

Con il decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

Le norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale d'intesa col Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Art. 51
Cessazione e costituzione degli organi degli enti

I presidenti, i sovrintendenti, i comitati amministrativi ed i collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti dall'art. 9.

Art. 52
Copertura

Alla spesa per i contributi di cui alla lettera *a)* dell'art. 2, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera *b)* del predetto art. 2 si provvede con quote degli stanziamenti già previsti dalle norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore di manifestazioni musicali e teatrali.

Alla spesa di lire 350 milioni per il conferimento statale di cui all'art. 41 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 53
Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'art. 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 54
Abrogazioni

Sono abrogate le norme del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell'art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898.

Sono inoltre abrogate le norme del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in

legge 18 gennaio 1939, n. 423, dell'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, e del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla destinazione ed alle modalità di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle manifestazioni musicali.

É abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Legge 30 aprile 1985, n. 163

NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 4 maggio 1985

Titolo I
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO

Art. 1
Fondo unico per lo spettacolo

Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.

Art. 2
Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo

Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

Art. 3
Consiglio nazionale dello spettacolo

[Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;

c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;

d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;

e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

ff) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;

g) tre rappresentanti designati dalla conferenza Stato-Regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983[1], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1983, n. 300;

h) sei rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

i) un rappresentante della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);

l) tre rappresentanti designati dalla Unione delle province d'Italia (UPI);

m) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana;

n) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI);

p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;

q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

r) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;

s) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;

t) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

v) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cinetelevisive specializzate, degli esportatori di film;

w) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali;

x) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale;

y) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, designati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge medesima;

z) sei eminenti personalità della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente; questi sostituisce altresì, automaticamente, il componente effettivo che cessi per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere *i), m), n)* ed *o)* sono designati dai rispettivi enti.

I componenti di cui alle lettere *p), r), s), t), u), v), w),* e *x)* sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposti dalle organizzazioni nazionali di ca-

[1] Articolo abrogato dall'art. 1, d.lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

tegoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *z)* sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purché le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare]

Art. 4
Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo

Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all'articolo 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonché le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.

A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione del programma del triennio successivo.

Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale dello spettacolo propone al Ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo.

Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5
Osservatorio dello spettacolo

È istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'Osservatorio dello spettacolo con i compiti di:

a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6
Controllo del Parlamento

Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta al Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo.

Titolo II
AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 7
Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle im-

prese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento.

Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Art. 9
Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione

Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva.

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.

Art. 10
Sanzioni

In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata ed applica una soprattassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non pagata.

Art. 11
Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applicazione

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto dovrà altresì essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attività e disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni.

Art. 12
Oneri deducibili ai fini fiscali

1. Il comma che si omette aggiunge il n. 3 nel secondo comma dell'art. 10, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

2. Il comma che si omette aggiunge il n. 3 nel secondo comma dell'art. 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

Titolo III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13
Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;

b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, numero 378, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei lavori:

c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive integrazioni e modificazioni;

d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa;

e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti;

f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante.

Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 14
Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico

Le imprese di produzione e distribuzione cinematografiche usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o distribuzione del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 .

Del medesimo beneficio usufruisce altresì l'esercente di sale cinematografiche che nel periodo di imposta considerato abbia osservato quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 15
Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura

Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente articolo 1 è assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987.

Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato.

Confluiscono inoltre nel Fondo unico per lo spettacolo le somme stanziate o da stanziare nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle seguenti disposizioni legislative:

Art. 16
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Legge 30 maggio 1995, n. 203

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 97, RECANTE RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995

Art. 1

Converte in legge, con modificazioni, il d.l. 29 marzo 1995, n. 97, riportato al n. Il comma 2 dello stesso articolo ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. 4 agosto 1993, n. 273, del d.l. 2 ottobre 1993, n. 394, del d.l. 4 dicembre 1993, n. 495, del d.l. 2 febbraio 1994, n. 80, del d.l. 31 marzo 1994, n. 219, del d.l. 31 maggio 1994, n. 329, del d.l. 30 luglio 1994, n. 477, del d.l. 30 settembre 1994, n. 562, del d.l. 30 novembre 1994, n. 661, e del d.l. 31 gennaio 1995, n. 29, non convertiti in legge.

Art. 2

In materia di spettacolo il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle competenze di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, nonché per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;
c) trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonché il personale connessi alle competenze trasferite.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione, anche fi-

nanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali;
b) omogeneità ed organicità delle funzioni trasferite alle regioni;
c) ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare entro il 31 dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza regionale, alle regioni che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie;
d) il trasferimento del personale avrà luogo secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie delle amministrazioni regionali;
f) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale;
g) previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera *a)*;
h) previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle regioni di cui alla lettera *c)*, il trasferimento avverrà tenendo conto dell'attività storicamente svolta.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Legge 28 dicembre 1995, n. 549

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:
a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;
b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali, e degli uffici centrali;
c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;
d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;
e) disciplinare l'eventuale mobilità contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni;
f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non più utilizzabili;
g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'articolo 3, commi da 205 a 208;
h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al

comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

omissis

8. L'articolo 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica nel senso che le dotazioni organiche del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca sono rideterminate in riduzione rispetto a quelle costituite in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal d.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171. La rilevazione dei carichi di lavoro per il personale degli enti ed istituzioni di ricerca nonché degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate è riferita all'attività del personale amministrativo di supporto.

omissis

Art. 2

57. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1996 uno o più decreti legislativi per disciplinare la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operino nel settore musicale.

58. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 57, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) identificazione degli enti di cui al comma 57 comprendendo nella categoria: gli enti, associazioni o istituzioni, pubbliche o private, che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali; in ogni caso, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche ad essi assimilate, disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 (91), e successive modificazioni;
b) determinazione delle condizioni della trasformazione, comprendendovi: situazione economico-finanziaria di equilibrio; gestione improntata ad imprenditorialità ed efficienza;
c) individuazione dei soggetti pubblici che concorrono alla fondazione. Tra questi dovranno comunque essere presenti lo Stato, la regione e il comune nei quali gli enti hanno sede;
d) determinazione delle modalità e degli strumenti con i quali lo Stato, la regione e il comune promuovono d'intesa l'intervento di altri enti o soggetti pubblici e privati nelle fondazioni;
e) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascun ente, con particolare riferimento alla formazione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività istituzionale, nonché alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali dell'ente. Per il perseguimento dei fini sociali la fondazione potrà disporre, tra le sue fonti di finanziamento, anche delle seguenti: 1) contributi di gestione a carico del bilancio dello Stato, della regione e del comune; 2) altri contributi pubblici ed erogazioni liberali dei privati; 3) rendite del suo patrimonio e proventi delle sue attività; 4) altre somme erogate alla fondazione a qualsiasi titolo non destinate a patrimonio; 5) contributi versati dai fondatori e dai sostenitori delle fondazioni; 6) somme derivanti da eventuali alienazioni patrimoniali non destinate ad incremento del patrimonio per delibera del consiglio di amministrazione. Lo statuto della fondazione deliberato dai soci fondatori è approvato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di attività culturali;
f) adeguata vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'ente;
g) incentivazione, anche attraverso la rimozione di ostacoli normativi, del miglioramento dei risultati della gestione;
h) previsioni di incentivi per la costituzione in forme organizzative autonome dei corpi artistici e delle altre unità operative, senza pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività della fondazione;
i) applicazione alle erogazioni liberali a favore dell'ente, anche in forma di partecipazione al fondo di dotazione, della disciplina prevista dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-*quinquies*), e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (92), e successive modificazioni;
l) previsione di una disciplina transitoria delle liberalità più favorevole di quella descritta alla lettera i), limitata alla fase di avvio e senza oneri per il bilancio dello Stato;
m) conservazione da parte delle fondazioni dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge agli enti originari.

omissis

Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367

DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI CHE OPERANO NEL SETTORE MUSICALE IN FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;

Acquisiti i prescritti pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA
IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Trasformazione

1. Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 2
Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono considerati enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale:

a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

b) altri enti operanti nel settore musicale, a condizione che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché gli enti che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali.

2. Gli enti di cui alla lettera *b)* del comma 1, sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati.

3. Gli enti di cui al comma 2 definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonché i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.

Art. 3
Finalità delle fondazioni

1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art. 4
Personalità giuridica delle fondazioni e norme applicabili

1. Le fondazioni di cui all'art. 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Titolo II
PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE

Art. 5
Deliberazione di trasformazione

1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta dall'organo dell'ente competente in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il termine decorre dall'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 2.

2. Alla seduta devono prendere parte i componenti in carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e dal comune. L'organo può deliberare in loro assenza nella terza seduta consecutiva nella quale l'argomento è posto all'ordine del giorno.

3. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia assorbe la "Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia", assumendo la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi di tale ultima fondazione.

Art. 6
Contenuto della deliberazione

1. La deliberazione di trasformazione deve contenere:
a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante le indicazioni prescritte dall'art. 16 del codice civile e dal presente decreto;
b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione;
c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potrà svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del presente decreto.

2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione è costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata all'ente trasformato, ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto corrisponde alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.

3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio.

Art. 7
Stima del patrimonio iniziale della fondazione

1. La deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, comprensivo degli apporti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ente ha sede.

2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

3. All'esperto designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Art. 8
Approvazione della deliberazione di trasformazione

1. La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, è trasmessa all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero del tesoro, alla regione ed al comune nei quali ha sede l'ente sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono altresì allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto pubblico dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della fondazione.

2. La deliberazione è approvata entro novanta giorni dalla data di ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate la conformità dello statuto alle disposizioni del presente decreto, la situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la congruità delle previsioni del piano trien-

nale, nonchè le osservazioni della regione e del comune, se pervenute. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla sua adozione.

3. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono adottate dall'ente con le modalità di cui all'art. 5. La richiesta sospende il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.

Art. 9
Effetti dell'approvazione

1. L'approvazione della deliberazione di trasformazione determina il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

2. Gli effetti della trasformazione possono essere opposti ai terzi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione, a meno che si provi che essi erano a conoscenza della trasformazione stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di trasformazione e l'iscrizione della fondazione nel registro di cui all'art. 33 del codice civile non si applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo.

Titolo III
DISCIPLINA DELLE FONDAZIONI

Art. 10
Statuto

1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione.

3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare, per il primo quadriennio, la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i fondatori che, come singoli o cumulativamente, assicurano, per i primi tre anni di vita della fondazione, un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti per la gestione dell'attività della fondazione. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione di un amministratore. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l'ente trasformato. La sede così stabilita non è modificabile.

5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformità delle previsioni statutarie sono approvate dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione.

Art. 11
Presidente

1. Il presidente della fondazione è il sindaco del comune nel quale essa ha sede, indipendentemente dalla misura dell'apporto al patrimonio della fondazione da parte del comune stesso.

2. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, di cui all'art. 5, comma 3, è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente.

3. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12
Consiglio di amministrazione

1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette membri, compreso chi lo presiede.

2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio.

3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è composto da nove membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e tre eletti dal corpo accademico.

4. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) nomina e revoca il sovrintendente;
c) approva le modifiche statutarie;
d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;
e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;
f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

6. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori.

8. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.

Art. 13
Sovrintendente

1. Il sovrintendente:
a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16;
b) predispone il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali;
d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico o musicale, individuandolo tra i musicisti o tra i musicologi più rinomati e di comprovata competenza teatrale;
e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7.

2. Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori della cui attività risponde direttamente.

3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi.

4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e può essere riconfermato.

Art. 14
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro

del tesoro di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Il collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-*bis*, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.

4. Il compenso dei revisori è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro del tesoro ed è a carico della fondazione.

5. I revisori restano in carica per quattro anni. Essi possono essere revocati per giusta causa dal Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo.

6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1; nelle more il revisore è sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.

7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 21.

Art. 15
Norme in tema di patrimonio e di gestione

1. La fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati, senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 del codice civile. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati, devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attività della fondazione, entro due anni dall'acquisto.

2. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonchè delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della fondazione stessa.

3. Quando le è attribuito il diritto di utilizzare locali, la fondazione concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Alle fondazioni disciplinate dal presente decreto non si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

5. La gestione finanziaria delle fondazioni è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 16
Scritture contabili e bilancio

1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile.

2. Il bilancio di esercizio della fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il Ministero del tesoro può stabilire specifici schemi di bilancio che tengano conto della particolare attività delle fondazioni. Può disporre, altresì, in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

4. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 17
Conservazione dei diritti

1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni:
a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;
b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;

c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;
d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari.

2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario.

Art. 18
Decadenze

1. La violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 17 determina la decadenza delle fondazioni dai diritti e dalle prerogative riconosciute. La decadenza può riguardare anche singoli diritti o singole prerogative.

2. La decadenza non può essere pronunciata se la fondazione, dopo la contestazione degli addebiti, riconosciuta la fondatezza degli stessi, elimina la violazione o ne rimuove gli effetti nel termine di sessanta giorni ovvero nel termine maggiore eventualmente concesso, in ragione della natura dell'attività da compiere.

3. Il provvedimento di decadenza è adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e comunicato alla fondazione interessata.

4. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo comunica al Ministero del tesoro ed al Ministero delle finanze i provvedimenti assunti ai sensi del presente articolo.

Art. 19
Vigilanza

1. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo verifica il rispetto degli impegni cui è subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

2. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro del tesoro e all'esito di queste può:
a) adottare i provvedimenti previsti all'art. 18;
b) pronunciare, fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, la decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

3. Le fondazioni trasmettono al Ministero del tesoro e all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

Art. 20
Insolvenza

1. La fondazione che esercita un'attività commerciale è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

Art. 21
Amministrazione straordinaria

1. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, anche su proposta del Ministro del tesoro, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando:
a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività della fondazione;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione.

3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.

4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Art. 22
Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. Al personale artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

3. L'art. 2103 del codice civile si applica al personale artistico, a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva.

4. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.

5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto in fondazioni non costituisce di per sé causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.

Art. 23
Corpi artistici

1. Il personale dipendente della fondazione può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni, e sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione.

2. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della fondazione, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine:
a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attività;
c) al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione.

3. Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici organizzati si applica la disciplina prevista dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i)*, 65, comma 2, lettera c-*quinquies*), e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 24
Contributi dello Stato

1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato agli enti lirici sono determinati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni. I criteri hanno efficacia per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I criteri vengono determinati sulla base dei seguenti principi:
a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla successiva lettera *e)*;
b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale;
d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi

necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e laboratori di costruzione scenotecnica e costituiscono elemento del piano economico finanziario triennale di cui all'art. 6, lettera *c)*;
e) considerazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Gli elementi indicati alla lettera *c)* del comma 2, dovranno essere valutati secondo criteri oggettivi, collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione di indicatori di rilevazione.

4. Gli elementi indicati alla lettera *e)* del comma 2 sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25 del presente decreto.

5. La somma corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota predetta, è determinata in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo, in misura non modificabile per almeno tre anni.

Art. 25
Disposizioni tributarie

1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-*quinquies*), e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto che approva la trasformazione, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i)*, e 65, comma 2, lettera c-*quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

Decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134

TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE, A NORMA DELL'ART. 11, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1998

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Ravvisata l'esigenza di trasformare gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, in fondazioni, non essendo necessaria, per l'espletamento dei loro compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico e consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni di tali enti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998; Udito il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1
Trasformazione

1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art. 2
Statuto e stima del patrimonio

1. La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto compatibili.

2. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal suo insediamento, ed è approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ove lo statuto non venga adottato nel termine di cui al comma 2, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro i successivi sessanta giorni.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione, ove non si sia a ciò già provveduto, chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni dell'art. 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Art. 3
Organi

1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed è composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996, il quale lo presiede, e da quattro membri, così individuati:
a) un componente, designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;
c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'art. 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 4
Partecipazione dei privati

1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto devono in ogni caso conseguire la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, entro il 31 luglio 1999.

2. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le fondazioni non presentano partecipazione di privati, ovvero la medesima è inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano.

3. Lo statuto è eventualmente modificato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, è dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'art. 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'art. 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione.

4. Nell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione".

Art. 5
Disposizioni in tema di personale

1. Il contratto collettivo nazionale unico di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la definizione degli organici funzionali, è approvato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Al personale artistico dipendente dagli enti già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, n. 27), e dall'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico dipendente dai soggetti di cui all'art. 1, che presta professionalmente la propria attività, anche se non in modo continuativo, purché non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'art. 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.

Art. 6
Modificazioni al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367

1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dell'art. 2 sono soppresse le parole: "di prioritario interesse nazionale";
b) l'alinea del comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto si applica:";
c) nella lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 le parole: "gli enti autonomi lirici e le istituzioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli enti autonomi lirici e alle istituzioni" e la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* ad altri enti operanti nel settore musicale, identificati, sulla base di criteri previamente definiti, dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni.";
d) il comma 2 dell'art. 2 è abrogato e nel comma 3 le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettera b);";
e) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 5 e l'art. 9;
f) nel comma 5 dell'art. 16, dopo le parole "Ministero del tesoro", sono inserite le seguenti: "e all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo,";
g) nel comma 1 dell'art. 24 le parole: "agli enti lirici" sono sostituite dalle seguenti: "alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*;" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1998.";
h) nel comma 2 dell'art. 25 le parole: "al momento della sua costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti privati al momento della loro partecipazione"; le parole: "che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 8," e le parole: "del predetto decreto che approva la trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "del predetto decreto".

Art. 7
Conservazione di diritti

1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione di cui all'art. 1 possono continuare ad avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.

2. Nel comma ottavo dell'art. 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: "legge 14 agosto 1967, n. 800", sono inserite le seguenti: "e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni,".

3. Le fondazioni mettono a disposizione di volta in volta un palco, ove ne ricevano specifica richiesta dall'Autorità di Governo, per esigenze di rappresentanza.

Art. 8
Disposizioni transitorie e finali

1. Alla costituzione del primo consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione resta in carica il consiglio di amministrazione precedente. Fermo quanto previsto dal comma 3, alla prima costituzione del consiglio di amministrazione non consegue l'applicazione dell'art. 13, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

2. Qualora nel termine di cui al comma 1 non si sia provveduto alla costituzione, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per la gestione della fondazione fino alla costituzione del consiglio di amministrazione.

3. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'art. 4, comma 3. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.

4. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia,

il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

5. Al fine del calcolo delle percentuali di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la percentuale delle tessere nominative e dei biglietti gratuiti, non corrispondenti a casi espressamente previsti dalla legge, non può superare complessivamente il cinque per cento dei posti disponibili, ragguagliata a ciascuna categoria di essi. Il rispetto della predetta percentuale è condizione per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

6. Per l'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo provvede alla individuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la conseguente trasformazione interviene entro l'anno successivo. Il provvedimento di individuazione può essere revocato, con riferimento a singoli soggetti, per carenza sopravvenuta delle condizioni che ne hanno consentito l'emanazione.

7. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti già trasformati in fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Articolo 9
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19, 23;
b) l'art. 10, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
c) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450;
d) l'art. 2, comma 5, della legge 17 febbraio 1982, n. 43;
e) l'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 312;
f) gli articoli 146 e 147 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239.

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO UNICO DELLO SPETTACOLO DESTINATA ALLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 29 GIUGNO 1996, N. 367

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, recante: "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed in particolare l'articolo 9;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Rilevato che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996, come modificato ed integrato dall'articolo 4, comma 2, dall'articolo 6, comma 1, lettera *g)* e dall'articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo n. 134 del 1998, prescrive di determinare i criteri di ripartizione della quota del F.U.S. - Fondo unico dello spettacolo, destinata alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, secondo i principi dal medesimo articolo indicati;

Sentito il parere della conferenza Stato regioni e province au-

tonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 21 gennaio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 aprile 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, effettuata con nota 2 giugno 1999, prot. n. 11221;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1
Criteri generali

1. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, di seguito definita «il fondo», ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito indicato come "decreto", è attribuita sulla base dei seguenti criteri:

a) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione della misura dei contributi ricevuti in passato;

b) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione delle caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività, con proiezione triennale, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione e del giudizio di qualità della medesima;

c) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione dei costi degli organici funzionali, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 2
Percentuali di ripartizione

1. Le percentuali di ripartizione di cui all'articolo 1, sono così determinate:

a) in relazione alla lettera *a)*, la quota è determinata nel 60 per cento del fondo;

b) in relazione alla lettera *b)*, la quota è determinata nel 20 per cento del fondo, ripartita in due quote, rispettivamente del 10 per cento con riferimento alla rilevazione della produzione, e del 10 per cento da attribuire in considerazione della qualità artistica dei programmi e dei progetti;

c) in relazione alla lettera *c)*, la quota è determinata nel 20 per cento del fondo.

Art. 3
Indicatori di rilevazione della produzione

1. Ai fini della rilevazione della produzione, sono definiti appositi indicatori di rilevazione, individuati con riferimento ai diversi tipi di manifestazioni, tenute nel triennio precedente a quello di determinazione della quota del fondo, quali la lirica sia con impiego fino a 100 elementi sia oltre tale numero, il balletto con o senza orchestra, i concerti sinfonico - corali, i concerti sinfonici, i concerti da camera con impiego di almeno dodici orchestrali, le opere in forma di concerto.

2. Gli indicatori di rilevazione di cui al comma 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione, nelle seguenti misure: punti 10 per lirica con impiego di oltre 100 elementi, punti 6,5 per la lirica con impiego fino a 100 elementi, punti 4 per il balletto con orchestra, punti 2 per il balletto con musica registrata, punti 2,5 per i concerti sinfonico - corali, punti 2 per i concerti sinfonici, punti 1 per i concerti da camera con impiego di almeno 12 orchestrali. Per le manifestazioni costituite da opere in forma di concerto, il corrispondente punteggio è ridotto alla metà; per le manifestazioni costituite da abbinamento di composizioni anche di tipo diverso, il punteggio attribuito a ciascuna composizione è pari al 50 per cento di quello previsto per la manifestazione corrispondente. Il punteggio attribuito al balletto con orchestra o con musica registrata è ulteriormente aumentato di 1 punto, per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni.

3. Per l'attività concertistica della fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 2 sono aumentati del 50 per cento. I punteggi attribuiti alle manifestazioni effettuate dalla fondazione Arena di Verona sono ridotti della metà.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'entità della produzione della fondazione, sia nel suo valore complessivo, sia con riferimento a ciascun tipo di manifestazione, non può essere inferiore a quella del triennio precedente.

Art. 4
Riparto delle quote

1. La quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, è assegnata a ciascuna fondazione sulla base della percentuale media ricavata dalla misura dei contributi ad essa assegnati in via ordinaria a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'ultimo triennio, con esclusione dei contributi finalizzati al sostegno dell'attività all'estero eventualmente erogati.

2. La quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è ripartita in base alle percentuali ricavate dal rapporto tra il numero dei punti dell'attività triennale a pagamento realizzati da ciascuna fondazione e la somma totale dei punti ottenuti sommando i dati numerici delle fondazioni. L'attività è dimostrata mediante la documentazione prevista dalle leggi tributarie vigenti, ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

3. La quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, relativa alla valutazione degli aspetti qualitativi dell'attività triennale, è ripartita su parere della Commissione consultiva per la musica, e su parere della Commissione consultiva per la danza, limitatamente a tale ultima attività; il parere è espresso considerando anche quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto. Le commissioni possono definire, in base al proprio giudizio sugli aspetti qualitativi, una misura del contributo non superiore o non inferiore del 20 per cento rispetto a quella che sarebbe erogata in base alla percentuale già definita ai sensi del comma 2.

4. La quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, relativa alla considerazione degli organici funzionali e dei relativi costi, è ripartita in base alle percentuali ricavate dal rapporto tra il costo sostenuto dalla singola fondazione e il totale dei costi sostenuti dalle fondazioni. Sono considerati gli organici funzionali approvati dall'amministrazione vigilante fino all'anno 1998.

Art. 5
Partecipazione dei privati

1. La partecipazione dei privati, da considerare ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera *e)*, e 25 del decreto è rappresentata dagli apporti al patrimonio ed alla gestione della fondazione, da parte di tutti i soggetti diversi dai partecipanti pubblici obbligatori, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto.

2. Sulla quota del fondo, spettante alla singola fondazione in base al presente regolamento, è operata una riduzione nella misura del 5 per cento della somma complessivamente ottenuta dalla medesima fondazione, quale apporto al patrimonio e contributo alla gestione. La riduzione è operata in somme identiche per ciascuno degli anni del triennio successivo a quello di adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, ovvero per gli enti che si siano trasformati prima dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo, per ciascuno degli anni del triennio successivo all'approvazione della trasformazione in fondazione.

3. Gli importi derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del comma 2, nonché gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono destinati al sostegno delle altre attività musicali e di danza, destinatarie di contributi ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 6
Procedimento di erogazione

1. Le fondazioni sono tenute a presentare entro il termine del 15 ottobre dell'ultimo anno di ogni triennio i progetti e i programmi di attività, corredati di dati ed elementi necessari per l'applicazione dell'articolo 4, con proiezione triennale, ed a comunicare il costo dell'organico funzionale derivante dal contratto collettivo nazionale vigente.

2. Il Dipartimento provvede ad acquisire i pareri delle Commissioni consultive per la musica e per la danza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 10 novembre e, nei trenta giorni successivi, definisce le percentuali di riparto di cui all'articolo 4.

3. Il contributo è erogato, per ciascun anno, in due rate, salvo diversa disposizione di legge. La prima rata, pari all'80 per cento della quota del fondo spettante alla fondazione, è erogata entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento; la seconda rata è erogata entro il 31 ottobre del medesimo anno. Per il primo anno del triennio, nel caso in cui alla data del 28 febbraio non siano stati determinati i criteri di riparto, la quota è determinata con riferimento all'ultimo anno del triennio precedente.

4. L'erogazione della prima rata è subordinata alla presenta-

zione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e del relativo programma di attività. Anche ai fini del comma 3, le fondazioni presentano il bilancio consuntivo di ciascun anno entro il 30 giugno dell'anno successivo, accompagnato da una relazione sull'attività svolta, con riferimento sia a quanto previamente dichiarato, ai sensi comma 1, sia a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto.

5. L'accertamento, a consuntivo di esercizio, di attività annuale inferiore a quella valutata in sede di riparto comporta riduzione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, in misura proporzionale alla percentuale di flessione dell'attività[1].

Art. 7
Ingressi gratuiti

1. Il mancato rispetto, riferito a singolo spettacolo, ed a ciascun ordine di posti, della percentuale del 5 per cento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, comporta, nel caso di prima violazione, la riduzione del contributo statale dell'anno di riferimento in misura pari a dieci volte l'importo dei biglietti elargiti oltre la percentuale di legge; nel caso di seconda violazione, la somma è raddoppiata.

2. Le somme di cui al comma 1, sono recuperate, nel caso in cui vi sia già stata completa erogazione del contributo annuale, a valere sul contributo statale dell'anno immediatamente successivo.

3. In caso di ulteriore violazione, oltre quanto previsto dal comma 1, nel medesimo o in successivo esercizio, non si fa luogo ad erogazione del contributo spettante alla fondazione per l'anno successivo a quello in cui l'evento si è verificato.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come "Ministero" controlla il rispetto di quanto previsto al comma 1, mediante:
a) esame di quanto specificamente attestato in merito dal collegio dei revisori della fondazione nella relazione di cui all'articolo 14 del decreto;
b) verifiche ispettive, svolte in contraddittorio con l'amministrazione.

5. Nel caso di cui alla lettera *b)*, del comma 4, il verbale costituisce atto di definitivo accertamento della violazione; nel caso di cui alla lettera *a)*, del comma 4, il Ministero contesta la violazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione e provvede nei successivi sessanta giorni. La fondazione può presentare proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla contestazione.

Art. 8
Disposizioni transitorie e finali

1. Per il triennio 1998-2000, ai fini della definizione della quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, si tiene conto del triennio 1994-1996. Per la definizione degli indicatori di rilevazione di cui all'articolo 3, si tiene conto della media della produzione del triennio precedente al 1998. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 4, gli organici funzionali sono individuati in quelli approvati al 1998.

[1] Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 1, D.M. 21 dicembre 2005.

Decreto legislativo 24 novembre 2000, n. 345 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 26 gennaio 2001, n. 6

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2000, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 26 gennaio 2001, n. 6, Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi per la disciplina delle fondazioni liriche derivanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dal citato decreto legislativo n. 387 del 1996, e già trasformati in fondazioni di diritto privato dal decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, al fine di salvaguardare la uniformità e la continuità degli assetti istituzionali, tenuto anche conto della identità di compiti svolti da tali soggetti, nonché la continuità dei rapporti giuridici in atto, evitando altresì conseguenze in tema di configurazione e gestione dei rapporti di lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA IL SEGUENTE DECRETO-LEGGE:

Art. 1
Trasformazione

1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.

2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito «decreto legislativo», dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999[1].

Art. 2
Organi

1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo, il consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed è composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quattro membri, così individuati:
a) un componente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;
c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera m), del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo[2].

[1] Comma così modificato dalla legge di conversione 26 gennaio 2001, n. 6.
[2] Lettera così modificata dalla legge di conversione 26 gennaio 2001, n. 6.

2. Lo statuto è eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, è dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione.

3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione".

4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31 dicembre 2004 il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto 10 giugno 1999, n. 239 del Ministro per i beni e le attività culturali[3].

Art. 3
Disposizioni in tema di personale

1.[4].

2. Al personale artistico dipendente dagli enti già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, terzo comma, numero 27), e dall'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico legato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attività, anche se non in modo continuativo, purché non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data del 23 maggio 1998 restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data[5].

4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.

5. Al decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni[6]:
a) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: "agli enti lirici" sono sostituite dalle seguenti: "alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*";
b) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: "al momento della sua costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti privati al momento della loro partecipazione"; le parole: "che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8," e le parole: "del predetto decreto che approva la trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "del predetto decreto".

6. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: "legge 14 agosto 1967, n. 800", sono in-

[3] Comma così modificato prima dalla legge di conversione 26 gennaio 2001, n. 6, poi dall'art. 3, L. 11 novembre 2003, n. 310 ed infine dall'art. 2, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1, comma 4, della citata legge n. 310 del 2003.

[4] Comma soppresso dalla legge di conversione 26 gennaio 2001, n. 6.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione 26 gennaio 2001, n. 6.

[6] Alinea così modificato dalla legge di conversione 26 gennaio 2001, n. 6.

serite le seguenti: ", e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni".

Art. 4
Disposizioni finali

1. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente[7].

2. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato[8].

Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

[7] Vedi, anche, l'art. 1, L. 11 novembre 2003, n. 310.
[8] Comma così modificato dalla legge di conversione 26 gennaio 2001, n. 6.

Legge 11 novembre 2003, n. 310
COSTITUZIONE DELLA «FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI», CON SEDE IN BARI, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICI SPETTACOLI, FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE E ATTIVITÀ CULTURALI
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2003

Art. 1
Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

1. È costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 è composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri così individuati:
a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
b) un componente designato dalla regione Puglia;
c) un componente designato dalla provincia di Bari;
d) un componente designato dal sindaco di Bari.

3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.

5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse dì cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno

2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

6. La Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private

2. Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 29.

Art. 2

1. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)[1];

b)[2].

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2004.

Art. 3

Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: "entro il 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".

2. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per attività culturali".

[1] La presente lettera, sostituita dall'art. 3-*bis*, d.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, sostituisce il comma 5 dell'art. 5, legge 23 febbraio 2001, n. 29.

[2] La presente lettera, modificata dall'art. 3-*bis*, d.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, aggiunge il comma 5-bis all'art. 5, legge 23 febbraio 2001, n. 29.

Legge 14 aprile 2004, n. 98

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2004

Art. 1

1. In relazione alle sue particolari esigenze di gestione, è disposta a favore della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma l'erogazione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, al fine di favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle attività culturali e musicali da essa svolte e di promuovere l'immagine e il ruolo internazionale della musica italiana.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge 21 maggio 2004, n. 128

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2004, N. 72, RECANTE INTERVENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE TELEMATICA ABUSIVA DI MATERIALE AUDIOVISIVO, NONCHÉ A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE E DELLO SPETTACOLO

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004

Legge di conversione

Art. 1

1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonchè a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Art. 1

Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno

omissis

Art. 2

Disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo

01. All'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonchè le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi";

1. All'art. 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'art. 27 ed all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente Direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, concernente "Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo art. 8";

b) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo" sono inserite le seguenti: "non hanno natura regolamentare e".

2. Le risorse di cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.". In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalità di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione del decreto di cui al medesimo comma 83 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996.

3. L'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,

per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. All'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

3-ter. L'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 24 (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1o gennaio 2005.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'art. 17, anche con riferimento al volume dell'attività produttiva ed allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;

c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonchè alla formazione del pubblico giovanile;

d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;

e) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;

f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Il principio di cui al comma 2, lettera *b)*, dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.

4. Il principio di cui al comma 2, lettera *d)*, dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.

5. Gli elementi indicati dal comma 2, lettera *f)*, sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25.

6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, è determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.

7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239". 3-quater. Al comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: ", ovvero hanno una partecipazione inferiore al dodici per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività," sono soppresse.

3-quinquies. All'art. 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e

successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche".

3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque far parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.

3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3
Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo Arcus S.p.a.

omissis

Art. 4
Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport

omissis

Art. 5
Entrata in vigore

omissis

Legge 31 marzo 2005, n. 43

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2005, N. 7, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHÉ PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE. SANATORIA DEGLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2004, N. 280

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 2005

Art. 1
Disposizioni per l'università

omissis

Art. 1-*bis*
Contributi per le università e gli istituti superiori non statali

omissis

Art. 1-*ter*
Programmazione e valutazione delle Università

omissis

Art. 1-*quater*
Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali

omissis

Art. 1-*quinquies*
Istituto musicale di Ceglie Messapico

omissis

Art. 1-*sexies*
Incarichi di presidenza

omissis

Art. 1-*septies*
Organi di ordini professionali

omissis

Art. 1-*octies*
Concorso riservato per dirigente scolastico

omissis

Art. 1-*novies*
Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti

omissis

Disposizioni per la ricerca

omissis

Art. 2-*bis*
Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonchè per lo sviluppo economico e sociale del territorio

omissis

Art. 3
Interventi per i beni e le attività culturali

omissis

Art. 3-*bis*
Ulteriori interventi per i beni e le attività culturali

omissis

Art. 3-*ter*
Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, coordinano periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attività

delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo.

3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni o che svolge attività di lavoro autonomo o professionale.

4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.

5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al venti per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004 non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati anteriormente alla data dal 1° gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro.

6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il quindici per cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facoltà di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.

7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: "pubblici" è sostituita dalla seguente: "statali";

b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da "o musicale" sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: ", i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto";

c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola "collaboratori" sono inserite le seguenti: ", tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, ";

c-bis) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: "e gli altri scelti" sono sostituite dalle seguenti: ", un membro effettivo designato dall'autorità di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto";

d) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;

b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al trenta per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità.".

8. Il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato.

Art. 4

Attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale

omissis

Art. 5
Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

omissis

Art. 5-*bis*
Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

omissis

Art. 5-*ter*
Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

omissis

Art. 5-*quater*
Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137

omissis

Art. 5-*quinquies*
Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

omissis

Art. 5-*sexies*
Entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico

omissis

Art. 6
Commissari straordinari per le opere strategiche

omissis

Art. 6-*bis*
Disposizioni concernenti Trenitalia S.p.a.

omissis

Art. 6-*ter*
Disposizioni a favore dell'Autorità portuale di Genova

omissis

Art. 6-*quater*
Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili

omissis

Art. 6-*quinquies*
Norme in materia di servizio civile nazionale

omissis

Art. 7
Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione e altre disposizioni in materia di finanza locale

omissis

Art. 7-*bis*
Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia

omissis

Art. 7-*ter*
Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato

omissis

Art. 7-*quater*
Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I

omissis

Art. 7-*quinquies*
Tenuta delle liste elettorali

omissis

Art. 7-*sexies*
Aggiornamento degli schedari consolari

omissis

Art. 7-*septies*
Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali Torino 2006

omissis

Art. 7-*octies*
Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

omissis

Art. 7-*novies*
Attività di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione

omissis

Art. 7-*decies*
Monopoli di Stato

omissis

Art. 7-*undecies*
Reddito minimo di inserimento

omissis

Art. 7-*duodecies*
Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria

omissis

Art. 7-*terdecies*
Italia Lavoro Spa

omissis

Art. 7-*quaterdecies*
Norma di interpretazione autentica

omissis

Art. 7-*quinquiesdecies*
Modifiche alla disciplina del collegio dei sindaci dell'ENPALS

omissis

Art. 7-*sexiesdecies*
Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse

omissis

Art. 7-*septiesdecies*
Modifica al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191

omissis

Art. 7-*duodevicies*
Termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi

omissis

Art. 7-*undevicies*
Disposizioni in materia di tessera sanitaria

omissis

Art. 7-*vicies*
Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione

omissis

Art. 7-*vicies semel*
Prevenzione contro la encefalopatia spongiforme bovina

omissis

Art. 7-*vicies bis*
Disposizioni in materia di acque potabili

omissis

Art. 7-*vicies ter*
Rilascio documentazione in formato elettronico

omissis

Art. 7-*vicies quater*
Disposizioni in materia di carte valori

omissis

Art. 7-*vicies quinquies*
Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici

omissis

Art. 8
Copertura finanziaria

omissis

Art. 9
Entrata in vigore

omissis

Decreto ministeriale 21 dicembre 2005

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DESTINATA ALLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 29 GIUGNO 1996, N. 367, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239, recante "Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni";

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che ha confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi alle attività di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalità di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la necessaria continuità nei finanziamenti pubblici alle attività di spettacolo dal vivo;

Viste le sentenze della Corte costituzionale in materia di attività culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;

Atteso che la complessa programmazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, distinta per standard produttivi di eccellenza, postula una pianificazione di lungo periodo per predisporre ed assicurare i numerosi fattori degli allestimenti, e segnatamente le risorse finanziarie;

Considerato che l'anno 2006 corrisponde all'ultimo anno del triennio come individuato ai sensi del decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 15 dicembre 2005;

DECRETA:

1. Conferma dei criteri.

1. Sono confermati per l'anno 2006 i criteri di cui al decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239, per la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2.

2. In sede di accertamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, a consuntivo di esercizio, l'Amministrazione può escludere la riduzione della quota di contributo prevista dall'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239, in ragione di difficoltà produttive e finanziarie del settore.

2. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 3 febbraio 2006, n. 27
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 DICEMBRE 2005, N. 250, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ, BENI CULTURALI ED IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE, NONCHE' IN TEMA DI RINEGOZIAZIONE DI MUTUI
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006

Legge di conversione

Art. 1

1. Il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
MISURE URGENTI IN MATERIA DI *SCUOLA*, UNIVERSITÀ, BENI CULTURALI ED IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE, NONCHE' IN TEMA DI RINEGOZIAZIONE DI MUTUI, *DI PROFESSIONI E DI SANITÀ*
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006

Art. 1
Incentivazione della ricerca nelle università

omissis

Art. 1-*bis*
Norme in materia di scuole non statali

omissis

Art. 1-*ter*
Inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica

omissis

Art. 1-*quater*
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale

omissis

Art. 1-*quinquies*
Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici

omissis

Art. 1-*sexies*
Trasformazione in fondazioni dei Conservatori della Toscana

omissis

Art. 1-*septies*
Equipollenza di titoli di studio

omissis

Art. 1-*octies*
Servizio sociale professionale

omissis

Art. 1-*novies*
Finanziamento del Museo della Shoah

omissis

* Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1-*decies*
Consiglio di amministrazione della fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: "nove membri" sono sostituite dalle seguenti: «tredici membri» e le parole: "tre eletti dal corpo accademico" sono sostituite dalle seguenti: "cinque eletti dal corpo accademico".

Art. 1-*undecies*
Accesso alla professione di enologo

omissis

Art. 2
Rinegoziazione di mutui

omissis

Art. 3
Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide

omissis

Art. 4
Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati da somministrazione di emoderivati

omissis

Art. 4-*bis*
Personale a tempo determinato dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto Lazzaro Spallanzani

omissis

Art. 4-*ter*
Centro San Raffaele del Monte Tabor

omissis

Art. 4-*quater*
Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie

omissis

Art. 5
Deputazioni e società di storia patria

omissis

Art. 5-*bis*
Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28

omissis

Art. 5-*ter*
Istituto internazionale di studi G. Garibaldi

omissis

Art. 5-*quater*
Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266

omissis

Art. 5-*quinquies*
Potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela della salute

omissis

Art. 6
Entrata in vigore

omissis

Legge 23 febbraio 2006, n. 51

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 273, RECANTE DEFINIZIONE E PROROGA DI TERMINI, NONCHE' CONSEGUENTI DISPOSIZIONI URGENTI. PROROGA DI TERMINI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006 - Supplemento Ordinario n. 47

Legge di conversione

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2006".

3. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni".

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006 - Supplemento Ordinario n. 47

Art. 1
Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud

omissis

Art. 1-*bis*
Servizi a domanda individuale

omissis

Art. 2
Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche

omissis

Art. 3
Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

omissis

Art. 4
Mandato dei Consigli della rappresentanza militare

omissis

Art. 4-*bis*
Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa

omissis

Art. 4-*ter*
Differimento di termini in materia fiscale

omissis

Art. 4-*quater*
Infrastrutture militari e assegnazione di fondi al Ministero della difesa

omissis

Art. 5
Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive

omissis

Art. 6
Iscrizioni alla scuola dell'infanzia

omissis

Art. 7
Università Carlo Bo di Urbino

omissis

Art. 8
Personale docente e non docente universitario

omissis

Art. 9
Programma Socrates

omissis

Art. 10
Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali

omissis

Art. 11
Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia

omissis

Art. 12
Diritto annuale delle Camere di commercio

omissis

Art. 13
Edilizia residenziale pubblica

omissis

Art. 14
Attività di programmazione da parte di Arcus S.p.A.

omissis

Art. 15
Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale

omissis

Art. 16
Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari

omissis

Art. 17
Codice della strada

omissis

Art. 18
Giurisdizioni

omissis

Art. 19
Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri

omissis

Art. 19-*bis*
Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

omissis

Art. 20
Interventi in materia di ammortizzatori sociali

omissis

Art. 20-*bis*
Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40

omissis

Art. 21
Reclutamento nell'Arma dei carabinieri

omissis

Art. 22
Incenerimento dei rifiuti

omissis

Art. 22-*bis*
Conferimento in discarica dei rifiuti

omissis

Art. 23
Disposizioni in materia di energia e attività produttive

omissis

Art. 23-*bis*
Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane

omissis

Art. 23-*ter*
Convenzione di Parigi per il disarmo chimico

omissis

Art. 23-*quater*
Denunce dei pozzi

omissis

Art. 23-*quinquies*
Differimento di termini e agevolazioni concernenti aree colpite da calamità naturali

omissis

Art. 24
Termini in materia di assicurazioni

omissis

Art. 24-*bis*
Tutela del risparmio

omissis

Art. 25
Disposizioni in materia di catasto

omissis

Art. 26
Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura

omissis

Art. 27
Disposizioni in materia di Consorzi agrari

omissis

Art. 28
Personale del Ministero degli affari esteri

omissis

Art. 28-*bis*
Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai territori attualmente italiani, già austroungarici, e ai loro discendenti.

omissis

Art. 29
Trasformazione e soppressione di enti pubblici

omissis

Art. 30
Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli

omissis

Art. 31
Disposizioni in materia di fiscalità di impresa

omissis

Art. 31-*bis*
Differimento di termini in materia di etichettatura

omissis

Art. 32
Controllo sulla gestione degli enti

omissis

Art. 33
Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy

omissis

Art. 34
Servizi pubblici di motorizzazione

omissis

Art. 35
Procedure di reclutamento docenti universitari

omissis

Art. 36
Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza

omissis

Art. 37
Interventi per taluni settori industriali

omissis

Art. 38
Disposizioni per il servizio farmaceutico

omissis

Art. 39
Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture

omissis

Art. 39-*bis*
Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146

omissis

Art. 39-*ter*
Differimento di termine in materia di sicurezza di impianti sportivi

omissis

Art. 39-*quater*
Modifica al processo civile

omissis

Art. 39-*quinquies*
Finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

omissis

Art. 39-*sexies*
Risorse per apprendistato per ultra diciottenni

omissis

Art. 39-*septies*
Validità del documento unico di regolarità contributiva

omissis

Art. 39-*octies*
Fondo di garanzia per la costruzione di infrastrutture

omissis

Art. 39-*novies*
Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela

omissis

Art. 39-*decies*
Perseguitati politici

omissis

Art. 39-*undecies*
Interventi per la ricostruzione del Belice

omissis

Art. 39-*duodecies*
Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

omissis

Art. 39-*terdecies*
Utilizzo di somme residue dell'8 per mille

omissis

Art. 39-*quaterdecies*
Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195

omissis

Art. 39-*quinquiesdecies*
Genova capitale europea della cultura 2004

omissis

Art. 39-*sexiesdecies*
Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.

omissis

Art. 39-*septiesdecies*
Rideterminazione di contributi

omissis

Art. 39-*duodevicies*
Proroga del termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005

omissis

Art. 39-*undevicies*
Disposizioni concernenti le cooperative edilizie

omissis

Art. 39-*vicies*
Conto residui di somme per le scuole non statali

omissis

Art. 39-*vicies semel*
Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

omissis

Art. 39-*viciesbis*
Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

omissis

Art. 39-*viciester*
Attività socialmente utili

omissis

Art. 39-*viciesquater*
Formazione di personale sanitario

omissis

Art. 39-*viciesquinquies*
Modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287

omissis

Art. 39-*vicies sexies*
Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, al comma 1, le parole: "da sette membri" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a nove membri".

Art. 39-*vicies septies*
Interventi per il patrimonio culturale

omissis

Art. 39-*duodetricies*
Commissione per le adozioni internazionali

omissis

Art. 39-*undetricies*
Indennità di trasferta per le Forze armate e di polizia

omissis

Art. 39-*tricies*
Contributi per la ricostruzione a favore di territori colpiti da calamità naturali

omissis

Art. 40
Entrata in vigore

omissis

Decreto ministeriale 28 febbraio 2006
Decreto Buttiglione contenimento costi

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2006

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 21 maggio 2004, n. 128, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, ed in particolare l'art 2, comma 3-*ter*;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, ed in particolare l'art. 3-*ter*, comma 2;

Considerato che il perseguimento del fine del contenimento o della riduzione delle spese di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche esige piena cognizione da parte della Amministrazione vigilante dei costi dei singoli elementi della produzione, e postula specifici interventi di riproporzionamento di valori di costo;

Ritenuta la necessità di raccogliere dati relativi, in particolare, alle scritture artistico-professionali;

Sentite le fondazioni lirico-sinfoniche;

DECRETA:

Art. 1
Conferenza dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche

Il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport promuove il costante collegamento fra le fondazioni lirico-sinfoniche, nel loro insieme o per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni.

I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attività al fine di assicurare economie delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli e sono a tal fine riuniti in conferenza, presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport che la convoca, anche per gruppi di fondazioni, per garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, specie tra il pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale. Alla conferenza partecipa il direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport e possono essere invitati anche i direttori artistici e/o amministrativi delle fondazioni.

Art. 2
Banca dati della musica lirica

Le fondazioni lirico-sinfoniche trasmettono al Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dati concernenti:

a) i costi del personale dipendente;

b) gli elementi caratterizzanti gli allestimenti di opere liriche, le loro condizioni di utilizzazione tecnica e legale, i loro costi;

c) i costi delle scritture artistico-professionali ordinate per classi di esperienza e valore artistico degli scritturati;

d) i costi derivanti dalle collaborazioni e consulenze professionali, ivi incluse quelle di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

e) i costi derivanti dal funzionamento degli organi istituzionali;

f) la disponibilità di costumi, di materiale vario e di archivi musicali;

g) l'afflusso di pubblico;

h) dati sul materiale del quale si intenda disporre la distruzione, che non potrà comunque essere avviata se non trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione.

Con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, sentita la conferenza di cui all'art. 1, sono stabilite le modalità di trasmissione e le responsabilità connesse allo sviluppo ed all'aggiornamento della banca dati della musica lirica, anche per la messa a disposizione dei dati raccolti a soggetti qualificati ove consentito dalla legge.

Art. 3
Contenimento dei costi

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute a:

a) a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, sottoscrivere contratti omnicomprensivi di scritture artistiche per cantanti, direttori di orchestra, registi, scenografi, costumisti, lighting designers, assistenti alla regia, alle scene ed ai costumi, per importi non superiori ai valori massimi indicati, per classi di esperienza e valore artistico degli scritturati, nella tabella di regolamentazione dei compensi delle scritture artistico-professionali, di seguito denominata "tabella", allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. Gli importi previsti da contratti relativi al periodo successivo al 1° luglio 2006, eventualmente già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, superiori ai valori massimi previsti dalla tabella, sono conseguentemente rideterminati;

b) contenere nel triennio 2006-2008 il valore medio dei costi totali derivanti dalle collaborazioni e dalle consulenze professionali, anche se previste in pianta organica approvata, incluse quelle di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ad esclusione di quelle dell'area artistica e tecnico-artistica, nella misura massima dell'80% rispetto agli omologhi costi dell'anno 2005. In tale percentuale è fissato il costo massimo annuale ammissibile a decorrere dall'anno 2009;

c) contenere nel triennio 2006-2008 il valore medio dei costi totali della produzione, esclusi quelli derivanti dal personale dipendente, nella misura massima del 90% dell'omologo valore del 2005, ricorrendo, anche grazie ai dati desunti dalla banca dati della musica lirica, ad allestimenti, corpi artistici, costumi, materiali scenici propri o già utilizzati da altre fondazioni lirico-sinfoniche, da teatri di tradizione o omologhi organismi esteri, nonchè a coproduzioni. In tale percentuale è fissato il costo massimo annuale ammissibile a decorrere dall'anno 2009;

È costituito, presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, il comitato tecnico di valutazione, di seguito denominato «comitato». Il comitato è presieduto dal direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport e composto da sei membri così individuati:

a) due sovrintendenti designati dall'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS);

b) tre esperti designati dal coordinamento delle istituzioni appartenenti al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800;

c) un esperto nel campo dell'organizzazione teatrale e musicale o nel campo dello spettacolo designato dal direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport.

La partecipazione al comitato è gratuita ed i suoi lavori si svolgono con la presenza di almeno la maggioranza dei membri od anche in via telematica tra questi. Il comitato viene rinnovato ogni due anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Il comitato esprime parere consultivo, su richiesta del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, in merito:

a) all'aggiornamento ed al perfezionamento della tabella, da recepirsi con successivi decreti ministeriali;

b) alla verifica della corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati con le classi di esperienza e di valore artistico di cui alla tabella, anche su richiesta dei sovrintendenti o dei rappresentanti legali degli enti o delle istituzioni finanziate dallo Stato;

c) alla predisposizione di schemi contrattuali tipo.

Il comitato esprime altresì parere, su richiesta del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, in merito alle scritture dei direttori di orchestra e dei solisti nella concertistica, nonchè dei registi nella lirica, la cui eccellenza sia universalmente riconosciuta, rappresentando punte assolute del mercato mondiale per esperienza e maturità, cui applicare una maggiorazione fino al 20% dei valori massimi indicati nella tabella e non operare la riduzione del 50% della scrittura, ivi prevista, a decorrere dalla seconda esecuzione.

Le prescrizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano altresì a tutti gli enti, gli organismi e le istituzioni musicali e/o liriche finanziati dallo Stato, ai sensi e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni contenute nella relativa disciplina di settore.

I collegi dei revisori dei conti verificano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, in particolare per quanto concerne la sottoscrizione delle scritture artistico-professionali fornendo tempestivi referti alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport. I sovrintendenti sono tenuti a presentare alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una specifica relazione attestante, sotto la propria responsabilità, la omnicomprensività dei trattamenti economici relativi alle scritture artistico-professionali e l'elenco degli artisti scritturati suddiviso secondo le classi di esperienza e di valore artistico di cui alla tabella.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del presente

articolo non si applicano alla fondazione «Petruzzelli e Teatri di Bari» fino al termine di cui all'art. 1, comma 5, della legge 11 novembre 2003, n. 310.

Art. 4
Promozione del pubblico

Le fondazioni lirico-sinfoniche favoriscono:

a) offerta di biglietti a prezzo ridotto a decorrere da un'ora prima di ogni rappresentazione, secondo proposte formulate in base all'analisi dell'utenza;

b) facilitazioni per famiglie prevedenti l'ingresso gratuito per i minori e una riduzione del prezzo del biglietto per almeno un adulto accompagnatore;

c) riduzione del prezzo del biglietto da un minimo del 25% ad un massimo del 50% per i giovani di età inferiore ai 26 anni;

d) facilitazioni per i disabili, tra le quali almeno un biglietto gratuito per l'eventuale accompagnatore.

e) facilitazioni per gli ingressi alle manifestazioni dimostrative e prove generali.

Le offerte e le facilitazioni di cui al presente articolo devono risultare da idonea pubblicità rivolta all'utenza, salvi gli obblighi derivanti dall'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 5
Dati di bilancio

Con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, su proposta del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, di concerto con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, vengono impartite le necessarie direttive e schemi cui si atterranno le fondazioni lirico-sinfoniche in materia di rappresentazione dei dati dei conti consuntivi e dei bilanci previsionali.

Art. 6
Sanzioni

L'inosservanza di disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, ovvero la mancata adesione, qualora non adeguatamente motivata, ad iniziative tese alla promozione di settore, alla condivisione di beni e servizi comuni, allo stimolo alla nuova produzione musicale, vengono valutate ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e configurano violazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo medesimo.

Roma, 28 febbraio 2006

Il Ministro: Buttiglione

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006 – Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 180

Legge 9 marzo 2006, n. 80

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 10 GENNAIO 2006, N. 4, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006

Art. 1

1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4

omissis

All'articolo 29, al comma 1, la lettera *a)* è soppressa.

omissis

Decreto ministeriale 4 settembre 2006

MODIFICA DEL D.M. 28 FEBBRAIO 2006, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2006

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 21 maggio 2004, n. 128, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, ed in particolare l'art 2, comma 3-ter;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, ed in particolare l'art. 3-ter, comma 2;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2006 n. 73;

Ritenuta l'opportunità di escludere dall'obbligo di osservanza degli importi massimi di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 2006 i contratti omnicomprensivi di scritture artistiche già sottoscritti anteriormente all'adozione del medesimo decreto;

Sentite le fondazioni lirico-sinfoniche e le maggiori istituzioni interessate;

DECRETA:

1. Modifica al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2006

1. All'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2006, l'ultimo periodo è abrogato.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

Art. 1

omissis

1148. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è sostituito dal seguente: "Art. 24 – (Contributi dello Stato). – I criteri di ripartizione della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzioni delle spese".

omissis

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008)

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 - Supplemento ordinario n. 285

Art. 2

omissis

"Disposizioni concernenti le seguenti missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche".

omissis

389. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;

b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;

riore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

390. Le modifiche di cui al comma 389, lettere a) e c), entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

391. Le modifiche di cui al comma 389, lettera b), entrano in vigore dal 1º gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

392. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

393. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

394. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 393 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 393. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

395. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».

Testo coordinato del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modifiche ed integrazioni

DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI CHE OPERANO NEL SETTORE MUSICALE IN FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;

Acquisiti i prescritti pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Trasformazione

1. Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 2
Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale[1]

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono considerati enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale:

a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati, sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni[2].

2. Gli enti di cui alla lettera *b)* del comma 1, sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati[2/a].

3. Gli enti di cui al comma 2 definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonché i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.

Art. 3
Finalità delle fondazioni

1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di

---

[1] La rubrica, il primo e il terzo comma del presente articolo, sono stati modificati dall'art. 6, d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134. Con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503, (*Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 2000, n. 48 – Serie speciale), della Corte costituzionale, il suddetto d.lgs. n. 134/1998 è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega. Conseguentemente, il testo riportato nell'Opera è quello antecedente alla citata modifica.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 7, d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[2/a] Il presente comma, già abrogato dall'art. 6, d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134, è da ritenere nuovamente vigente a seguito della sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503, (*Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 2000, n. 48 – Serie speciale), della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del suddetto d.lgs. n. 134/1998, per eccesso di delega.

lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art. 4
Personalità giuridica delle fondazioni e norme applicabili

1. Le fondazioni di cui all'art. 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Titolo II
PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE

Art. 5
Deliberazione di trasformazione

1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta dall'organo dell'ente competente in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il termine decorre dall'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 2[2/a].

2. Alla seduta devono prendere parte i componenti in carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e dal comune. L'organo può deliberare in loro assenza nella terza seduta consecutiva nella quale l'argomento è posto all'ordine del giorno[2/a].

3. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia assorbe la "Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia", assumendo la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi di tale ultima fondazione.

Art. 6
Contenuto della deliberazione

1. La deliberazione di trasformazione deve contenere:
a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante le indicazioni prescritte dall'art. 16 del codice civile e dal presente decreto;
b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione;
c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potrà svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del presente decreto.

2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione è costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata all'ente trasformato, ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto corrisponde alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.

3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio.

Art. 7
Stima del patrimonio iniziale della fondazione

1. La deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, comprensivo degli apporti di cui all'art. 6, comma 1,

[2/a] Il presente comma, già abrogato dall'art. 6, d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134, è da ritenere nuovamente vigente a seguito della sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503, (*Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 2000, n. 48 – Serie speciale), della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del suddetto d.lgs. n. 134/1998, per eccesso di delega.

lettera *b)*, redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ente ha sede.

2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

3. All'esperto designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Art. 8
Approvazione della deliberazione di trasformazione

1. La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, è trasmessa all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero del tesoro, alla regione ed al comune nei quali ha sede l'ente sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono altresì allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto pubblico dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della fondazione.

2. La deliberazione è approvata entro novanta giorni dalla data di ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate la conformità dello statuto alle disposizioni del presente decreto, la situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la congruità delle previsioni del piano triennale, nonché le osservazioni della regione e del comune, se pervenute. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla sua adozione.

3. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono adottate dall'ente con le modalità di cui all'art. 5. La richiesta sospende il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.

Art. 9
Effetti dell'approvazione

1. L'approvazione della deliberazione di trasformazione determina il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

2. Gli effetti della trasformazione possono essere opposti ai terzi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione, a meno che si provi che essi erano a conoscenza della trasformazione stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di trasformazione e l'iscrizione della fondazione nel registro di cui all'art. 33 del codice civile non si applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo[2/b].

Titolo III
DISCIPLINA DELLE FONDAZIONI

Art. 10
Statuto

1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione.

3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi

[2/b] Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6, d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134, è da ritenere nuovamente vigente a seguito della sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503, (*Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 2000, n. 48 – Serie speciale), della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del suddetto d.lgs. n. 134/1998, per eccesso di delega.

un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione[2/c].

4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l'ente trasformato. La sede così stabilita non è modificabile.

5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformità delle previsioni statutarie sono approvate dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione.

Art. 11
Presidente

1. Il presidente della fondazione è il sindaco del comune nel quale essa ha sede, indipendentemente dalla misura dell'apporto al patrimonio della fondazione da parte del comune stesso.

2. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, di cui all'art. 5, comma 3, è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente.

3. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12
Consiglio di amministrazione

1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette a nove membri, compreso chi lo presiede[2/d].

2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'Autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti[2/e].

3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è composto da nove membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e tre eletti dal corpo accademico.

4. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) nomina e revoca il sovrintendente;
c) approva le modifiche statutarie;
d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;

[2/c] Comma prima modificato dall'art. 2, d.l. 24 novembre 2000, n. 354, poi sostituito dall'art. 2, d.l. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine modificato dall'art. 3-*ter*, d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 4, d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134. Con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503 (*Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 2000, n. 48 – Serie speciale), il suddetto d.lgs. n. 134/1998 è stato dichiarato illegittimo, dalla Corte costituzionale, per eccesso di delega.

[2/d] Comma così modificato dall'art. 29, d.l. 10 gennaio 2006, n. 4.

[2/e] Periodo aggiunto dall'art. 29, d.l. 10 gennaio 2006, n. 4.

e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;
f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta[2/f].

6. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere *b)* e *d)*. Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori.

8. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.

Art. 13
Sovrintendente

1. Il sovrintendente:
a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16;
b) predispone il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali;
d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto[3];
e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7.

2. Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, della cui attività risponde direttamente[4].

3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi.

4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e può essere riconfermato.

Art. 14
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, un membro effettivo designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia[5].

2. Il collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.

[2/f] Comma così modificato dall'art. 2, comma 389, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La modifica, per espressa previsione normativa, entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2008.
I commissari ed i consiglieri d'amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

[3] Lettera così modificata dall'art. 3-*ter*, d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[4] Comma così modificato dall'art. 3-*ter*, d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[5] Comma così modificato dall'art. 3-*ter*, d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

4. Il compenso dei revisori è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro del tesoro ed è a carico della fondazione.

5. I revisori restano in carica per quattro anni. Essi possono essere revocati per giusta causa dal Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo.

6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1; nelle more il revisore è sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.

7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 21.

Art. 15
Norme in tema di patrimonio e di gestione

1. La fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati, senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 del codice civile. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati, devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attività della fondazione, entro due anni dall'acquisto.

2. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della fondazione stessa.

3. Quando le è attribuito il diritto di utilizzare locali, la fondazione concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Alle fondazioni disciplinate dal presente decreto non si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

5. La gestione finanziaria delle fondazioni è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 16
Scritture contabili e bilancio

1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile.

2. Il bilancio di esercizio della fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il Ministero del tesoro può stabilire specifici schemi di bilancio che tengano conto della particolare attività delle fondazioni. Può disporre, altresì, in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

4. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese[5/a].

Art. 17
Conservazione dei diritti

1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni:
a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;
b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;
c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;
d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei princìpi comunitari.

2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta

[5/a] Il presente comma è stato modificato dall'art. 6, d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134. Con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503 (*Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 2000, n. 48 – Serie speciale), della Corte costituzionale, il suddetto d.lgs. n. 134/1998 è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega. Conseguentemente il testo riportato nell'Opera è quello antecedente alla citata modifica.

salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario.

Art. 18
Decadenze

1. La violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 17 determina la decadenza delle fondazioni dai diritti e dalle prerogative riconosciute. La decadenza può riguardare anche singoli diritti o singole prerogative.

2. La decadenza non può essere pronunciata se la fondazione, dopo la contestazione degli addebiti, riconosciuta la fondatezza degli stessi, elimina la violazione o ne rimuove gli effetti nel termine di sessanta giorni ovvero nel termine maggiore eventualmente concesso, in ragione della natura dell'attività da compiere.

3. Il provvedimento di decadenza è adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e comunicato alla fondazione interessata.

4. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo comunica al Ministero del tesoro ed al Ministero delle finanze i provvedimenti assunti ai sensi del presente articolo.

Art. 19
Vigilanza

1. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo verifica il rispetto degli impegni cui è subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

2. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro del tesoro e all'esito di queste può:
a) adottare i provvedimenti previsti all'art. 18;
b) pronunciare, fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, la decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

3. Le fondazioni trasmettono al Ministero del tesoro e all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

Art. 20
Insolvenza

1. La fondazione che esercita un'attività commerciale è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

Art. 21
Amministrazione straordinaria

1. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, anche su proposta del Ministro del tesoro, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando:
a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività della fondazione;
b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-*bis*. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»[6].

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta,[6/a] nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione.

3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.

4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di

[6] Disposizione sostituita dall'art. 2, comma 389, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La disposizione entra in vigore dall'1 gennaio 2009 e prende in considerazione, in sede di prima applicazione gli esercizi degli anni 2008-2009.
[6/a] Comma così integrato dall'art. 2, comma 389 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in vigore dal 1 gennaio 2008.

responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Art. 22
Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. Al personale artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

3. L'art. 2103 del codice civile si applica al personale artistico, a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva.

4. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.

5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto in fondazioni non costituisce di per sé causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.

Art. 23
Corpi artistici

1. Il personale dipendente della fondazione può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni, e sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione.

2. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della fondazione, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine:
a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attività;
c) al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione.

3. Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici organizzati si applica la disciplina prevista dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 24
Contributi dello Stato

1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese[7]. Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità dell'attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1148 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In precedenza, l'articolo era già stato sostanzialmente modificato dall'art. 2, d.l. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza il presente articolo era stato modificato prima dall'art. 6, d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134, poi dall'art. 2, legge 21 dicembre 1999, n. 513 ed infine dall'art. 3, d.l. 24 novembre 2000, n. 345. Con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503 (*Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 2000, n. 48 – Serie speciale) il suddetto d.lgs. n. 134/1998 è stato dichiarato illegittimo, dalla Corte costituzionale, per eccesso di delega. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il d.M. 10 giugno 1999, n. 239. La seconda parte della norma è stata introdotta dall'art. 2, comma 395 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione.

Art. 25
Disposizioni tributarie

1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i)*, 65, comma 2, lettera c-*quinquies)*, e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto che approva la trasformazione, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i)*, e 65, comma 2, lettera c-*quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[8], è elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore[9].

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

[8] Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

[9] Il presente comma è stato modificato dall'art. 6, d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134. Con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503 (*Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 2000, n. 48 – Serie speciale), della Corte costituzionale, il suddetto d.lgs. n. 134/1998 è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega. Successivamente il presente comma è stato nuovamente così modificato dall'art. 3, d.l. 24 novembre 2000, n. 345.

AA.VV., *Per una riforma del diritto di associazioni e fondazioni*, Atti del Seminario organizzato dalla Fondazione della Camera dei Deputati sulla "*Riforma del diritto di associazioni e fondazioni"* tenutosi a Roma il 19 e 20 gennaio 2005, *Il Sole 24 Ore*, 2005.

AGIS – AGENZIA GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO, *Rapporto sullo spettacolo in Italia* (a cura di), in G. GRECO, *Imprese pubbliche, organismi di diritto pubblico, affidamenti "in house": ampliamento o limitazione della concorrenza?*, in *Le società pubbliche*, Padova 2004.

G. ALBENZIO, *Il rapporto di lavoro negli enti lirici*, Franco Angeli, Milano, 1988.

G. ALBENZIO, *La natura degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate secondo la l. n. 800/67* (nota a Corte Cass. 2 marzo 1987, n. 2185), in *Foro italiano* 1987, I, p. 2421.

A. AMBANELLI, *Articolo 3 – Finalità delle fondazioni*, in *Fondazioni ed enti lirici*, Antologia a cura di G. IUDICA, CEDAM, Padova, 1998, p. 31.

A. AMBANELLI, *Articolo 15 – Norme in tema di patrimonio e di gestione* , in *Fondazioni ed enti lirici*, Antologia a cura di G. IUDICA, CEDAM, Padova, 1998, p. 120.

C. AMICONI, *Enti Pubblici e Privatizzazione*, in *Foro amministrativo*, 1999, 7-8, p. 1654.

S. AMOROSINO, F. CAPRIGLIONE, *Le "fondazioni" bancarie*, CEDAM, Padova, 1999.

U. APICE, *Le Fondazioni musicali: un nuovo soggetto giuridico*, in *Diritto Fallimentare*, 1997, I, p. 553.

A. G. ARABIA, *Lo Spettacolo*, in S. CASSESE, *Trattato di Diritto Amministrativo – Diritto Amministrativo Speciale – Tomo II* (a cura di), Milano, 2003, p. 1585.

G. ARENA, *Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118 u.c. della Costituzione*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Berti,* Jovene, Napoli, 2005, p. 177 ss.

R. BACCI, *Articolo 8 – Approvazione della deliberazione di trasformazione*, in *Fondazioni ed enti lirici*, Antologia a cura di G. IUDICA, CEDAM, Padova, 1998, p. 67.

C. BARBATI, *Commento all'art. 156*, in *Lo Stato autonomista*, cit., (a cura di G. FALCON), Mulino, Bologna, 1998, p. 515 ss.

C. BARBATI, *Istituzioni e spettacolo. Pubblico e privati nelle prospettive di riforma*, CEDAM, Padova, 1996.

C. BARBATI, *Lo spettacolo: il difficile percorso delle riforme (dalla Costituzione del 1948 al "nuovo" Titolo V e "ritorno")*, in *Aedon*, n. 1, 2003, sul sito www.aedon.mulino.it.

C. BARBATI, G. PIPERATA, *L'evoluzione del quadro istituzionale e della legislazione statale e regionale,* in C. BODO, C. SPADA, (a cura di) *Rapporto sull'economia della cultura in Italia 1990-2000*, e Il Mulino, Bologna, 2004, p. 360.

P. BARILE, *Attorno a un progetto di legge musica*, in *Musica Realtà*, 1980, p. 27.

P. BARILE, S. MERLONI, *Enti lirici tra crisi e riforma*, (a cura di), Passigli, Firenze, 1984.

M. BASILE, *Le persone giuridiche*, Milano, 2003.

W. J. BAUMOL, W. G. BOWEN, *Performing arts: the economic dilemma*, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge (Mass.), 1966.

M. BELLETTI, *Necessità e temporaneità irrompono nel riparto di competenze Stato-Regioni sotto forma di continuità e sostanziale ultrattività,* in *Le Regioni, Giurisprudenza Costituzionale*, nota a sentenze n. 255-256/2004, 2004, p. 241.

E. BELLEZZA, F. FLORIAN, *Le fondazioni del Terzo Millennio*, Passigli, Firenze, 1998.

J. BERMEJO LAMZ e O. MIR PUIGPELAT, *Algunas notas sobre las primeras experiencias en la regulaciòn de las fundaciones de iniziativa publica*, in *Revista derecio admnistrativo*, 1999, p. 575 ss.

M. BIANCHINI, *La disciplina degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate*, Ass. Amici della Scala, Milano, 1986.

S. BOFFANO, L. GANDULLIA, in *Art. 25 – Disposizioni tributarie*, in *Fondazioni,* cit., p. 242.

E. BRUTI LIBERATI, *Gli enti lirici dopo il d.l. 11 settembre 1987, n. 374 e la relativa legge di conversione: enti pubblici, economici e non economici?,* in *Dir. econ.*, 1989, p. 741.

G. CAIA, *I servizi sociali degli enti locali e la loro gestione con affidamento a terzi. Premesse di inquadramento*, 2004, sul sito www.giustizia-amministrativa.it.

M. CAMMELLI, *Editoriale,* in *Aedon*, n. 2, 2002, sul sito www.aedon.mulino.it. .

R. CAPUNZO, *Gli enti non profit – I controlli e le attività*, Napoli, 2004.

B. CARAVITA DI TORITTO, *Parere* pro-veritate *circa il riparto di competenze legislative tra lo Stato e Regioni in tema di spettacolo,* sul sito www.federalismi.it.

S. CASSESE, *Da fondazioni bancarie ad enti non profit?*, in *Giornale diritto amministrativo*, 1995, p. 479 ss.

S. CASSESE, *La nuova Costituzione economica*, Laterza, Bari, 2004.

S. CASSESE, *L'evoluzione delle fondazioni bancarie*, in *Giornale diritto amministrativo*, 1996, p. 280 ss.

V. CERULLI IRELLI, *Pubblico e privato nell'organizzazione amministrativa*, in S. RAIMONDI, R. URSI, *Fondazioni e attività amministrativa,* (a cura di), Giappichelli, Torino,

F. CINTIOLI, *Di interesse generale e non avente carattere industriale o commerciale: il bisogno o l'attività?*, in *Organismi e imprese pubbliche*, Milano, 2004.

M. CLARICH, A. PISANESCHI, *Le fondazioni bancarie*, Bologna, Il Mulino, 2001.

E. COLASANTI, *Radiografia di un finanziamento: il caso enti lirici*, in *Foro amministrativo*, 1979, p. 273.

A. COLAVECCHIO, *Gli affidamenti* in house *a "future" società miste,* 2004, sul sito www.giustamm.it.

G. CORSO, Sub *artt. 151-155 d.lgs. n. 112 del 1998,* in *Lo stato autonomista*, (a cura di G. FALCON), Mulino, Bologna, 1998, p. 964 ss.

D. COSI, *Le fondazioni italiane: con un saggio sulle fondazioni private nell'ordinamento giuridico* (a cura di), CIRIEC, Milano, 1973.

C. CRISCUOLO, *La legislazione sulle attività teatrali: stato attuale e prospettive di riforma*, in *Aedon*, n. 2, 2002, sul sito www.aedon.mulino.it.

F. DE LEONARDIS**,** *Legalità, autonomie e privatizzazioni*, in *Dir. amm.* 2000, 2, p. 245.

F. DE PETRA**,** *Guida ragionata alla gestione dell'attività musicale*, (a cura di), CIDIM, Roma, 2000.

M. DEL CONTE, *Art. 22 – Personale, Art. 23 – Corpi Artistici*, in *Fondazioni ed enti lirici*, Antologia a cura di G. IUDICA, CEDAM, Padova, 1998, p. 216 ss.

L. M. DENTICI, *Abrogazioni, disciplina transitoria e sanzioni nel d.lgs. n. 368/2001,* in A. GARILLI, M. NAPOLI, (a cura di) *Il lavoro a termine in Italia e in Europa*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 167 ss.

S. DI BLASI, *Art. 24 – Contributi dello Stato*, in *Fondazioni ed enti lirici*, Antologia a cura di G. IUDICA, cit., p. 235.

A. DI MAJO, *Le neo-fondazioni della lirica: un passo avanti e due indietro*, in *Il Corriere Giuridico*, n. 1, 1997, p. 114.

C. DI MARCO, *Spettacolo nel diritto amministrativo*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, 7, UTET, 1999, p. 463.

F. ERNANI, R. IOVINO, *La Repubblica degli enti lirico-sinfonici,* EDT, Roma, 1993.

S. FERLA, *Diritto nazionale dei servizi pubblici e diritto comunitario della concorrenza. Argomenti di riflessione su un equilibrio non ancora definito: il caso delle società a capitale misto pubblico/private* sul sito www.dirittodeiservizipubblici.it, 2004.

G. FERRARA, *L'amministrazione dello spettacolo: appunti e riflessioni,* in *Foro amminitrativo*, 1980, p. 545.

P. FERRO LUZZI, *Le imprese strumentali degli enti non lucrativi, le fondazioni e le associazioni* holding *di gruppi di imprese*, in AA.VV., *Per una riforma del diritto di associazioni e fondazioni*, cit., p. 55 ss.

S. FOA, *Costituzionalità "provvisoria", continuità istituzionale e monito al legislatore statale: la disciplina dello spettacolo*, n. 11, 2004 sul sito www.federalismi.it.

C. FONTANA, *A scena aperta. Scala e teatri tra riforme e conservazione*, Electa per le Belle Arti, Milano, 2007.

G. FRANCHI SCARSELLI, *La fondazione di partecipazione per l'esercizio di attività culturali*, in *Alss*, 2000, p. 247 ss.

G. FRANCHI SCARSELLI, *Sul disegno di gestire i servizi culturali tramite associazioni e fondazioni*, in *Aedon*, 3, 2000, sul sito www.aedon.mulino.it.

E. FRENI, *La trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, n. 12, 1996, p. 1117.

E. FRENI, *Le trasformazioni degli enti pubblici*, Torino, 2004.

F. GALGANO, *Fondazione (dir. civ.)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XIV, 1989.

A. GIANNINI, *Diritto dello spettacolo*, Jandi Sapi, Roma, 1959.

A. GILLERI, *Appunti sul decreto legge riguardante norme urgenti per la gestione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate*, in *Diritto delle autonomie*, 1987, p. 262.

A. GILLERI, *Il diritto nello spettacolo. Il rapporto di lavoro artistico. Gli enti lirico-sinfonici*, Simone, Napoli, 1984.

M. GOLDONI, *Gli artisti lirici: un rapporto di lavoro atipico*, in *Diritto del lavoro*, 1975, I, p. 436.

M. GORGONI, *Le fondazioni di partecipazione,* in L. BRUSCUGLIA, E. ROSSI, *Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro*, (a cura di), Milano, 2002, p. 532.

E. GRASSI, *L'intervento pubblico nel settore delle attività musicali*, in *Intervento pubblico e libertà di espressione nel cinema e nel teatro e nelle attività musicali*, ISLE, Milano, 1974, p. 600.

A. GRAZIANO, *Servizi pubblici locali: modalità di gestione dopo le riforme di cui alla l. 24.11.2003 n. 326 e alla l.*

24.12.2003, n. 350 e compatibilità con il modello dell'in house providing alla luce delle ultime pronunce della Corte di Giustizia (Sentenze Stadt Halle del 11.1.2005; Parking Brixen del 25.10.2005 e Modling del 10.11.2005) sul sito www.dirittodeiservizipubblici.it.

G. GRECO, *Imprese pubbliche, organismi di diritto pubblico, affidamenti* in house*: ampliamento o limitazione della concorrenza?*, in *Le società pubbliche*, Padova 2004.

R. GROSSI, *Politiche, strategie e strumenti per la cultura – Secondo rapporto Annuale Federculture 2004*, (a cura di), Federculture & Formez, Roma, 2004, p. 200.

C. GUCCIONE, *L'affidamento diretto di servizi a società mista,* in *Giornale diritto amministrativo*, n. 3, 2005, p. 271.

R. IANNOTTA, *La giurisdizione del giudice amministrativo,* Milano, 1985.

C. IBBA, *Le società "legali"*, Torino, 1992.

M. IMMORDINO, *Le fondazioni teatrali e la loro ancora incerta collocazione tra pubblico e privato*, in S. RAIMONDI, R. URSI, (a cura di), *Fondazioni e attività amministrativa,* Giappichelli, Torino, 2006, p. 114 ss.

V. ITALIA, *Art. 6 – Statuti comunali e provinciali*, in *Testo Unico degli Enti Locali, Commento agli articoli 1-87 del d.lgs. n. 267/2000*, (coordinato da), Milano, 2002, p. 42.

V. ITALIA, *Lo statuto dell'ente locale*, Milano, 1999.

A. C. LA ROSA, *Il rapporto di lavoro nello spettacolo*, Giuffrè, Milano, 1986.

A. LEON, *Gli enti lirici alla ricerca di un nuovo equilibrio*, in C. BODO, C. SPADA, *Rapporto sull'economia della cultura in Italia 1990-2000*, (a cura di), Bologna, 2004, p. 416.

A. LEON, M. RUGGIERI, (a cura di) *Il costo del melodramma*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 3.

C. LEONE, *Gli articoli 33 e 35 del d.lgs. n. 80/98 e il diritto comunitario*, nota a T.A.R. Lombardia Sez. III, 23 dicembre 1999, n. 5049, in *Rivista Italiano Diritto Pubblico Comunitario*, 2000, p. 415.

L. LIONELLI, *Per una nuova disciplina delle attività musicali*, in *Rassegna cinematografica*, 1992, p. 53.

A. LOLLI, *Servizi pubblici locali e società* in house*: ovvero la collaborazione degli enti locali per la realizzazione di interessi omogenei***,** sul sito www.dirittodeiservizipubblici.it.

G. LONG, *Spettacoli pubblici*, in Enc. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 422.

A. LUCIANI, *Lavoro artistico* (*rapporto di lavoro e previdenza sociale*), voce in *Novissimo digesto Italiano*, App. IV, UTET, Torino, 1983, p. 702.

E. MALARET I GARCIA, M. MARSAL FERRET, *Las fundaciones privadas de iniciativa pùblica: un régimen jurdico a construir. La singularidad de las fundaciones creadas por los entes locales*, paper, Universitat de Barcelona, 8 aprile 2002.

A. MALTONI, *Le fondazioni di origine bancaria secondo il ddl Ciampi-Visco: verso l'adozione di uno* status charitable*?*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1998, p. 295 ss.

F. MANGANARO, *Pubblico e privato nella disciplina giuridica delle fondazioni liriche e teatrali,* in *Nuove Autonomie,* 2006.

G. MANGIONE, *Art. 17 – Conservazione dei diritti, Art. 18 – Decadenze*, in *Fondazioni ed enti lirici*, Antologia a cura di G. IUDICA, CEDAM, Padova, 1998, p. 149.

G. MARASÀ, *Fondazioni, privatizzazioni e impresa: la trasformazione degli enti musicali in fondazioni di diritto privato*, in *Studium iuris*, 1996, p. 1096.

D. MARCHETTA, *Le nuove fondazioni universitarie*, in *Giornale diritto amministrativo*, 2001, p. 764 ss.

S. MERLINI, *Il finanziamento pubblico degli enti lirici: elementi di non-governo finanziario e di incostituzionalità della legislazione di ausilio*, in *Econ. pubbl.*, 1985, p. 277.

F. MERUSI, *Dalla banca pubblica alla fondazione privata*, Giappichelli, Torino, 2000.

F. MERUSI, *La difficile vita delle fondazioni bancarie – La Corte costituzionale fa chiarezza e la Cassazione confusione*, in S. RAIMONDI, R. URSI, (a cura di), *Fondazioni e attività amministrativa,* Torino, Giappichelli.

F. MERUSI, *La privatizzazione per fondazioni tra pubblico e privato*, in *Diritto amministrativo*, 2004, p. 447 ss.

G. MIELE*, Articolo 12 – Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, in* V. ITALIA*, L'azione Amministrativa, Commento alla l. 7 agosto 1990, n. 241 modificata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15 e dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35,* (a cura di), Milano, 2005, p. 438.

U. MINNECI, *Il ricorso al (flessibile) modello fondazionale nella valorizzazione dei beni culturali di appartenenza,* in P. BILANCIA, *La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato. Studi dei modelli di gestione integrata*, (a cura di), Milano, 2004, p. 161.

A. MORA, *La "privatizzazione" degli enti lirico-musicali*, in *Fondazioni ed enti lirici*, Antologia a cura di G. IUDICA, CEDAM, Padova, 1998, p. 5.

A. MORA, *La trasformazione degli enti in fondazioni teatrali: profili civilistici*, in *Aedon*, n. 2, 2002, sul sito www.aedon.mulino.it.

G. MORBIDELLI, *Le fondazioni per la gestione dei beni culturali*, in S. RAIMONDI, R. URSI, (a cura di), *Fondazioni e attività amministrativa,* Torino, Giappichelli, 2006.

G. MORBIDELLI*, Procedure di approvazione e rappresentanza nei nuovi statuti delle (ex) fondazioni bancarie*, in *Diritto amministrativo*, 2000, p. 217 ss.

A. MOZZATI, *La privatizzazione degli enti lirici, in Economia e diritto del terziario*, 1999, p. 477.

I. MURGIANO, *Gli enti lirici*, in *Enti pubblici*, 1985, p. 479.

I. MURGIANO, *Le gestioni 1983 e 1984 degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate*, in *Enti pubblici*, 1988, p. 233.

G. NAPOLITANO, *Le fondazioni di origine bancaria nell'ordinamento civile: alla ricerca del corretto equilibrio tra disciplina pubblica e autonomia privata*. Commento alle sentenze della Corte costituzionale, 29 settembre 2003, nn. 300 e 301, in *Corriere giuridico*, 2003, pp. 1576 ss.

G. NAPOLITANO *Le fondazioni di origine pubblica: tipi e regole,*in in S. RAIMONDI, R. URSI, (a cura di), *Fondazioni e attività amministrativa,* Torino, Giappichelli, 2006, p. 72 ss.

D. NARDELLA, *I beni e le attività culturali tra Stato e Regioni e la riforma del Titolo V della Costituzione*, in *Diritto pubblico,* 2002, p. 676 ss.

P. NUVOLONE, *Spettacoli trattenimenti pubblici*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVII, UTET, Torino, 1970, p. 1189.

F. PADOVANI, *Problemi in tema di trattamento tributario degli enti non commerciali tra storia e prospettive di riforma* in *Rivista diritto tributario,* 2002, 7-8, p. 769.

G. PAGLIARI, *Il criterio discretivo tra persona giuridica privata e persona giuridica pubblica: verso una legge sullo statuto della persona giuridica pubblica?*, Atti del Convegno *"Fondazioni e attività amministrativa"* tenutosi a Palermo, 13 maggio 2005.

T. PALAZZI, *La trasformazione degli enti lirici. A cinque anni dall'avvio della riforma*, in *Queste Istituzioni* n. 123/2001, p. 85.

G. PASTORI, *Amministrazione pubblica e sussidiarietà orizzontale,* in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Berti,* Napoli, Jovene, 2005, p. 1751 ss.

L. PERFETTI, *Servizi di interesse economico generale e pubblici servizi*, in *Rivista Italiano Diritto Pubblico Comunitario*, 2001, p. 479.

U. PERRUCCI, M. SALMI, *Diritto dello spettacolo*, Milano, ed. Pirola, 1990.

F. PETRANGELI*, Il riparto di funzioni legislative fra Stato e Regioni in materia di beni culturali,* in P. BILANCIA, (a cura di), *La valorizzazione dei beni culturali. Modelli giuridici di gestione integrata*, Franco Angeli, Milano, 2006.

D. PICCICHÈ, *Elementi di diritto dello spettacolo. Guida per l'artista, seconda edizione riveduta e aggiornata*, Rugginenti, Milano, 2005.

R. PICKER, *Articolo 14 – Il collegio dei revisori* in *Fondazioni ed enti lirici*, Antologia a cura di G. IUDICA, CEDAM, Padova, 1998, p. 117.

E. PICOZZA, *Per una riforma delle attività musicali in Italia*, in *Scritti in onore di M.S. Giannini*, Giuffrè, 1988, p. 439.

E. PICOZZA, M. LIGIOS, A. CAMPESI, *Spettacolo (e attività culturali)*, in E. PICOZZA, *Dizionario di diritto pubblico dell'economia* (a cura di), Maggioli, Rimini, 1998, p. 735 ss.

G. PIPERATA*, I servizi culturali nel nuovo ordinamento dei servizi degli enti locali,* in *Aedon*, n. 3 2004, sul sito www.aedon.mulino.it.

G. PIPERATA, *Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali*, Seminario Giuridico dell'Università di Bologna CCXXVIII, Giuffrè, Milano, 2005.

A. POLICE, *La predeterminazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nell'esercizio del potere discrezionale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997.

G. PONZANELLI, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Torino, 2000, p. 70.

G. PONZANELLI, *Le fondazioni in diritto straniero*, in P. RESCIGNO, *Le fondazioni in Italia e all'estero* (a cura di), Padova, 1989.

G. PONZANELLI, in AA.VV., *Per una riforma del diritto di associazioni e fondazioni*, cit., p. 45 ss.

D. PREITE, *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Milano, 1988, p. 131 ss.

R. RANDAZZO, *Articolo 11 – Presidente*, in *Fondazioni ed enti lirici*, Antologia a cura di G. IUDICA, cit., p. 92.

P. RESCIGNO, *Fondazione (diritto civile)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVII, Milano 1968, p. 790 ss.

F. RIGANÒ, *La privatizzazione degli enti lirici*, in *AIDA – Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo*, 1977, p. 577.

E. ROLANDO, *Servizi pubblici locali in continuo movimento e novità in tema di riparto di competenze fra Stato e Regioni nella "materia trasversale" della tutela della concorrenza*, in *Giurisprudenza italiana*, 2004, III, p. 837.

A. ROMANO TASSONE, *Le fondazioni di diritto amministrativo: un nuovo modello*, Atti del Convegno *"Fondazioni e attività amministrativa"* tenutosi a Palermo, 13 maggio 2005, in *Diritto Amministrativo*, n. 3, 2005, p. 473.

A. ROMANO TASSONE, *Le fondazioni di diritto amministrativo: un nuovo modello*, in S. RAIMONDI, R. URSI, (a cura di), *Fondazioni e attività amministrativa,* Torino, Giappichelli, 2006.

E. ROSSI, *Cacofonie giuridiche per gli enti lirici*, in *Le Regioni*, n. 2, 2001, p. 355.

F. A. ROVERSI MONACO, *Le fondazioni casse di risparmio*, (a cura di), Maggioli, Rimini, 1998.

M. RUGGIERI (a cura di), *Il costo del melodramma*, Numero speciale di *Economia della cultura*, Bologna, 2004, p. 87.

M. RUGGIERI, *Il teatro lirico tra pubblico e privato (1898-2001)*, in A. F. LEON, M. RUGGIERI (a cura di) *Il costo del melodramma*, Numero speciale di *Economia della cultura*, Bologna, 2004, p. 87.

R. RUOZI, *Negli enti lirici i privati solo comprimari*, in *Il Sole 24 ore*, 11 luglio 1996, p. 7.

L. SALVINI, *Le linee generali della disciplina degli enti non commerciali ai fini dell'imposta sul reddito*, in AA.VV., *Per una riforma del diritto di associazioni e fondazioni*, cit., p. 33 ss.

M. A. SANDULLI, *Imprese pubbliche e attività estranee ai settori esclusi: problemi e spunti di riflessione*, in *Organismi e imprese pubbliche*, Milano 2004.

M. E. SCHINAIA, *Profili evolutivi nella problematica del procedimento amministrativo*, in *La disciplina generale del procedimento amministrativo*, Atti del XXXII Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Milano, 1989.

G. SCIULLO, *Gestione dei servizi culturali e governo locale dopo la pronuncia 272 del 2004 della Corte costituzionale*, in *Aedon,* n. 3, 2004, sul sito www.aedon.mulino.it.

G. SCIULLO*, Stato, regioni e servizi pubblici locali nella pronuncia n. 272/04 della Consulta*, in n. 7-8, 2004, sul sito www.lexitalia.it.

G. SCIULLO, *Valorizzazione, gestione e fondazioni nel settore dei beni culturali: una svolta dopo il d.lg. 156/2006?*, in *Aedon,* n. 2, 2006, sul sito www.aedon.mulino.it.

A. SERRA, *La difficile privatizzazione delle fondazioni liriche: strumenti pubblici e presenza privata*, in *Aedon*, n. 2, 1998, sul sito www.aedon.mulino.it.

L. M. SICCA, L. ZAN, *Alla faccia del management. La retorica del management nei processi di trasformazione degli enti lirici in fondazioni*, in *Aedon*, n. 2, 2004, sul sito www.aedon.mulino.it.

D. SORACE, *Le fondazioni universitarie (di diritto speciale)*, Atti del Convegno *"Fondazioni e attività amministrativa"* tenutosi a Palermo, 13 maggio 2005.

A. L. TARASCO, *La redditività del patrimonio culturale*, Torino, Giappichelli, 2006.

F. TESAURO, *"Il diritto delle attività teatrali" una breve premessa*, in *Aedon*, n. 3, 2004, sul sito www.aedon.mulino.it.

C. TESSAROLO, *Il nuovo ordinamento dei servizi pubblici locali,* I*,* 2004, sul sito www.dirittodeiservizipubblici.it.

L. TORCHIA, *Pubblico e privato fra dicotomie e specialità: fondazione come modello e fondazione come strumento*, in AA.VV., *Per una riforma del diritto di associazioni e fondazioni*, cit., p. 25 ss.

C. TUBERTINI, *La disciplina dello spettacolo dal vivo tra continuità e nuovo statuto delle autonomie*, in *Aedon*, n. 3, 2004, sul sito www.aedon.mulino.it.

C. TUBERTINI, *Promozione delle attività culturali e autonomia di spesa delle regioni: il rilievo delle "esigenze di carattere unitario*", in *Aedon,* n. 3, 2005, sul sito www.aedon.mulino.it.

L. VALLE, *Il fallimento degli enti non lucrativi*, in AA.VV., *Per una riforma del diritto di associazioni e fondazioni*, cit., p. 71 ss.

L. VANDELLI, *Ordinamento delle autonomie locali. Commento alla l. 8 giugno 1990, n. 142, sub artt. 4 e 59,* Rimini, 1990.

L. VANDELLI, *Poteri locali,* Bologna, 1990.

M. VAQUER CABALLERIA, *Fundaciones pùblicas y fundaciones en mano pùblica,* Marcial Pons, Madrid - Barcellona, 1999.

M. VENTUROZZO, *Art. 16 Scritture contabili e bilancio di esercizio*, in *Fondazioni ed enti lirici*, Antologia a cura di G. IUDICA, cit., p. 129.

E. VINCENTI, *Attività culturali e spettacolo*, in G. CORSO, V. LOPILATO, *Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali,* Parte spec. – Vol. II, Milano, 2006, p. 449 ss.

D. VITTORIA, *Gli enti del I libro del codice civile*, in P. RESCIGNO, *Le fondazioni in Italia e all'estero* (a cura di), Padova, 1989.

C. VOLPE, *Le società miste nei servizi pubblici locali: evoluzione o involuzione di un modello?*, 2005, sul sito www.giustizia-amministrativa.it.

C. VOLPE, *Servizi pubblici, concessione, risoluzione e giurisdizione: certezze e incertezze del sistema,* 2005, sul sito www.giustizia-amministrativa.it .

A. ZOPPINI, *La riforma del primo libro del codice civile:* Modernisierung *o riforma di sistema* in AA.VV., *Per una riforma del diritto di associazioni e fondazioni*, cit., p. 9 ss.

A. ZOPPINI, *Le fondazioni: dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995.

Appendice giurisprudenziale costituzionale

Corte costituzionale
Sentenza del 13 novembre 2000 n. 503

Corte costituzionale
Sentenza dell'8 luglio 2004 n. 255

Corte costituzionale
Sentenza del 7 luglio 2005 n. 285

Le relazioni si trovano sui seguenti siti:
www.corteconti.it - www.cidim.it *(da maggio 2008)*

Progetti di legge

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI - Proposta di legge AC 2537 del gruppo *"Democratici di Sinistra - L'Ulivo"*

CAMERA DEI DEPUTATI - Proposta di legge AC 3218 del gruppo *"Rifondazione Comunista"*

CAMERA DEI DEPUTATI - Proposta di legge AC 4050 del gruppo *"Comunisti Italiani"*

CAMERA DEI DEPUTATI - Proposta di legge AC 4128 del gruppo *"Alleanza Nazionale"*

CAMERA DEI DEPUTATI - Proposta di legge AC 4153 presentata dal gruppo *"Forza Italia".* Testo coordinato (C. 587 e abb.) dell'On. Rositani *(AN)* e dell'On. Carlucci *(FI)*

CAMERA DEI DEPUTATI - Proposta di legge AC 4313 del gruppo *"La Margherita"*

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI - Proposta di legge AC 121 dell'On. Colasio *(L'Ulivo)*

CAMERA DEI DEPUTATI - Proposta di legge AC 927 dell'On. Franca Chiaromonte *(L'Ulivo)*

CAMERA DEI DEPUTATI - Proposta di legge AC 1186 dell'On. Rositani e altri *(Alleanza Nazionale)*

CAMERA DEI DEPUTATI - Proposta di legge AC 1389 dell'On. De Simone e altri *(Rifondazione Comunista)*

CAMERA DEI DEPUTATI - Proposta di legge AC 2281 dell'On. Ciocchetti *(UDC, Unione Democratici Cristiani)*

CAMERA DEI DEPUTATI - Proposta di legge AC 2603 dell'On. Adenti *(Popolari - Udeur)*

CAMERA DEI DEPUTATI - Proposta di legge AC 2857 degli On. Carlucci e Garagnani *(Forza Italia)*

CAMERA DEI DEPUTATI - Proposta di legge AC 3224 dell' On. Bono e altri *(Alleanza Nazionale)*

SENATO - Disegno di legge AS 1296 del Sen. Fontana e altri *(l'Ulivo)*

Le relazioni si trovano sui seguenti siti:
www.camera.it - www.senato.it - www.cidim.it *(da maggio 2008)*

Relazioni Corte dei conti
Sezione controllo enti

Determinazione n. 18/2003
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, per gli esercizi dal 1995 al 2000

Determinazione n. 74/2004
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, per gli esercizi 2001 e 2002

Determinazione n. 54/2005
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, per l'esercizio 2003

Determinazione n. 75/2006
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, per l'esercizio 2004

Le relazioni si trovano sui seguenti siti:
www.corteconti.it - www.cidim.it *(da maggio 2008)*

Gaetano Armao *insegna diritto amministrativo e contabilità pubblica presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Palermo e la Fondazione Tagliacarne-Unioncamere di Roma; è avvocato cassazionista in Palermo e Roma; esperto del Consiglio d'Europa e consulente di istituzioni nazionali e regionali; autore di pubblicazioni di diritto dell'economia e delle autonomie locali.*
È componente del consiglio direttivo del Cidim ed è stato Vicepresidente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo e coordinatore del Gruppo di lavoro sulla riforma dello spettacolo dal vivo di Federculture.

Antonino Strano *è avvocato amministrativista in Roma. Ha frequentato la Scuola di specializzazione per le professioni legali della LUISS Guido Carli di Roma.*